

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	15
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (III, IV e XIV Camera e 3 ^a , 4 ^a e 14 ^a Senato)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	147
COMMISSIONI RIUNITE (IX, X e XI)	»	152
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	153
GIUSTIZIA (II)	»	167
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	176
FINANZE (VI)	»	206
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	223
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	232

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa: AP-NCD-CpE; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	389
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	393
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	397
AFFARI SOCIALI (XII)	»	401
AGRICOLTURA (XIII)	»	406
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	415
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	420
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	436
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	438
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	439
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	440
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	441
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	443
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	444
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	447
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	449

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:	
Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto n. 380). Parere alle Commissioni riunite VII e XII (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (C. 4310 Governo). Parere alle Commissioni riunite I e II (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	5
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:	
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto n. 384). Parere alla Commissione VII (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i>)	8
Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382). Parere alla Commissione VII. (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	12

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza
del presidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto n. 380).

Parere alle Commissioni riunite VII e XII.

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello TAGLIALATELA, *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,
esaminato l'Atto n. 380 e rilevato
che:

esso è sottoposto all'attenzione del Comitato a seguito della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento, proveniente dalle Commissioni VII e XII;

lo schema di decreto legislativo – composto di 14 articoli – reca un contenuto omogeneo ed è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera e), e 182 della legge n. 107 del 2015 in materia di “istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” »;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni presenti nel testo, talune previsioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, limitandosi a richiamare la disciplina già vigente, ad annunciare un suo eventuale aggiornamento ovvero ad esplicitare le finalità perseguite. Altre appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo. A titolo esemplificativo: pur in presenza dell'articolo 1 – volto a declinare i principi e le finalità del provvedimento – l'articolo 2, comma 7, ribadisce taluni principi e finalità; altri articoli contengono preamboli che dichiarano la finalità perseguita dalla specifica norma (per esempio: articoli 3, comma 1, e 12, comma 1); all'articolo 2: il comma 3, secondo periodo, afferma in stile discorsivo che i nidi ed i micronidi « presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva »; analogamente, il comma 5, nel ribadire quanto già disposto dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 con riguardo alle sezioni primavera, afferma che esse « rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata »;

nell'ambito dell'articolo 2, relativo al Sistema integrato di educazione e di istruzione, il comma 4, lettera *b*), a differenza delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo, non definisce con esattezza l'età dalla quale i bambini e le bambine possono essere accolti nei « centri per bambini e famiglie », facendo generico riferimento ai « primi mesi di vita »;

analoga indeterminatezza si riscontra all'articolo 12, comma 7, il quale stabilisce che una non meglio precisata « quota parte delle risorse professionali definite dalla Tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107 » venga assegnata alla scuola

dell'infanzia statale, senza precisare neppure con quale atto tale assegnazione debba avvenire;

lo schema di provvedimento all'articolo 3, comma 8, demanda la valutazione dei progetti per interventi di edilizia scolastica ad una « commissione di esperti », senza disciplinarne la composizione e senza prevedere neppure il relativo atto istitutivo; analogamente, l'articolo 10, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'istituzione di una Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, senza fissarne la composizione. Con riguardo a tali norme, si segnala che la comune prassi legislativa è nel senso di fissare legislativamente la composizione della Commissione, eventualmente consentendo la partecipazione di altri soggetti (possibilmente con caratteristiche già individuate dalla legge), ove necessario. Inoltre, entrambe le disposizioni ripetono la clausola di invarianza finanziaria, peraltro in due diverse varianti (nel primo caso ai commissari « non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata e non spettano rimborsi spese »; nel secondo caso, ai commissari « non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato »);

in alcuni casi, lo schema di decreto legislativo rinvia a successivi adempimenti, in relazione ai quali si pone l'esigenza di individuare esplicitamente e con esattezza la natura del relativo atto; si tratta dell'articolo 9, che, al comma 1, stabilisce che la soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia è definita « con intesa in sede di Conferenza unificata »; analogamente, l'articolo 12, al comma 3, dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un'intesa in sede di Conferenza unificata « avente ad oggetto la compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione »; il comma 5 dell'articolo 12 si

limita invece a prevedere che « in sede di Conferenza unificata possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 ».

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

lo schema di provvedimento, all'articolo 2, comma 7, nel definire i compiti della scuola dell'infanzia, in parte ribadisce ed in parte integra quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 59 del 2004 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, senza prevedere alcuna forma di coordinamento con tali preesistenti fonti;

infine, lo schema di provvedimento reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, agli articoli 9, comma 1, e 12, comma 3 – che affidano ad un'intesa in sede di Conferenza unificata la definizione, rispettivamente, della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia e della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione di Stato, regioni, province autonome ed enti locali – nonché all'articolo 12, comma 5 – ove si prevede che, in sede di Conferenza unificata, possano essere concordate le risorse da porre a carico dei diversi soggetti istituzionali – si verifichi se non ci si intenda riferire ad un accordo in sede di Conferenza, che ha autonoma valenza e

non si inserisce, come l'intesa, nella procedura relativa all'adozione di successivi atti normativi;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, sulla scuola dell'infanzia, si dovrebbe assicurare il coordinamento con l'ordinamento vigente;

per quanto detto in premessa, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disciplina concernente la composizione delle istituende commissioni di esperti di cui agli articoli 3, comma 8, e 10, comma 1, nonché di uniformare la formulazione delle clausole di invarianza finanziaria contenute nei medesimi articoli ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (C. 4310 Governo).

Parere alle Commissioni riunite I e II.

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatrice*, nel dare conto del contenuto del decreto-legge, evidenziandone il carattere di omogeneità, fa in particolare presente che il provvedimento, che pure effettua generalmente i necessari coordinamenti con le preesistenti fonti normative, necessita di un ulteriore affinamento sotto tale profilo. Infatti, oltre a precisare alcuni rinvii normativi generici, si dovrebbe riformulare

l'articolo 12 in termini di novella all'articolo 50 del TUEL. Inoltre, relativamente all'articolo 10, comma 5 – che prevede la possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena, in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree adibite ai trasporti, sia subordinata all'imposizione del divieto di accedere nei luoghi e aree pubbliche specificamente individuate – andrebbe verificata la possibilità di coordinare tali disposizioni con quelle contenute all'articolo 165 del codice penale, che indica le condizioni cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena.

Andrea GIORGIS, *presidente*, propone a tale riguardo di inserire nel rilievo che la relatrice si accinge a prospettare un inciso volto a richiamare l'attenzione degli organi di merito riguardo alla necessità di una previa verifica della compatibilità delle disposizioni in oggetto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

Marilena FABBRI, *relatrice*, dichiara di condividere quanto testé suggerito dal presidente.

Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4310 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento – che si compone di 18 articoli suddivisi in 2 Capi, rubricati, rispettivamente, « Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana », e « Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano » – reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto, al fine di tutelare la sicurezza urbana quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, provvede in primo luogo a realizzare un modello di *governance* trasversale e

integrato tra i diversi livelli di governo, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l'introduzione di patti con gli enti locali. In secondo luogo, interviene, prevalentemente sull'apparato sanzionatorio amministrativo, al fine di prevenire fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza e il decoro delle città, anche in relazione all'esigenza di garantire la libera accessibilità degli spazi pubblici, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane a soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame effettua generalmente i necessari coordinamenti con le preesistenti fonti normative, intervenendovi in forma di novella. Fa eccezione la disposizione contenuta all'articolo 12 che disciplina i casi di reiterata inosservanza, da parte dei pubblici esercizi, delle ordinanze emanate ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali novellato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto in esame;

profili di coordinamento con l'ordinamento vigente si pongono anche in relazione all'articolo 10, comma 5, che prevede la possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena – in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree ferroviarie, aeroportuali, marittime e del trasporto pubblico locale – sia subordinata all'imposizione del divieto di accedere nei luoghi e aree pubbliche specificamente individuate: per ragioni sistematiche, tale disposizione dovrebbe essere coordinata con il contenuto dell'articolo 165 del codice penale, che indica le condizioni cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena;

il decreto-legge reca alcuni rinvii normativi generici che dovrebbero essere precisati: ad esempio, l'articolo 9, comma 1,

fa salva la normativa vigente a tutela del decoro di specifici luoghi (aree interne delle infrastrutture e relative pertinenze), e richiama i divieti «ivi» previsti, mentre l'articolo 10, comma 4 e l'articolo 13, comma 4 richiamano altre disposizioni, «in quanto compatibili», rimettendo così all'interprete l'individuazione della normativa effettivamente da applicare;

il decreto-legge delinea una complessa procedura volta all'adozione degli interventi di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, prevedendo, in particolare, l'adozione, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, di linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata (articolo 2); in attuazione di tali linee guida, prevede poi che lo Stato e le regioni possano concludere specifici accordi anche per disciplinare interventi a sostegno della formazione del personale della polizia locale (articolo 3) e prevede infine la possibilità di sottoscrivere patti per l'attuazione della sicurezza urbana tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate con accordo in sede di Conferenza Stato-città su proposta del Ministro dell'interno ed in coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2 (articolo 5): in relazione a tale procedura sembrerebbe opportuno prevedere termini per l'adozione dei vari atti e disciplinare anche l'ipotesi del mancato raggiungimento degli accordi previsti;

sul piano della formulazione del testo:

il provvedimento, all'articolo 11, recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili, al comma 3, interviene a disciplinare le conseguenze dell'annullamento da parte del giudice amministrativo dei provvedimenti adottati dal prefetto a norma del comma 1, stabilendo che tale annullamento possa comportare – escluso il caso di dolo o colpa grave – soltanto il risarcimento in forma specifica che, nel caso di specie, consiste

nell'obbligo dell'amministrazione di attivarsi per far cessare l'occupazione abusiva. In proposito, si osserva che l'uso della locuzione «risarcimento in forma specifica», riferita alla necessità di ripristinare gli immobili nello stato antecedente la loro occupazione, nel contesto in cui è utilizzata, oltre ad apparire ridondante, potrebbe ingenerare incertezze interpretative;

infine, il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), risultando invece sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione introduttiva si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento
osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

vista l'articolazione e la complessità delle procedure previste agli articoli 2, 3 e 5, andrebbe valutata l'opportunità di individuare un termine entro il quale debbano essere adottate le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata e (successivamente) le linee guida per la sicurezza urbana, eventualmente disciplinando anche l'ipotesi del mancato raggiungimento degli accordi;

per quanto detto in premessa, previa verifica della compatibilità delle disposizioni in oggetto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, si dovrebbe verificare il coordinamento delle disposizioni contenute all'articolo 10, comma 5, con il contenuto dell'articolo 165 del codice penale;

si dovrebbe riformulare l'articolo 12 in termini di novella all'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 11, comma 3, si dovrebbero espungere le parole: "risarcimento in forma specifica, consistente nell";

si dovrebbero infine precisare i rinvii normativi generici indicati in premessa. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto n. 384).
Parere alla Commissione VII.

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tancredi TURCO, *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,
esaminato l'Atto n. 384 e rilevato che:

esso è sottoposto all'attenzione del Comitato a seguito della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento, proveniente dalla VII Commissione;

lo schema di decreto legislativo – ripartito in tre Capi, suddivisi in 27 articoli e un allegato – reca un contenuto omogeneo ed è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181 lettera i), e 182 della legge n. 107 del 2015, in materia di valutazione e certificazione delle com-

petenze degli studenti nel primo ciclo, nonché degli esami di Stato nel primo e nel secondo ciclo;

sotto il profilo del rapporto con le disposizioni contenute nella legge di delega:

relativamente all'atto in esame, i principi e criteri direttivi specifici, contenuti nella lettera i) del citato comma 181, risultano in buona parte sovrapposti all'oggetto stesso della delega; in applicazione di tali principi e criteri, lo schema di provvedimento proposto appare in buona parte come confermativo del già vigente ordinamento (inteso in senso ampio), in quanto riproduce contenuti tratti da fonti primarie, secondarie ma anche da atti di indirizzo amministrativo finora definiti a livello di circolare ministeriale, senza peraltro assumere carattere di esaustività rispetto alle materie delegate, che continuano a risiedere nel contesto di un quadro normativo frammentato; lo schema reca al contempo anche disposizioni innovative dell'ordinamento; al riguardo, l'analisi tecnico-normativa (ATN), nel dare conto delle rilegificazioni operate, riferisce che esse derivano sostanzialmente « dalla scelta del legislatore delegante di emanare un decreto legislativo su una materia disciplinata anche da fonte secondaria »; l'ATN dà inoltre conto degli aspetti innovativi recati dal provvedimento, senza fornire particolare indicazioni su come le innovazioni si correlino con i principi e criteri direttivi previsti nella legge di delega;

una disposizione del provvedimento reca comunque una formulazione che appare nettamente divergente rispetto a quella utilizzata nella legge di delega: si tratta dell'articolo 10, che, disciplina l'attestazione delle competenze nel primo ciclo, utilizzando, appunto, l'espressione « attestazione » che si discosta da quella rinvenibile nella legge di delega, che utilizza il termine « certificazione »;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

lo schema di provvedimento non ricorre alla tecnica della novellazione delle

preesistenti fonti primarie; l'esigenza di un opportuno coordinamento tra fonti normative primarie sembra porsi in relazione all'articolo 6, comma 1, il quale dispone che il consiglio di classe delibera l'ammissione sulla base di una « valutazione complessiva » (e dunque, non più relativa a ciascuna disciplina o gruppo di discipline) non inferiore a sei decimi, includendo – senza esplicitarlo – nella valutazione complessiva anche quella relativa al comportamento; occorrerebbe, in tal caso, novellare conseguentemente, al fine di dirimere il dubbio interpretativo, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 137 del 2008, che attualmente prevede che tale valutazione determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo;

lo schema di decreto legislativo si raccorda con il preesistente ordinamento mediante le previsioni dell'articolo 26 che, insieme ad alcune disposizioni transitorie e di coordinamento, reca il quadro delle norme abrogate, anche di fonte regolamentare, che potrebbe tuttavia essere integrato; al contempo, alcune delle abrogazioni disposte si prestano ad ingenerare dubbi interpretativi, perché non conseguono a una integrale sistemazione di una data disciplina nello schema di provvedimento: è questo il caso dell'articolo 26, comma 5, lettera c), che abroga l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, che indica le finalità e caratteri della valutazione con riferimento sia al primo che al secondo ciclo, mentre l'articolo 1 dello schema, recante lo stesso oggetto, è inserito nel Capo I del provvedimento e sembra riferibile solo al primo ciclo;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

lo schema di decreto, agli articoli 10, comma 3, 19, comma 4, 23, comma 3, prevede l'adozione di ulteriori atti di normazione secondaria ovvero di decreti ministeriali, senza indicare il termine per la loro adozione;

inoltre, alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 26, modifica espressamente due regolamenti di delegificazione, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi; in particolare, la lettera b), al solo fine sostanziale di sopprimere due parole, novella l'intero ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013 (regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione); inoltre, il comma 4 dell'articolo 26 limita – in maniera non testuale – l'ambito di applicazione di talune disposizioni del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;

suscita perplessità rispetto alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, la disposizione di cui all'articolo 18, comma 4, che affida la predeterminazione dei criteri nazionali per la nomina dei commissari e del presidente delle commissioni d'esame ad un decreto, evidentemente dirigenziale « *del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, piuttosto che ad un decreto del Ministro;

sul piano della efficacia temporale delle disposizioni:

l'articolo 26, al comma 1, relativamente all'entrata in vigore del provvedimento, ricorre ad una formulazione (« *Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto* ») di cui andrebbe valutata la portata normativa; ai successivi commi, 2, 3, e 5, contiene ulteriori disposizioni sulla decorrenza delle novellazioni e delle abrogazioni, che prevedono, relativamente alle abrogazioni, una tempistica differenziata tra norme primarie e norme regolamentari;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

l'articolo 4, comma 2, e l'articolo 7, comma 2, utilizzano, nel contesto di disposizioni sostanzialmente simili, formulazioni diverse riguardo alla funzione da riconoscere alle prove INVALSI (« *costituiscono parte integrante del processo di autovalutazione* », secondo l'articolo 4; « *supportano il processo di autovalutazione* », secondo l'articolo 7);

gli articoli 7, comma 3, e 21, comma 1, nel prevedere che, ai fini della rilevazione dell'apprendimento in inglese, l'INVALSI accerta i livelli attraverso test di posizionamento in « *modalità adattiva* » utilizza un'espressione che si discosta da quella contenuta nella relazione tecnica, ove si precisa che la tipologia della prova sarà informatizzata (CBT) « *semi-adattiva* »;

l'articolo 10, comma 3, richiama le « *Indicazioni nazionali vigenti* », ovvero quelle da ultimo emanate con il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, che, in termini più analitici, le qualifica « *Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione* »;

l'articolo 19, al comma 2, nel disporre in merito all'accertamento della padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre, utilizza l'espressione « *nelle scuole speciali di minoranza linguistica* », che non è presente nella normativa, ove ricorre l'espressione « *o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento* », già utilizzata nell'articolo 3 della legge n. 425 del 1997 nonché, relativamente all'esame conclusivo del primo ciclo, nell'articolo 9 dello schema di decreto;

l'articolo 19, comma 8, demanda ad una Commissione di esperti il compito di elaborare le proposte dei testi della prima e seconda prova d'esame, senza disciplinarne la composizione; al riguardo, si segnala che la comune prassi legislativa è nel senso di fissare legislativamente la

composizione della Commissione, eventualmente consentendo la partecipazione di altri soggetti (possibilmente con caratteristiche già individuate dalla legge), ove necessario;

sul piano del coordinamento interno al testo, il provvedimento contiene alcuni riferimenti erronei, meglio indicati nella parte finale del presente parere, che andrebbero corretti;

infine, lo schema di decreto legislativo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), entrambe pervenute successivamente;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 26, che modificano direttamente una fonte normativa di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la medesima forza;

sia assicurato il coordinamento con la normativa vigente, valutando a tal fine anche l'introduzione di una clausola volta a legittimare l'adozione di norme regolamentari intese a modificare le precedenti fonti secondarie al fine di adattarne il contenuto alle nuove disposizioni di rango legislativo;

si unifichino le norme relative all'entrata in vigore, prevedendo che le disposizioni del decreto legislativo si applichino a decorrere dall'inizio di un definito anno scolastico (es. 2017-2018) o a decorrere da una data certa (es. dal 1° settembre 2017);

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa in ordine al profilo dei rapporti tra lo schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega, si dovrebbe valutare la congruità delle disposizioni recate dall'articolo 10, che fanno ricorso al termine « attestazione » in luogo del termine « certificazione » utilizzato nella legge delega;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe novellare l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 137 del 2008;

all'articolo 18, si dovrebbe riformulare il comma 4, prevedendo, in luogo di un « decreto del Ministero » (cioè un decreto dirigenziale), un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

all'articolo 19, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disciplina di cui al comma 8, al fine di definire modalità e criteri per la nomina della Commissione di esperti;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 7, comma 2, si dovrebbe ricorrere ad una identica formulazione relativamente alla funzione da attribuire alle prove IN-VALSI;

all'articolo 10, comma 3, occorrerebbe sostituire le parole « Indicazioni nazionali vigenti » con le parole « Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione » di cui al decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254;

all'articolo 19, comma 2, le parole « o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica » dovrebbero essere sostituite con le seguenti: « o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento »;

Andrebbero infine effettuate le seguenti correzioni al testo:

a) all'articolo 7, comma 1, va fatto riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26, e non alla lettera d);

b) all'articolo 10, l'elencazione contenuta nel comma 3 andrebbe suddivisa in lettere;

c) all'articolo 15, comma 3, alla sigla « IeFP » andrebbe affiancata la denominazione per esteso cui ci si intende riferire;

d) all'articolo 19, comma 1, dopo la parola « comprende », andrebbero inserite le parole « di norma », considerato che il comma 7 prevede, in aggiunta alle prove del comma 1, l'eventualità di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio;

e) all'articolo 19, comma 7, invece che al « colloquio di cui al comma 8 », occorrerebbe riferirsi alle colloquio di cui al comma 9;

f) all'articolo 20, comma 1, ai fini dell'attribuzione del punteggio al candidato, va fatto riferimento non solo alle prove di cui all'articolo 19 ma anche al colloquio;

g) all'articolo 20, comma 2, andrebbe richiamato il comma 7 dell'articolo 19, in luogo del comma 6;

h) all'articolo 20, comma 3, il richiamo corretto è al comma 9 dell'articolo 19 e non al comma 8;

i) all'articolo 25, andrebbe richiamato l'articolo 21 in luogo dell'articolo 22 ».

Andrea GIORGIS, *presidente*, nel ringraziare il relatore per l'analitica e puntuale proposta di parere, esprime l'auspicio che i suggerimenti ivi contenuti possano contribuire a una migliore definizione del testo, che è volto a riordinare un settore dell'ordinamento scolastico particolarmente delicato e che già in passato ha sperimentato notevoli incertezze e disfunzioni.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382).

Parere alla Commissione VII.

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIORGIS, *presidente*, comunica che svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione dell'onorevole Pini, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.

Dà conto per sommi capi del contenuto del provvedimento, evidenziando come talune previsioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, mentre altre appaiono invece scritte in uno stile discorsivo piuttosto che precettivo. Sono inoltre presenti numerose clausole di invarianza finanziaria, che affiancano le singole disposizioni, per effetto delle quali appare indefinito l'arco temporale entro il quale le disposizioni medesime potranno pervenire a pieno regime. Sottolinea al riguardo che tale modalità redazionale, volta ad affermare come vigenti contenuti normativi che in realtà sono subordinati a successivi e lontani adempimenti o al reperimento di future risorse, è conseguente a scelte che, essendo riconducibili a ragioni di opportunità politica, si sottraggono in quanto tali alla possibilità di essere sindacate da parte del Comitato.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 382 e rilevato che:

esso è sottoposto all'attenzione del Comitato a seguito della richiesta, ai sensi

dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento, proveniente dalla VII Commissione;

lo schema di decreto legislativo – composto di 17 articoli e suddiviso in 5 capi – reca un contenuto omogeneo ed è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera g), e 182 della legge n. 107 del 2015 in materia di « promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica »;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni presenti nel testo, talune previsioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, limitandosi a richiamare la disciplina già vigente, ad annunciare un suo eventuale aggiornamento ovvero ad esplicitare le finalità perseguite. Altre appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo. A titolo esemplificativo: l'articolo 3, comma 1, alinea, recita: « La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie, valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione » (formulazione peraltro meramente ripetitiva del criterio di delega di cui al numero 6) della lettera g)); altri articoli – pur in presenza dell'articolo 1, volto a declinare i principi e le finalità del provvedimento – contengono preamboli che dichiarano la finalità perseguita dalla specifica norma (per esempio: articoli 12, comma 1, e 14, commi 2 e 3); l'articolo 15, comma 5, mantiene ferma « la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente »;

nell'ambito dello schema di provvedimento, le clausole di invarianza finan-

ziaria sono ripetute più volte e con diverse formulazioni (v. articoli 1, comma 4, 4, comma 1, 5, comma 1, 6 comma 1, 11, comma 5, 13, comma 2, 14 comma 1, 15, comma 4, nonché l'articolo 17); conseguentemente, non appare chiaro quale sia l'arco temporale entro il quale le disposizioni del provvedimento potranno pervenire a pieno regime, essendo l'assolvimento degli interventi proposti circoscritto, anche per un futuro indefinito, « nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali nonché delle consistenze organiche disponibili a legislazione vigente ». Tale modalità redazionale, per effetto della quale, si trova collocata, nel contesto di una medesima partizione del testo, sia la disposizione sostanziale sia la rituale clausola di neutralità finanziaria, si discosta altresì dalle raccomandazioni contenute nella Circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, in base alle quali, qualora l'atto legislativo contenga una disciplina organica di una determinata materia, le disposizioni concernenti la copertura finanziaria vanno distinte da quelle sostanziali e sono preferibilmente accorpate in un unico articolo;

inoltre, l'articolo 5, comma 1, prevede che l'adozione con cadenza triennale del « Piano delle Arti » avvenga nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente « incluse quelle recate dal presente decreto », senza richiamare espressamente l'articolo 17, comma 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un apposito « Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività », finalizzato proprio all'attuazione del Piano delle Arti;

lo schema, all'articolo 2, ai commi 1 e 2, fa generico richiamo al « Piano triennale dell'offerta formativa », non citato in precedenza, senza alcuna indicazione del relativo riferimento normativo

(articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante « Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);

inoltre, al comma 2 dell'articolo 5, dispone che « il Ministero dell'istruzione » – attraverso l'INVALSI – « definisce indicatori » per la valutazione dei processi organizzativi, delle pratiche didattiche e degli obiettivi raggiunti per l'attuazione dei temi della creatività, nell'ambito del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, il quale prevede invece che gli indicatori di efficienza ed efficacia siano « previamente definiti dall'Invalsi medesimo »;

lo schema, all'articolo 15, comma 5, richiama la disposizione di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, citando i destinatari della medesima facendo riferimento agli studenti già iscritti ai « corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre accademici », laddove la norma richiamata si limita a indicare « corsi di formazione musicale o coreutica di base »;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

lo schema di decreto legislativo, nel rimandare a successivi adempimenti non indica i tempi della loro adozione: si richiama sul punto l'articolo 14, comma 2, che stabilisce che al fine di pervenire ad un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici è « progressivamente » prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse, senza alcuna indicazione di una scansione temporale nell'adozione delle misure; si veda anche l'articolo 14, comma 3, che, al fine di garantire un'adeguata qualità dell'offerta formativa in alcune lezioni di discipline coreutiche, prevede la compresenza del docente di Tecniche di accompagnamento alla Danza « fino al prossimo riordino delle classi di concorso ». Si fa quindi riferimento al carattere provviso-

rio delle disposizioni, destinate ad operare nelle more della realizzazione di adempimenti successivi, che tuttavia appaiono solamente eventuali;

sotto il profilo dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 5, comma 1, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, l'adozione con cadenza triennale del « Piano delle Arti »; in tal modo, si deroga implicitamente alla legge n. 400 del 1988 (che non prevede in via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministri); in proposito, si ricorda che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento emanato a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

lo schema di decreto prevede altresì l'adozione di ulteriori atti di normazione secondaria, senza indicare il termine per la loro adozione;

infine, lo schema di provvedimento reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 5, comma 1, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988; al medesimo comma si faccia inoltre esplicito riferimento alla « dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto ».

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di adeguare la formulazione del testo a quella contenuta nell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

per quanto detto in premessa, all'articolo 15, comma 5, andrebbe verificata la congruità dell'attuale formulazione, nella parte in cui fa riferimento ai corsi « pre accademici ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.45.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	15
GIUNTA PLENARIA:	
Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati	15
AVVERTENZA	16
ERRATA CORRIGE	16

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 8 marzo 2017.

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.50 alle 14, ha proposto la presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 8 marzo 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 14.

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare. Invita il vicepresidente Stumpo, coordinatore del Comitato per i profili atti-

nenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori finora svolti dal Comitato.

Nicola STUMPO (PD), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, in esito all'istruttoria finora svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, propone a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche di seguito riportate:

Filippo BUSIN, cessato dalla carica di amministratore delegato della BR Pneumatici S.p.a. – Thiene il 21 luglio 2015;

Stefania COVELLO, cessata dalla carica di consigliere di amministrazione della Assidea & Delta S.r.l. il 17 luglio 2013;

Giovanni FALCONE, cessato, il 6 novembre 2015, dalle cariche di: delegato regionale e provinciale della Fondazione Italia Futura, presidente del consiglio di amministrazione di Casa Artigiani, componente del consiglio direttivo Associazione compagnia delle opera – Alto Milanese;

Mattia FANTINATI, cessato dalla carica di componente del consiglio dell'ordine degli ingegneri di Verona dal giugno 2013;

Vanna IORI, cessata dalla carica di Consigliere di amministrazione – Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Opere di Servizi Educativi Assistenziali (OSEA) nell'aprile 2013;

Salvatore MATARRESE, cessato, il 18 novembre 2013, dalle cariche di: presidente del consiglio di amministrazione di Alba-Bra S.c.a.r.l., presidente del consiglio di amministrazione di Asi S.p.a., consigliere di amministrazione di Innovedi S.c.a.r.l., e di consigliere di amministrazione di Ecoambiente s.r.l.;

Diego ZARDINI, cessato dalla carica di consigliere provinciale di Verona, nonché dalla carica di consigliere municipale del comune di Verona, il 17 aprile 2013.

La Giunta prende atto.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, sottolinea che le cariche della cui cessazione la giunta ha preso atto sono parte di un insieme di cariche sulle quali il Comitato

ha complessivamente avviato l'istruttoria, ferma restando la possibilità in ogni momento di estendere l'istruttoria a cariche ulteriori rispetto a quelle finora esaminate.

Fabiana DADONE (M5S) preannuncia che il suo gruppo presenterà una richiesta di integrazione dell'istruttoria relativa alle cariche ricoperte dall'on. Gelmini.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 1° marzo 2017, a pag. 15, seconda colonna, al trentottesimo rigo, le parole: « La seduta termina alle 13.55 » sono sostituite dalle seguenti: « La seduta termina alle 15.30 ».

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente	17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 8 marzo 2017. – Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.05 alle 15.15.

GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 8 marzo 2017. – Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazioni del presidente.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che nel corso dell'odierna seduta dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata valutata positivamente l'opportunità di predisporre un programma di attività di studio relative a temi di interesse della Giunta, che potrà comprendere anche approfondimenti di diritto comparato e missioni all'estero.

Al fine di predisporre il predetto programma, invita dunque i colleghi della Giunta che vi abbiano interesse a trasmettere per iscritto le proprie proposte agli uffici della Giunta medesima, entro il termine del 31 marzo 2017.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari),
IV (Difesa)
e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione),
4^a (Difesa)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea, Federica Mogherini (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 18

AUDIZIONI

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.

Audizione dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea, Federica Mogherini.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Elio VITO (FI-PdL) interviene sull'ordine dei lavori.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, fornisce precisazioni sulla questione sollevata.

Federica MOGHERINI, *Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Roberto COCIANCHICH (PD), la deputata Eleonora CIMBRO (MPD), il senatore Paolo ROMANI (FI-PDL-XVII), il deputato Paolo ALLI (AP-NCD-CpE), il senatore Sergio DIVINA (LN-Aut.), i deputati Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), Antonino MOSCATT (PD), Laura GARAVINI (PD) e Massimo ARTINI (Misto-AL-P), il senatore Mario

MAURO (GAL) e i deputati Trifone ALTIERI (Misto-CR), Gea SCHIRÒ (PD) e Gianni FARINA (PD).

Federica MOGHERINI, *Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea*, risponde ai quesiti e svolge ulteriori considerazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	23

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 20.40.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

C. 4310 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto oggi, mercoledì 8 marzo, alle ore 11. Sono state presentate circa 400 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*,

comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera dei deputati del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Alla luce di tali premesse devono considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: gli identici emendamenti Sisto 3.14, Gasparini 3.15 e Lombardi 3.17, che prevedono la definizione delle linee generali utili ai provvedimenti di competenza delle Regioni in materia di determinazione delle caratteristiche delle

uniformi e dei distintivi degli addetti al servizio di polizia municipale e delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione; Lombardi 3.16 che riguarda disposizioni in materia di uniformi di servizio e di codice identificativo per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare; Marotta 3.03 che contiene disposizioni di delega legislativa per la disciplina del rapporto di impiego del personale di polizia locale; Vito 4.02, 4.01 e 4.03 che prevedono nuovi finanziamenti da destinare al settore del pubblico impiego; Simonetti 5.14 e 5.13 che contengono disposizioni di delega legislativa per il riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del governo e delle ulteriori strutture dell'amministrazione periferica dello Stato; Guidesi 5.17 che prevede la possibilità di disporre la chiusura di immobili destinati al culto o ad attività sociali e ricreative nel caso risulti che le strutture sono finanziate da enti o persone non residenti nel territorio nazionale e non sia stato redatto e depositato presso la Camera di commercio il bilancio non in forma semplificata; Lombardi 5.34 che aggiunge agli obiettivi dei patti per la sicurezza urbana il superamento dell'emergenza abitativa mediante il censimento annuo del patrimonio immobiliare pubblico e la rilevazione di singoli e nuclei familiari che versano in gravi e accertate condizioni socio-economiche; Simonetti 5.12, 5.16 e 5.15 che recano disposizioni in materia di centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale; Simonetti 5.4 che attribuisce ai Comuni la possibilità di integrare l'organico del personale nel suo complesso; Invernizzi 7.01 e Vito 8.014 volti a dettare norme generali in materia di carattere economico, previdenziale ed assistenziale per il personale della polizia locale; Grimoldi 7.03 e Piso 8.02 che introducono disposizioni di riforma organica della disciplina relativa ai corpi di polizia locale; Ravetto 8.38 che reca disposizioni volte a disciplinare le procedure di allocazione sul territorio nazionale dei richiedenti asilo e dei rifugiati,

prevedendo in particolare il parere vincolante del sindaco; Gregorio Fontana 8.09 recante disposizioni in materia di anagrafe dei migranti richiedenti protezione internazionale; Ravetto 8.010 recante disposizioni volte ad assicurare il concorso dello Stato nei servizi di accoglienza e di assistenza di minori stranieri non accompagnati; Vito 8.013 volto ad introdurre disposizioni di carattere generale in materia di contrattazione collettiva per il personale dei corpi della polizia locale; Burtone 9.01 recante la previsione di un apposito patto per la sicurezza per la città di Matera, secondo le linee di cui all'articolo 5 del decreto-legge, in vista dell'evento Matera capitale europea della cultura 2019; Vargiu 9.05 concernente le disposizioni penali in materia di prostituzione e regolamentazione del suo esercizio a tutela del decoro urbano; Piso 10.03 recante disposizioni in materia di esercizio della prostituzione; Causin 10.09 che introduce il reato di accattonaggio; Causin 10.08 e Piso 10.04 che modificano del reato di impiego di minori nell'accattonaggio; Dadone 10.06: che istituisce un fondo speciale per il sostegno alle vittime di sfruttamento della prostituzione; Gianluca Pini 12.01 che modifica il reato di danneggiamento; Invernizzi 12.02 che modifica il reato di atti osceni; Molteni 12.03 e 16.01 che modificano il reato di atti contrari alla pubblica decenza; Marco Di Maio 13.20 e Vazio 13.21 recanti disposizioni in materia di contributo all'Agenzia mondiale antidoping; Vito 13.01 che prevede l'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, al fine di miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Causin 15.02 che modifica un principio di delega già scaduta in materia di depenalizzazione, sopprime la modifica del codice penale che ha depenalizzato il reato di atti osceni in luogo pubblico e precisa la nozione di atti osceni in luogo pubblico; Causin 15.03 che modifica la contravvenzione di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori; Causin

15.04 che incrementa le risorse per favorire l'attività lavorativa dei detenuti; Gelmini 15.06, Gregorio Fontana 15.07 e 15.08 che modificano la normativa in materia di legittima difesa; Santanchè 15.09 recante l'istituzione del registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam; Fabbri 16.04 e Ferraresi 16.08 che modificano le pene del reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui; Lodolini 16.1 recante disposizioni in materia di porto d'armi senza licenza a favore degli appartenenti alle Forze di polizia; Molteni 16.08 che introduce l'aggravante di lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive; Molteni 16.09 che introduce la contravvenzione di esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzati; Molteni 16.07 che modifica l'articolo 53 del codice penale su uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica; Molteni 16.012 che modifica il reato di furto, in materia di sospensione condizionale, di custodia cautelare, di arresto in flagranza, di archiviazione e di ordinamento penitenziario; Mattiello 16.020 che aumenta le pene per i reati di furto in abitazione, di furto con strappo e rapina; Gallo 16.022 e 16.023 che aumentano il contingente della polizia di Stato e delle forze armate in Sicilia ai fini del contrasto del terrorismo internazionale; Lenzi 16.024 recante l'assunzione di personale di forze di polizia per

finalità di contrasto del terrorismo; Vito 16.028 che introduce il reato di terrorismo di piazza e di istigazione a commettere il medesimo reato; Vito 16.029 recante disciplina delle confessioni religiose acattoliche minoritarie; Giammanco 16.034 recante regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali per anziani e persone con disabilità; Molteni 16.035 recante l'aumento delle pene per i reati di furto in abitazione, furto con strappo, e rapina; Molteni 16.013 recante la limitazione dell'applicazione del rito abbreviato e Molteni 16.014 che modifica le disposizioni penali in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di richieste di riesame del giudizio di ammissibilità delle proposte emendative testé comunicato dalla Presidenza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, anche a nome del presidente della I Commissione, Mazziotti Di Celso, fissa il termine per la presentazione delle richieste di riesame del giudizio di ammissibilità alle ore 10 di domani, giovedì 9 marzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.55.

ALLEGATO

**DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
(C. 4310 Governo).****PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

*Sopprimerlo.***1. 2.** Costantino, Daniele Farina.*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate. A tal fine, esse possono prevedere criteri per l'adozione degli interventi di cui al comma 2-bis dell'articolo 1, nonché per l'adozione di iniziative in attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

1. 1. Sannicandro, Leva, Formisano, Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.

ART. 2

Sopprimerlo.

2. 3. Daniele Farina, Costantino.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro per la pubblica amministrazione.

Conseguentemente, all'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro per la pubblica amministrazione.

2. 4. Fabbri.

Al comma 1, dopo la parola: collaborazione aggiungere le seguenti: e condivisione di dati e informazioni, finalizzati alla piena e più efficiente realizzazione della tutela e sicurezza del territorio,.

***2. 1.** Marotta.

Al comma 1, dopo la parola: collaborazione aggiungere le seguenti: e condivisione di dati e informazioni, finalizzati alla piena e più efficiente realizzazione della tutela e sicurezza del territorio,.

***2. 5.** D'Alia.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: , tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, in materia di predisposizione di piani coordinati per il controllo del territorio.

2. 6. Piso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le linee generali per la sicurezza integrata, emanate e periodicamente aggiornate, previa l'intesa indicata nel

comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, devono in ogni caso:

1) collegare e coordinare le funzioni di polizia svolte da tutti i diversi soggetti statali, regionali e locali e prevedere una disciplina organica delle diverse forme di coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi dell'articolo 118, comma 3, della Costituzione;

2) assicurare la costante e leale collaborazione tra tutte le forze preposte ad assicurare la sicurezza collettiva, mediante l'istituzione del Sistema nazionale integrato per l'ordine pubblico e la sicurezza, di cui fanno parte, nell'esercizio dei loro propri compiti, le autorità di pubblica sicurezza, le forze statali di polizia, i corpi di polizia locale, gli altri ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché, in funzione ausiliaria ed eventuale, le altre Forze armate, le altre componenti del Servizio nazionale della protezione civile e i soggetti componenti del Servizio di informazione per la sicurezza della Repubblica;

3) dare risposte immediate, precise ed adeguate alle concrete esigenze di sicurezza di ogni persona che si trovi su qualsiasi parte del territorio della Repubblica, indipendentemente dalle competenze spettanti alle diverse forze di polizia statali o locali;

4) tutelare la sicurezza urbana, da intendersi come il complesso dei beni giuridici, economici e sociali sui quali si fonda, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni e la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi;

5) attuare politiche locali per la sicurezza, da intendersi come le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle Città metropolitane e delle regioni;

6) attuare politiche integrate per la sicurezza, da intendersi come le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza;

7) individuare tempi, modi e luoghi con cui elaborare e verificare periodicamente in modo partecipato gli obiettivi nazionali e locali in materia di sicurezza;

8) assicurare *standard* operativi omogenei alle forze di polizia statali e locali;

9) prevedere forme permanenti di condivisione e di scambio di dati, di informazioni e di risorse informatiche e statistiche tra le forze di polizia statale e i corpi di polizia locale, anche mediante l'istituzione, sotto la vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali e nei limiti previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di un Archivio unico dei dati di pubblica sicurezza con accesso immediato e paritario da parte di tutti gli appartenenti alle forze di polizia statali o locali che abbiano le qualifiche di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria con livelli di garanzia e protezione dei dati, nonché di un'unica Banca dati delle forze di polizia statali e locali e di sistemi informativi unificati e centrali operative unificate a livello centrale e locale tra corpi di polizia statali e locali, organizzati e gestiti dal Servizio centrale interforze del Sistema collocato presso il Ministero dell'interno ai quali gli operatori abilitati delle forze di polizia statali e dei corpi di polizia locale, al fine esclusivo dello svolgimento dei rispettivi compiti, debbano fornire dati e possano accedere in modo tempestivo, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati personali;

10) prevedere forme di cooperazione, di studio, di formazione comuni tra gli appartenenti delle forze di polizia statali e i corpi di polizia locali, anche prevedendo strumenti e percorsi di formazione e di aggiornamento in parte comuni del per-

sonale di tutti i corpi statali e locali di polizia locale per assicurare un costante aggiornamento nelle materie giuridiche, sociali, tecniche, informatiche, finanziarie, scientifiche, linguistiche e operative, per favorire un aggiornamento tempestivo e interdisciplinare e un costante scambio e confronto reciproco di informazioni e di modalità operative;

11) prevedere forme di coordinamento e di collegamento delle funzioni amministrative svolte in materia di ordine pubblico e di sicurezza dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, inclusi la stipula di patti territoriali per la sicurezza, la realizzazione di sale operative uniche, del numero unico di soccorso pubblico e di un archivio unico dei dati della pubblica sicurezza;

12) istituire forme di costante consultazione reciproca e di intesa preventiva tra il Ministero dell'interno, le regioni e gli enti locali circa la distribuzione sul territorio del personale delle forze di polizia statali e locali e delle relative strutture in relazione all'andamento delle problematiche concernenti la sicurezza della popolazione, prevedendo anche la possibilità di attuare scambi di strutture o di funzioni tra forze di polizia statali e corpi di polizia locale allorché sia necessario a causa del mutare del tipo di funzione di polizia da esercitare o del livello di rischio;

13) prevedere criteri e modi utili a ridurre e regolare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni tra le funzioni svolte dai diversi corpi di polizia statale e locale, con particolare riguardo per i controlli sulla circolazione stradale e sulla identificazione delle persone, per la vigilanza sui locali pubblici, sulle imprese, sulle attività edilizie e sulle problematiche ambientali, sulla sicurezza delle condizioni di lavoro, sulla sicurezza dell'alimentazione, nonché alla prevenzione e repressione della microcriminalità o alla cosiddetta « polizia di prossimità », nonché per le situazioni imprevedibili e urgenti;

14) prevedere che ogni corpo nazionale o locale di polizia sia vincolato a

perseguire, nei limiti previsti dalle norme e dalle direttive ricevute, obiettivi nazionali e locali prioritari per la sicurezza a livello nazionale e territoriale, periodicamente elaborati e verificati a livello statale e locale in modo trasparente e con modalità che consentano la raccolta di dati verificabili e con forme di consultazione di partecipazione civica alla definizione degli obiettivi, alla loro attuazione e alla loro verifica, in modo da consentire alle attività di polizia, alle autorità di indirizzo politico-amministrativo statali, regionali e locali e alla popolazione di concorrere periodicamente ad individuare obiettivi nazionali e locali da raggiungere in materia di ordine pubblico e sicurezza ed a verificarne l'effettivo raggiungimento;

15) prevedere tempi e modi per l'adozione di un programma dettagliato che, sulla base di osservazioni e analisi accurate a livello nazionale e locale dei vari fenomeni sociali, del disagio sociale, del degrado urbano, della devianza, della criminalità minuta e organizzata, previa l'elaborazione dei Comitati nazionale e provinciali per l'ordine pubblico e la sicurezza e con la partecipazione indicata al numero 14), indica a livello statale, regionale e locale le misure amministrative e i connessi finanziamenti per attuarle, necessari a prevenire e a ridurre la criminalità, col concorso di tutte le politiche pubbliche e le attività amministrative a livello statale, regionale e locale e col concorso dei corpi di polizia statali o locali;

16) provvedere a dotare ogni forza di polizia statale e ogni corpo di polizia locale di un sistema informativo unico di rilevazione degli impieghi effettivi delle risorse umane, con obbligo per ogni corpo statale e locale di redigere e pubblicare bilanci sociali semplificati, basati sui dati rilevati mediante tale sistema, sull'andamento dei fenomeni criminali e sull'andamento delle esigenze di sicurezza nazionali e locali e informati ai principi della completezza delle rilevazioni, della disaggregabilità gerarchica, della continuità e della

comparabilità interistituzionale, al fine di fornire con cadenza almeno annuale a tutti i componenti del Sistema nazionale integrato per l'ordine pubblico e la sicurezza, alle autorità statali, regionali e locali di indirizzo politico-amministrativo, ai Comitati nazionali e locali per l'ordine pubblico e la sicurezza e con criteri omogenei e statisticamente confrontabili e distinti per aree territoriali e per aree tematiche di propria competenza, i dati di bilancio sulle risorse umane, materiali e finanziarie a disposizione di ogni ufficio o comando, nazionale o locale, i dati sull'andamento annuale dei fenomeni criminali distinti per tipologia e gli obiettivi assegnati al responsabile territoriale o materiale, in modo che sia valutato l'effettivo raggiungimento dei risultati e l'attività operativa effettivamente svolta a livello nazionale e locale da ognuna delle forze di polizia statali o locali operanti sul territorio e che siano individuate le cause e siano adottabili rimedi o miglioramenti, inclusa la previsione di criteri e modi per l'individuazione annuale continua ed analitica, sulla base dei bilanci sociali semplificati delle attività non strettamente connesse con le funzioni di polizia che possono essere successivamente trasferite ad altre pubbliche amministrazioni, e in modo che tutti i cittadini siano messi nelle condizioni di conoscere l'evoluzione dei fenomeni criminali nelle loro zone, gli incrementi o decrementi di risorse e i relativi motivi, o i miglioramenti della sicurezza e di chiedere di partecipare alla determinazione degli obiettivi di loro diretto interesse e di chiedere che siano premiati i dirigenti meritevoli e rimossi i dirigenti inadeguati.

2. 7. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nello svolgimento delle funzioni attribuite agli enti locali in ragione della

presente legge, gli operatori di polizia locale sono considerati ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale e i comuni provvedono all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con riferimento alle attività eventualmente prestate ai sensi del presente comma.

2. 8. Menorello.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Per Polizia locale si intendono i Corpi e i Servizi istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2-ter. La legge 22 dicembre 2011, n. 214, è così modificata: « All'articolo 6: al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “, vigili del fuoco” sono inserite le seguenti: “operatori di Polizia locale” ».

2. 2. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 6. Costantino, Daniele Farina.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino a: polizia locale con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

***3. 1.** Marotta.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino a: polizia locale con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

***3. 4.** Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino a: polizia locale con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

***3. 7.** Vito, Sisto, Centemero.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino a: polizia locale con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

***3. 8.** D'Alia.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino a: polizia locale con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

***3. 9.** Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino a: polizia locale con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

***3. 10.** Fabbri.

Al comma 1, dopo le parole: sicurezza integrata aggiungere le seguenti: , volti a realizzare le finalità ivi indicate e.

3. 2. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre, Formisano, Leva, Sannicandro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono attivare forme di cofinanziamento, ivi incluse quelle di derivazione comunitaria ed al comma 4, dopo le parole: e modalità di aggiungere le seguenti: programmazione e.

3. 5. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni

nell'ambito della sicurezza integrata, al personale della polizia locale sono applicati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

3. 11. Naccarato, Fabbri, Gasparini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nei procedimenti a carico del personale della polizia locale, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

3. 12. Naccarato, Gasparini, Fabbri.

Al comma 2, sopprimere le parole: ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

3. 3. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1.

3. 13. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché le linee generali utili ai provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, punti 4 e 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

***3. 14.** Sisto, Centemero.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché le linee generali utili ai provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, punti 4 e 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

***3. 15.** Gasparini, Fabbri, Naccarato, Mattiello, Verini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, comunque impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito con decreti delle rispettive amministrazioni che determinano le caratteristiche delle divise. Detti decreti prevedono che sulle uniformi sia apposto un codice identificativo univoco di squadra, garantendone la visibilità a distanza di almeno 15 metri e anche in condizioni di scarsa luminosità. Gli stessi decreti disciplinano le modalità di assegnazione dei codici identificativi in modo da garantirne la casualità e la rotazione, nonché le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni.

3. 16. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuano altresì, anche in sede di Conferenza unificata, le linee generali utili ai provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, punti 4 e 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65. ».

3. 17. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 6, comma 1, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata).

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale della polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «nonché nei confronti del personale della polizia locale». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Le regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'INAIL.

3. 01. D'Alia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 6, comma 1, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, in materia di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata).

1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la

funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» inserire le seguenti: «nonché al personale della polizia locale». Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Le regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'Inail.

3. 02. Marotta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifica del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale di polizia locale).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «polizia di Stato,» sono inserite le seguenti: «il personale della polizia locale».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia locale di cui al comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal comma 1 del presente

articolo e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici. Di questi uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale; distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, dirette a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

b) per ciascun procedimento: definizione della composizione della delegazione

trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) per ciascun procedimento: definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.

3. 03. Marotta.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 4. Daniele Farina, Costantino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4

1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce all'inviolabilità delle persone e dei patrimoni presenti sul territorio, da perseguire realizzando un insieme integrato di misure di dissuasione tese a scoraggiare, prevenire e reprimere più efficacemente la commissione di crimini contro individui e cose, le proprietà pubbliche e private, nonché a promuovere il rispetto della legalità.

2. Alla sicurezza urbana concorrono, anche con interventi coordinati, ciascuno nella propria sfera di competenze, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province ed i comuni.

4. 3. Simonetti, Gianluca Pini, Invernizzi, Molteni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per « sicurezza urbana » il complesso dei beni giuridici, economici e sociali sui quali si fonda, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni e la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi;

b) per « politiche locali per la sicurezza », le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) per « politiche integrate per la sicurezza », le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con la responsabilità e competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

4. 5. Piso.

Al comma 1, sopprimere le parole: e al decoro.

4. 6. Costantino, Daniele Farina.

Al comma 1, sostituire le parole da: anche attraverso, fino a: convivenza civile, con le seguenti: attraverso interventi di valorizzazione dell'inclusione e della protezione sociale, della solidarietà sociale, di riqualificazione sociale e culturale, nonché di recupero delle aree urbane degradate, interventi di promozione della cultura e del rispetto della legalità e tramite la prevenzione della criminalità.

Conseguentemente, all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: « dell'interno », aggiungere le seguenti: « e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali »;

2) al comma 2, premettere la seguente lettera: « *Oa*) valorizzazione dell'inclusione sociale, della protezione sociale e della solidarietà sociale; ».

4. 1. Roberta Agostini, Sannicandro, Quaranta, D'Attorre, Formisano, Leva.

Al comma 1, dopo le parole: interventi di riqualificazione aggiungere la seguente: urbanistica.

4. 7. Schullian, Plangger.

Al comma 1, sostituire le parole: siti più degradati con le seguenti: siti degradati.

4. 8. Schullian, Plangger.

Al comma 1, sostituire le parole: di marginalità e di esclusione sociale *con le seguenti:* che generano marginalità ed esclusione sociale.

4. 9. Schullian, Plangger.

Al comma 1, sostituire le parole: enti locali *con le seguenti:* province e comuni.

4. 2. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Al comma 1, dopo le parole: e gli enti locali, *aggiungere le seguenti:* nonché con il coinvolgimento di organizzazioni ed enti che perseguono i suddetti obiettivi,.

4. 10. Schullian, Plangger.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il comma 365, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:

« 365. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2017 e di 4.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1,

comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, pari a 2.000 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, pari a 750 milioni di euro annui, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 750 milioni di euro annui;

d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste ».

2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

4. 02. Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il comma 365, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:

« 365. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali ».

4. 01. Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire la lettera c) con le seguenti:

« c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 500 milioni di euro annui;

d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste ».

2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere

delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

4. 03. Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Funzioni comunali in materia di sicurezza urbana).

1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia di sicurezza urbana, come definita dall'articolo 4, comma 1, il Sindaco, in qualità di vertice dell'amministrazione locale, interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

2. Negli ambiti di intervento di cui al comma 1, spetta al Sindaco:

a) adottare, con atto motivato, provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, dandone successivamente comunicazione al Questore;

b) provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione

penale per i reati in cui siano incorsi, se l'ordinanza di cui al punto a) è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito;

c) sovrintendere alla vigilanza sulle funzioni e le attività incidenti sugli ambiti di intervento di cui al comma 1;

d) disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie ad essi relativi;

e) promuovere l'adozione, ai sensi dell'articolo 5, di atti di programmazione territoriale per evitare che dalla localizzazione degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici possano derivare rischi alla sicurezza urbana.

4. 04. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

ART. 5

Sopprimerlo.

***5. 18.** Costantino, Daniele Farina.

Sopprimerlo.

***5. 11.** Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustificano, anche in considerazione di peculiarità ordinarie, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione;

e) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo secondo criteri di semplificazione e di razionalizzazione delle attività svolte, con

conseguente trasferimento delle competenze relative all'ordine pubblico e alla sicurezza ai presidenti delle province e alle questure;

f) mantenimento alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al solo coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure;

g) mantenimento alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera *f)*; trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e agli organi di governo ai quali, ai sensi della lettera *e)*, sono conferite le relative funzioni;

h) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve le amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinarie, giustificano il mantenimento delle relative strutture periferiche;

i) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, riordinata ai sensi della lettera *d)*, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera *h)*;

l) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera *h)*, della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

m) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di

sue articolazioni dai ministri di settore per gli assetti relativi alle materie di competenza;

n) revisione dell'indennità del prefetto in rapporto alle minori competenze ad esso attribuite ai sensi della lettera *e*).

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. 14. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustificano, anche in considerazione di peculiarità ordinarie, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione

regionale, e localizzazione della sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione;

e) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo secondo criteri di semplificazione e di razionalizzazione delle attività svolte, con conseguente trasferimento delle competenze relative all'ordine pubblico e alla sicurezza ai presidenti delle province e alle questure;

f) mantenimento alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al solo coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure;

g) mantenimento alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera *f*); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e agli organi di governo ai quali, ai sensi della lettera *e*), sono conferite le relative funzioni;

h) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve le amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinarie, giustificano il mantenimento delle relative strutture periferiche;

i) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, riordinata ai sensi della lettera *d*), delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera *h*);

l) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera *h*), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

m) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture

periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

n) revisione dell'indennità del prefetto in rapporto alle minori competenze ad esso attribuite ai sensi della lettera *e*).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. 13. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

Al comma 1 dopo le parole: il prefetto ed il sindaco *aggiungere le seguenti:* previa consultazione con le associazioni di categoria interessate comparativamente più rappresentative.

***5. 19.** Bazoli.

Al comma 1 dopo le parole: il prefetto ed il sindaco *aggiungere le seguenti:* previa consultazione con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.

***5. 20.** Squeri, Sisto.

Al comma 1 dopo le parole: il prefetto ed il sindaco *aggiungere le seguenti:* previa consultazione con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.

***5. 7.** Giuditta Pini, Amoddio.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: prevenzione *con la seguente:* contrasto.

5. 10. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: prevenzione *con la seguente:* repressione.

5. 9. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, la rete territoriale di volontari e delle Associazioni combattentistiche e d'Arma, per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini attraverso la collaborazione di volontari.

5. 1. Gregorio Fontana, Sisto, Centemero.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché promozione di percorsi sicuri ed agevoli per il raggiungimento di sedi scolastiche, ricreative o ludiche da parte dei soggetti in condizione di maggiore vulnerabilità, quali minori, anziani e disabili.

5. 24. Luigi Gallo, Dieni, Dadone, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso il rafforzamento delle dotazioni in ausilio alle forze di polizia, con particolare rife-

rimento all'utilizzo di pistole ad impulso elettrico.

5. 22. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche mediante l'installazione di sistemi di videosorveglianza e di *metal detector*.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di garantire una concreta attuazione degli interventi di sicurezza urbana, le spese effettuate dai comuni per l'installazione di sistemi di cui al comma 2, lettera a), non rilevano ai fini del patto di stabilità interno. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. 25. Vito, Sisto, Centemero.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche potenziando l'impiego del poliziotto di quartiere, per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio.

5. 21. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei contesti periferici.

5. 23. Dieni, Nesci, Lombardi, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso le stazioni ferroviarie e metropolitane di *metal detector*;

5. 26. Vito, Gelmini, Sisto, Centemero.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: promozione del rispetto *con la seguente:* tutela.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole: promozione del rispetto *con la seguente:* tutela.

5. 27. Vito, Sisto, Centemero.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: promozione del rispetto della legalità, anche *con le seguenti:* tutela della legalità.

5. 8. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

5. 5. Costantino, Daniele Farina.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: comprese l'occupazione arbitraria di immobili.

5. 28. Daniele Farina, Costantino.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: insistono *aggiungere le seguenti:* plessi scolastici.

5. 29. Mazziotti Di Celso, Menorello, Dambruoso, Galgano, Librandi, Oliaro, Vargiu.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: interessati da consistenti flussi turistici.

5. 42. Mazziotti Di Celso, Menorello, Dambruoso, Galgano, Librandi, Oliaro, Vargiu.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: ovvero adibite a verde pubblico, aggiungere le seguenti: o che costituiscono comunque luoghi di ritrovo abituale della cittadinanza,.

5. 30. Schullian, Plangger.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c-bis) prevenzione delle situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminali, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

c-ter) prevenzione delle situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c-quater) prevenzione dell'incuria, del degrado e dell'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti c) e *c-bis*);

c-quinquies) prevenzione delle situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

c-sexies) prevenzione dei comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli

spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

5. 6. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) prevenzione delle situazioni di illegalità mediante la chiusura degli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone, in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa e degli immobili destinati ad attività di culto o ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro ad esse connesse realizzate dagli stessi, da parte dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, qualora si ravvisi che quest'ultima e le attività connesse siano finanziate o siano state finanziate da enti, persone fisiche o comunque da parti terze non residenti nel territorio nazionale e non sia stato redatto e depositato presso la Camera di commercio competente per sede, dall'ente, associazione o comunità che ha realizzato o gestisce le strutture e attività sopra richiamate, il bilancio non in forma semplificata.

5. 17. Guidesi, Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) superamento dell'emergenza abitativa, mediante:

1) censimento annuo del patrimonio immobiliare pubblico;

2) rilevazione di singoli e nuclei familiari che versano in gravi e accertate condizioni socio-economiche a causa di eventi di forte disagio quali sfratti, sgomberi disposti dalla forza pubblica, eventi catastrofici e calamitosi, certificazione della Asl di ambiente malsano o inagibile e individuazione di soluzioni logistiche che

prevedano anche una razionale ed omogenea politica di distribuzione dei suddetti singoli e nuclei sul territorio;

5. 34. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) promozione di scambi informativi tra prefetture, forze di polizia e polizie locali anche attraverso l'utilizzo di banche-dati georeferenziate e di interconnessione tra i sistemi di videosorveglianza urbana degli enti locali e lo SDI per il rintraccio di veicoli da ricercare, secondo le indicazioni del provvedimento del Garante per i dati personali dell'aprile 2010.

5. 32. Prata, Matteo Bragantini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) promozione, anche in accordo con i dicasteri interessati e nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di programmi per la valorizzazione e l'utilizzo dei luoghi pubblici di richiamo culturale, ambientale paesaggistico, artistico o formativo, ivi disponendo spazi attrezzati e dedicati, da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per lo svolgimento della didattica all'aperto, al fine di trattare temi peculiari di ciascun territorio.

5. 33. Luigi Gallo, Dieni, Dadone, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) prevenzione delle situazioni urbane di degrado e di illegalità mediante la chiusura dei centri di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 42 da parte dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura

qualora si ravvisi la non ottemperanza della stessa ai parametri previsti dal decreto ministeriale del 5 luglio 1975 principalmente in riferimento al carico antropico per vano utilizzato.

5. 12. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) prevenzione delle situazioni urbane di degrado e di illegalità mediante il divieto da parte dell'ente locale all'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, ad uso non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

5. 16. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) prevenzione delle situazioni urbane di degrado e di illegalità mediante il divieto da parte dell'ente locale all'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, a destinazione catastale non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

5. 15. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) promozione del controllo di vicinato mediante incontri ed assemblee pubbliche finalizzati alla formazione e istruzione dei residenti da parte dei soggetti e delle istituzioni locali competenti in

ordine all'individuazione e conseguente riduzione delle vulnerabilità connesse a reati contro le persone e contro la proprietà;

5. 36. Carinelli, Dieni, Lombardi, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere in fine la seguente lettera:

c-bis) promozione di azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità e di esclusione sociale, anche valorizzando la collaborazione con privato sociale e volontariato.

5. 31. Gasparini, Naccarato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) coinvolgimento negli obiettivi di cui al presente articolo anche delle associazioni degli appartenenti alle forze dell'ordine in pensione.

5. 35. Losacco.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Ogni patto deve essere fondato sulla pubblicazione dei dati dell'andamento dei fenomeni illeciti in ogni provincia o Città metropolitana e su procedure di partecipazione civica alla fissazione degli obiettivi annuali della sicurezza da raggiungere nella medesima provincia o Città metropolitana e alla valutazione collettiva dei risultati delle azioni intraprese.

2-ter. In ogni patto devono essere in ogni caso disciplinati:

1) lo scambio di informazioni e la realizzazione di sistemi informativi integrati tra i corpi di polizia locale e le forze di polizia statali presenti sul territorio;

2) l'unificazione o l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative dei corpi di polizia locale con le sale operative delle forze di polizia dello Stato;

3) l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;

4) la collaborazione tra le forze di polizia statali e i corpi di polizia locale, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;

5) la collaborazione tra le forze di polizia statali e le polizie locali, anche attraverso specifici piani di intervento, in ordine alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni rilevanti per la sicurezza urbana;

6) la formazione e l'aggiornamento professionale integrati per gli operatori della polizia locale, delle forze di polizia statali ed altri operatori che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana;

7) la cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea finalizzati alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;

8) la comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;

9) tempi e modi per consentire alle attività di polizia, alle autorità di indirizzo politico-amministrativo statali, regionali e locali e alla popolazione di concorrere periodicamente ad individuare obiettivi nazionali e locali da raggiungere in materia di ordine pubblico e sicurezza ed a verificarne l'effettivo raggiungimento;

10) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.

5. 37. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le

spese di cui alla lettera *f*) dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro.

5. 40. Vito, Gregorio Fontana, Sisto, Centemero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Ai fini della piena attuazione degli obiettivi di cui al comma 2, l'articolo 57 del codice di procedura penale è così modificato:

1) al comma 1, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

« *b-bis*) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo, gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al di fuori del

territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle funzioni; »

2) al comma 2, lettera *b*) le parole: « nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « gli agenti della polizia locale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle proprie funzioni ».

***5. 3.** Marotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Ai fini della piena attuazione degli obiettivi di cui al comma 2, l'articolo 57 del codice di procedura penale è così modificato:

1) al comma 1, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

« *b-bis*) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo, gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle funzioni; »

2) al comma 2, lettera *b*) le parole: « nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « gli agenti della polizia locale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle proprie funzioni ».

***5. 39.** D'Alia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La formulazione degli obiettivi di cui al comma 2 deve prevedere comunque

misure di prevenzione della marginalità e dell'esclusione sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base delle proposte e degli indirizzi forniti dal Comitato metropolitano di cui al successivo articolo 6.

Conseguentemente, all'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Comitato metropolitano elabora proposte e indirizzi in materia di sicurezza urbana per la redazione dei patti di cui all'articolo 5.

5. 2. Leva, Quaranta, Sannicandro, Formisano, D'Attorre, Roberta Agostini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per far fronte ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, i comuni, in forma singola o associata, possono integrare gli organici di fatto nella misura del 100% dei cessati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le spese per il personale assunto ai sensi del presente comma non concorrono al tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. 4. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di assicurare una migliore capacità di intervento sui territori di competenza, gli operatori di polizia locale svolgono le funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale in via permanente.

5. 38. Dambrosio, Menorello, Galgano, Librandi, Quintarelli, Vargiu.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Sblocco del turn over nei corpi di polizia locale).

1. Al fine di permettere ai comuni di concorrere più attivamente al mantenimento della sicurezza urbana, a partire dall'entrata in vigore della presente legge è sospesa ogni limitazione al *turn over* del personale dei corpi di polizia locale.

2. Per coprire i conseguenti maggiori oneri di bilancio, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

5. 01. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Pubblicità degli atti).

1. Gli accordi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, e 5, comma 1, sono trasmessi, entro sette giorni dalla conclusione, al Parlamento ed alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Gli accordi di cui al comma 1 ed i patti di cui all'articolo 5, comma 2, sono pubblicati, entro sette giorni dalla conclusione, in apposita sezione, facilmente ac-

cessibile, del sito internet del Ministero dell'interno.

5. 02. D'Alia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le norme di cui all'articolo 5 in merito ai patti per l'attuazione della sicu-

rezza urbana sono estese anche alle aree industriali ricadenti in prossimità con il territorio urbano a prevenzione dei fenomeni di criminalità predatoria e prevedendo la possibilità di istituire appositi patti integrativi con il coinvolgimento delle categorie economiche rafforzando la sicurezza degli insediamenti produttivi industriali ed artigianali.

5. 03. Burtone.

ART. 6.

Sopprimerlo.

***6. 8.** Daniele Farina, Costantino.

Sopprimerlo.

***6. 5.** Gianluca Pini, Invernizzi, Molteni, Simonetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sono attribuite anche le funzioni di analisi, valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della provincia e della città metropolitana.

6. 6. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è istituito un comitato metropolitano aggiungere le seguenti: con il compito di coordinamento e verifica dell'attuazione dei patti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 5, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati e con il compito di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere della comunità locale. Il Comitato è.

6. 9. Gasparini, Naccarato.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: qualora non coincida col sindaco metropolitano.

6. 3. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comuni interessati. con le seguenti: e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.

***6. 4.** Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comuni interessati. con le seguenti: e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.

***6. 2.** Marotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comuni interessati. con le seguenti: e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.

***6. 7.** Vito, Sisto, Centemero.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il Questore.

6. 10. Parisi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.

***6. 11.** D'Alia.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.

***6. 13.** Fabbri.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e i rappresentanti della Direzione regionale della scuola e gli enti gestori di edilizia sociale.

6. 12. Gasparini, Naccarato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il miglior espletamento della propria attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse del Comitato stesso, nel numero massimo di dieci con il compito di:

a) monitorare i cambiamenti sociali, economici e culturali del territorio metropolitano per prevenire situazioni a rischio di degrado sociale;

b) sostenere il ruolo delle istituzioni locali nella definizione e gestione dei progetti rivolti alle periferie;

c) acquisire informazioni e proposte per il perseguimento di politiche per la coesione sociale, la vivibilità dei quartieri;

6. 14. Gasparini, Naccarato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nei comprensori non interessati dai comitati metropolitani e comunque con particolari peculiarità economiche e sociali, per affrontare questioni inerenti la sicurezza è prevista la possibilità di istituire un «comitato comprensoriale» presieduto dal Prefetto e dal sindaco del comune demograficamente più rilevante dell'area o in cui ha sede un Commissariato della Polizia di Stato o una Compagnia dell'Arma dei Carabinieri.

6. 15. Burtone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Comitato metropolitano elabora annualmente un piano strategico per la promozione di politiche di medio/lungo periodo a sostegno di programmi ed azioni stabili, tese alla protezione e all'inclusione

sociale, quali presupposti della sicurezza urbana.

6. 1. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre, Formisano, Leva, Sannicandro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nell'ambito del Comitato metropolitano vengono definite le attività di ordine pubblico alle quali concorrono le polizie locali, in particolare in occasione di grandi eventi e manifestazioni, per le quali sarà erogata l'indennità di ordine pubblico agli operatori di polizia locale, così come già previsto per le Forze di polizia all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

6. 16. Dambruoso, Menorello, Galgano, Librandi, Quintarelli, Vargiu.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Interventi volti alla promozione della legalità e del decoro urbano).

1. Ai fini della promozione della cultura della legalità e del decoro urbano è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno per ciascuno degli anni 2017 e 2018 un fondo di euro 5 milioni da destinare ai comuni.

2. I comuni possono accedere al fondo attraverso l'invio di progetti relativi ad iniziative volte a promuovere la cultura della legalità e del decoro urbano, rivolti in particolare agli studenti delle scuole.

3. Il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua i requisiti ai quali i progetti debbono rispondere, i criteri per la valutazione, il termine entro il quale dovranno essere inviati i progetti medesimi nonché il

termine entro il quale si provvederà al riparto delle risorse del Fondo sulla base delle valutazioni effettuate.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017 e 2018.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 01. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane).

1. È istituita la Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane, di seguito

denominata « Conferenza », alla quale partecipano il Ministro dell'interno, i Sindaci metropolitani, i Prefetti dei territori delle Città metropolitane e il Capo della Polizia. La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell'interno e da un sindaco metropolitano eletto tra gli stessi sindaci metropolitani.

2. La Conferenza è il luogo di confronto e di analisi delle politiche in materia di sicurezza delle città metropolitane al fine di individuare politiche e linee di intervento comuni, pur nel rispetto delle peculiarità territoriali, in materia di sicurezza cittadina e decoro urbano da attuare in maniera armonica in tutte le città metropolitane.

3. Alla Conferenza può essere invitato a partecipare il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo quando all'ordine del giorno vi siano temi che ineriscono la tutela, il decoro e la valorizzazione di aree su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti o luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici.

4. La Conferenza ha sede presso il Ministero dell'interno e la partecipazione ad essa è a titolo gratuito.

6. 02. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 13. Costantino, Daniele Farina.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e soggetti privati.

7. 14. Santerini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: , e soggetti privati con le seguenti: nonché, sotto il profilo del sostegno strumentale e logistico, soggetti privati.

7. 9. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando la finalità pubblica dell'intervento.

7. 3. D'Attorre, Quaranta, Sannicandro, Roberta Agostini, Formisano, Leva.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , individuati tra gli iscritti in apposito albo tenuto dalla Prefettura.

7. 15. Mattiello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: applicando, ove possibile, le previsioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. 16. Centemero, Sisto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le convenzioni con soggetti privati di cui al presente comma rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

***7. 18.** Centemero, Sisto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le convenzioni con soggetti privati di cui al presente comma rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

***7. 17.** Lodolini, Donati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di recepimento, nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente, di progetti preposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori condominiali, nonché da associazioni di categoria o comitati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di *alert* automatici a centrali delle forze dell'ordine o convenzionate, il Comune può riconoscere a favore dei soggetti facentisi carico di quote degli oneri di investimento e di gestione un credito sull'imposta sul reddito delle persone fisiche fino ad una percentuale pari, nel massimo, alla metà della relativa addizionale comunale di competenza ovvero una detrazione all'imposta municipale sugli immobili fino ad euro 100 in ragione annua. Con modifiche ai propri regolamenti i Comuni provvedono entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, qualora concessi.

7. 19. Menorello, Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Galgano, Quintarelli, Vargiu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di recepimento, nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente, di progetti preposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori condominiali, nonché da

associazioni di categoria o comitati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di *alert* automatici a centrali delle forze dell'ordine o convenzionate, è riconosciuto a favore dei soggetti facentisi carico di quote degli oneri di investimento e di gestione, fino all'importo massimo complessivo di euro 100 in ragione annua, un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di cinque milioni di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. 20. Menorello, Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Galgano, Quintarelli, Vargiu.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché, ove possibile, le previsioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. 22. Centemero, Sisto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto riguarda le convenzioni con soggetti privati, si applicano, ove possibile, le previsioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. 21. Centemero, Sisto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare dei servizi di preven-

zione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.

Conseguentemente all'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio di emergenza, il numero unico europeo 112 e le relative centrali operative sono realizzate e gestite in collegamento con tutte le forze deputate alla sicurezza e all'emergenza, ivi incluse le centrali operative della Polizia locale, su tutto il territorio nazionale.

7. 4. Marotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare dei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.

***7. 6.** Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare dei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.

***7. 12.** Vito, Sisto, Centemero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare dei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.

***7. 25.** D'Alia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare nei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per

gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.

***7. 28.** Fabbri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al Sindaco e al personale della Polizia locale è consentita la consultazione della banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno. Con Regolamento, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede a disciplinare le modalità e gli strumenti con i quali il Sindaco e il personale della Polizia locale hanno accesso al sistema, nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione.

7. 26. Vito, Sisto, Centemero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge anche in rapporto all'efficace operatività della Polizia locale sul territorio, ai fini degli accertamenti necessari e nell'ambito delle politiche per la

sicurezza e gestione del territorio, nonché in linea con i principi operativi di collaborazione di cui all'articolo 2, all'articolo 9 comma 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 le parole da: « , agli ufficiali di pubblica sicurezza » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e agli ufficiali di Polizia locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 e agli agenti di Polizia locale debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 ».

***7. 5.** Marotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge anche in rapporto all'efficace operatività della Polizia locale sul territorio, ai fini degli accertamenti necessari e nell'ambito delle politiche per la sicurezza e gestione del territorio, nonché in linea con i principi operativi di collaborazione di cui all'articolo 2, all'articolo 9, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole da: « , agli ufficiali di pubblica sicurezza » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e agli ufficiali di Polizia locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 e agli agenti di Polizia locale debitamente autorizzati ai sensi del medesimo secondo comma del successivo articolo 11 ».

***7. 24.** D'Alia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al

fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i Comuni che hanno rispettato gli obiettivi di pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali.

****7. 2.** Leva, Roberta Agostini, Formisano, Quaranta, D'Attorre, Sannicandro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, gli Enti locali che hanno rispettato gli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali.

****7. 7.** Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, gli Enti locali che hanno rispettato gli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali.

****7. 23.** Sisto, Centemero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, gli Enti locali che hanno rispettato gli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali.

***7. 29.** Naccarato, Verini, Gasparini, Mattiello, Fabbri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare dei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.

7. 1. Marotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di rendere efficaci le disposizioni in materia di sicurezza urbana, i Comuni che hanno rispettato gli obiettivi di pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire

procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che ne limitano le facoltà assunzionali.

7. 10. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: « e soccorso pubblico » con le seguenti: « , soccorso pubblico ed alla Polizia locale ».

***7. 8.** Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: « e soccorso pubblico » con le seguenti: « , soccorso pubblico ed alla Polizia locale ».

***7. 11.** Vito, Sisto, Centemero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: « e soccorso pubblico » con le seguenti: « , soccorso pubblico ed alla Polizia locale ».

***7. 27.** Fabbri.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Nell'ambito del Programma Nazionale di Riforma (PNR), e degli obiettivi in esso

previsti, sono definiti gli interventi di politica pubblica tesi alla solidarietà e inclusione sociale, alla riqualificazione sociale e culturale nonché al recupero delle aree urbane degradate, e la promozione del rispetto della legalità, quale presupposto della sicurezza sociale.

7. 04. Formisano, Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Sannicandro, Leva.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale appartenente ai Corpi di polizia locale).

1. Al personale dei Corpi di Polizia locale compete il trattamento economico spettante al personale della Polizia di Stato nelle qualifiche corrispondenti o funzionalmente equiparabili.

2. Al personale dei Corpi di Polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nell'identica misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con eguali meccanismi di adeguamento; tale indennità è pensionabile.

3. Al personale della Polizia locale si applicano integralmente e con i relativi oneri economici a carico dello Stato, le norme e le provvidenze previste dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata.

4. In materia previdenziale si applicano al personale della Polizia locale le medesime norme degli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni.

5. Per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e ad eccezione di procedimenti civili o penali intentati per danni o reati contro l'amministrazione di appartenenza, è assicurata assistenza legale gratuita al personale della Polizia locale o il rimborso delle spese

giudiziarie e degli onorari forensi nel caso di conferimento di mandato difensivo a professionisti privati.

7. 01. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Qualifiche del personale appartenente ai Corpi di polizia locale).

1. Al personale di Polizia locale municipale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, riferita agli agenti, e la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, riferita ai ruoli di comandante ed ufficiali.

2. Salvo quanto stabilito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, o per comprovata inidoneità fisica o psichica, il personale di Polizia locale è abilitato a portare armi, anche fuori dal servizio. In quest'ultimo caso, può valersi anche di armi diverse da quelle in dotazione al proprio corpo di appartenenza.

7. 02. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure per favorire il concorso dei Corpi di polizia locale nella tutela della sicurezza pubblica).

1. L'articolo 1 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. (*Funzioni di Polizia locale*). —

1. Le funzioni di Polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto, dei comportamenti che violano le leggi, i regolamenti e le norme giuridiche in generale che tutelano la sicurezza urbana e la qualità della vita locale.

2. I Corpi di Polizia locale concorrono al mantenimento della pubblica sicurezza, anche secondo piani operativi concordati fra il sindaco e il prefetto ».

2. L'articolo 2 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Gradi degli appartenenti alla Polizia locale e struttura gerarchica dei Corpi*). — 1. I Corpi di Polizia locale sono strutturati secondo le figure di inquadramento di cui alla seguente gerarchia: comandante del Corpo, ufficiali, sottufficiali, operatori.

2. I gradi corrispondenti alle figure di inquadramento subordinate al Comandante del Corpo di cui al comma 1 sono: per gli ufficiali, dirigente superiore, dirigente, commissario capo, commissario, vice commissario; per i sottufficiali, ispettore capo, ispettore, vice ispettore; per gli operatori, sovrintendente capo, sovrintendente, assistente scelto, assistente, agente scelto, agente.

3. Gli ufficiali subordinati fra loro nell'ordine decrescente di cui al comma precedente esercitano funzioni di coordinamento e controllo del restante personale a loro sottoposto, i sottufficiali subordinati fra loro nell'ordine decrescente di cui al comma precedente esercitano funzioni di coordinamento del restante personale a loro sottoposto, mentre gli operatori di norma non sono subordinati fra loro, salvo che il Comandante non individui per specifiche attività alcuni operatori incaricati di coordinare altri operatori parigrado ovvero di grado inferiore come nell'ordine decrescente stabilito al comma precedente ».

3. L'articolo 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Qualifiche degli appartenenti alla Polizia locale*). — 1. Gli appartenenti alla Polizia locale esercitano, senza limiti territoriali e in servizio permanente, la qualifica di:

a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori di Polizia locale ovvero di ufficiale di polizia giudiziaria riferita al comandante, agli ufficiali e ai sottufficiali;

b) agente di pubblica sicurezza;

c) agente di polizia stradale;

d) agente di polizia tributaria, riferita agli accertamenti tributari che specifiche disposizioni di legge demandano ai comuni o alle Città metropolitane.

2. Ai fini dell'uniforme qualificazione del personale della Polizia locale, le regioni provvedono a disciplinare l'effettuazione di uno specifico corso di preparazione al ruolo, da tenere all'atto dell'assunzione, diversificato per gli ufficiali, i sottufficiali e gli operatori.

3. Il Comandante della Polizia locale è responsabile verso il Sindaco, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla Polizia locale. Gli appartenenti alla Polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico, delle leggi e dei regolamenti.

4. Il Corpo di Polizia locale non può costituire una struttura intermedia all'interno di altro settore del comune. Il personale di Polizia locale non può essere comandato da altro personale dell'ente o da altra figura sovraordinata o dirigenziale che non sia del profilo professionale di Polizia locale ed il Comandante non può essere subordinato ad altro personale dell'ente o ad altra figura dirigenziale.

5. Al personale della Polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla legge, dalla legge regionale e dal regolamento del Corpo.

6. I distacchi e i comandi presso altro ente possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientranti nelle funzioni di Polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita solo su richiesta del lavoratore appartenente alla Polizia locale e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, che può negarlo solo per comprovate e motivate esigenze inderogabili di copertura e svolgimento di servizi essenziali di Polizia locale e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla richiesta. L'appartenente alla Polizia locale può richiedere un nulla osta pre-

ventivo alla propria amministrazione per partecipare a bandi di mobilità, indetti da altre amministrazioni, che ha validità di due anni, non è revocabile ed è valido per qualsiasi bando di mobilità indetto da altre amministrazioni, intente ad assumere appartenenti alla Polizia locale, mediante l'istituto della mobilità volontaria. Il nulla osta preventivo di cui al presente comma può essere negato solo per le comprovate e motivate esigenze di servizio di cui sopra e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla richiesta ».

4. L'articolo 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Esercizio delle funzioni di Polizia locale*). — 1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni sono titolari delle funzioni di Polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono Corpi di Polizia locale, a carattere comunale o intercomunale.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartisce direttive e vigila sul funzionamento del servizio di Polizia locale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

4. L'Autorità giudiziaria, può avvalersi del personale appartenente alla Polizia locale. In tal caso il personale di Polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria.

5. Gli appartenenti alla Polizia locale possono essere impiegati in ausilio di altri Corpi di Polizia locale in caso di calamità o disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate, anche in via d'urgenza espressa oralmente fra i Comandanti dei Corpi di Polizia locale e successivamente ratificata per iscritto e comunque in ogni caso comunicata senza ritardo al prefetto territorialmente competente.

6. Previa stipula di accordi tra le amministrazioni interessate, approvati reciprocamente mediante delibera di giunta, possono essere disciplinati tra i Corpi di Polizia locale, comuni servizi di pronto intervento o altri particolari servizi, previa comunicazione degli accordi ai prefetti territorialmente competenti.

7. Durante le consultazioni elettorali nazionali, gli appartenenti alla Polizia locale sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per ragioni di servizio ».

5. L'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Regolamenti di Polizia locale*). — 1. I comuni definiscono con proprio regolamento l'organizzazione del Corpo di Polizia locale nel rispetto dei parametri individuati dalle regioni e della presente legge ».

6. L'articolo 6 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Funzioni e compiti delle regioni*). — 1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei Corpi di Polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinano:

a) le modalità e i tempi per l'istituzione di nuovi Corpi di Polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di appartenenti alla Polizia locale necessari per la costituzione del Corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a diciotto, escluso il comandante;

b) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neoassunto e di quello già in servizio, mediante la costituzione di strutture formative regionali di Polizia locale;

c) le forme di distacco o comando temporaneo del personale appartenente alla Polizia locale presso la regione, per

l'esercizio delle funzioni di Polizia locale in occasioni di particolari eventi ovvero per specifiche attività che interessano il territorio regionale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), con decreto del Presidente della giunta regionale può essere designato un Comandante regionale della Polizia locale che abbia come requisito necessario l'aver assunto per almeno cinque anni anche non consecutivi l'incarico di dirigente di Polizia locale, al quale spetta il comando del personale temporaneamente distaccato o comandato presso la regione. Il Comandante regionale di cui al presente comma assume il grado di Comandante generale. Il personale appartenente alla Polizia locale continua ad essere inquadrato secondo la gerarchia di cui all'articolo 2.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, possono essere definiti altresì accordi in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome con la collaborazione delle organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. ».

7. L'articolo 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Funzioni associate di Polizia locale*). — 1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi di cui alla presente legge le regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di Corpi di Polizia locale intercomunali in forma associata.

2. Qualora i comuni non ottemperino alle disposizioni regionali ovvero alla presente legge, la regione diffida l'amministrazione interessata ad adempiervi entro trenta giorni, e se le violazioni persistono, il Presidente della giunta regionale con proprio decreto adotta i provvedimenti necessari in sostituzione del comune.

3. Il Comandante del Corpo cura la scrupolosa osservanza della presente legge e della legge regionale in materia di Polizia locale a pena di responsabilità disciplinare.

4. Le funzioni di Polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma as-

sociata da parte dei comuni che non abbiano almeno dodici appartenenti alla Polizia locale effettivamente in servizio, escluso il Comandante, ovvero un numero superiore determinato con legge regionale.

5. I Corpi e i Servizi di Polizia locale esistenti al 31 dicembre 2017, con un numero di personale effettivamente in servizio inferiore a quanto previsto al comma 4, debbono associarsi perentoriamente, ai sensi dello stesso comma, entro il 31 giugno 2018 ».

8. L'articolo 8 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Armamento degli appartenenti alla Polizia locale*). — 1. L'armamento degli appartenenti alla Polizia locale è obbligatorio da parte dell'ente di appartenenza. Gli appartenenti alla Polizia locale portano senza licenza le armi di cui sono dotati anche fuori dall'ambito territoriale di appartenenza e anche fuori dal servizio.

2. L'arma comune da sparo in dotazione individuale agli appartenenti alla Polizia locale è la pistola semiautomatica i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

3. Le modalità di porto dell'arma di cui a comma 1 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro il 31 dicembre 2017.

4. Con il decreto di cui al comma 3, sono altresì stabiliti:

a) il numero delle armi in dotazione individuale e di reparto;

b) la tipologia delle armi in dotazione di reparto;

c) gli strumenti individuali di autodifesa anche ricadenti nella previsione di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle altre forze di polizia dello Stato;

d) le modalità di tenuta e custodia delle armi e degli strumenti di autodifesa di cui alla lettera precedente;

e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati e degli strumenti di autodifesa di cui alla lettera c).

5. Gli appartenenti alla Polizia locale sono dotati di strumenti difensivi quali: giubbotti antiproiettile, giubbotti antitaglio, caschi e scudi protettivi, bastone distanziatore, spray al capsicum ed ogni altro strumento che garantisca l'incolumità individuale del personale in relazione al tipo di servizio prestato; tali strumenti sono considerati dispositivi di protezione individuale.

6. I Comandanti, gli ufficiali e i sottufficiali possono essere dotati della sciabola per i servizi di rappresentanza ».

9. L'articolo 9 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (Patente di servizio e veicoli targati Polizia locale). — 1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di Polizia locale.

2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246 del Ministero dei trasporti ed è valida su tutto il territorio nazionale anche a seguito di comando, distacco, mobilità volontaria, ovvero assunzione mediante concorso dell'appartenente alla Polizia locale presso altro Corpo e non deve essere rinnovata a seguito del trasferimento. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla Polizia locale.

3. Ai corsi previsti nel decreto ministeriale 11 agosto 2004, 246 del Ministero dei Trasporti, vengono obbligatoriamente inserite anche lezioni pratiche di guida in emergenza di cui all'articolo 177 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

4. Le commissioni d'esame per il personale di Polizia locale neoassunto che deve conseguire la patente di cui al comma 1, sono istituite a cura del prefetto con cadenza almeno annuale.

5. Gli appartenenti alla Polizia locale in servizio da più di un anno al 31 giugno 2017, anche a tempo determinato, conseguono automaticamente la patente di servizio. Entro il 31 luglio 2017 i comuni comunicano al prefetto i nominativi degli appartenenti alla Polizia locale privi della patente di cui al comma 1, in servizio da più di un anno, anche a tempo determinato, affinché il prefetto rilasci loro la patente di cui al comma 1 entro i successivi tre mesi.

6. Ai veicoli in dotazione alla Polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla Polizia locale. ».

10. L'articolo 10 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. (Accesso dei Corpi di Polizia locale al numero unico nazionale di emergenza). — 1. I Corpi di Polizia locale concorrono al soccorso pubblico.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2017, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'accesso delle sale operative delle polizie locali al numero unico nazionale di emergenza 112.

3. Le regioni entro il 31 ottobre 2017 adottano i necessari provvedimenti affinché tutti i Corpi di Polizia locale siano dotati di sale operative, anche associate, capaci di ricevere le richieste di interventi e di coordinare il personale impiegato in servizio esterno ».

11. L'articolo 11 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (Procedimenti disciplinari a carico degli appartenenti alla Polizia locale). — 1. I comuni entro il 31 dicembre 2017, istituiscono mediante un accordo fra enti recepto reciprocamente con delibera di giunta, un'autonoma commissione disciplinare associata competente a giudicare le infrazioni disciplinari commesse dagli appartenenti alla Polizia locale.

2. La commissione di cui al comma 1 deve essere costituita da enti locali che abbiano al loro interno almeno cinque distinti Corpi di Polizia locale, ivi compreso Corpi di Polizia locale associati e Corpi di Polizia locale derivanti da unione di comuni.

3. La commissione di cui al comma 1 è composta da un numero di tre membri appartenenti ad enti diversi tra loro.

4. I medesimi comuni che hanno costituito la commissione di cui al comma 1 entro lo stesso termine nominano mediante un accordo recepito reciprocamente con delibera di giunta, un procuratore per i procedimenti disciplinari degli appartenenti alla Polizia locale e un sostituto procuratore, entrambi appartenenti ad enti diversi tra loro.

5. Le sanzioni disciplinari per gli appartenenti alla Polizia locale sono disciplinate dall'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 12 comma 5.

6. Il procuratore per i procedimenti disciplinari ha il compito di ricevere ogni notizia di avvenute infrazioni commesse da appartenenti alla Polizia locale, ed entro il termine di trenta giorni dall'acquisita notizia, se ritiene fondata la violazione disciplinare contesta l'addebito all'appartenente alla Polizia locale e lo cita innanzi alla commissione di cui al comma 1, con un preavviso non inferiore a quindici giorni ovvero di trenta giorni nei casi in cui è prevista la sanzione della sospensione disciplinare superiore ai dieci giorni; se invece ritiene infondata la notizia acquisita, dispone in via breve con proprio provvedimento motivato l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione alla commissione di cui al comma 1.

7. Il Procuratore per i procedimenti disciplinari prima di procedere alla contestazione d'addebito o all'archiviazione del procedimento ha la facoltà di convocare a sé ogni dipendente pubblico per assumere informazioni, acquisire documenti ovvero altre informazioni presso la pubblica amministrazione.

8. Il procuratore per i procedimenti disciplinari quando ravvisa che i fatti da contestare sono di particolare tenuità di-

spone l'archiviazione del procedimento disciplinare con proprio provvedimento motivato, dandone contestuale comunicazione alla commissione di cui al comma 1, e all'appartenente alla Polizia locale interessato. Allo stesso modo la commissione di cui al comma 1, se ravvisa all'esito dell'istruttoria che i fatti siano di particolare tenuità dispone l'archiviazione del procedimento con proprio provvedimento motivato, dandone contestuale comunicazione al procuratore di cui al comma 4 e all'appartenente alla Polizia locale interessato.

9. I provvedimenti di irrogazione della sanzione disciplinare sono adeguatamente motivati con le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, e vengono graduati all'interno dei limiti edittali in relazione alla personalità del lavoratore desunta dai suoi precedenti disciplinari, dalla rilevanza del ruolo rivestito, dalla gravità del fatto e dalla gravità del danno arrecato all'Amministrazione.

10. L'appartenente alla Polizia locale ha diritto di essere assistito durante il contraddittorio a difesa da un rappresentante di un'organizzazione sindacale o da un avvocato di fiducia ovvero da entrambi; può produrre memorie difensive, anche in sostituzione della presentazione all'audizione disciplinare, e ha diritto di accesso a tutti gli atti istruttori del procedimento, pena l'inutilizzabilità degli atti che non sono stati esibiti prima della convocazione.

11. La commissione per i procedimenti disciplinari ha le medesime facoltà di cui al comma 7.

12. Durante l'audizione disciplinare il procuratore di cui al comma 3, vi partecipa e se ritiene all'esito dell'audizione che siano sussistenti gli addebiti contestati, chiede alla commissione di cui al comma 1 l'irrogazione della sanzione ritenuta congrua ai criteri di cui al comma 9.

13. La commissione di cui al comma 1, non può applicare una sanzione disciplinare superiore alla richiesta presentata dal procuratore di cui al comma 3.

14. Il procuratore per i procedimenti disciplinari e l'appartenente alla Polizia locale incolpato possono concordare una

sanzione da proporre alla commissione per i procedimenti disciplinari, che se la ritiene congrua ne dispone l'applicazione. La sanzione concordata fra le parti e applicata dalla commissione per i procedimenti disciplinari non può essere oggetto di impugnazione giudiziale.

15. Decorsi un anno e sei mesi dal giorno di notifica dell'irrogazione o dell'applicazione su richiesta delle parti della sanzione disciplinare, la stessa è estinta e non può tenersene conto per nessuna ragione. Copia del provvedimento disciplinare che viene inserita nel fascicolo dell'appartenente alla Polizia locale, ivi viene tenuta durante il periodo di validità della sanzione e viene distrutta alla sua scadenza.

16. Se ad avere notizia di fatti aventi rilevanza disciplinare è il comandante del Corpo, esso trasmette gli atti al procuratore per i procedimenti disciplinari entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza di tali fatti, dandone contestuale comunicazione al dipendente interessato.

17. Gli appartenenti alla Polizia locale che facciano rapporto al Comandante o in alternativa al responsabile dell'anticorruzione, in merito a segnalazione di fatti aventi rilevanza disciplinare godono delle medesime garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ferme restando le competenze di accertamento del responsabile dell'anticorruzione, esso quando ha notizia di fatti commessi da appartenenti alla Polizia locale aventi rilevanza disciplinare provvede altresì entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti a comunicare quanto appreso al procuratore di cui al comma 4.

18. Le comunicazioni di cui ai commi 16 e 17, possono essere ritardate motivatamente da parte del Comandante del Corpo o del responsabile dell'anticorruzione se pregiudicano il compimento o la segretezza di atti di indagine di polizia giudiziaria o dell'Autorità giudiziaria.

19. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono svolti dai rispettivi incaricati durante l'ordinario servizio e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

20. Quando l'appartenente alla Polizia locale oggetto di un procedimento disciplinare, appartiene alla stessa amministrazione di uno dei membri della commissione di cui al comma 1, quest'ultimo si astiene immediatamente dalle proprie funzioni. Egualmente se l'appartenente alla Polizia locale oggetto di un procedimento disciplinare appartiene alla stessa amministrazione del procuratore di cui al comma 4, quest'ultimo si astiene immediatamente e trasmette gli atti al sostituto procuratore di cui al medesimo comma, che lo sostituisce solo per il caso specifico in tutte le funzioni.

21. L'appartenente alla Polizia locale può chiedere per motivate esigenze un rinvio dell'audizione disciplinare, che se concesso sospende i termini del procedimento.

22. I termini per la conclusione del procedimento sono sessanta giorni dalla data di notifica della contestazione d'addebito per i procedimenti disciplinari che possano comportare la sanzione disciplinare della sospensione non superiore a dieci giorni, e centoventi giorni dalla data di notifica della contestazione d'addebito per i procedimenti disciplinari che possano comportare sanzioni superiori alla sospensione di cinque giorni.

23. L'appartenente alla Polizia locale che intenda impugnare il provvedimento di sanzione disciplinare deve preventivamente notificare all'Amministrazione di appartenenza una richiesta di revisione del provvedimento entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, con la facoltà di motivare tale richiesta adducendo proprie controdeduzioni.

24. L'Amministrazione di appartenenza dell'interessato, se ritiene infondato il provvedimento disciplinare ed intende revocarlo, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, può farlo con proprio provvedimento motivato dandone contestuale informazione al dipendente interessato, alla commissione di cui al comma 1, al procuratore di cui al comma 4, e all'Autorità nazionale anticorruzione, ovvero se ritiene fondato il provvedimento rigetta motivatamente la richiesta, che si

ritiene in ogni caso rigettata se l'Amministrazione non risponde entro il termine di cui al presente comma.

25. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni individuano mediante delibera di giunta un responsabile per le revisioni dei procedimenti disciplinari incaricato di eseguire gli adempimenti di cui al comma 24.

26. Entro quattro mesi dal rigetto, anche tacito, della richiesta di cui al comma 24, avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari, l'appartenente alla Polizia locale può proporre ricorso al giudice del lavoro, in cui la parte resistente è l'Amministrazione di appartenenza.

27. La violazione anche solo di uno dei termini di cui al presente articolo comporta la decadenza dell'azione disciplinare, rilevabile anche d'ufficio in sede di ricorso di cui al comma precedente.

28. Le disposizioni del presente articolo si applicano immediatamente, in quanto compatibili, con il codice disciplinare previsto dal vigente contratto collettivo nazionale degli enti locali ».

12. L'articolo 12 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (*Disposizioni in materia di contrattazione nazionale ed integrativa per il personale di Polizia locale*). — 1. Entro il 31 dicembre 2017 il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno procede ad una ricognizione del dato associativo riferito alle organizzazioni sindacali degli appartenenti alla Polizia locale. Il dato associativo è costituito dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe conferite.

2. Entro i successivi sei mesi il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno indice le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie degli appartenenti alla Polizia locale per ogni comune e provvede al calcolo del dato elettorale, ovvero il dato espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, rispetto al totale

dei voti espressi riferito agli appartenenti alla Polizia locale.

3. Le elezioni di cui al comma precedente sono indette successivamente ogni tre anni e controllate dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

4. terminate le procedure di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno procede al calcolo della media tra il dato associativo e il dato elettorale e riconosce come organizzazioni sindacali rappresentative della Polizia locale, quelle che abbiano ottenuto dal predetto calcolo un risultato finale non inferiore al 5 per cento del totale.

5. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno entro i successivi sei mesi dalla data di indizione delle elezioni di cui al comma 2 convoca le organizzazioni sindacali rappresentative per la stipula di un accordo collettivo nazionale che disciplini gli aspetti del rapporto di lavoro e gli emolumenti economici degli appartenenti alla Polizia locale, distinto per il personale dirigente e per il personale non dirigente, emanato successivamente all'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica.

6. Si considera approvato l'accordo di cui al comma precedente se sottoscritto oltreché dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno anche dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 che rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento della media tra il dato associativo e il dato elettorale.

7. Alla stipula di accordi integrativi nei vari comuni partecipano le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui al comma 4 e la rappresentanza sindacale unitaria della Polizia locale interna ai vari comuni.

8. Gli accordi integrativi decentrati, che vengono rinnovati ogni due anni senza apportare condizioni economiche peggiorative per gli appartenenti alla Polizia locale a pena di nullità, possono derogare alle disposizioni dell'accordo collettivo na-

zionale se necessario a compensare particolari situazioni disagianti affrontate dagli appartenenti alla Polizia locale ove occorra far fronte a specifiche situazioni territoriali di degrado urbano o di potenziamento della sicurezza urbana o sicurezza stradale ovvero altre particolari esigenze di servizio locali, all'uopo prevedendo anche ulteriori specifiche indennità accessorie. Tali accordi decentrati, possono prevedere tra l'altro la predisposizione e il finanziamento di specifici progetti anche pluriennali volti a potenziare la sicurezza urbana o stradale ovvero a garantire il mantenimento della pubblica sicurezza o sicurezza stradale in occasione di particolari eventi, stabilendo le attività svolte dagli appartenenti alla Polizia locale e la loro remunerazione.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano a partire dal 31 giugno 2017, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali per gli enti locali, che rimangono vigenti per gli appartenenti alla Polizia locale sino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dell'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5.

10. L'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5 per gli appartenenti alla Polizia locale non può apportare, a pena di nullità, condizioni economiche peggiorative per gli appartenenti alla Polizia locale rispetto ai contratti collettivi nazionali vigenti per gli enti locali all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dello stesso accordo.

11. L'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5 stabilisce l'ammontare della retribuzione basilare, la disciplina delle indennità accessorie e il loro ammontare. In ogni caso il citato accordo deve prevedere l'indennità di turno, l'indennità per attività disagiate, l'indennità per attività rischiose e l'indennità di forza pubblica destinato al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ferma restando la possibilità di disciplinare altre specifiche indennità per l'attività di Polizia locale. L'ammontare dell'indennità di forza pubblica non può essere

inferiore ad euro 200 mensili. Per il pagamento delle indennità accessorie del personale appartenente alla Polizia locale di cui al presente comma e di cui al comma 8, oltre dai fondi destinati al pagamento del salario accessorio complessivo del personale dipendente, gli enti possono attingere dalle risorse derivanti dagli introiti destinati al comune di cui agli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero dalle risorse di cui all'articolo 208 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

12. L'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5 definisce i servizi minimi essenziali in occasione degli scioperi, quantifica i distacchi dei dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui al comma 4, i permessi sindacali retribuiti e non retribuiti dei dirigenti o delegati delle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e dei membri della rappresentanza sindacale unitaria di cui al comma 2, quantifica inoltre le ore annue, che non possono in ogni caso essere inferiori a 12, che ciascun appartenente alla polizia locale ha a disposizione per riunirsi in assemblee indette in orario di servizio dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e dai membri delle rappresentanze sindacali unitarie di cui al comma 2.

13. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 4, le rappresentanze sindacali unitarie di cui al comma 2 e le organizzazioni sindacali non rappresentative, hanno diritto di esporre comunicati in apposite bacheche sindacali a loro destinate e ad indire referendum consultivi fra i lavoratori da svolgersi in orario di servizio.

14. Gli appartenenti alla polizia locale hanno libertà di espressione nei luoghi di lavoro.

15. Gli accordi nazionali di cui al comma 5 sono rinnovati ed adeguati all'aumento del costo della vita ogni quattro anni ».

13. L'articolo 13 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

« ART. 13 – (Norme previdenziali, assicurative, infortunistiche e di tutela degli

appartenenti alla Polizia locale). — 1. Agli appartenenti alla Polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, le disposizioni previste per gli appartenenti alla polizia di Stato. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le altre forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2017, mediante un apposito decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un regolamento al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di Polizia locale adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato e la nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e assenze per malattia degli appartenenti alla Polizia locale adeguata ai criteri di cui al comma 1, disciplinando inoltre le modalità di gestione del finanziamento dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione del presente comma ai sensi del comma 5.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2017, mediante un apposito decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un regolamento al fine di disciplinare i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla Polizia locale adeguati ai criteri di cui al comma 1, disciplinando inoltre la gestione del finanziamento dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione del presente comma ai sensi del comma 5.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2017, mediante un apposito decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un regolamento al fine di disciplinare le speciali elargizioni e i riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, oltre a disciplinare la gestione del finanziamento dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione del presente comma ai sensi del comma 5.

5. A fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 100.000.000 di euro annui, il dieci per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è devoluto da ciascun comune al finanziamento di tale spesa, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui ai precedenti commi.

6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti alla Polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, continua a rimanere in capo ai comuni il pagamento delle spese legali degli appartenenti alla polizia locale, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei loro confronti per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, sin dall'inizio del procedimento e anche in fase di indagini preliminari, salvo che l'appartenente alla Polizia locale sia indagato ovvero imputato in un processo penale per i reati previsti dagli articoli 314 comma 1, 317, 318, 319 del codice penale. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga condannato in via definitiva in un procedimento penale ovvero soccomba in via definitiva in un processo civile, in cui l'Amministrazione di appartenenza aveva anticipato le spese legali, lo stesso è tenuto a rifonderle; nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga assolto o prosciolto anche con sentenza non definitiva in un procedimento penale, ovvero il procedimento penale venga archiviato con decreto del giudice delle indagini preliminari, inerentemente ai reati di cui agli articoli 314, comma 1, 317, 318, 319 del codice penale, l'Amministrazione rimborsa senza ritardo le spese legali sostenute dall'appartenente alla polizia locale e gli anticipa le spese eventualmente da sostenere per i gradi di giudizio successivi, ferma restando la ripetizione di tali spese in caso di successiva condanna in via definitiva ».

14. L'articolo 14 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (*Disciplina di alcuni aspetti operativi dell'attività di polizia locale*). — 1. Il servizio esterno è sempre effettuato almeno da due appartenenti alla polizia locale che lavorano in coppia.

2. Il servizio esterno è svolto in uniforme operativa tale da consentire l'agilità dei movimenti, salvo i casi in cui gli appartenenti alla polizia locale debbano svolgere servizio in abiti civili.

3. Gli appartenenti alla polizia locale debbono essere costantemente collegati via radio alla centrale operativa di appartenenza.

4. I Corpi di polizia locale sono tenuti a dare assistenza e ad evadere le richieste per l'effettuazione di accertamenti, indagini o notifiche di atti, che sopraggiungono da altri Corpi di polizia locale presenti sul territorio nazionale.

5. Gli appartenenti alla polizia locale possono svolgere servizio in abiti civili.

6. Ogni Corpo di polizia locale deve avere le idonee strutture menzionate nell'articolo 558, comma 4-*bis* c.p.p. ove custodire temporaneamente le persone arrestate o altrimenti fermate ai sensi dell'articolo 384 c.p.p. ovvero comunque sottoposte a fermo per l'identificazione nei casi previsti dalla legge. In via provvisoria, in mancanza di tali locali entro il 31 dicembre 2017 i Comandanti dei Corpi di polizia locale stipulano accordi con i Corpi di polizia locale dotati di tali locali, ovvero in caso di oggettiva difficoltà, temporaneamente stipulano accordi con i responsabili di strutture appartenenti alle altre forze di polizia statali dotati di tali locali, in cui vengono definite le procedure per la custodia e il piantonamento dei fermati e degli arrestati. Di tali accordi e di tali procedure ne è data tempestiva comunicazione al personale appartenente alla polizia locale mediante apposita circolare interna. In ogni caso i Corpi di polizia locale si dotano entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dei locali di cui al presente comma, dotati di videosorveglianza, anche in forma associata.

7. Ogni Corpo di polizia locale deve avere delle apparecchiature volte a procedere ai rilievi fotodattiloscopici nei casi previsti dalla legge, collegate con il sistema centrale nazionale di comparazione delle impronte digitali. In via provvisoria, in mancanza di tali apparecchiature entro il 31 dicembre 2017 i Comandanti dei Corpi di polizia locale stipulano accordi con i Corpi di polizia locale dotati di tali apparecchiature, ovvero in caso di oggettiva difficoltà, temporaneamente stipulano accordi con i responsabili di strutture appartenenti alle altre forze di polizia statali dotati di tali apparecchiature, in cui vengono definite le procedure per il loro utilizzo. Di tali accordi e di tali procedure ne è data tempestiva comunicazione al personale appartenente alla polizia locale mediante apposita circolare interna. In ogni caso i Corpi di polizia locale si dotano entro il 31 dicembre 2018, delle apparecchiature di cui al presente comma, anche in forma associata.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le procedure a cura dei Corpi di polizia locale, le quali possono essere diversificate per i Corpi di polizia locale maggiormente numerosi in termini di personale effettivo, nei casi di competenza della polizia giudiziaria previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, per il prelievo del DNA e il conseguente arricchimento della banca dati nazionale del DNA. Nelle more di attuazione del decreto di cui al presente comma, il personale dei Corpi di polizia locale accompagna le persone a cui tale prelievo la legge prevede di effettuare, nelle strutture di altre forze di polizia statali a ciò deputate ».

15. Ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni di cui al presente articolo, sono adottate le seguenti misure transitorie:

a) Entro il 31 dicembre 2017 le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni di cui al presente articolo;

b) Gli appartenenti alla polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono tale qualifica;

c) A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni verificano prima di ogni nuova assunzione di appartenenti alla polizia locale che questi godano di diritti civili e politici, non siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo, non siano stati sottoposti a misure di prevenzione, non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o licenziati per motivi disciplinari da pubblici uffici e nel caso in cui abbiano esercitato l'obiezione di coscienza l'abbiano revocata prima dell'assunzione;

d) Gli appartenenti alla polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che abbiano esercitato l'obiezione di coscienza e che non intendono revocarla, ovvero che siano privi della qualifica di agente di pubblica sicurezza, vengono impiegati in servizi interni. Entro due mesi della legge di conversione del presente decreto-legge, il sindaco comunica al prefetto l'elenco degli appartenenti alla polizia locale privi della qualifica di agente di pubblica sicurezza e fra costoro, quelli che intendono revocare l'obiezione di coscienza. Il prefetto verificato che l'appartenente alla polizia locale privo della qualifica di pubblica sicurezza, goda dei diritti civili e politici, non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione, non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o licenziato per motivi disciplinari da pubblici uffici, e nel caso in cui abbia esercitato il diritto di obiezione di coscienza l'abbia effettivamente revocata, conferisce allo stesso la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

e) In sede di prima applicazione del presente decreto-legge, la qualifica di uf-

ficiale è attribuita alle figure inquadrato nella categoria « D » del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali, in particolare gli ufficiali assumono il grado di: « vice commissario », per il personale con anzianità di servizio nel profilo inferiore ai dieci anni; « commissario » per il personale con anzianità di servizio nel profilo di almeno dieci anni; « commissario capo » per il personale inquadrato in categoria D3 a seguito di procedura concorsuale ovvero per i comandanti dei Corpi di polizia locale privi della qualifica dirigenziale con pianta organica del Corpo inferiore a 70 unità.

f) Allo stesso modo in sede di prima applicazione la qualifica di ufficiale è attribuita al personale in posizione contrattuale dirigenziale con il grado di « dirigente superiore » per il personale in posizione contrattuale dirigenziale con pianta organica del Corpo di polizia locale superiore alle 70 unità; con il grado di « dirigente » per il personale con qualifica dirigenziale all'interno di un Corpo di polizia locale con pianta organica inferiore alle 70 unità;

g) In sede di prima applicazione della presente legge il personale inquadrato nella figura di « specialista di vigilanza » secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, assume il grado di « vice ispettore » per il personale con anzianità di servizio inferiore a dieci anni, « ispettore » per il personale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e inferiore a venti anni, ovvero « ispettore capo » per il personale con anzianità di servizio di almeno venti anni;

h) In sede di prima applicazione della presente legge gli operatori di polizia locale assumono i seguenti gradi : « agente » per il personale con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni, « agente scelto » per il personale con anzianità di servizio di almeno cinque anni e inferiore ai dieci anni, ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C2 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti

locali, « assistente » per il personale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e inferiore a quindici anni ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C3 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, « assistente scelto » per il personale con anzianità di servizio di almeno quindici anni e inferiore a venti anni ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C4 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, « sovrintendente » per il personale con anzianità di servizio di almeno venti anni ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C5 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, « sovrintendente capo » per il personale con anzianità di servizio superiore a venti anni che a seguito di procedura concorsuale fu inquadrato a suo tempo nella qualifica funzionale « sesto livello » del previgente contratto collettivo nazionale;

i) L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, stabilisce i requisiti per l'accesso ai diversi profili di inquadramento della Polizia locale e per gli avanzamenti di carriera anche nello stesso profilo di inquadramento. Sino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dell'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, rimangono vigenti le norme di legge e le disposizioni contrattuali per gli enti locali in materia di accesso ai diversi profili di inquadramento della polizia locale e per gli avanzamenti di carriera anche nello stesso profilo di inquadramento. Nelle more dell'entrata in vigore del citato accordo collettivo nazionale, gli appartenenti alla polizia locale che maturano i requisiti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, assumono il grado superiore corrispondente;

l) Il personale attualmente in servizio si fregia del proprio simbolo distintivo o grado attualmente rivestito, sino alla

nuova fornitura di vestiario successiva all'approvazione del regolamento di cui alla lettera *p)*;

m) I Comuni che a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge dovranno procedere all'associazione degli esistenti Corpi o Servizi di polizia locale ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, entro tre mesi dalla costituzione dei Corpi di polizia locale associati o derivanti da unione di Comuni, convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere ad uniformare il salario accessorio degli appartenenti alla polizia locale dei comuni che si associano o uniscono, senza che nessuno di questi subisca effetti economici peggiorativi. Allo stesso adempimento provvedono i comuni che hanno già costituito un Corpo di polizia locale associato, il cui personale ha un salario accessorio non uniformato. Al fine di procedere agli adempimenti di cui ai commi precedenti, i comuni possono attingere dalle risorse destinate ai Comuni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

n) Le uniformi, i distintivi di grado e le livree dei veicoli di servizio della polizia locale sono unici in tutto il territorio nazionale;

o) Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo di Regione costituiscono la « Commissione nazionale per l'attuazione della legge nazionale di riforma della polizia locale ». Tale Commissione rimane in carica per due anni decorrenti dalla sua costituzione, prorogabili con proprio provvedimento motivato per periodi rinnovabili non superiori a sei mesi. La Commissione di cui alla presente lettera vigila sul rispetto da parte dei Comuni della presente legge e della legge 7 marzo 1986, n. 65, esprime pareri, approva i regolamenti di cui al presente comma, riceve reclami ed

esposti, diffida le amministrazioni inadempienti e segnala le violazioni di legge alle Regioni e alle Autorità competenti. Quanto previsto dal presente comma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

p) La Commissione di cui alla lettera precedente entro tre mesi dalla sua costituzione approva a maggioranza e delibera un regolamento con il quale vengono definite le caratteristiche delle uniformi, i distintivi di grado e le livree dei veicoli di servizio. Questo regolamento, una volta approvato viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia;

q) In ogni caso le nuove forniture di vestiario e le nuove livree per i veicoli di servizio stabilite alla precedente lettera, non comportano spesa aggiuntiva per la finanza pubblica poiché riguardanti solo le nuove forniture da acquistare a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del regolamento di cui al comma precedente. A tale fine è concesso l'uso delle uniformi e delle livree dei veicoli di servizio preesistenti anche in concomitanza con quelle di nuova istituzione, per un periodo di due anni dalla pubblicazione del regolamento di cui alla lettera precedente;

r) Sono riconosciuti l'inno nazionale e la bandiera della Polizia locale italiana, definiti con regolamento approvato a maggioranza e deliberato dalla Commissione di cui alla lettera o) entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia. La bandiera della polizia locale Italiana è conservata dal Corpo della polizia locale di Roma Capitale, e viene insignita di ogni onorificenza conferita ai Corpi di polizia locale.

16. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è inserito il seguente:

« ART. 15. – (*Disposizioni finali*). – 1. Gli appartenenti alla Polizia locale in seguito all'assunzione in servizio prestano giuramento in forma solenne di fedeltà alla Repubblica italiana e alla sua Costituzione.

2. È altresì istituita la Giornata della memoria della polizia locale, per il giorno 12 settembre di ogni anno, in ricordo dei tragici eventi accaduti in Barletta nel 1943, già posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

3. Gli appartenenti alla Polizia locale caduti nell'adempimento del dovere vengono onorati con le esequie di Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1987, n. 36.

4. Gli appartenenti alla polizia locale si possono fregiare di decorazioni rilasciate da altri enti pubblici per meriti di servizio, atti di benemeranza o eroismo.

5. Agli appartenenti alla polizia locale continua ad essere corrisposta un'indennità aggiuntiva a carico del Ministero dell'interno, quando essi vengano impiegati in servizi di ordine pubblico, ivi compresa la relativa attività di polizia stradale, per un periodo non inferiore alle quattro ore consecutive, che si considera comunque prestato se l'appartenente alla Polizia locale cessa anticipatamente il servizio giornaliero a causa di infortunio sul lavoro.

6. Gli appartenenti alla polizia locale, nel caso in cui vengano sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere ovvero all'espiazione di una pena in carcere, sono detenuti presso un carcere militare, salvo che gli stessi destinatari dei provvedimenti di restrizione della libertà personale non chiedano diversamente.

7. Nei concorsi per l'accesso al ruolo di appartenenza alla polizia locale banditi a partire dal 1° luglio 2017 sono previste obbligatoriamente delle prove fisiche e delle visite mediche per accertare l'idoneità fisica.

8. L'appartenente alla polizia locale assunto da altra amministrazione nel medesimo profilo di inquadramento a seguito di concorso, non perde l'anzianità di servizio maturata anche a tempo determi-

nato e mantiene lo stesso inquadramento economico maturato presso la precedente amministrazione di appartenenza.

9. Il Comandante del Corpo gestisce le risorse umane a lui subordinate nel rispetto del principio delle pari opportunità e della trasparenza.

10. Nei casi di violazione alla presente legge, la Regione diffida il Comune a sanarle entro trenta giorni e se la violazione persiste, il Presidente della giunta regionale con proprio decreto adotta i provvedimenti necessari in sostituzione del Comune inottemperante.

11. I Corpi di polizia locale sono autorizzati a mantenere in dotazione le uniformi storiche per particolari servizi di rappresentanza.

12. Per i Corpi di polizia locale non si applicano le norme di carattere generale che limitano le assunzioni di personale.

13. Per gli appartenenti alla polizia locale non è previsto il superamento di un periodo di prova a seguito dell'entrata in servizio.

14. L'appartenente alla polizia locale può essere licenziato solo per motivi disciplinari e a seguito di procedimento disciplinare svolto ai sensi dell'articolo 11. Qualora il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo del licenziamento, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione disciplinare conservativa, annulla il licenziamento e condanna l'Amministrazione alla reintegrazione dell'appartenente alla polizia locale nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. L'Amministrazione di appartenenza è condannata, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per

omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.

15. Quando il giudice accerta che il licenziamento è avvenuto per motivi discriminatori, oltre ad annullare il licenziamento e condannare l'Amministrazione alla reintegrazione dell'appartenente alla Polizia locale nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui al comma precedente, può condannare l'Amministrazione ad un'ulteriore indennità risarcitoria compensativa della discriminazione subita, sino ad un massimo di 12 mensilità della retribuzione percepita dall'appartenente alla Polizia locale.

16. Per ogni controversia giudiziaria attinente al rapporto di lavoro fra l'appartenente alla Polizia locale e la propria Amministrazione di appartenenza è competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

17. Quando la legge o i regolamenti, si riferiscono genericamente a Corpi o Forze di Polizia ovvero ad enti che esercitano funzioni di polizia altrimenti denominati, senza specificare espressamente la loro appartenenza allo Stato, tali norme si intendono riferite anche ai Corpi di polizia locale. ».

17. Al fine di armonizzare le nuove disposizioni con la normativa vigente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge:

a) All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: « *b-bis*) i co-

mandanti, gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale»; al comma 2, alla lettera *b*), le parole: « , nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « gli operatori di polizia locale ».

b) All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: « delle Forze armate e di Polizia » sono inserite le seguenti: « dello Stato e della polizia locale »;

c) All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: « dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, » sono inserite le seguenti: « dal Comandante del Corpo di polizia locale del Comune capoluogo, »;

d) Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e soccorso pubblico » sono inserite le seguenti: « , nonché agli appartenenti alla polizia locale »;

e) All'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110 dopo le parole: « ed ai Corpi armati dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « e ai Corpi di Polizia locale limitatamente all'assolvimento dei propri compiti d'istituto »;

f) All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente: « 1-*quater*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della Polizia locale è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali »;

g) Al titolo dell'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121 dopo le parole: « Forze di polizia » sono inserite le parole: « dello Stato »; all'articolo 14 legge 1° aprile 1981, n. 121 dopo le parole: « sono forze di polizia » sono inserite le parole:

« dello Stato » e dopo le parole: « sono altresì forze di polizia » sono inserite le parole « dello Stato »;

h) All'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 la lettera *e*) è interamente sostituita come segue: « *e*) Ai Corpi di Polizia locale »; all'articolo 208 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 5 le parole: « la restante quota del 50 per cento » sono sostituite dalle parole « il restante »; dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente: « 6. Una quota pari al 10 per cento è destinata da parte di ciascun Comune al finanziamento dell'equiparazione degli appartenenti alla polizia locale al personale della polizia di Stato, in materia infortunistica, assicurativa, previdenziale e relativa ad altre particolari tutele assistenziali. »;

i) All'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: « L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale »;

l) Mediante regolamento, da emanarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per l'accesso dei Corpi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale regolamento garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali, ai procedimenti penali in corso, nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose;

m) Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni

acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di attuazione di cui alla lettera o);

n) Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente: « 1. Gli appartenenti alla Polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura »;

o) I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani

(ANCI), conseguenti alle modifiche apportate dalla lettera n) all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono effettuati con le modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI;

p) All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 dopo le parole: « alle forze di polizia » sono inserite le seguenti: « dello Stato, ai Corpi di Polizia locale ».

18. Al titolo della legge 7 marzo 1986 n. 65 le parole: « polizia municipale » sono sostituite dalle parole: « polizia locale ».

7. 03. Grimoldi, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 17. Daniele Farina, Costantino.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1.

8. 18. Costantino, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: Le medesime fino a: superalcoliche *con le seguenti:* Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, esclusivamente per fronteggiare e superare comprovate e gravi situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana, anche in riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

8. 13. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, alla lettera a), al punto 1, sopprimere le parole: quale rappresentante della comunità locale.

8. 19. Schullian, Plangger.

Al comma 1, lettera a), punto 1, sopprimere la parola: grave.

8. 4. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), punto 1, dopo le parole: del territorio, *aggiungere le seguenti:* dell'ambiente e del patrimonio culturale,.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), punto 2, dopo le parole: dei residenti, *aggiungere le seguenti:* dell'ambiente e del patrimonio culturale,.

8. 20. Fabbri.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole da: con particolare fino a: residenti.

8. 14. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: dei residenti.

8. 5. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Al comma 1, dopo le parole: dei residenti *aggiungere le seguenti:* dell'abbandono di rifiuti ingombranti e di veicoli privi di parti essenziali.

8. 21. Pratavia, Matteo Bragantini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle categorie interessate da tali ordinanze.

Conseguentemente al comma 1, lettera a) punto 2, dopo le parole: ordinanza non contingibile e urgente, *aggiungere le seguenti:* sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle categorie interessate,.

8. 23. Marco Di Maio, Zan.

Al comma 1, lettera a), punto 1, aggiungere, in fine, le parole: sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle categorie interessate da tali ordinanze.

8. 22. Bazoli.

Al comma 1, alla lettera a), al punto 1, aggiungere, in fine, le parole: indicando appositamente i parametri utilizzati per ponderare tali esigenze con la salvaguardia dell'iniziativa economica privata costituzionalmente tutelata.

8. 24. Schullian, Plangger.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 2.

8. 11. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2 con il seguente:

2. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».

***8. 9.** Giuditta Pini.

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2 con il seguente:

2. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a ses-

santa giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».

***8. 15.** Squeri, Sisto.

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2 con il seguente:

2. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».

***8. 25.** Marco Di Maio, Zan.

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2 con il seguente:

2. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, sentite le associazioni di

categoria comparativamente più rappresentative, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ».

***8. 26.** Bazoli.

Al comma 1, lettera a), punto 2, sopprimere la parola: dei residenti.

8. 6. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: specifici eventi aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. 16. Menorello.

Al comma 1, lettera a), punto 2, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.

8. 7. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni,.

***8. 2.** Causin.

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni,.

***8. 27.** Piso.

Al comma 1, punto 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.

8. 28. Prataviera, Matteo Bragantini.

Al comma 1, lettera a) punto 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: venti.

8. 12. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.

***8. 30.** Bazoli.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.

***8. 29.** Marco Di Maio, Zan.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

****8. 3.** Roberta Agostini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

****8. 8.** Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), al punto 1) premettere la seguente:

01) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e contrastare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione ».

8. 31. Piso.

Al comma 1, lettera b), al punto 1) sostituire il capoverso con il seguente:

« 4-bis. Ai sensi di quanto disposto dal comma 4, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni dalle quali possono scaturire comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e privato, o ne impediscono la fruibilità, e che determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili idonei a favorire le situazioni indicate alle lettere a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica mobilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la finalità cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto. ».

8. 32. Piso.

Al comma 1, lettera b), punto 1, capoverso, dopo le parole: sono diretti, aggiungere la seguente: anche.

***8. 34.** Marco Di Maio, Zan.

Al comma 1, lettera b), punto 1, capoverso, dopo le parole: sono diretti, aggiungere la seguente: anche.

***8. 33.** Bazoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole da: « prevenire » fino a: « insorgere di » con la seguente: « contrastare »;

2) dopo la parola: « prostituzione » aggiungere la seguente: « , la tratta di persone ».

8. 1. D'Attorre, Roberta Agostini, Leva, Formisano, Sannicandro, Quaranta.

Al comma 1, alla lettera b), al punto 1, capoverso, sopprimere le parole: le situazioni che favoriscono.

8. 35. Schullian, Plangger.

Al comma 1, lettera b), punto 1, capoverso, sopprimere le parole da: quali lo spaccio fino alla fine del comma.

8. 36. Costantino, Daniele Farina.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di realizzare adeguate politiche locali per la sicurezza, necessarie al miglioramento delle condizioni di vivibilità, della convivenza civile e della coesione sociale nei centri urbani, i consigli comunali, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, adottano i regolamenti di polizia urbana anche nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e di sicurezza, i regolamenti di polizia urbana di cui al presente comma sono finalizzati a prevenire e a contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti:

a) per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone;

b) per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.

8. 37. Naccarato, Fabbri, Gasparini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a tal fine prevedendo la consultazione vincolante dei cittadini residenti interessati.

8. 10. Luigi Gallo, Dieni, Dadone, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate.

8. 38. Ravetto, Gregorio Fontana, Vito.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo l'articolo 54 è aggiunto il seguente:

ART. 54-*bis*.

(Regolamenti comunali di sicurezza locale).

1. Ogni Comune, singolo o associato con altri, ha l'obbligo di adottare un

apposito regolamento comunale in materia di sicurezza locale, approvato dal Consiglio comunale, contenente le norme da applicarsi soltanto nel territorio comunale, nei limiti previsti dalle norme statali, regionali e provinciali, concernenti le seguenti materie:

1) la vivibilità, l'igiene e il pubblico decoro, intesi come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività individuali e collettive e nel rispetto della proprietà e della sua funzione sociale;

2) la quiete e la tranquillità delle persone, intesi come la tranquillità e la pace della vita dei cittadini sia nel normale svolgimento delle occupazioni, sia nel riposo;

3) la disciplina della pulizia dei luoghi pubblici e della circolazione sulle strade urbane e rurali, anche per gli aspetti che incidono sui beni e sui valori definiti ai numeri 1) e 2) connessi con la vita nei condomini e con lo svolgimento di mestieri e attività produttive, inclusi il commercio, gli esercizi turistici, i locali pubblici e di spettacolo, le attività agricole e le attività edilizie;

4) le attività afferenti con la sicurezza e connesse col soccorso delle persone malate, indigenti o in situazioni di marginalità o dei minori non accompagnati;

5) la prevenzione di danni o pregiudizi alle persone o alle cose, inclusi i monumenti, derivanti dalla circolazione stradale o da altre attività individuali o collettive, inclusi gli spettacoli, o dall'incuria o dalla cattiva manutenzione di edifici e di determinati luoghi;

6) la promozione e la tutela della fruibilità e del corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e della qualità della vita nel Comune;

7) la partecipazione dei cittadini alla tutela della sicurezza e la promozione

dei comportamenti positivi da parte della popolazione, con particolare riguardo per la tutela del decoro, per la mediazione sociale e per le iniziative di cittadinanza attiva;

8) la prevenzione di calamità mediante attività di segnalazione da parte dei cittadini e di manutenzione del territorio, con particolare riguardo per i boschi, i laghi e i corsi d'acqua;

9) la prevenzione e il contrasto di tutte le forme di commercio in condizioni abusive, di accattonaggio molesto, di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spaccio o consumo, anche personale, di stupefacenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

10) i criteri e i modi con cui il Sindaco può adottare i provvedimenti indicati agli articoli 50 e 54.

8. 39. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Norme in materia di videosorveglianza).

1. Le attività di sorveglianza di cui al presente articolo si intendono incluse nella fattispecie di cui all'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in tale senso esonerati dai limiti di registrazione e conservazione delle immagini di cui al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, in materia di videosorveglianza. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie misure di armonizzazione con la normativa vigente.

2. Al fine di garantire la sicurezza urbana, ampliando le possibilità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per la prevenzione ed il contrasto di reati di rilevante allarme sociale, il decreto di cui al comma 1, dovrà prevedere le seguenti misure:

1) sono sempre utilizzabili, le video riprese che consentano l'accertamento di reati, ancorché depenalizzati;

2) è sempre ammessa l'istallazione di sistemi di videosorveglianza a tutela delle aree private previa comunicazione alla autorità di polizia competente per territorio;

3) è ammesso il controllo di aree pubbliche da parte di sistemi di videosorveglianza installati da privati a tutela della proprietà, nei casi in cui ciò sia reso necessario per assicurare una maggior tutela della proprietà stessa, fatto salvo il rispetto del diritto costituzionale dell'inviolabilità dell'altrui domicilio;

4) le misure di sicurezza per la protezione e il trattamento dei dati raccolti si intendono rispettate se:

a) il sistema sia protetto da *password* in possesso del soggetto che tutela la sua proprietà o di un responsabile da lui nominato;

b) il materiale probatorio acquisito sia immediatamente consegnato alle Autorità competenti.

8. 01. Causin.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente capo:

CAPO II-bis

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE

ART. 8-bis.

(Funzioni di polizia locale).

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 e dal comma 1

dell'articolo 3 del presente decreto, al fine di tutelare la sicurezza urbana e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali, ovvero i regolamenti locali.

2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita le seguenti funzioni:

- a) polizia amministrativa locale;
- b) polizia edilizia diretta al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;
- c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
- d) polizia ambientale e ittico-venatoria;
- e) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *d*-bis) ed *e*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- f) polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- g) ausiliarie di pubblica sicurezza;
- h) polizia tributaria;
- i) vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
- l) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- m) polizia amministrativa per la vigilanza e il controllo relativamente ai tributi locali di competenza;
- n) gestione di servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali del comune, della provincia o della città metropolitana;
- o) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

p) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

q) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

r) informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;

s) predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

3. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alle province e alle città metropolitane in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a conferire le funzioni necessarie all'attuazione dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, i comuni singoli e associati, le province e le città metropolitane sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale o provinciale.

5. Il sindaco, il presidente della provincia, il presidente dell'organo esecutivo della città metropolitana o dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. Le funzioni di

polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

6. L'Autorità giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o della città metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria. Eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge, il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante della polizia locale.

8. Al fine di assicurare la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole *vigili del fuoco e soccorso pubblico* inserire le seguenti: *, nonché al personale della polizia locale*. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 2016, n.232. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, anche associati, possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con Inail.

ART. 8-ter.

(Qualifiche del personale di polizia locale).

1. Le qualifiche di polizia locale si articolano in agenti:

- a) sottufficiali addetti al controllo (ispettori);
- b) ufficiali addetti al coordinamento e controllo (commissari);
- c) ufficiali responsabili di area (commissari superiori);
- d) comandanti dei Corpi di polizia locale.

2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo o dei successivi avanzamenti di carriera.

3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:

- a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b-bis), del medesimo codice;
- b) agente di pubblica sicurezza, secondo la procedura di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) agente di polizia tributaria.

4. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, del presidente della provincia o del presidente della città metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:

- a) goda dei diritti civili e politici;
- b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

5. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 4.

6. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo il sindaco, il presidente della provincia o della città metropolitana dichiarano la perdita delle qualifiche di operatore di polizia locale di cui al comma 1.

7. Il sindaco o i presidenti della provincia o della città metropolitana comunicano tempestivamente al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 6.

8. Ai fini della uniforme qualificazione del personale delle polizie locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a disciplinare l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per le qualifiche di cui al comma 1, da tenere entro il termine del periodo di prova, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Il comandante della polizia locale è responsabile verso il sindaco o il presidente della provincia o il presidente della città metropolitana o il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

10. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalla legge regionale e dal regolamento del Corpo. I distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

ART. 8-*quater*.

(Armamento e addestramento specifico del personale della polizia locale).

1. Al personale della polizia locale al quale è stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, è consentito portare le armi di cui è dotato anche fuori servizio e anche fuori dall'ambito territoriale di appartenenza.

2. Le modalità di porto dell'arma di cui a comma 1 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:

a) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;

b) i casi di revoca o sospensione dell'affidamento stesso;

c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia;

d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;

e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati.

4. Nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono previsti altresì corsi di addestra-

mento per il personale di polizia locale, realizzate presso le strutture preposte allo scopo delle altre forze di polizia.

ART. 8-quinquies.

(Norme di coordinamento).

1. In attesa della riforma della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di ordinamento della polizia locale, sono soppresse le disposizioni della legge medesima non compatibili con quanto disposto dagli articoli 8-bis, 8-ter ed 8-quater.

2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo e gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale »;

b) al comma 2, alla lettera b), le parole: « , nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « gli agenti di polizia locale ».

3. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: « delle Forze armate e di Polizia » sono inserite le seguenti: « dello Stato e della polizia locale ».

4. All'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: « dell'ordine pubblico, » sono inserite le seguenti: « all'adozione ed attuazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ».

5. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: « e del Corpo forestale dello Stato » sono inserite le seguenti: « e dal comandante della polizia locale del comune capoluogo ».

8. 02. Piso.

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

ART. 8-bis.

(Obbligo di arresto per il reato di danneggiamento).

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 380 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635 del codice penale, se commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico ».

8. 03. Parisi.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

ART. 8-bis.

(Reato di travisamento).

1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 le parole: « è facoltativo » sono sostituite dalle seguenti: « è disposto ».

8. 04. Parisi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza, lo Stato, le regioni, le città metropolitane e i comuni si scambiano reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza e, in particolare, sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza.

2. I comuni, anche in forma associata, e le città metropolitane possono stipulare

accordi locali con il prefetto del capoluogo di provincia, nei seguenti settori di intervento:

a) scambio informativo e realizzazioni di sistemi informativi integrati tra la polizia locale e le Forze di polizia statale presenti nel territorio;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia statale e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;

c) collaborazione tra le Forze di polizia statali e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività.

8. 05. Naccarato, Fabbri, Gasparini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Esclusione dal pareggio di bilancio delle spese per l'assunzione di personale per la sicurezza).

1. A decorrere dal 2018, le spese sostenute dai Comuni relative all'assunzione di personale pubblico da adibire al servizio di polizia locale o per le prestazioni di servizi da parte di società di sicurezza private, non concorrono, nel limite massimo di 500 milioni di euro, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di

ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, premettere le seguenti parole: Salvo quanto disposto nell'articolo 8-bis.

8. 06. Molteni, Simonetti, Invernizzi, Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Dotazione delle Forze di Polizia).

1. Al fine di migliorare e rafforzare le dotazioni in ausilio alle Forze di Polizia, per concorrere alla realizzazione delle finalità del presente decreto-legge in materia di sicurezza delle città, le stesse sono dotate di pistole ad impulso elettrico.

2. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« l-bis) le pistole a impulso elettrico ».

3. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

8. 07. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale).

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazio-

nale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:

- a) goda dei diritti civili e politici;
- b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
- c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
- e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

4. Al fine di prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al personale della Polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, è consentita la consultazione della banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico

interforze C.E.D – S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Con Regolamento, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Interno provvede a disciplinare le modalità e gli strumenti con i quali il Sindaco e il personale della Polizia locale hanno accesso al sistema, nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione.

5. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. 08. Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti-richiedenti protezione internazionale).

1. È istituito il Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo

del sistema INA-SAIA, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante «Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici. I suoi dati vengono inseriti nel Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno.».

4. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il rilascio della Carta di identità allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato ai fini di protezione internazionale è di esclusiva competenza dell'Ufficio territoriale del Governo.

1-ter. Il prefetto competente per territorio verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, vincolando la sua durata al permesso di soggiorno.

1-quater. Ove lo straniero non disponga di dimora abituale, la residenza anagrafica è fissata presso la sede dell'Ufficio territoriale del Governo competente. Il Prefetto individua a tal fine apposite sedi ove collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

8. 09. Gregorio Fontana, Ravetto, Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Concorso dello Stato per garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati).

All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione».

8. 010. Ravetto, Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Provvedimenti di immediata applicazione del giudice di pace penale relativi al decoro urbano).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il giudice di pace penale, altresì, può applicare la permanenza, fino a dieci

giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili dei seguenti comportamenti:

a) esercitare e/o fruire della prostituzione di strada all'interno dei centri urbani;

b) accattonaggio continuativo o molesto o condotto mediante l'uso o accompagnandosi con minori o disabili ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;

c) comportamenti violenti verso persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche;

d) danneggiamento di edifici e/o cose pubbliche o private, in quest'ultimo caso previa presentazione di querela;

e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;

f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela se privati;

g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

3-ter. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 1 sono accompagnati presso la polizia giudiziaria ed ivi trattenuti fino ad un massimo di 24 ore per essere condotti innanzi al primo giudice di pace competente per territorio tenente udienza di pace. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 1, ordina il rilascio della persona accompagnata.

3-quater. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 1 possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 ad un

massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione della pena pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili.

3-quinquies. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui detti soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti di causa.

3-sexies. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui all'articolo 527 e 529 del codice penale, nonché del reato di accattonaggio di cui all'articolo 670 nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere sul territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarsi.

3-septies. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-bis a 3-sexies si applicano, in quanto compatibili, le norme del libro V del codice di procedura penale nonché le altre norme del medesimo codice in quanto compatibili.

3-octies. Per i provvedimenti di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 ».

2. La misura della permanenza, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, può essere applicata anche quale misura alternativa alle sanzioni previste nei casi di reiterazione delle condotte di cui al comma 2 dell'articolo 10 e 15 comma 1 o dei divieti di cui al comma 6 dell'articolo 13.

3. Il Ministro della Giustizia assicura, con propri provvedimenti, la copertura del servizio del giudice di pace di cui al comma 1, dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni feriali. I proventi derivanti dall'applicazione del comma 3-bis dell'arti-

colo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della misura della permanenza presso camere di sicurezza, nonché per il servizio del giudice di pace.

4. I Comuni anche associati mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione misure restrittive di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, come introdotti dal comma 1 del presente articolo. A tal fine sono assegnati ai comuni medesimi quota parte, non superiore a 10 milioni di euro l'anno, degli spazi finanziari assegnati per gli anni 2017, 2018 e 2019 nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

8. 011. Causin.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2017, 2 milioni per l'anno 2018 e 2 milioni per l'anno. Al relativo onere si

provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 012. Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Contrattazione collettiva).

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità.

8. 013. Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale).

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.

2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia dello Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.

3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.

4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.

5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.

6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

8. 014. Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Consorti di polizia locale).

1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di

istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.

2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.

3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.

8. 015. Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere in fine il seguente comma:

« 2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento ».

2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma: « 4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comi-

tato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico ».

3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1 ».

5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle am-

ministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale ».

6. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

« 389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ».

7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dopo le parole: « alle omissioni commessi con dolo o colpa grave » sono aggiunte le seguenti: « , salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed agiscono in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo ».

8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 l'articolo 12-bis è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22) le parole: « eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali ».

8. 016. Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).

1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministro dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite massimo complessivo pari a 12 milioni di euro in favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono disciplinati i criteri di assegnazione delle risorse, anche parziali rispetto al costo complessivo degli interventi proposti, e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o, in alternativa, il rimborso – parziale o totale – di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.

4. Gli oneri finanziari delle misure eventualmente adottate ai sensi del comma 3 sono a carico dei bilanci degli enti locali e non modificano gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.

8. 017. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 25. Costantino, Daniele Farina.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9 – (*Misure a tutela del decoro di particolari luoghi*). – 1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque commette le violazioni previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'interno delle predette infrastrutture, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle predette disposizioni, è soggetto a provvedimento di allontanamento, nelle forme e nelle modalità di cui all'articolo 10, dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. Per il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate.

Conseguentemente, all'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, è rivolto per

iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni;

b) al comma 2 sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.

c) al comma 3 sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.

9. 32. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, sostituire le parole: limitano la libera, con le seguenti: idonee ad impedire concretamente i'.

9. 14. Quaranta, D'Attorre, Formisano, Roberta Agostini, Sannicandro, Leva.

Al comma 1, sostituire le parole: limitano la libera, con le seguenti: impediscono l'.

9. 13. D'Attorre, Quaranta, Formisano, Roberta Agostini, Sannicandro, Leva.

Al comma 1, dopo le parole: predette infrastrutture, inserire le seguenti: tramite molestie o disturbo alle persone.

9. 5. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 1, dopo le parole: fruizione delle predette infrastrutture, , aggiungere la seguente: anche.

9. 26. Schullian, Plangger.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ivi previsti aggiungere le seguenti: ed esclusivamente nei casi in cui sia manifesta la pericolosità per la sicurezza e l'incolumità pubblica di tali condotte,.

9. 3. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 100 a euro 300 con le seguenti: da euro 10 a euro 30.

9. 27. Fabbri.

Al comma 1 sostituire le seguenti: da euro 100 a euro 300 con le parole: da euro 300 a euro 500.

9. 28. La Russa.

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere i commi 2 e 3;

2) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di miglioramento del decoro urbano, con le seguenti: socialmente utili;

b) sopprimere l'articolo 10.

9. 29. Costantino, Daniele Farina.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alla rilevazione con le seguenti: all'accertamento.

9. 20. Vito, Sisto, Centemero.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di reiterazione di comportamenti sopra indicati e del mancato allontanamento dal luogo è ammesso il fermo di sicurezza urbana per 12 ore presso il Comando che ha contestato l'ultima violazione.

9. 30. Prata, Matteo Bragantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore ai sensi del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Conseguentemente, al comma 2, le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.

9. 24. Vito, Sisto, Centemero.

Al comma 2, sostituire le parole: dagli articoli 688 e con le seguenti: dall'articolo.

9. 4. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 2, dopo le parole: e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 7, comma 15-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285.

***9. 33.** Parisi.

Al comma 2, dopo le parole: e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere le seguenti: non-

ché dall'articolo 7, comma 15-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285.

***9. 31.** Gasparini, Mattiello, Fabbri, Verini, Naccarato.

Al comma 2, dopo le parole: e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *aggiungere le seguenti:* nonché dall'articolo 7, comma 15-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285.

***9. 22.** Sisto, Centemero.

Al comma 2, dopo le parole: e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *aggiungere le seguenti:* nonché dall'articolo 7, comma 15-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285.

***9. 15.** Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

Al comma 2, dopo le parole: e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *aggiungere le seguenti:* nonché dall'articolo 7, comma 15-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285.

***9. 6.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 2, dopo le parole: il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 è disposto altresì nei confronti *aggiungere le seguenti:* di chi consuma stupefacenti e di chi effettua accattonaggio, anche con utilizzo di disabili, minori e animali,.

9. 34. Prativiera, Matteo Bragantini.

Al comma 3, dopo la parola: individuare *aggiungere le seguenti:* aree urbane particolarmente soggette ad atti di imbrattamento, danneggiamento e sversamento illecito di rifiuti o.

9. 11. Mazziotti Di Celso, Menorello, Dambruoso, Galgano, Librandi, Oliaro, Vargiu.

Al comma 3, dopo le parole: su cui insistono *aggiungere le seguenti:* scuole,.

9. 19. Centemero, Sisto.

Al comma 3, sopprimere le parole: interessati da consistenti flussi turistici.

9. 10. Mazziotti Di Celso, Menorello, Dambruoso, Galgano, Librandi, Oliaro, Vargiu.

Al comma 3, dopo le parole: verde pubblico *aggiungere le seguenti:* nonché in aree urbane periferiche particolarmente soggette ad atti di imbrattamento, danneggiamento e sversamento illecito di rifiuti.

9. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Sopprimere il comma 4.

9. 9. Oliaro, Catalano, Menorello.

Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente che li destina all'attuazione di progetti di incentivazione per il personale della Polizia locale per il controllo del territorio e pattugliamento anti-degrado.

9. 35. Prativiera, Matteo Bragantini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: all'attuazione *fino a:* decoro urbano *con le seguenti:* , per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente

alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

***9. 16.** Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Al comma 4, secondo periodo, le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano con le seguenti: , per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

***9. 2.** Marotta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano con le seguenti: , per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti

dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

***9. 1.** Fabbri.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano con le seguenti: , per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

***9. 18.** Vito, Sisto, Centemero.

Al comma 4, secondo periodo, le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano sono sostituite dalle seguenti: , per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

***9. 36.** D'Alia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana.

9. 8. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.

4-ter. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6-bis. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 4-bis può altresì

essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 4-ter dell'articolo 9, previo accertamento dei comportamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno di una discoteca o di un locale da ballo nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9.

6-ter. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai 4-bis e 4-ter dell'articolo 9, nonché alle altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

6-quater. Il divieto di accesso di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6-quinquies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-bis dell'articolo 9 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.

6-sexies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-ter dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.

6-septies. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-bis, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6-octies. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

9. 21. Sisto.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. Ai fini del presente articolo, i sindaci possono avvalersi della collabora-

zione di associazioni tra cittadini non armati per la segnalazione delle fattispecie previste dai commi 1, 2 e 3 e per la tutela e la salvaguardia del decoro urbano. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del comune. Tra le associazioni iscritte nell'elenco i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato.

Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi della presente disposizione, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

Sono abrogate le disposizioni previste dai commi 40 ai commi 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

9. 12. Vargiu, Dambruoso, Matarrese, Menorello.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da persone che rientrino nelle rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratterranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa, la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale.

9. 23. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Una parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e *5-bis* dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

è destinata a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla Polizia locale.

9. 17. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure di contrasto della prostituzione e regolamentazione del suo esercizio a tutela del decoro urbano).

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente: « **ART. 529-bis.** – *(Attività di prostituzione).* – 1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240:

a) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare l'attività di prostituzione o ne agevoli a tale fine l'attività di prostituzione;

b) chiunque induca all'attività di prostituzione una persona di età maggiore o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

c) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di esercitarvi l'attività di prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

d) chiunque svolga un'attività in associazioni e organizzazioni nazionali o estere dedite al reclutamento di persone da destinare all'attività di prostituzione o allo sfruttamento dell'attività di prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con

qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni.

2. La pena di cui al primo comma è raddoppiata:

a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia o inganno;

b) se il fatto è commesso ai danni di persona in stato di infermità o di minorazione psichica, naturale o provocata;

c) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, ovvero il tutore;

d) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

e) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

f) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

g) se il fatto è commesso ai danni di più persone;

h) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.

3. Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 5.329 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

a) che in luogo pubblico o aperto al pubblico invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

b) che seguono le persone, invitandole al libertinaggio con atti o con parole ».

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto a regolamentare l'esercizio dell'attività di prostituzione nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la libertà e l'autonomia di scelta di chi intende offrire prestazioni sessuali a pagamento e la tutela dell'ordine

pubblico, del decoro urbano e della tutela della salute della popolazione;

b) affidare ai comuni la possibilità di individuare nel proprio territorio di competenza luoghi pubblici in cui è consentito l'esercizio dell'attività di prostituzione, d'intesa con associazioni di settore e cittadini;

c) porre in essere un sistema autorizzativo che preveda comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza del comune nel cui territorio esercita l'attività e a qualsiasi sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura situata nel territorio nazionale, a seguito di documentazioni che attestino l'intenzione di esercitare l'attività senza alcun condizionamento o costrizione e il buon stato di salute;

d) consentire l'esercizio dell'attività di prostituzione in una privata dimora, di cui si ha legittima disponibilità, in comune con non più di tre soggetti dediti e autorizzati alla medesima attività;

e) consentire l'esercizio dell'attività di prostituzione in luoghi privati aperti al pubblico, ponendo in capo ai gestori obblighi stringenti a tutela dell'ordine pubblico, del decoro urbano e della salute e a garanzia della libertà e dell'autonomia di scelta di chi intende offrire prestazioni sessuali a pagamento;

f) finalizzare parte dei proventi derivanti dalla tassazione dell'attività di prostituzione a interventi di prevenzione e di sensibilizzazione volti a incoraggiare e tutelare i percorsi di reinserimento sociale dei soggetti che intendono cessare l'attività di prostituzione, formare il personale sanitario e di pubblica sicurezza che interagisce con i soggetti che esercitano l'attività di prostituzione, informare sui rischi socio-sanitari connessi al fenomeno della prostituzione, con particolare attenzione alle attività di prevenzione nei giovani di età inferiore a diciotto anni, promuovere la repressione della tratta degli esseri umani, dello sfruttamento della prostituzione e della prostituzione minorile.

9. 05. Vargiu, Menorello.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 255, al comma 1, sono soppresse le parole: « 192, commi 1 e 2 » e dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni dell'articolo 192, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al doppio »;

b) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono devoluti, altresì ai comuni i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1-ter, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, per essere destinati ad interventi di decoro urbano e di tutela e valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al periodo precedente, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui al comma 465 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ».

9. 04. Guidesi, Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Patto Matera 2019).

In vista dell'evento Matera capitale europea della cultura 2019, entro 90 giorni dalla approvazione del presente decreto-legge, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni e le organizzazioni sociali territoriali, è varato un apposito patto per la sicurezza della città e del territorio provinciale secondo le linee di cui all'articolo 5.

9. 01. Burtone.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

Anci e MIUR al fine di promuovere una cultura di attenzione alla tutela del decoro urbano promuovono a partire dall'anno scolastico 2017-2018 la possibilità da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di prevedere specifici corsi di educazione civica sul rispetto del patrimonio pubblico.

9. 02. Losacco.

Dopo l'articolo inserire il seguente

ART. 9-bis.

1. Al fine di semplificare le procedure relative all'installazione di sistemi di videosorveglianza, i sindaci possono con propria ordinanza dotare le aree comunali di sistemi di videosorveglianza anche in deroga alla normativa vigente in materia di privacy. Il ministro dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola con proprio decreto le modalità di attuazione della presente disposizione.

9. 03. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 18. Daniele Farina, Costantino.

Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: e consegnato al trasgressore.

10. 20. Schullian, Plangger.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: in esso inserire le seguenti: sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed;

b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Copia del provvedimento deve essere materialmente consegnata al trasgressore ed attestata con ricevuta firmata dallo stesso.

10. 9. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 1 secondo periodo sostituire le parole: trascorso quarantotto ore con le seguenti: trascorsi sette giorni.

10. 19. Pratavia, Matteo Bragantini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: quarantotto ore con le seguenti: novantasei ore.

10. 13. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: aumentata del doppio con le seguenti: raddoppiata.

10. 21. Schullian, Plangger.

Al comma 2 sostituire le parole: può disporre con le seguenti: dispone.

10. 22. La Russa.

Al comma 2 sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

10. 23. La Russa.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni.

***10. 5.** Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni.

***10. 24.** Fabbri, Verini, Gasparini, Naccarato.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni.

***10. 25.** Parisi.

Al comma 3, sopprimere le parole: o confermata in grado di appello.

****10. 1.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: o confermata in grado di appello.

****10. 3.** Sannicandro, D'Attorre, Leva, Quaranta, Formisano, Roberta Agostini.

Sopprimere il comma 4.

10. 16. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 4 sostituire le parole: In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano *con le seguenti:* In relazione ai provvedimenti di cui ai commi 2 o 3 si applicano.

10. 26. Santerini.

Al comma 5, dopo le parole: persona o il patrimonio *aggiungere le seguenti:* nonché di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

10. 14. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 5, sostituire le parole: la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto *con le seguenti:* con la concessione della sospensione condizionale della pena il giudice può imporre il divieto.

10. 27. Schullian, Plangger.

Al comma 5, sostituire le parole da: può essere *fino alla fine del comma con le seguenti:* è subordinata all'imposizione di accedere a luoghi o aree specificamente individuati e ad una prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

10. 15. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 6, dopo le parole: dell'articolo 9, *aggiungere le seguenti:* e di tutte le altre disposizioni che prevedono una progres-

siva, regolamentata, potenziata operatività interforze,.

10. 28. Fabbri.

Al comma 6, dopo le parole: , informativa ed operativa, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo all'accesso di banche dati riservate,.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, sostituire la parola: municipale *con la seguente:* locale.

10. 7. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

Al comma 6, dopo la parola: operativa, *aggiungere le seguenti:* , mediante l'accesso ai dati detenuti nelle banche dati gestite dal Ministero dell'interno,.

10. 29. Naccarato, Fabbri, Gasparini.

Al comma 6, sostituire la parola: municipale *con le seguenti:* locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli artt. 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo,.

***10. 6.** Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Al comma 6, sostituire la parola: municipale *con le seguenti:* locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli artt. 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo SdI,.

***10. 12.** Vito, Sisto, Centemero.

Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli artt. 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo SdI del C.e.D. del Dipartimento di Pubblica Sicurezza,.

***10. 2.** Marotta.

Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli artt. 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo SdI,.

***10. 31.** Fabbri.

Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli artt. 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo SdI del C.e.D. del Dipartimento di pubblica sicurezza,.

10. 30. D'Alia.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche garantendo a questi ultimi il pieno accesso alle banche dati facenti parte del Sistema di Indagine (S.D.I.) del Ministero dell'interno, al Sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen.

10. 8. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche prevedendo l'istituzione di protocolli operativi che individuino in via preventiva e in modo chiaro e inequivocabile le regole di ingaggio della Polizia locale e i criteri in base ai quali

essa sia legittimata all'uso delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica propri degli operatori di Polizia.

10. 11. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: , al fine del suddetto rafforzamento, la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

10. 10. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 6 inserire in fine il seguente periodo: Su convocazione del Prefetto, alle riunioni tecniche di coordinamento dei responsabili delle Forze di Polizia, che si tengono presso le Prefetture, possono partecipare i Comandanti delle Polizie Locali dei capoluoghi di provincia.

10. 32. Prata, Matteo Bragantini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 2020.

***10. 17.** Dambrosio, Menorello, Galgano, Librandi, Quintarelli, Vargiu.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 2020.

***10. 33.** Naccarato.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede a predisporre un regolamento al fine di consentire, per la pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste agli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, l'accesso al sistema informativo SDI da parte della polizia locale.

10. 4. Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifiche al titolo e agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies ed 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

1. Al titolo della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: « manifestazioni sportive » sono sostituite dalle seguenti: « manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ».

2. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 6. — *(Divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive).* — 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, ovvero che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o in-

dotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.

3. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'interessato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al citato comma 1.

4. La notifica di cui al comma 3 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

5. La prescrizione di cui al comma 3 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato

ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio della questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari o al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero, con decreto motivato, non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

6. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

7. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 3 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al citato comma 3 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.

8. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 3 è punito con la reclusione da due a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive adottato dalle competenti autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

9. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 8 e per quelli commessi in occasione o a causa di ma-

nifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la sanzione accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo di cui al presente comma non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

10. Nei casi di cui ai commi 3, 8 e 9, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 3 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate ».

3. L'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 6-bis. — (*Lancio di materiale pericoloso e scavalcamiento durante le manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive*). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione e a condi-

zione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o una separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva ».

4. L'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 6-ter. — (*Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive*). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione stessa e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, è

trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 euro a 5.000 euro ».

5. L'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 6-quater. — (*Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive*). — 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le pene previste dai citati articoli 336 e 337 del codice penale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del testo unico dei cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale od operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro ».

6. L'articolo 6-*quinquies* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 6--*quinquies*. — (*Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive*). — 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e successive modificazioni, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, è punito con le pene previste dal citato articolo 583-*quater* del codice penale ».

7. L'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 8. — (*Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive*). — 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito ai sensi dei commi 2 e 3 per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

2. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui agli articoli 6, commi 1 e 8, 6-*bis*, comma 1, e 6-*ter* della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 3 del me-

desimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 9 del citato articolo 6.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

4. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 2 del presente articolo e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 9 dell'articolo 6 della presente legge, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 dicembre 2018 ».

10. 07. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione).

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con ordinanza

contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, può individuare nel territorio comunale aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree immediatamente prossime ad edifici di culto ovvero di pregio storico-architettonico ovvero ambientale nelle quali è vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma».

2. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: « sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila » sono sostituite dalle seguenti: « sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.000 »;

b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 2-bis) che esercitano la prostituzione offrendo prestazioni sessuali in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto ovvero di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni »;

c) al secondo comma le parole: « di cui ai numeri 1) e 2) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai numeri 1), 2) e 2-bis) »;

d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 coloro che, stando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica, contrattano presta-

zioni sessuali nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni ».

3. All'articolo 1 del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-bis) coloro che esercitano la prostituzione in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto ovvero di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il commercio abusivo; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori dei rifiuti predisposti dal comune ».

10. 03. Piso.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

Sostegno alle donne vittime di sfruttamento della prostituzione).

1. Ai fini di una maggiore tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano e al fine di dare maggiore impulso al contrasto del reato di sfruttamento della prostituzione, per l'anno 2017 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo speciale per il sostegno alle vittime dello sfruttamento della prostituzione, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari 20 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti volti all'affrancaamento, alla protezione, al recupero e al reinserimento sociale delle donne obbligate ad esercitare la prostituzione.

2. Le associazioni riconosciute, operanti nel settore sociale, che vogliono accedere ai finanziamenti del Fondo inviano entro il 31 agosto 2017 un progetto alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità e le procedure stabilite con apposito bando, approvato, entro il 30 giugno 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definiti:

a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la valutazione dei progetti inviati, la quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto di esperti dotati delle necessarie competenze;

b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte della Commissione.

4. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Commissione seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 3, con le relative indicazioni di priorità e gli importi dei finanziamenti da assegnare. Con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla selezione effettuata dalla Commissione, procede al riparto del fondo tra le associazioni presentatrici dei progetti selezionati.

5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 06. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Fondo per l'aggiornamento e l'addestramento della polizia locale).

1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di euro 10 milioni da destinare all'addestramento e all'aggiornamento professionale dei corpi di polizia locale.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede al riparto del fondo entro il 30 giugno di ogni anno, tra i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, tenendo conto ai fini del riparto della popolazione residente e delle statistiche, relative al biennio precedente all'anno di erogazione, in tema di sicurezza urbana.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

10. 01. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Introduzione del reato di accattonaggio esercitato professionale).

1. In attuazione dell'articolo 1 comma 1 della Costituzione, concernente il lavoro quale principio fondante della Repubblica, nonché della sentenza n. 519 del 1995 della Corte Costituzionale, dopo l'articolo 669 del codice penale è aggiunto il seguente:

« 670. – *Accattonaggio.* – Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 572, 600, 600-octies 610, l'esercizio continuativo della mendicizia in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. Il criterio della continuità è accertato dalle autorità competenti sulla base dell'erogazione di almeno tre sanzioni amministrative relative a questa fattispecie.

La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

10. 09. Causin.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifica alla fattispecie e inasprimento delle sanzioni contro l'accattonaggio con uso di minori).

1. L'articolo 600-octies del codice penale è sostituito dal seguente:

« 600-octies. – *Impiego di minori nell'accattonaggio.* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale

per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile o si accompagni ad esso nel mendicare al fine di destare l'altrui pietà, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare o per essere accompagnato nel mendicare, è punito con la reclusione da uno a tre anni. È sempre disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali.

10. 08. Causin.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio).

1. All'articolo 600-octies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio ».

10. 04. Piso.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Tutele per il personale della Polizia locale).

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo le parole « vigili del fuoco e soccorso pubblico », sono aggiunte le seguenti: « nonché agli appartenenti ai Corpi di Polizia locale, senza alcun onere a carico dei Comuni, a tal fine provvedendo mediante una parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. 02. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Potenziamento organici Polizia locale).

1. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano i

comuni possono procedere negli anni 2017 e 2018 ad un piano biennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da inserire negli organici di Polizia locale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme contenimento della spesa di personale.

10. 05. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 9. Costantino, Daniele Farina.

Apportare le modificazioni seguenti:

a) Al comma 1, dopo le parole: « da sgomberare » aggiungere le seguenti: « nonché tenuto conto delle condizioni socio-economiche dei singoli o dei nuclei familiari, »;

b) Al comma 2, dopo le parole: « Le disposizioni di cui al comma 1 » aggiungere le seguenti: « impartite dal Prefetto in relazione alla specificità dell'occupazione, ».

11. 3. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « priorità che », aggiungere le seguenti: « ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazione di disagio economico e sociale, »;

2) sostituire le parole: « che possono essere assicurati », con le seguenti: « che devono essere in ogni caso garantiti ».

11. 1. Quaranta, Leva, Roberta Agostini, D'Attorre, Formisano, Fossati, Sannicandro.

Al comma 3, sostituire le parole: in sede di giurisdizione amministrativa con le seguenti: su ricorso del proprietario di un immobile occupato arbitrariamente.

11. 11. Schullian, Plangger.

Al comma 3, dopo le parole: giurisdizione amministrativa aggiungere le seguenti: adita dai proprietari o da titolari di altri diritti reali sugli immobili occupati.

11. 7. Menorello.

Al comma 3, sopprimere le parole: , salvi i casi di dolo o colpa grave,.

11. 8. Menorello.

Al comma 3, dopo le parole: dell'immobile aggiungere, in fine, le parole: e le spese legali e processuali ove disposte dal giudice.

11. 6. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. In applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, il sindaco ha il potere di adottare ordinanze finalizzate a sospendere le procedure di rilascio degli immobili comunali assegnati o concessi in locazione ad enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale e culturale, qualora all'assegnazione non sia seguita la concessione ovvero qualora il titolo concessorio o il contratto di locazione non siano stati rinnovati alla loro scadenza. Durante il periodo di sospensione sopra indicato resterà invariata la misura dei canoni concessori o di locazione determinata al momento dell'assegnazione, della concessione o della stipulazione del contratto di locazione.

11. 2. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, con modificazioni, n. 47, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: « 1-*quater*. Il Sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie. ».

11. 12. Fabbri, Lenzi, Zampa.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 3. Daniele Farina, Costantino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni di ordinanze emanate nella stessa maniera, è disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. Per l'inosservanza delle ordinanze sulle limitazioni di orari alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione si applica anche qualora tali bevande siano messe a disposizione della clientela per la vendita per asporto oltre l'orario previsto.

***12. 4.** Marco di Maio, Zan.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso

del biennio, due distinte violazioni di ordinanze emanate nella stessa maniera è disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. Per l'inosservanza delle ordinanze sulle limitazioni di orari alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione si applica anche qualora tali bevande siano messe a disposizione della clientela per la vendita per asporto oltre l'orario previsto.

***12. 5.** Bazoli.

Al comma 1, sostituire le parole da: dal questore fino alla fine del comma con le seguenti: dall'autorità competente l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: pubblici esercizi *con le seguenti:* vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

12. 1. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni, Lombardi, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 1 sostituire la parola: quindici *con la seguente:* trenta.

12. 9. La Russa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, le parole: «per tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sette giorni a tre mesi».

***12. 6.** Bazoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, le

parole: « per tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sette giorni a tre mesi ».

***12. 7.** Marco Di Maio, Zan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque acquista bevande alcoliche o superalcoliche in violazione dei limiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o dalle ordinanze di cui agli articoli 50, comma 5 e 7, e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di bevande alcoliche.

12. 8. Marco Di Maio, Zan.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

ART. 12-bis.

(Modifica dell'articolo 635 del Codice Penale).

1. L'articolo 635 del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 635. — *(Danneggiamento).* — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 500 euro.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;

2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;

3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625;

4) sopra opere destinate all'irrigazione;

5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. ».

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *m-quater*) delitto di cui all'articolo 635 del codice penale ».

12. 01. Gianluca Pini, Invernizzi, Molteni, Simonetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifica dell'articolo 527 del Codice Penale).

1. L'articolo 527 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 527. — (*Atti osceni*). — Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 310 euro. »

12. 02. Cristian Iannuzzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifica dell'articolo 726 del Codice Penale).

L'articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 726. — (*Atti contrari alla pubblica decenza*). — Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 1000 a 2000 euro. »

12. 03. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Collaborazione delle associazioni di cittadini non armati).

1. I sindaci, previa intesa con il Questore, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del Questore, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il Questore provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.

3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

12. 04. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 13. Costantino, Daniele Farina.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « o confermata in grado di appello »;

b) al comma 1, sostituire le parole: « negli ultimi tre anni » con le seguenti: « a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

c) al comma 1, sopprimere le parole: « o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di, stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi. »;

d) al comma 2, sostituire le parole « inferiore ad un anno, né superiore a cinque », con le seguenti: « superiore a sei mesi »;

e) sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

13. 14. Costantino, Daniele Farina.

Al comma 1, sopprimere le parole: o confermata in grado di appello.

13. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 1 sopprimere le parole: nel corso degli ultimi tre anni e, conseguentemente, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: negli ultimi tre anni.

13. 15. La Russa.

Al comma 1, dopo le parole: tre anni aggiungere le seguenti: ovvero dal terzo anno a conclusione della pena detentiva.

13. 8. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 1 dopo le parole: 'decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, aggiungere le seguenti: ad esclusione dei fatti riconducibili al comma 5 relativamente alla cannabis e derivati.

13. 12. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 1, dopo le parole: nelle immediate vicinanze di aggiungere le seguenti: scuole.

13. 2. Centemero, Sisto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a due anni né superiore a sette.

13. 16. La Russa.

Al comma 2, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sei mesi.

13. 9. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: Nei casi, aggiungere le seguenti: di violazione del divieto.

13. 10. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: negli ultimi tre anni con sentenza definitiva con le seguenti: con sentenza definitiva nel corso degli ultimi tre anni ovvero dal terzo anno a conclusione della pena detentiva.

13. 6. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

13. 4. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Sopprimere il comma 6.

13. 17. Daniele Farina, Costantino.

Al comma 6, sostituire le parole: per la violazione dei divieti e dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 *con le seguenti:* la violazione dei divieti e dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da uno a tre anni e.

***13. 18.** Fabbri, Naccarato, Verini, Gasparini.

Al comma 6, sostituire le parole: per la violazione dei divieti e dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 *con le seguenti:* la violazione dei divieti e dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da uno a tre anni e.

***13. 1.** Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Al comma 6, sostituire le parole: commi 1 e 3 *con le seguenti:* commi 1 o 3.

13. 5. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 7, sostituire le parole da: può essere *fino alla fine del comma con le seguenti:* è subordinata all'imposizione di accedere a luoghi o aree specificamente individuati e ad una prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

13. 3. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 7 sostituire le parole: può essere subordinata *con le parole:* è subordinata.

13. 19. La Russa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. L'articolo 1, comma 2, legge 13 ottobre 2003, n. 281, recante concessione di un contributo all'Agenzia mondiale antidoping, è sostituito dal seguente: « L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è valutato in 932.949,21 euro per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, nella somma annualmente richiesta dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA), ragguagliata al tasso di cambio tra euro e dollaro, comunque non superiore a 1.411.072,86 euro ».

***13. 20.** Marco Di Maio, Zan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. L'articolo 1, comma 2, legge 13 ottobre 2003, n. 281, recante concessione di un contributo all'Agenzia mondiale antidoping, è sostituito dal seguente: « L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è valutato in 932.949,21 euro per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, nella somma annualmente richiesta dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA), ragguagliata al tasso di cambio tra euro e dollaro, comunque non superiore a 1.411.072,86 euro ».

***13. 21.** Vazio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura.

13. 11. Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. – 1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni

di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.

13. 01. Vito, Sisto, Centemero.

ART. 14.

Sopprimerlo.

***14. 12.** Daniele Farina, Costantino.

Sopprimerlo.

***14. 13.** D'Alia.

Sopprimerlo.

***14. 9.** Vito, Sisto, Centemero.

Sopprimerlo.

***14. 3.** Marotta.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio di emergenza, il numero unico europeo 112 e le relative centrali operative sono realizzate e gestite in collegamento con tutte le forze deputate alla sicurezza e all'emergenza, ivi incluse le centrali operative della polizia locale, su tutto il territorio nazionale.

****14. 1.** Marotta.

Il comma 1, è così sostituito:

1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio di emergenza, il numero unico europeo 112 e le relative centrali operative sono realizzate e gestite in collegamento con tutte le forze deputate alla sicurezza e all'emergenza, ivi incluse le centrali operative della polizia locale, su tutto il territorio nazionale.

****14. 14.** D'Alia.

Al comma 1, sostituire le parole da: con contratti di lavoro a tempo indeterminato fino a: ogni trentamila residenti con le

seguenti: di personale specializzato delle forze di polizia statali, locali, di soccorso pubblico e sanitario già operante e in possesso dei requisiti necessari di anzianità e di esperienza acquisita.

14. 10. Vito, Sisto, Centemero.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « le Regioni » sono inserite le seguenti: « previo adeguamento delle rispettive dotazioni organiche »;

b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « La spesa relativa non rileva ai fini del rispetto, da parte delle Regioni, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni ».

14. 15. Melilli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Accesso alle banche dati e Numero Unico Europeo 112 »;

***14. 2.** D'Attorre, Leva, Roberta Agostini, Sannicandro, Formisano, Quaranta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente; Numero Unico Europeo 112 e accesso alle banche dati.

***14. 16.** Naccarato, Mattiello, Gasparini, Fabbri, Verini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente; Numero Unico Europeo 112 e accesso alle banche dati.

***14. 18.** Parisi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente; Numero Unico Europeo 112 e accesso alle banche dati.

***14. 11.** Sisto, Centemero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente; Numero Unico Europeo 112 e accesso alle banche dati.

***14. 4.** Invernizzi, Simonetti, Molteni, Gianluca Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Anche le chiamate effettuate nei confronti della Polizia locale confluiscono nelle centrali operative del numero unico europeo 112, realizzate in ambito regionale.

14. 6. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della medesima amministrazione.

14. 5. Dieni, Lombardi, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione contenuta all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: e accesso alle banche dati.

14. 17. Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Assegnazione di videocamere alle Forze di polizia).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge, le Forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico nonché durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare le manifestazioni medesime e il territorio. La registrazione video effettuata con le telecamere in dotazione alle Forze di polizia attribuisce valore di prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

2. Allo scopo di assicurare la copertura delle maggiori spese previste in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018,

sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

14. 04. Gianluca Pini, Invernizzi, Molteni, Simonetti.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza).

1. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

14. 05. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

14-bis. I Comuni possono utilizzare anche parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero risorse proprie di bilancio, per l'attivazione ed il potenziamento dei piani per la sicurezza e per far fronte agli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge.

14. 02. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

14-bis. I Comuni possono utilizzare anche parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero risorse proprie di bilancio, per far fronte agli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge.

14. 01. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

*(Misure a sostegno delle attività
di Polizia locale).*

1. In relazione alle specificità operative connesse alla attuazione delle norme di

cui alla presente legge, gli enti provvederanno ad adeguare il Documento di valutazione dei Rischi alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

14. 03. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 3. Costantino, Daniele Farina.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di assicurare la migliore attuazione del presente decreto e una fattiva collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, è fatto obbligo al personale delle polizie locali delle città metropolitane di far confluire direttamente e senza ritardo nel CED del Dipartimento di Pubblica Sicurezza le informazioni acquisite nel corso delle attività amministrative e delle attività di prevenzione e repressione dei reati. Parimenti ne è consentito l'accesso ai fini operativi ».

15. 2. Dambroso, Menorello, Galgano, Librandi, Quintarelli, Vargiu.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire appieno lo svolgimento delle attività di sicurezza urbana e di polizia di prossimità all'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo le parole: « vigili del fuoco e soccorso pubblico » aggiungere le seguenti: « nonché degli operatori di polizia locale ».

15. 1. Dambroso, Menorello, Galgano, Librandi, Quintarelli, Vargiu.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam).

1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, e al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli imam in Italia, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, sono istituiti il

Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli imam.

2. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato « Registro ».

3. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori norme necessarie per la sua attuazione.

5. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autenticate di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.

6. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità:

a) l'indicazione della denominazione e della sede della moschea;

b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;

c) la dichiarazione di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia;

d) l'elenco della documentazione allegata.

7. Alla domanda di iscrizione sono allegate:

a) una relazione contenente: 1) l'esposizione dei principi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea; 2) l'indicazione, qualora i principi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei principi oggetto dell'insegnamento; 3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di *imam* o funzioni analoghe, le generalità del titolare; 4) l'autorità religiosa da cui l'ente dipende; 5) l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi dei responsabili; 6) la consistenza numerica dei fedeli;

b) copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;

c) dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

8. La domanda è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

9. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.

10. In particolare, la prefettura — ufficio territoriale del Governo, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:

a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;

b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

11. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

12. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.

13. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.

14. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di *imam* o funzioni analoghe presso la medesima e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.

15. Chi esercita la funzione di *imam* o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.

16. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di *imam* o il re-

sponsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

17. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro.

18. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli imam, di seguito denominato « Albo ».

19. Chi intende esercitare la funzione di imam o funzioni analoghe chiede l'iscrizione all'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza e domicilio in Italia;
- b) conoscenza della lingua italiana;
- c) maggiore età;

d) assenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati;

e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui all'articolo 9;

f) conoscenza e condivisione dei principi ispiratori del processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;

g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione

elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005;

h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui all'articolo 9.

20. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.

21. In qualsiasi momento il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.

22. Nel caso in cui chi è iscritto all'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo.

23. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.

24. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione all'Albo.

25. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Commissione per l'Albo degli imam, di seguito denominata « Commissione », competente per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La Commissione collabora con le istituzioni e con le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del mare Mediterraneo.

26. La Commissione ha carattere inter-religioso ed è composta da dieci membri

nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

27. La Commissione ha il compito di:

a) esaminare le domande di iscrizione all'Albo ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;

b) promuovere iniziative atte a elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti all'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

28. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 2 dell'articolo 7, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e di studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.

29. I criteri e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, d'intesa con la Commissione e in accordo con le università interessate.

30. Al termine del corso di formazione e di studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di imam nelle moschee italiane.

31. I soggetti ai quali si applica la presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili ai sensi delle disposizioni della presente legge.

15. 09. Santanchè, Gregorio Fontana, Centemero, Ravetto, Vito.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa).

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 52-bis. — *(Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati).* — Nel contrasto di una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:

a) vedendo minacciata la propria o altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;

b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

15. 07. Gregorio Fontana, Ravetto, Gelmini, Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Atti osceni in luogo pubblico: reintroduzione della sanzione della reclusione ed estensione all'attività di prostituzione in luogo pubblico).

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67 al numero 1) sostituire le parole: « i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e » con le seguenti: « Il delitto previsto dall'articolo ».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 è soppresso il comma 1.

3. All'articolo 529 del codice penale dopo il primo comma aggiungere il seguente comma:

1-bis. Rientra nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Soggiace alla medesima pena colui che beneficia della prestazione.

15. 02. Causin.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale).

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del Codice di Procedura Penale dopo la lettera *e-bis*) sono inserite le seguenti lettere:

e-ter) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4) del codice penale;

e-quater) i delitti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

15. 01. Causin.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Incremento delle risorse per favorire l'attività lavorativa dei detenuti).

1. Al comma *7-bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: « a decorrere dall'anno 2014 » sono inserite le seguenti: « e di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ».

2. Al maggior onere finanziario che deriva dal primo periodo, pari ad euro 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

15. 04. Causin.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifica all'articolo 731 del codice penale in materia di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori).

1. L'articolo 731 del codice penale è così sostituito dal seguente: « 731 – *Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori* – Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000 euro. In caso di recidiva è sempre disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali ».

15. 03. Causin.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « e comunque non oltre le ventiquattro ore » sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

3. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore.

15. 05. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa).

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o che il fatto sia

stato commesso per concitazione o paura »;

b) al secondo comma, lettera b), le parole: « , non vi è desistenza e » sono soppresse.

15. 06. Gelmini, Gregorio Fontana, Ravetto, Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa).

1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un'azione per difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero cose proprie o di terzi, nei casi in cui l'aggressione, la violenza o la minaccia avvengano in una abitazione o in altro luogo privato, da parte di una o più persone travisate, con armi, con strumenti atti a offendere o ponendo in essere fatti tali da far presumere che si stia per commettere un reato ».

15. 08. Gregorio Fontana, Ravetto, Vito, Sisto, Centemero.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 3. Daniele Farina, Costantino.

Al comma 1 premettere il seguente comma:

01. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni o della multa da 1.000 a 3.000 euro », e le parole « da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e della multa da 3.000 a 9.000 euro »;

b) al terzo comma le parole: « da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni e della multa fino a 30.000 euro »;

16. 4. Fabbri, Naccarato, Gasparini, Verini.

Al comma 1 premettere il seguente comma:

« 01. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: “da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da sei mesi a due anni e della multa da 1.000 a 3.000 euro”, e le parole “da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a tre anni e della multa da 3.000 a 9.000 euro”;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Nei casi di recidiva le pene sono aumentate della metà” ».

16. 8. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 1 sostituire le parole: può disporre con le seguenti: dispone.

***16. 2.** La Russa.

Al comma 1 sostituire le parole: può disporre con le seguenti: dispone.

***16. 9.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 1, sostituire le parole da: ovvero fino alla fine del comma con le seguenti: .La sospensione condizionale della pena è subordinata ad una prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinata comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

16. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 1, sostituire le parole: se il condannato non si oppone con le seguenti: anche su richiesta del condannato.

16. 6. Menorello.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali.

16. 5. Vito, Sisto, Centemero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, dopo le

parole: « Amministrazione penitenziaria », aggiungere le seguenti: « , agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. ».

16. 1. Lodolini.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).

1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.

4. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.

16. 018. Fabbri, Verini, Gasparini, Naccarato, Mattiello.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).

1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati

dai comuni, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.

4. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16. 03. Quaranta, Roberta Agostini, Sannicandro, Formisano, Leva, D'Attorre.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Istituzione di un Programma Triennale di recupero a fini abitativi e sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata).

1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità orga-

nizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il Programma di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.

3. Il suddetto Programma, è alimentato con le risorse del « Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale di edilizia abitativa » di cui all'articolo 11 comma 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019.

***16. 019.** Fabbri, Mattiello, Verini, Gasparini, Naccarato.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Istituzione del programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali di immobili confiscati alla criminalità organizzata).

1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il Programma di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e

Autonomie locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.

3. Il suddetto Programma è alimentato con le risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.

***16. 05.** Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 16-quinquies è aggiunto il seguente articolo 16-sexies:

ART. 16-sexies.

(Istituzione Programma Triennale di recupero a fini abitativi e sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata).

1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il Programma di cui al comma 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.

3. Il suddetto Programma, è alimentato con le risorse del « Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale di edilizia abitativa » di cui all'articolo 11 comma 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019.

***16. 039.** Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).

1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.

4. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.

16. 033. Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifica dell'articolo 53 del codice penale).

1. L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 53.

(Uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica).

1. Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 51 e 52, non è punibile il

pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, incluse eventualmente armi da fuoco diverse da quelle d'ordinanza in uso presso le forze di polizia, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata o sequestro di persona. In ogni caso non è punibile il pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio fa uso ovvero ordina di far uso di mezzi di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva all'autorità. Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano, altresì, a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza. La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

16. 07. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Introduzione del delitto di esercizio non autorizzato di guardiamacchine).

1. Nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 348 è inserito il seguente:

« 348-bis — Esercizio non autorizzato di guardiamacchine. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determina altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'am-

menda da 1.032 a 3.076 euro. Le sanzioni sono aumentate della metà se nell'attività sono impiegati minori o disabili. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite. ».

2. Il comma 15-*bis* dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato.

16. 026. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Modifica dell'articolo 3-quater del codice penale).

1. L'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Articolo 583-*quater*. – *(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive)*. – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni ».

16. 08. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 624-*bis* del Codice penale, agli articoli 165, 275, 380 e 408 del*

Codice di procedura penale, nonché alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. L'articolo 624-*bis* del codice penale, è sostituito dal seguente:

« Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a dieci anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 »

2. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno ».

3. All'articolo 275 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 2-*bis* le parole: « e 624-*bis* » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « e 600-*quinquies* » sono sostituite con le parole: « 600-*quinquies* e 624-*bis* »;

4. All'articolo 380 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione: al comma 2, lettera *e-bis*) la frase: « salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale » è soppressa;

5. All'articolo 408 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione: al comma 3-*bis*, dopo le parole: « per i delitti commessi con violenza alla persona » sono inserite le seguenti: « e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale ».

6. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 4-*bis*, comma 1, le parole: « e 630 » sono sostituite con le parole: « 630 e 624-*bis* ».

16. 012. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Aumento delle pene per i reati di furto in abitazione, di furto con strappo e rapina).

4. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni e della multa da 927 euro a 1032 euro. »;

b) al comma 3 le parole: « da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a 1.549 » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a 1.549 »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 625-*bis*, concorrenti con le aggravanti di

cui all'articolo 625, comma 1, numeri 2, 3, 5, 8-*bis*, 8-*ter*, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. ».

5. All'articolo 625, comma 1, del codice penale, le parole: « La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032 ».

6. All'articolo 628, comma 1, del codice penale le parole: « con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a 2.065 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065 ».

***16. 020.** Mattiello, Naccarato, Fabbri, Verini, Gasparini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Aumento delle pene per i reati di furto in abitazione, di furto con strappo e rapina).

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni e della multa da 927 euro a 1032 euro. »;

b) al comma 3 le parole: « da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a 1.549 » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a 1.549 »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 625-*bis*, concorrenti con le aggravanti di cui all'articolo 625, comma 1, numeri 2, 3, 5, 8-*bis*, 8-*ter*, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

2. All'articolo 625, comma 1, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032».

3. All'articolo 628, comma 1, del codice penale le parole: «con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065».

***16. 035.** Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Modifica all'articolo 669 del codice penale).

Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente articolo 669-*bis*:

Art. 669-*bis*. – (*Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate*). – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da nove a un anno e sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

La pena è dell'arresto da un anno a due anni e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

16. 09. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

ART. 16-*bis*.

*(Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale).*

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«ART. 613-*bis*. – (*Terrorismo di piazza*) – Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di Ordine e Sicurezza Pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.

Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

ART. 613-ter. (*Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza*). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni. ».

2. Nei casi di cui all'articolo 613-bis del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

16. 028. Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(*Modifiche all'articolo 726 del Codice Penale*).

1. L'articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 726. – (*Atti contrari alla pubblica decenza*). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti

contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto da sei mesi a nove mesi e con l'ammenda da 5000 a 10.000 euro. ».

16. 01. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(*Modifiche all'articolo 57 del Codice di Procedura Penale*).

1. All'articolo 57 del codice di procedura penale, al comma 2, alla lettera *b*), le parole: « quando sono in servizio » sono soppresse.

16. 02. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(*Modifiche all'articolo 438 del Codice di procedura penale*).

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale.

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

5-bis. Quando di proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per

lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-ter, Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« Art. 134-ter – (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme ».

3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Le disposizioni di cui alla presente articolo si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

16. 013. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

2. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

16. 04. Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152).

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 ».

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « m-quater) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo,

della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni ».

16. 010. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Norme in materia di DASPO relativo alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 6-bis.

(Lancio di materiale pericoloso e scavalca-mento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancel-

lazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica. ».

b) L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

ART. 6-ter.

(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro. ».

c) L'articolo 6-*quater* è sostituito dal seguente:

« ART. 6-*quater*.

(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. ».

d) L'articolo 6-*quinqüies* è sostituito dal seguente:

« ART. 6-*quinqüies*.

(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi

ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater*. ».

e) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8.

(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter* per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono

manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018. ».

2. L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 583-quater.

(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. ».

3. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-ter.

(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società. ».

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero

anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

16. 011. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Parcheggiatori abusivi).

1. L'articolo 1, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente

comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

***16. 015.** Naccarato, Fabbri, Verini, Gasparini.

Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente articolo 16-bis:

ART. 16-bis.

(Parcheggiatori abusivi).

L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

« 15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI. ».

***16. 036.** Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

« ART. 16-bis.

(Disposizioni per il contrasto dell'attività di parcheggiatore abusivo).

1. L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusi-

vamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 ad euro 3.100. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione è aumentata del doppio. In caso di reiterazione del reato è disposta la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI ».

16. 021. Parisi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Misure urgenti in materia di contrasto al terrorismo in favore della regione Sicilia).

1. Al fine di incrementare i livelli di controllo e di pattugliamento delle coste della regione Sicilia, ed evitare il compimento di azioni terroristiche nelle città dell'isola, in relazione alla presenza di possibili terroristi presenti nei centri di accoglienza, (Cda), centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) e centri di identificazione ed espulsione (Cie), a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, il numero del contingente della Polizia di Stato e delle Forze armate è aumentato in pari misura in mille unità. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto definisce le modalità attuative della presente disposizione.

Conseguentemente al Capo II dopo le parole: decoro urbano aggiungere le parole: e delle regioni frontaliere.

16. 022. Riccardo Gallo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Misure urgenti in materia di prevenzione al terrorismo in favore della regione Sicilia).

1. Al fine di prevenire fenomeni legati al terrorismo di matrice internazionale, in relazione al rischio di possibili infiltrazioni terroristiche tra i migranti diretti verso le coste della regione Sicilia, provenienti dai Paesi del Maghreb arabo, in particolare dalla Libia, l'amministrazione della pubblica sicurezza, può procedere per l'anno 2017, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66 comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Agli oneri derivanti dalla presente disposizioni di cui al precedente periodo, pari a 150 milioni di euro complessivi, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità attuative del presente articolo.

Conseguentemente al Capo II dopo le parole: decoro urbano aggiungere le parole: e delle regioni frontaliere.

16. 023. Riccardo Gallo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Assunzioni di personale a tempo indeterminato con modalità straordinarie per il contrasto del terrorismo).

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del Comparto sicurezza e in considerazione delle mutate esigenze del contrasto del terrorismo, le diverse amministrazioni possono procedere per l'anno 2017, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni ad ulteriori assunzioni per la Polizia di Stato, per l'Arma dei Carabinieri e per la Guardia di finanza, in via straordinaria, di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro per gli anni, 2017, 2018 e 2019 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successive modificazioni, fino ad un terzo delle suindicate assunzioni, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti precedenti all'anno 2016, fermo restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b) dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e

delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall'anno 2017.

16. 024. Faenzi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Abitazioni sicure).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nelle città e delle loro periferie, per il contrasto dei fenomeni delittuosi connessi all'aumento dei furti nelle abitazioni private, è previsto in via sperimentale e per un periodo comunque non inferiore a ventiquattro mesi, l'utilizzo del personale militare delle Forze armate da affiancare adoperato delle Forze di Pubblica Sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di operatività del presente articolo.

16. 025. Faenzi.

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 » sono sostituite

tuite dalle seguenti: « da 5.000 a 30.000 euro »;

b) al comma 2, le parole: « da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 » sono sostituite dalle seguenti « da 1.000 a 6.000 euro »;

c) al comma 3, le parole: « venti giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

16. 027. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

« ART. 16-bis.

1. Le confessioni religiose acattoliche minoritarie sono organizzate e rette da statuti conformi ai principi dell'ordinamento giuridico italiano che esprimano il carattere religioso delle finalità aggregative.

2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni religiose di minoranza acattoliche, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti ad esprimersi e comunicare con la lingua ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Lo svolgimento delle funzioni dei Ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto di cui al comma 2, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) maggiore età;

c) non essere stati condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato.

Il Ministro dell'interno può chiedere il parere del Consiglio di Stato in caso di dubbi motivati sulla sussistenza dei prescritti requisiti. ».

16. 029. Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232).

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente: « 389-bis. A decorrere dal gennaio 2018 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. ».

16. 030. Vito, Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Tutela del personale delle Polizie Municipali).

1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « vigili del fuoco e soccorso pubblico », sono aggiunte le seguenti parole: « nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni. ».

***16. 016.** Naccarato, Fabbri, Verini, Mattiello, Gasparini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Tutela del personale delle Polizie Municipali)

1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico.», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.».

***16. 031.** Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente articolo 16-ter:

1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico.», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.».

***16. 037.** Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Revisione della sanzione a carico dell'acquirente di merce contraffatta).

1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente: «Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per

cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo».

16. 017. Mattiello, Fabbri, Verini, Gasparini, Naccarato.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni).

1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente: «Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo».

***16. 032.** Sisto, Centemero.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni).

1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente: «Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione

del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo ».

***16. 038.** Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).

1. Per assicurare la prevenzione e il contrasto, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali è competente, ai sensi dell'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o

ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende avere avuto esito positivo.

2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

4. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

5. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per assicurare la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all'installazione e all'attivazione dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.

7. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con

disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.

8. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

9. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di *webcam*.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o del provvedimento adottato ai sensi del comma 8, si applicano le sanzioni di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

11. Al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dal presente articolo, a partire dalla formazione del personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 11 alle

strutture pubbliche e paritarie che ne facciano richiesta, nei limiti delle risorse di cui al comma 11.

13. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto agli anni 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 034. Giammanco, De Girolamo, Vito, Calabria, Sisto.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifiche testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).

1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 25.000 »;

2. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle

parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, applica, in quanto compatibile, quale pena accessoria il divieto di accesso di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 e i commi 4 e 5.

16. 014. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Fondo sicurezza urbana).

1. Per le finalità di cui alla presente legge, a decorrere dal 1 gennaio 2018, le

risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1, commi 179 e 180 della legge 23 dicembre 2015, n. 190 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli interni denominato "Fondo per la sicurezza urbana" e sono destinate agli interventi di sicurezza urbana attuate dai Comuni. »

Conseguentemente, all'articolo 16, premettere le seguenti parole: Salvo quanto disposto nell'articolo precedente,.

16. 040. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Costantino, Daniele Farina.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

17. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	147
ALLEGATO (Proposta di parere delle Relatrici)	149

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Mario Giro, ed il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 8.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero.

Atto n. 383.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, illustra una proposta di

parere condivisa con la collega Garavini (*v. allegato*), sottolineando che sia nella premessa sia nelle condizioni e osservazioni sono stati affrontati gli aspetti critici emersi nel corso delle audizioni.

Laura GARAVINI, *relatrice per la III Commissione*, sottolinea la proficua collaborazione tra le due Commissioni e la disponibilità del Governo a dialogare rispetto ad alcuni aspetti critici del provvedimento. Esso rappresenta un passo in avanti in tema di diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero. Si tratta, infatti, di un settore che per molti anni non è stato interessato da riforme e innovazioni, ma, piuttosto, ha spesso subito riduzione di risorse. Il testo contempla non solo le scuole italiane all'estero, ma tutto l'universo che ruota intorno alla diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo. Evidenzia, inoltre, l'importanza della condizione n. 6, volta a sopprimere l'articolo 36, relativo a materia devoluta alla contrattazione, e segnala la previsione dell'invio di cinquanta docenti di ruolo nelle sedi delle scuole italiane all'estero. Ritiene importante, poi, che, accogliendo le osservazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero, sia stata

meglio definita la funzione degli enti gestori, che sono organismi importanti per gli scopi del decreto legislativo. Oltretutto rileva che il provvedimento permetterà di sanare alcuni contenziosi ancora aperti, come, ad esempio, quello relativo alla Spagna. La previsione delle casse scolastiche consentirà alle scuole italiane all'estero di avere maggiore autonomia. Infine, sottolinea l'importanza dei lettori, che rappresentano uno strumento prezioso per la promozione della nostra lingua e della nostra cultura. In conclusione, auspica che anche i colleghi dei gruppi di opposizione possano apprezzare la proposta di parere depositata e ringrazia i colleghi e gli uffici per il prezioso lavoro svolto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, rammentato che, in ordine ai coefficienti di sede, sono pervenuti i ragguagli richiesti al Ministero degli affari esteri, domanda alle relatrici di chiarire meglio lo svolgimento della procedura descritta nell'articolo 6, cui inerisce la condizione n. 4.

Laura GARAVINI, *relatrice per la III Commissione*, ritiene che il decreto possa essere adottato congiuntamente dai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), con riferimento al riconoscimento della parità scolastica alle scuole italiane all'estero non statali, oggetto anch'esso della condizione n. 4 del parere, osserva che all'articolo 6, comma 1, dello schema di decreto, il riconoscimento della parità viene configurato solo come una possibilità.

Gianluca VACCA (M5S) esprime apprezzamento per il lavoro delle relatrici, le quali hanno tenuto conto delle numerose sollecitazioni pervenute. Condivide le condizioni contenute nel parere, con particolare riferimento alla soppressione dell'articolo 36 dello schema di decreto. Con riferimento all'osservazione della lettera f), inerente alla possibilità di adeguare il trattamento economico del personale scolastico all'estero, qualora inferiore a quello percepito dal personale del MAECI, riterrebbe opportuno farla rientrare tra le condizioni del parere e non nelle osservazioni. Conclude preannunciando la presentazione di una proposta di parere alternativo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (Atto n. 383).

PROPOSTA DI PARERE DELLE RELATRICI

Le Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 26 gennaio, 21 febbraio, 2 e 8 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (atto n. 383);

uditi, altresì, i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali e preso visione delle loro memorie scritte;

preso atto che lo schema del decreto legislativo è coerente con le finalità e gli obiettivi previsti nella delega e cioè «il riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero», pertanto non si tratta di una riforma globale del settore;

considerato che il decreto in oggetto prevede un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua italiana all'estero;

rilevata l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione generale delle normative riguardanti le scuole italiane all'estero, lo svolgimento dei corsi di lingua organizzati dagli enti gestori e gli interventi di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, allo scopo di favorire una maggiore coerenza, una più diretta adesione alle realtà geopolitiche e culturali nelle quali l'intervento ricade, un

aggiornamento dell'offerta formativa italiana e una razionalizzazione del sistema;

valutato che, in presenza dei tanti soggetti attuatori delle iniziative previste dal decreto e del coinvolgimento nella gestione di tre diversi Ministeri, sarebbe opportuno prevedere una cabina di regia, al fine di superare la frammentarietà delle azioni e di creare un sistema efficiente per la promozione del *made in Italy* all'estero;

preso atto che lo schema di decreto contiene diverse disposizioni sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale direttivo, docente ed amministrativo, che di norma rientrerebbero nella contrattazione nazionale;

espresso apprezzamento per l'obiettivo di inquadrare il modello formativo proposto in un contesto multiculturale e pluralistico, basato sui valori dell'inclusione e dell'interculturalità, nonché per la priorità riconosciuta alla costante verifica di qualità dei percorsi formativi, al sostegno del bilinguismo e all'impegno di integrare l'insegnamento dell'italiano negli ordinamenti scolastici locali;

rilevata la significativa diversità dei contesti culturali e sociali verso i quali il sistema formativo italiano rivolge la sua offerta, attraversati da profondi e accelerati processi di cambiamento legati ai mutamenti di ruolo indotti dalla globalizzazione, alle differenze tra le realtà geopolitiche di interesse strategico per l'Italia, alle diverse possibilità di intreccio con le normative e i sistemi scolastici locali, all'evoluzione sociale e culturale delle co-

munità italiane all'estero, ormai profondamente integrate nelle realtà di insediamento;

sottolineata l'esigenza di un più duttile adeguamento del sistema formativo italiano nel mondo alle articolazioni e caratteristiche delle situazioni esistenti, che richiede il progressivo spostamento da modelli piramidali e gerarchici a modelli articolati e policentrici, molto più adatti a realizzare le notevoli potenzialità di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo e a reggere il confronto concorrenziale sul « mercato linguistico » con altri Paesi, molto attivi e attrezzati in questo campo;

rilevata l'esigenza che sia formalmente enucleato dalla generica dizione « soggetti senza fini di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua italiana nel mondo » il profilo formativo, organizzativo e giuridico degli enti gestori che organizzano corsi di lingua italiana, in larga prevalenza integrati nei sistemi scolastici locali e a costi molto più contenuti rispetto ad altre tipologie di intervento;

evidenziata la necessità di garantire il più alto livello qualitativo del personale, in termini di conoscenze scientifiche, competenze didattiche, abilità specifiche richieste dalle attività previste o dal contesto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3 e ovunque ricorrano nel testo, le parole « scuole amministrate dallo Stato » siano sostituite dalle seguenti: « scuole statali »;

2) il ruolo degli enti gestori sia esplicitamente richiamato ovunque si parli di « soggetti senza fini di lucro » e sia previsto, a garanzia e sostegno della loro funzione, un apposito articolo nel quale si definisca il loro profilo formativo, giuridico e organizzativo;

3) all'articolo 5 si preveda, in caso di sostituzione del dirigente scolastico da parte del docente, la possibilità dell'esonero dall'insegnamento, limitatamente al periodo di assenza o impedimento del dirigente scolastico e se sostituito da un docente destinato al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali di cui all'articolo 17, comma 1;

4) all'articolo 6, comma 1, le parole dall'inizio del comma fino a « riconoscere » siano sostituite dalle seguenti: « Con decreto interministeriale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può essere riconosciuta »;

5) gli elenchi del personale selezionato da destinare all'estero siano sostituiti dalle graduatorie dell'ordinamento attuale, garantendo la massima pubblicità e trasparenza in ogni fase della selezione, in modo da rendere evidenti ed oggettivi i criteri di valutazione dei titoli e degli eventuali colloqui;

6) sia soppresso l'articolo 36;

7) siano modificati gli articoli 5 e 37, con riguardo alla gestione contabile delle scuole statali all'estero, prevedendo che la gestione delle casse scolastiche e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi confluiscono nel bilancio della scuola;

8) all'articolo 37, si precisi che « all'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il riferimento alla parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intende fatto al presente decreto legislativo »;

e le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere una cabina di regia tra il Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) si valuti altresì l'opportunità di aggiungere all'articolo 1, dopo le parole: « della lingua », le seguenti: « e della cultura »;

c) all'articolo 4, per quanto riguarda il piano triennale dell'offerta formativa, si valuti l'opportunità di prevedere che esso sia trasmesso alla rappresentanza diplomatica, sopprimendone il parere preventivo;

d) all'articolo 13, si valuti l'opportunità che le parole « fondamentali del profilo culturale e professionale » siano sostituite dalle seguenti: « culturali e professionali fondamentali »;

e) per quanto riguarda la durata del servizio all'estero, si valuti l'opportunità di prevedere due periodi di sei anni scolastici consecutivi, separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale;

f) all'articolo 18, comma 2, lettera c), siano aggiunte in fine le seguenti parole: « e anche come lingua straniera (LS) »;

g) all'articolo 24, comma 2, le parole da « nei casi » fino a « del 2001 » siano sostituite dalle seguenti: « Nei casi in cui la sanzione disciplinare non è di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, »;

h) al medesimo articolo 24, comma 3, alle parole: « I procedimenti » siano pre-

messe le seguenti: « Salvo quanto previsto al comma 2, ».

Conseguentemente, le parole « di cui all'articolo 55-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 » siano soppresse.

i) all'articolo 28, ove sussistano differenze di trattamento economico del personale scolastico all'estero rispetto al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia valutata la possibilità di adeguare il relativo trattamento a quest'ultimo;

j) l'utilizzazione delle 50 unità aggiuntive del contingente non sia limitato all'insegnamento delle discipline o materie integrative e sia eliminato il limite delle 10 unità per il personale destinato al sostegno;

k) si preveda un trattamento economico del personale a tempo determinato non dissimile da quello previsto per il personale a tempo indeterminato;

l) sarebbe opportuno, altresì, definire più chiaramente le caratteristiche e le funzioni delle previste « associazioni senza fini di lucro », allo scopo di assicurare la qualità dell'insegnamento linguistico-culturale da queste svolto.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei vertici di TIM Spa sulle prospettive industriali, sulla tutela dei lavoratori del gruppo e delle aziende dell'indotto	152
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 marzo 2017.

Audizione dei vertici di TIM Spa sulle prospettive industriali, sulla tutela dei lavoratori del gruppo e delle aziende dell'indotto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	153
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	161
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	157
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4284 Turco, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi e C. 4331 Costantino.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. (Doc. VII n. 767) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4330 e n. 4331</i>)	159
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Emendamenti C. 3500-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	160

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.

C. 3558 Dambruoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento 3.100. Comunica che il deputato Dambruoso ha ritirato i suoi emendamenti: 2.2, 2.6, 3.4, 3.7, 4.16, 5.01 e 6.6. Comunica altresì che il deputato Fiano ha ritirato il proprio emendamento 1.5.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Fiano 1.1, Dieni 1.2 e Centemero 1.3, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Invernizzi 1.4, sul quale il parere sarebbe altrimenti contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 1.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giorgis 1.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Emanuele FIANO (PD) riformula il suo emendamento 1.1, nei termini proposti dalla relatrice.

Fabiana DADONE (M5S), in qualità di cofirmataria dell'emendamento Dieni 1.2, lo riformula nei termini proposti dalla relatrice.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Centemero 1.3 e dichiara di riformularlo nei termini proposti dalla relatrice.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sugli emendamenti Fiano 1.1, Dieni 1.2 e Centemero 1.3, così come riformulati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Fiano 1.1 (*nuova formulazione*), Dieni 1.2 (*nuova formulazione*) e Centemero 1.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Invernizzi 1.4 si intende precluso dall'approvazione degli identici emendamenti Fiano 1.1 (*nuova formulazione*), Dieni 1.2 (*nuova formulazione*) e Centemero 1.3 (*nuova formulazione*).

Stefano DAMBRUOSO (CI) riformula il suo emendamento 1.6, nei termini proposti dalla relatrice.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 1.6, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea GIORGIS (PD) riformula il suo articolo aggiuntivo 1.01 nei termini proposti dalla relatrice.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giorgis 1.01, così come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Giorgis 1.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Giorgis 1.01, come riformulato, risultano precluse le seguenti proposte emendative: Costantino 2.3 e 2.4, Centemero 2.8, Costantino 6.1, Giorgis 6.2, Centemero 6.3, Giorgis 6.4, Roberta Agostini 6.5, Dadone 6.7, Centemero 6.8 e l'articolo aggiuntivo Centemero 6.02.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Dadone 2.5 e Centemero 2.7, nonché degli articoli aggiuntivi Artini 2.01 e Moscatt 2.02.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Emanuele FIANO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Moscatt 2.02 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 2.5.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Centemero 2.7: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Artini 2.01.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.100 soppressivo dell'intero articolo ed esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 3.100 della relatrice (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.100 della relatrice si intendono precluse tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 4.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Giorgis 4.1, ed esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 4.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 4.4, ed invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Centemero 4.5 e Costantino 4.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 4.7 e contrario sull'emendamento Invernizzi 4.8. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Fiano 4.9, Centemero 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14, ed esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Centemero 4.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Giorgis 4.1 (*vedi allegato*) e Centemero 4.4 (*vedi allegato*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma Centemero. Ritira quindi l'emendamento Centemero 4.5, di cui è cofirmatario.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritira l'emendamento Costantino 4.6, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Centemero 4.7 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Invernizzi 4.8.

Stefano DAMBRUOSO (CI) riformula il suo emendamento 4.2 nei termini proposti dalla relatrice.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 4.2, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 4.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fiano 4.9, Centemero 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14 si intendono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Dambruoso 4.2 (*nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) riformula l'emendamento Centemero 4.15, di cui è cofirmatario, nei termini proposti dalla relatrice.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 4.15, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Centemero 4.15 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 5.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Invernizzi 5.1, ed invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Centemero 5.3 e 5.4. Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fiano 5.02, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 5.1.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira gli emendamenti Centemero 5.3 e 5.4, di cui è cofirmatario.

Emanuele FIANO (PD) riformula il suo articolo aggiuntivo 5.02, nei termini proposti dalla relatrice.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fiano 5.02, così come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fiano 5.02 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

La Commissione passa ad esaminare la proposta emendativa riferita all'articolo 6.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Centemero 6.01.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira l'articolo aggiuntivo Centemero 6.01, di cui è cofirmatario, auspicando che su di esso vi sia una riflessione da parte della relatrice in vista dell'esame in Assemblea.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 7.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Invernizzi 7.1 e parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 7.3. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Costantino 7.4 e 7.5, che invita a presentare un ordine del giorno in Assemblea sulle questioni negli stessi trattate. Invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Invernizzi 7.6, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario, ed esprime poi parere contrario sull'emendamento Invernizzi 7.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 7.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Artini 7.01 e parere favorevole sull'emendamento Fiano Tit. 1.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Invernizzi 7.1 e approva l'emendamento Dambruoso 7.3 (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Costantino 7.4 si intende assorbito dall'approvazione dell'emendamento Dambruoso 7.3.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritira l'emendamento Costantino 7.5, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 7.6 e 7.7.

Stefano DAMBRUOSO (CI) riformula il suo emendamento 7.10, nei termini proposti dalla relatrice.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 7.10, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 7.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge l'articolo aggiuntivo Artini 7.01. Approva infine l'emendamento Fiano Tit. 1 (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, ringrazia il Presidente e fa presente che avrebbe preferito non svolgere una nuova relazione nella speranza che il Senato non cambiasse il testo della proposta di legge sui minori stranieri non accompagnati votata alla Camera in prima lettura nella seduta del 26 ottobre 2016, considerata l'urgenza di norme attese da anni, richieste da agenzie umanitarie, sindaci, operatori sociali e della giustizia. Ne segnala inoltre l'importanza al fine di riconoscere diritti e doveri ad adolescenti, bambini e

ragazzi, insieme a regole per la legalità, la trasparenza delle strutture e la sicurezza. Ricorda che la proposta di legge a prima firma della deputata Zampa, sottoscritta da rappresentanti di gruppi di maggioranza e di opposizione, era passata al vaglio di audizioni, riscrittura e di un voto in Aula con larghi consensi. Fa presente che il Senato ha rinviato il testo del provvedimento il 2 marzo scorso con alcune modifiche di natura più tecnica relative, in particolare, alla copertura finanziaria delle disposizioni. Precisa tuttavia che il testo rivisto dal Senato mantiene il testo della proposta di legge nella sua completezza come approvata dalla Camera, e per questo ringrazia le colleghe e i colleghi del Senato.

Più nel dettaglio, riguardo alle modifiche apportate dal Senato, l'articolo 7 prevede che gli enti locali « possono promuovere » (espressione introdotta dal Senato in luogo di « promuovono ») la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata altresì introdotta una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni introdotte. Gli enti locali vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. L'articolo 11 stabilisce che presso ogni tribunale per i minorenni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano – come specificato nel corso dell'esame al Senato – per l'infanzia e l'adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali (protocolli d'intesa) per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità

garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori. La previsione, come modificata nel corso dell'iter al Senato, si estende dunque alle regioni a statuto speciale.

L'articolo 12 introduce alcune modifiche al quadro normativo vigente in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il testo in esame, innanzitutto, prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possono accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR. La capienza del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale (articolo 12, comma 1, lettera a)) e, come ulteriormente precisato al Senato, è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Per operare la modifica è integralmente riscritto il primo periodo dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015. Ricorda, in proposito, che la Relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, depositata al Senato nella seduta della Commissione Affari costituzionali n. 699 del 21 febbraio 2017, stima, sulla base delle proposte progettuali presentate dagli enti locali nel 2016, che nel 2017 lo SPRAR possa essere incrementato di circa 2000 posti rispetto ai 1800 attuali dedicati ai minori stranieri non accompagnati. Il costo di tale ampliamento risulta pari a circa 43,5 milioni di euro e sarà sostenuto nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A legislazione vigente, tale Fondo ha uno stanziamento complessivo pari a 395,8 milioni di euro nel 2017, 396,6 nel 2018 e 394,3 nel 2019 (cap. 2352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno).

L'articolo 16 introduce una disposizione che riconosce in capo al minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di

fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. A seguito della modifica introdotta al Senato, all'attuazione di tale disposizione si provvede nei limiti di spesa di 771.470 annui a decorrere dal 2017 con la copertura. Nel testo approvato dalla Camera si provvedeva nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 17, per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, con una novella all'articolo 13, comma 2, della legge n. 228 del 2003 (che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta), stabilisce una particolare tutela per i minori attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età (comma 1). Viene inoltre ribadita per tale categoria di minori l'applicabilità delle norme introdotte dalla proposta di legge in esame in relazione al diritto all'ascolto del minore e all'assistenza legale, di cui agli articoli 15 e 16 (comma 2). Per le finalità di tale comma 2, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, il comma 3 autorizza la spesa di 154.080 euro all'anno a decorrere dal 2017. Per l'attuazione delle restanti disposizioni è prevista una clausola di neutralità finanziaria (comma 4).

L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. Il comma 2, riformulato interamente dal Senato, quantifica la spesa conseguente alle previsioni recate dagli articoli 16 e 17, comma 3 della proposta di legge in 925.550 euro annui a decorrere dal 2017 e ne dispone la relativa copertura finanziaria, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per le disposizioni recate da tutti gli altri articoli del disegno di legge permane la clausola di neutralità finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze, come specificato nel corso dell'iter al Senato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricorda il 10 novembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 234 che reca la definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta in sintonia con le modifiche proposte dalla legge che oggi la Commissione esamina in terza lettura. Fa presente che la I Commissione ha inoltre svolto l'audizione del Ministro dell'interno, Marco Minniti, sulle linee programmatiche. In quella sede, il Ministro stesso aveva caldeggiato una rapida approvazione del testo di legge a prima firma della deputata Zampa, al fine di una programmazione che, insieme alle dovute tutele, contenesse percorsi di inclusione e regole certe indispensabile per operatori, agenzie sindaci e comunità. Ricorda che il testo ha avuto un consenso molto ampio proprio dai soggetti maggiormente coinvolti, sia per ragioni di sicurezza, sia per ragioni umanitarie. Per quanto riguarda il suo gruppo, afferma che le modifiche apportate dal Senato non sono tali da richiedere ulteriori interventi e sottolinea l'urgenza di approvare in tempi rapidi la proposta di legge in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che, secondo quanto convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 14 di lunedì 13 marzo 2017. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Piscichio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4284 Turco, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi e C. 4331 Costantino.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. (Doc. VII n. 767).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4330 e n. 4331).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le seguenti proposte di legge: C. 4330 Lupi e Misuraca: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali », e C. 4331 Costantino ed altri: « Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.15.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

Emendamenti C. 3500-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, rileva che l'emendamento 6.100 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo
jihadista (C. 3558 Dambruoso)****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge, in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, disciplina, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

***1. 1.** (Nuova formulazione) Fiano, Roberta Agostini, Gasparini, Cuperlo, Giorgis, Manciuilli, Naccarato, Piccione, Lattuca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge, in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, disciplina, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla pre-

venzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

***1. 2.** (Nuova formulazione) Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge, in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, disciplina, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

*1. 3. (Nuova formulazione) Centemero, Fabbri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ai fini della presente legge per radicalizzazione si intendono i fenomeni che vedono persone simpatizzare o aderire manifestamente ad ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati.

1. 6. (Nuova formulazione) Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

(Centro nazionale sulla radicalizzazione).

1. Al fine di promuovere e sviluppare le misure, gli interventi ed i programmi di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, il Centro nazionale sulla radicalizzazione, di seguito denominato « CRAD ». Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne è disciplinata la composizione ed il funzionamento, assicurando la presenza di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'Interno del 10 settembre 2005.

2. Il piano strategico nazionale, di prevenzione dei processi di radicalizzazione e

di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, elaborato dal CRAD, definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare, anche prevedendo l'adozione di strumenti legati all'evoluzione tecnologica, tra cui la possibile istituzione di un numero verde, la promozione di progetti pilota o di poli di sperimentazione per l'individuazione delle migliori pratiche di prevenzione, nonché il possibile utilizzo dei fondi europei RAN (*Radicalisation Awareness Network*). Il Ministro dell'interno, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare previsto all'articolo 1-*quater*, sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio dei Ministri il Piano strategico nazionale.

3. Il CRAD, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale dell'attività di monitoraggio dei fenomeni di cui all'articolo 1 svolta dal Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 1-*ter*.

ART. 1-ter.

(Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione).

1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione sono istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione, di seguito denominati « CCR », con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 1-*bis*. I Centri di coordinamento regionale presentano annualmente al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano.

2. Il CCR è presieduto dal Prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali, degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, nonché delle

associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3. Il prefetto del capoluogo di regione, con proprio provvedimento, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del CCR, anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre Prefetture – Uffici territoriali del Governo della regione.

4. Il prefetto del capoluogo di regione adotta, altresì, tutte le iniziative volte a coordinare le attività di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e del comma 2 del presente articolo, con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica

ART. 1-*quater*.

(Istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

1. Al fine di monitorare i fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista è istituito un Comitato parlamentare, di seguito denominato Comitato, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

4. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5 Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

ART. 1-*quinquies*.

(Compiti del Comitato parlamentare).

1. Il Comitato svolge un'attività di monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale, con particolare attenzione, altresì, alle problematiche inerenti alle donne e ai minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di figure istituzionali, rappresentanti della magistratura, delle forze di polizia, di ministri di culto e di operatori sociali.

2. Il Comitato svolge, in particolare, un'attività di monitoraggio specifica sulle scuole di ogni ordine e grado, nonché sulle università presenti sul territorio nazionale, anche attraverso l'audizione, o i rapporti redatti da presidi, rettori e dirigenti scolastici a seguito di episodi avvenuti nei rispettivi istituti.

3. Il Comitato svolge, altresì, un'attività di monitoraggio specifica sugli ospedali e gli ambulatori pubblici, anche attraverso l'audizione, o i rapporti redatti dai direttori sanitari su singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti.

4. Il Comitato svolge, inoltre, un'attività di monitoraggio specifica sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari sui singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti ed esamina una relazione trimestrale inviata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane.

5. Il Comitato esamina altresì un rapporto semestrale redatto dalla Polizia postale e delle comunicazioni, anche in collaborazione con istituti specializzati sul funzionamento della rete internet, conte-

nente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista sul web.

6. Il Comitato svolge infine un'attività di monitoraggio specifica nei luoghi di accoglienza o di detenzione amministrativa dei migranti.

ART. 1-*sexies*.

(Relazioni sui fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista).

1. Il Comitato parlamentare presenta una Relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

2. Il Comitato parlamentare può, altresì, trasmettere al Parlamento, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.

Conseguentemente:

a) sostituire l'articolo 2 con il seguente: « ART. 2. – *(Formazione specialistica)*. – 1. Le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue, del personale delle forze di polizia, delle forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, compresi il garante nazionale e i garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, dei servizi sociali e socio-sanitari e delle polizie municipali, prevedono, secondo modalità individuate dai rispettivi ministeri ed amministrazioni locali, in coerenza con il piano strategico nazionale elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-*bis*, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo

interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista.

b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « L'Osservatorio, nella stesura delle linee guida e nelle azioni conseguenti, si conforma al Piano strategico elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-*bis* »;

c) all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole da:* jihadista fino alla fine del comma *con le seguenti:* violento di matrice jihadista individuati dal Centro nazionale sulla radicalizzazione, o dai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione sui fenomeni di radicalizzazione violenta.

2) *al comma 2, capoverso q-bis, sostituire le parole da:* estremismo jihadista fino alle parole: radicalismo jihadista *con le seguenti:* estremismo violento di matrice jihadista individuati dal Centro nazionale sulla radicalizzazione o dai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione.

d) *sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

ART. 6.

(Attività di comunicazione e informazione).

1. Al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare il radicalismo e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-*bis* prevede progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Piano strategico nazionale di cui

all'articolo 1-*bis* promuove attività di comunicazione in partnership con altri soggetti, pubblici o privati, nonché sinergie tra i *media* nazionali volte, in particolare, a veicolare la cultura dell'integrazione, del dialogo e il principio dell'eguaglianza di genere.

e) all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole:* della presente legge *inserire le seguenti:* d'intesa con il CRAD e *aggiungere in fine le seguenti parole:* , in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-*bis*;

2) *al comma 2, dopo le parole:* dell'estremismo *aggiungere le seguenti:* violento di matrice.

1. 01. (Nuova formulazione) Giorgis, Fiano, Manciuilli, Roberta Agostini, Cuperlo, Gasparini, Naccarato, Piccione, Lattuca.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.100 La relatrice.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la parola: finalizzate *aggiungere le seguenti:* a diffondere una cultura del pluralismo e.

4. 1. Giorgis, Fiano, Cuperlo, Lattuca, Roberta Agostini, Naccarato, Manciuilli, Piccione, Gasparini.

Al comma 2, sostituire le parole: diramate alle istituzioni scolastiche *con le seguenti:* comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche.

4. 4. Centemero, Sisto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: psicologi *con la seguente:* esperti.

4. 7. Centemero, Sisto.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:*

5. Al fine di consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altre nazioni, coordinate dall'osservatorio, e per l'istituzione di specifici programmi di contrasto all'odio *on line*, è attribuito lo stanziamento di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 alle istituzioni scolastiche per assicurare il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività, nell'ambito delle azioni e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale, di cui all'articolo 1, comma 58, lettera *f*), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Al fine di aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti scolastici statali e paritari. Tali risorse vanno destinate in maniera coerente con le linee strategiche delineate nel Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti circa la priorità «Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale».

c) *al comma 7 sostituire le parole:* pari a euro 20 milioni per l'anno 2016 e a euro 20 milioni per l'anno 2017 *con le seguenti:* pari a euro 10 milioni per l'anno 2017 e a euro 10 milioni per l'anno 2018.

4. 2. (Nuova formulazione) Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Con accordo tra Stato e regioni vengono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista nell'istruzione e formazione professionale,

4. 15. (Nuova formulazione) Centemero, Sisto.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate).

1. Al fine di finanziare progetti per la formazione universitaria e post universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto al radicalismo e all'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei paesi di emigrazione, previsti ed organizzati da accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di paesi aderenti all'Organizzazione della Cooperazione Islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2017, a favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-

nomica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 02. (Nuova formulazione) Fiano, Naccarato, Gasparini, Roberta Agostini, Piccione, Cuperlo, Lattuca, Manciuilli, Giorgis.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire la parola: condannati con la seguente: detenuti.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: condannati con la seguente: detenuti.

7. 3. Dambruso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Sostituire la rubrica con la seguente: Piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati.

7. 10. (Nuova formulazione) Dambruso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Al titolo dopo le parole: dell'estremismo aggiungere le seguenti: violento di matrice.

Tit. 1. Fiano, Giorgis, Manciuilli, Roberta Agostini, Cuperlo, Gasparini, Naccarato, Piccione, Lattuca.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	167
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	174

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Atto n. 387 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	172
Sull'ordine dei lavori	172

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Esame emendamenti C. 3500/A	173
--	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

C. 1063 Bonafede.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Daniele FARINA (SI-SEL), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede con quali tempi e modalità le

Commissioni riunite I e II si riuniranno nella giornata odierna, per l'esame delle proposte emendative riferite al decreto-legge n. 14 del 2017, in materia di sicurezza urbana.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che la seduta delle Commissioni riunite è convocata, nella giornata odierna, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea. Fa presente, al riguardo che, verosimilmente, avranno luogo le sole dichiarazioni delle presidenze relative alla valutazione di ammissibilità delle predette proposte emendative, che saranno, quindi, oggetto di votazione a decorrere dalla giornata di domani. Precisa, infine, che tale modalità di organizzazione dei lavori, ove confermata, va incontro alla richiesta formulata in tal senso da alcuni gruppi parlamentari della I Commissione. Ciò

premessi, nel passare all'esame del provvedimento in titolo, invita il relatore, onorevole Bonafede, ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, fa notare, preliminarmente, come, contrariamente alle sue aspettative, non sia pervenuto alcun segnale di dialogo o di collaborazione da parte del Governo, in ordine agli emendamenti riferiti alla proposta di legge a sua firma, alcuni dei quali, segnatamente quelli dell'onorevole Bazoli, mirano integralmente a demolire l'impianto del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sottolinea come il Governo, che si accinge ad esprimere i pareri di competenza, abbia attentamente esaminato le proposte emendative presentate, che sono state oggetto di una approfondita valutazione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al provvedimento in discussione, ad eccezione delle proposte emendative Schullian 1.7, 1.14 e 1.15, sulle quali si riserva di esprimere il parere, ai fini di una più approfondita valutazione.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bazoli 1.1 e Chiarelli 1.2, volti a sopprimere l'articolo 1 del provvedimento in esame. Al riguardo, sottolinea, infatti, come l'articolo in questione possa determinare il rischio di riaprire contrasti interpretativi in seno alla giurisprudenza che, invece, dopo l'intervento delle sezioni unite del 2008, è finalmente pervenuta ad un assetto equilibrato, in punto di danni risarcibili, e soddisfacente sotto il profilo della certezza del diritto. Evidenzia, quindi, che ove si ritenesse opportuno, sul piano politico intervenire sull'articolo 2059 del codice civile, gli emendamenti in questione dovrebbero essere riformulati nei seguenti termini: « Al comma 1, capoverso articolo 2059, sostituire il primo comma, con il seguente: « ART. 2059. (Danni non

patrimoniali) – Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo in caso di lesione di diritti della persona costituzionalmente tutelati e nei casi determinati dalla legge » e sopprimere il secondo comma. Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere i capoversi « Art. 2059-*bis* e Art. 20549-*ter* ». Esprime, quindi, parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1. Relativamente all'articolo 2, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti allo stesso riferiti, ad eccezione che per l'emendamento Bazoli 2.4, sul quale esprime, invece, parere favorevole. Esprime, altresì, parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3, ad eccezione che per gli identici emendamenti Bazoli 3.9 e Chiarelli 3.1, sui quali esprime parere favorevole. Nel passare all'articolo 4, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bazoli 4.3 e Chiarelli 4.2, esprimendo, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative. Al riguardo, rammenta che il provvedimento in discussione, all'articolo 4, si propone di modificare gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, prevedendo che, anche in caso di danni derivanti da circolazione dei veicoli, debbano trovare applicazione le tabelle allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile. Fa notare, quindi, come tali modifiche, determinerebbero un consistente incremento dei premi delle polizze assicurative nei settori della responsabilità civile da circolazione dei veicoli e da attività sanitaria. Nel passare, infine, all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Bazoli 5.3 e parere contrario sugli emendamenti Chiarelli 5.1 e 5.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in riferimento all'eventuale riformulazione degli identici emendamenti Bazoli 1.1 e Chiarelli 1.2, testé proposta dal rappresentante del Governo, fa presente che la stessa può essere ritenuta ammissibile dalla presidenza soltanto ove vi sia il consenso di tutti i gruppi parlamentari. In proposito, precisa, infatti, che gli emendamenti in questione sono integral-

mente soppressivi dell'articolo 1 del provvedimento, mentre la riformulazione proposta dal sottosegretario Migliore interviene solo su alcune parti dell'articolo medesimo.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, ritiene che la riformulazione degli identici emendamenti Bazoli 1.1 e Chiarelli 1.2 sia sensibilmente peggiorativa del testo del provvedimento. Al riguardo, richiama l'attenzione sul fatto che tale riformulazione, contrariamente al consolidato orientamento della giurisprudenza, prevede che il danno non patrimoniale debba essere risarcito solo in caso di lesione di diritti della persona costituzionalmente tutelati e nei casi determinati dalla legge. Sul punto, rammenta, invece, che la giurisprudenza è oramai pacifica nel ritenere risarcibili tutti i danni derivanti dalla lesione di diritti della persona, a prescindere da una specifica previsione legislativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della posizione espressa dall'onorevole Bonafede e della circostanza che non sia possibile acquisire il consenso unanime dei gruppi in ordine alla riformulazione degli emendamenti Bazoli 1.1 e Chiarelli 1.2, avverte, quindi, che tali proposte emendative saranno poste in votazione nella loro attuale formulazione.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE chiarisce che la riformulazione del primo comma dell'articolo 2059 del codice civile, testè proposta, non è volta a prevedere la risarcibilità del danno non patrimoniale esclusivamente nei casi determinati dalla legge. Precisa, infatti, che la parola « e », riportata nel testo della riformulazione, deve intendersi in senso disgiuntivo, non introducendosi una ulteriore condizione o presupposto per il risarcimento della lesione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bonafede, fa notare come la riformulazione

proposta dal rappresentante del Governo sia foriera di rilevanti dubbi interpretativi.

David ERMINI (PD), nel dissentire dal collega Colletti, ritiene che gli emendamenti in discussione, come riformulati dal sottosegretario Migliore, contemplino disposizioni chiare ed univoche.

Antonio MAROTTA (AP) sottoscrive tutti gli emendamenti del collega Chiarelli, per scongiurarne la decadenza in caso di assenza del presentatore.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, rammenta come la sua proposta di legge abbia lo scopo di mettere fine a contrasti interpretativi, in seno alla giurisprudenza, in merito alla risarcibilità del danno biologico e del danno morale. Rammenta, altresì, come su tale proposta, oggetto di approfondito dibattito e confronto tra i gruppi parlamentari, sia stato svolto un articolato ciclo di audizioni, con l'intervento di esperti della materia, quali magistrati, avvocati e docenti universitari, che hanno manifestato apprezzamento per le disposizioni in essa contenute. Sottolinea, quindi, che gli emendamenti a firma Bazoli, del cui contenuto soltanto adesso prende atto, vanificano, di fatto, più di tre anni di lavoro, sopprimendo gli articoli 1, 3 e 4 della proposta di legge e introducendo modifiche che ne peggiorano sensibilmente il testo. Richiama, in proposito, l'attenzione sul fatto che tali emendamenti sono diretti a sopprimere le previste modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale, nonché quelle relative agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di danno biologico, limitandosi ad intervenire unicamente sulle disposizioni per l'attuazione del codice civile e sulle disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. Nel sottolineare, come l'Esecutivo appaia, di fatto, « schiavo » della *lobby* delle compagnie di assicurazione, rammenta, in particolare, che gli identici emendamenti Bazoli 4.3 e

Chiarelli 4.2 sono diretti a sopprimere quelle disposizioni della sua proposta di legge, che novellano gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, già richiamato. A tale riguardo, osserva come, ove approvate tali proposte emendative, le tabelle di Milano non sarebbero applicabili ai danni derivanti da responsabilità medica e da circolazione stradale. Nel dichiararsi disponibile a valutare l'ipotesi che la determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni «micropermanenti» sia ricompresa nel codice delle assicurazioni private, esprime, invece, netta contrarietà all'eventualità che nelle disposizioni del medesimo codice siano ricompresi anche i criteri di valutazione del danno derivante da lesioni «macropermanenti». Sulla questione, trattandosi di lesione di diritti fondamentali della persona, costituzionalmente tutelati, dichiara, sin d'ora, che il suo gruppo parlamentare è pronto allo «scontro» con la maggioranza, nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Bonafede, rammenta che il fascicolo delle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione è stato pubblicato nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20 dicembre 2016.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, chiede al collega Bazoli, presentatore dell'emendamento 4.3, così come di altri emendamenti integralmente demolitivi della sua proposta di legge, emendamenti del cui contenuto ribadisce di aver preso soltanto adesso atto, di chiarire a quali ipotesi sarebbero applicabili i criteri di determinazione del danno non patrimoniale previsti dalle tabelle di Milano.

Alfredo BAZOLI (PD), nel sottolineare come le proposte emendative a sua firma siano state presentate a seguito di un approfondito lavoro istruttorio, che tiene conto anche del contributo fornito dagli esperti che sono stati auditi nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione, invita, preliminarmente, il

collega Bonafede a rimanere sul terreno della discussione strettamente politica, evitando attacchi di natura personale. Con specifico riferimento al suo emendamento 4.3, precisa che i criteri previsti dalle tabelle di Milano troverebbero applicazione in tutte le ipotesi di danno non patrimoniale. Quanto ai danni derivanti da circolazione dei veicoli, rammenta come la questione sia attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, nell'ambito del disegno di legge in materia di concorrenza.

Alessia MORANI (PD), Giuseppe BERRETTA (PD), Sofia AMODDIO (PD), David ERMINI (PD), Davide MATTIELLO (PD), Anna ROSSOMANDO (PD), Michela ROSTAN (PD), Assunta TARTAGLIONE (PD) e Franco VAZIO (PD) sottoscrivono gli emendamenti presentati dal collega Bazoli.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, fa notare come le precisazioni fornite dal collega Bazoli siano del tutto generiche. Sottolinea, altresì, che il suo intervento non si è mosso sul terreno dell'attacco personale, ma esclusivamente politico, non avendo in alcun modo evidenziato come lo stesso Bazoli appartenga ad una famiglia vicina al settore bancario ed assicurativo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita il collega Bonafede a tener fuori dal dibattito questioni che nulla hanno a che fare con il contenuto del provvedimento in titolo. Quanto alla circostanza che il relatore abbia preso atto solo negli ultimi giorni, come da lui stesso dichiarato, del contenuto degli emendamenti del deputato Bazoli, ribadisce che il fascicolo delle proposte emendative è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 20 dicembre 2016.

Andrea COLLETTI (M5S), nel sottolineare come la proposta di legge in discussione non giungerà in alcun modo a definitiva approvazione, poiché tocca gli interessi nevralgici delle compagnie di assicurazione, richiama l'attenzione sulla circostanza che, in riferimento all'anno

2015, i ricavi delle predette compagnie, nel settore relativo alla circolazione dei veicoli, ammontano a circa 1,7 miliardi di euro. Ritiene, quindi, del tutto fuorviante e falso asserire che le disposizioni di cui all'articolo 4 della proposta di legge possano determinare il rischio di incremento delle polizze assicurative. Nell'associarsi quindi alle considerazioni del collega Bonafede, evidenzia come le vittime dei sinistri meriterebbero più efficaci ed incisive tutele rispetto a quelle riservate dall'Esecutivo alle compagnie di assicurazione. A tale riguardo, osserva come « datore di lavoro », in senso politico, del Governo, non siano i cittadini, ma le lobby assicurative.

Franco VAZIO (PD) giudica « surreale » il tono assunto dal dibattito, facendo notare come attualmente qualsiasi tipo di danno non patrimoniale sia liquidato sulla base dei criteri previsti dalle tabelle di Milano, che sono state recepite dal disegno di legge in materia di concorrenza, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Rammenta, infatti, che gli sforzi profusi dal suo gruppo parlamentare in occasione dell'esame del predetto disegno di legge, sia alla Camera, sia al Senato, siano sempre inequivocabilmente andati in tale direzione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, nel replicare al collega Vazio, rammenta che, in riferimento alle lesioni « micropermanenti », le tabelle di Milano prevedono un risarcimento pari a 1.400 euro per ogni punto percentuale, mentre le tabelle cui si fa riferimento nel disegno di legge in materia di concorrenza, prevedono un risarcimento di soli 750 euro per punto percentuale. Quanto ai danni derivanti da lesioni « macropermanenti », il disegno di legge in questione non prevede alcuna tabella, ma solo generali criteri di determinazione del danno. Proprio in relazione a tale ultima tipologia di lesioni, ritiene, quindi, necessario fare riferimento alla tabella di Milano.

Andrea COLLETTI (M5S) precisa che, relativamente ai danni derivanti da lesioni

« micropermanenti », il disegno di legge in materia di concorrenza prevede un risarcimento pari a 795,91 euro per ogni punto percentuale. Quanto alle lesioni « macropermanenti », invece, sottolinea che lo stesso provvedimento prevede quale riferimento la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Commissione approva le identiche proposte emendative Bazoli 1.1 e Chiarelli 1.2 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione delle identiche proposte emendative Bazoli 1.1 e Chiarelli 1.2, gli emendamenti Chiarelli 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, Schullian 1.7, Chiarelli 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11, Schullian 1.12, Chiarelli 1.13, Schullian 1.14 e 1.15, Chiarelli 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 e 1.31 non saranno posti in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Chiarelli 2.1.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Chiarelli 2.3 ed approva l'emendamento Bazoli 2.4 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta emendativa Bazoli 2.4, gli emendamenti Chiarelli 2.5, 2.6 e 2.7, Schullian 2.8, Chiarelli 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 non saranno posti in votazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bazoli 3.9 e Chiarelli 3.1 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Bazoli 3.9 e Chiarelli 3.1, le proposte emendative Chiarelli 3.2, 3.5 e 3.3, Schullian 3.8, Chiarelli 3.4, 3.6 e 3.7 non saranno poste in votazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bazoli 4.3 e Chiarelli 4.2 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione delle identiche proposte emendative Bazoli 4.3 e Chiarelli 4.2, l'emendamento Chiarelli 4.1 non sarà posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bazoli 5.3 (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Chiarelli 5.1 e 5.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, essendosi testé concluse le votazioni sulle proposte emendative presentate, il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del relativo parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 marzo 2017 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Atto n. 387.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Vittorio FERRARESI (M5S) stigmatizza la circostanza che abbiano presenziato alla seduta odierna soggetti estranei alla Commissione. In proposito, rammenta che non possono accedere all'aula della Commissione, nel corso dei lavori parlamentari, collaboratori dei deputati, dei gruppi parlamentari, oppure dell'Esecutivo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che, durante lo svolgimento delle sedute, non hanno mai avuto accesso all'aula della Commissione, conformemente alle disposizioni del Regolamento, collaboratori di singoli deputati oppure di gruppi parlamentari. A tale riguardo, rammenta di avere talora autorizzato, su specifica richiesta dell'Esecutivo, l'ingresso di funzionari dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, esclusivamente in occasione dello svolgimento di sedute in sede referente, nelle quali il Governo era chiamato ad esprimere i pareri di competenza.

Vittorio FERRARESI (M5S), dopo aver fatto presente che, a suo parere, la presidenza non può consentire l'accesso nell'aula della Commissione a soggetti estranei, chiede alla presidente, considerato quanto da lei testé precisato, che possano assistere alle sedute della Commissione anche i collaboratori dei gruppi parlamentari.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ribadito di non aver mai consentito ai collaboratori dei gruppi parlamentari o di singoli deputati di partecipare ai lavori della Commissione, dichiara di non poter accogliere la richiesta del deputato Ferraresi. In riferimento alla presenza dei funzionari degli uffici legislativi dei dicasteri ribadisce altresì che la loro presenza in seduta, in occasione dell'esame degli

emendamenti, possa essere autorizzata a fini di mero supporto tecnico e materiale al rappresentante del Governo, su specifica richiesta, volta per volta.

Vittorio FERRARESI (M5S) prende atto delle precisazioni della presidente, che dichiara di non condividere.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 8 marzo 2017.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

Esame emendamenti C. 3500/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.20 alle 15.25 e dalle 20.55 alle 21.15.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

* 1. 1. Bazoli.

Sopprimerlo.

* 1. 2. Chiarelli.

ART. 2.

Al comma 1 sostituire il capoverso «ART. 84-bis» con il seguente: ART. 84-bis. – (Liquidazione del danno non patrimoniale). – Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica e il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare sono liquidati Pag. 64 dal giudice, con valutazione equitativa, in base alle tabelle A e B, allegate alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

L'ammontare del danno liquidato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al cinquanta per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono allegati le tabelle A e B, di cui agli allegati 1 e 2 alla presente legge.;

b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).;

c) modificare la denominazione degli allegati come segue:

Allegato 1
[Articolo 2, comma 2]

« ALLEGATO A
(Articolo 84-bis)

Allegato 2
[Articolo 2, comma 2]

« ALLEGATO B
(Articolo 84-bis)

d) all'allegato 2 sostituire le parole: Danno non patrimoniale per la morte del congiunto con le parole: Danno non patrimoniale da perdita del rapporto di tipo familiare e aggiungere dopo le parole: A favore del coniuge (non separato) o del convivente le parole: ovvero della parte dell'unione civile.

2. 4. Bazoli.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* 3. 9. Bazoli.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Chiarelli.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 3.** Bazoli.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Chiarelli.

ART. 5.

Sopprimere i commi 1 e 2.

5. 3. Bazoli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500-A (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	176
<i>ALLEGATO (Relazione tecnica)</i>	196
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: <i>a)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; <i>b)</i> Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; <i>c)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; <i>d)</i> Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; <i>e)</i> Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; <i>g)</i> Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. Nuovo testo C. 3980 Governo (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	177
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	179
DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una condizione)</i>	179
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	186
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500-A (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)</i>	186
<i>ERRATA CORRIGE</i>	190

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

C. 3500-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno unitamente alla nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), con la quale si verifica positivamente la medesima relazione tecnica a condizione che siano apportate al testo specifiche modifiche.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere sul testo del provvedimento, alla luce della documentazione testé consegnata dalla rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocarsi presumibilmente nella giornata odierna al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, anche in considerazione del fatto che il provvedimento risulta già calendarizzato in Aula.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; *b)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *d)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *e)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *g)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica ita-

liana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Nuovo testo C. 3980 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, osserva che il testo del disegno di legge in titolo, corredato di relazione tecnica, è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione, in sede referente, da ultimo nella seduta del 23 febbraio 2017. In particolare, rispetto al testo originario del disegno di legge la Commissione di merito ha soppresso il riferimento alla ratifica di un Accordo con la Repubblica Ceca e ha aggiornato la decorrenza degli oneri quantificati dal provvedimento, posticipandoli di un anno rispetto alle previsioni iniziali. In tale quadro, osserva pertanto che la relazione tecnica risulta utilizzabile per la verifica delle quantificazioni. Evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica distingue per ciascuno Accordo tra « oneri valutati » e oneri ricondotti invece a limiti massimi di spesa. Tuttavia, il testo dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, nella formulazione risultante dall'esame svolto presso la Commissione di merito, prevede esclusivamente autorizzazioni di spesa. In proposito, ritiene dunque necessario un chiarimento al fine di verificare se le spese derivanti dagli Accordi possono effettivamente essere ricondotte in via integrale entro limiti massimi di spesa. Sul punto rinvia alle considerazioni che saranno svolte in relazione all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria del provvedimento. Venendo quindi all'analisi delle disposizioni contenute in ciascun degli Accordi oggetto di ratifica, fa presente quanto segue.

In merito all'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012, non ha osservazioni da formulare in merito ai

profili di quantificazione, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 8, decorrano dal 2019.

Per quanto riguarda l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto, sul quale considera utile una conferma, che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 11, decorrano dal 2019.

In merito all'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 8, decorrano dal 2019. Per quanto riguarda, in particolare, gli oneri che potrebbero derivare dall'invito a scienziati o istituzioni a partecipare ad attività incluse nel presente Accordo, ai sensi dell'articolo 4, prende atto del loro carattere ipotetico nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale i relativi costi non sono a carico della finanza pubblica. Osserva tuttavia che, in base al testo dell'Accordo, è possibile che le parti concordino una diversa attribuzione delle spese. In proposito ritiene necessario un chiarimento volto ad escludere la possibilità di nuovi oneri.

In merito all'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tec-

nica e nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 16, decorrano dal 2019. Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 2, che prevede l'ammissione di cittadini dei due Paesi nei rispettivi enti di istruzione e formazione, rileva che la relazione tecnica non considera la norma: sarebbe dunque necessaria una conferma che l'attuazione delle disposizioni non comporti nuovi o maggiori oneri.

In merito all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto, sul quale considera utile una conferma, che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 12, decorrano dal 2019.

Per quanto concerne l'Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto, sul quale considera utile una conferma, che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 19, decorrano dal 2019.

In merito all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che reca norme sulla copertura finanziaria, osserva preliminarmente che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione di merito ha modificato l'articolo 3 del disegno di legge, in particolare aggiornando la decorrenza degli oneri derivanti dai singoli Accordi oggetto di ratifica a far data dall'anno 2017 ed adeguando la relativa clausola di copertura finanziaria, da imputare al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al triennio 2017-2019, anziché al triennio

2016-2018. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in quanto, sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, tale modifica tiene conto, da un lato, dei presumibili tempi ancora occorrenti alla ratifica ed alla successiva entrata in vigore degli Accordi medesimi, dall'altro, della specifica natura degli oneri oggetto di copertura.

Tanto premesso, fa presente che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo in misura complessivamente pari a 1.421.116 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 1.449.996 euro a decorrere dall'anno 2019, reca le necessarie disponibilità.

In tale quadro, osserva tuttavia come l'attuale formulazione del medesimo articolo 3, commi da 1 a 8 (*rectius* 7), nel ricondurre, almeno sul piano formale, gli oneri derivanti da ciascun Accordo ad un limite di spesa, non sembrerebbe conforme a quanto evidenziato nella relazione tecnica, che viceversa reca l'analitica distinzione, in riferimento a ciascun Accordo, tra oneri « autorizzati » ed oneri « valutati ». Al riguardo, ricorda che i predetti oneri « valutati » risultano connessi, in base alla menzionata relazione tecnica, alle spese di missione previste in virtù di specifiche disposizioni dei singoli Accordi, che si concretizzano nell'invio nel Paese controparte di delegazioni italiane a vario titolo composte. Sul punto ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo, anche in considerazione del fatto che gli oneri oggetto delle previsioni di spesa risultano a volte di importo non irrilevante.

Per quanto concerne l'attuale andamento degli oneri stessi, che imputa il verificarsi della maggiore spesa a decorrere dal 2019, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma da parte del Governo, che, come indicato nella relazione tecnica, la prima riunione delle Commissioni miste incaricate di redigere i

protocolli esecutivi abbia luogo nel Paese controparte nel corso del 2019. Da un punto di vista meramente formale, ritiene infine opportuno precisare il carattere annuale degli importi indicati, tanto sul versante della determinazione degli oneri quanto su quello della relativa copertura finanziaria, a decorrere dal 2019.

La sottosegretaria Paola De MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Iniziativa per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.

Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2017.

La sottosegretaria Paola De MICHELI chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso le necessarie verifiche sui profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2017.

La sottosegretaria Paola De MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 28 febbraio 2017, avverte che le risorse di cui all'articolo 1, in materia di microzonazione sismica di III livello, appaiono congrue anche per sostenere gli oneri della convenzione che il Commissario potrà stipulare con il Centro per la microzonazione sismica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e il loro utilizzo risulta compatibile con gli effetti già scontati nei tendenziali. Chiarisce che la previsione dell'anticipazione fino al 30 per cento del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei lavori, di cui all'articolo 2, comma 3, non determina effetti di cassa, tenuto conto del carattere di urgenza degli interventi in questione, che riguardano strutture temporanee da realizzare in risposta all'emergenza, nelle more della ricostruzione.

Fa presente che all'attuazione dell'articolo 6, in materia di Conferenza permanente e Conferenze regionali, si provvede nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. Rileva che il novellato articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, infatti, rinviando all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, demanda ad ordinanze emanate dal Commissario straordinario la definizione anche degli aspetti organizzativi e di funzionamento degli organismi suddetti, e pertanto è rimessa al Commissario straordinario la determinazione degli importi da destinare allo scopo, tenendo conto dell'esigenza di ricondurre gli oneri nell'ambito delle risorse disponibili.

Osserva che i Presidenti di regione, in qualità di Vicecommissari, potranno effettivamente esercitare le attribuzioni in materia di rifiuti e macerie ai sensi dell'articolo 7 – prima di pertinenza del Commissario straordinario – a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di

cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un passaggio di competenze dal Commissario straordinario ai Presidenti di regione e tenuto conto, altresì, che le risorse in argomento allocate sul Fondo per la ricostruzione erano sin dall'inizio precipuamente destinate al finanziamento di tali attività, poste in essere dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del citato decreto-legge.

Precisa che l'articolo 9, comma 1, lettera *b*), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le spese per le attività tecniche per la ricostruzione sono già previste a carico delle risorse del Commissario straordinario, che provvederà a disciplinare il contributo massimo con le ordinanze commissariali.

Conferma che il limite di spesa previsto all'articolo 10, recante misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione, potrà essere rispettato, giacché i criteri per l'accesso al « Sostegno per l'inclusione attiva » (SIA) non sono determinati unicamente dal valore dell'ISEE, e pertanto, qualora in relazione alla soglia ISEE fissata le risorse non dovessero rivelarsi sufficienti, sarà il decreto attuativo di cui al comma 6 del medesimo articolo 10 a stabilire il rilievo da dare agli altri criteri. Inoltre, poiché la misura di sostegno nelle zone del cratere si caratterizza come *una tantum*, essa ben si presta, a differenza del SIA nazionale, ad essere richiesta in un determinato periodo di tempo in seguito ad un avviso pubblico, permettendo, nel caso in cui le risorse non dovessero risultare sufficienti a coprire interamente la platea, la formazione di eventuali graduatorie e il loro scorrimento fino al limite predeterminato. Chiarisce altresì che l'incremento di spesa del 20 per cento, calcolato dalla relazione tecnica per tener conto di coloro che non hanno presentato una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), pur essendo nelle condizioni economiche previste dal decreto-legge in esame, è stato prudenzialmente determinato anche per tener conto della situazione del tutto peculiare delle zone

colpite dal sisma, sebbene nei primi mesi di attuazione del SIA nazionale la quota di famiglie che ne ha fatto richiesta sia stata molto inferiore a quella di coloro già in possesso di una DSU.

Precisa che l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per le finalità previste dall'articolo 10 non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a carico del predetto Fondo, atteso che gli avanzi della gestione del SIA nel 2016 permettono di compensare il finanziamento dell'ampliamento della misura nel 2017, previsto dall'articolo 10 nelle zone del cratere.

Specifica inoltre che l'estensione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche ai comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, operata dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per l'anno 2017, considerato anche che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche è prevista fino al 31 dicembre 2016. Osserva che l'articolo 11, comma 1, lettera b), ampliando il numero dei soggetti che possono usufruire della sospensione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, risponde al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto consente che tutti coloro che sono residenti nei comuni colpiti dal terremoto possano richiedere la temporanea sospensione delle ritenute, ancorché il sostituto abbia un diverso domicilio fiscale. Rileva altresì che la neutralità finanziaria della predetta disposizione, in termini di entrate tributarie, è assicurata dalla previsione di restituzione delle stesse ritenute nel corrente anno finanziario, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo in esame.

Segnala inoltre che l'articolo 11, comma 1, lettera f), in materia di canone radiotelevisivo, non determina sostanziali effetti finanziari, fermo restando che le nuove modalità di versamento del canone

hanno finora determinato su base nazionale un gettito superiore a quanto iscritto nelle previsioni di bilancio, idoneo ad assorbire eventuali minimi effetti negativi connessi alla misura in esame, senza alcuna riduzione di quanto attualmente scontato nei tendenziali di bilancio.

Osserva che la quantificazione degli oneri relativi al finanziamento erogato da parte degli istituti di credito e assistito dalla garanzia dello Stato, di cui all'articolo 11, commi da 3 a 9, come precisato dalla relazione tecnica, è stata effettuata applicando un'ipotesi prudenziale sulla base dell'utilizzo effettivo che di questa misura è stato fatto in relazione al sisma che ha colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012. Il motivo della mancata registrazione di effetti sull'indebitamento netto connessi al predetto finanziamento non va infatti rinvenuto nella natura della garanzia, ma nella circostanza che tali finanziamenti costituiscono operazioni finanziarie e in quanto tali non hanno impatto su tale saldo.

Evidenzia che l'articolo 11, comma 11, non comporta una diversa finalizzazione delle risorse derivanti dalla riscossione di talune componenti tariffarie, da destinare successivamente alle imprese, da parte del Gestore dei servizi energetici e della Cassa per i servizi energetici e ambientali, ma comporta esclusivamente che una quota delle stesse venga versata su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale, sottolineando come l'utilizzo di tali risorse – che risultano effettivamente disponibili e che non sono già incluse nei conti consolidati di cassa – appare pertanto idoneo a garantire la compensazione in termini di fabbisogno dell'onere recato dalla norma in oggetto.

Rileva altresì che l'utilizzo delle risorse a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni richiamate nel comma 13 dell'articolo 11 non pregiudica la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente, ferma restando la necessità di precisare, all'alinea del comma 13 dell'articolo 11, che l'onere, di 0,280 a decorrere dal 2020, si riferisce a milioni di euro e ha carattere

annuale. Ritiene che la medesima precisazione in merito al carattere annuale dovrebbe essere altresì introdotta con riferimento alla copertura a decorrere dal 2020 effettuata a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 13 dell'articolo 11.

Segnala inoltre che dall'articolo 12, che rende operative misure volte a concedere trattamenti di integrazione salariale anche nel corso dell'esercizio 2017, nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente, di cui all'articolo 45, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, non derivano nuovi o maggiori oneri in termini di cassa, in quanto i relativi oneri sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente in base ai limiti di spesa previsti e programmati, a seguito della Convenzione stipulata all'inizio dell'anno 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. Precisa che all'articolo 14 la possibilità, per le regioni interessate dagli eventi sismici, di acquisire a titolo oneroso unità immobiliari ad uso abitativo da destinare temporaneamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati per effetto dei medesimi eventi sismici, costituisce una facoltà posta in capo agli enti interessati – alternativa alle altre misure previste a normativa vigente per le medesime finalità (contribuzione per l'autonoma sistemazione e realizzazione delle strutture abitative di emergenza) – che potranno esercitarla anche alla luce di eventuali investimenti già programmati, ivi incluse le relative attività di manutenzione.

Assicura che l'utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, previsto dall'articolo 15, comma 6, per incrementare il Fondo di solidarietà nazionale, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse per l'anno 2017.

Rileva, con riferimento all'articolo 16, che prevede la proroga dal 2018 al 2020

dell'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, che la quantificazione degli oneri determinati dal venir meno dei risparmi attesi è stata effettuata sulla base della media annuale dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai comuni sede degli uffici giudiziari interessati, per le spese di funzionamento delle strutture, ai sensi della legge n. 392 del 1941.

Chiarisce inoltre che le disposizioni in materia di personale recate dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 18 sono formulate in termini di limiti massimi di spesa e la loro attuazione non potrà che essere effettuata nel limite delle disponibilità sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Assicura altresì che all'articolo 18, comma 2, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al finanziamento degli istituti afferenti al settore museale, a copertura degli oneri derivanti dall'assunzione fino ad ulteriori 20 unità di personale presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulla citata autorizzazione di spesa.

Segnala, infine, che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato e destinato alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, a cui fa riferimento l'articolo 21, comma 2, è quello versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'esercizio 2016, sulla base di quanto previsto dalla risoluzione n. 6-00260 approvata dalla stessa Camera dei deputati il 28 settembre 2016.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, esprimendo apprezzamento per l'ausilio prestato sotto il profilo istruttorio dai competenti uffici della Camera e per la proficua interlocuzione intercorsa con il Go-

verno, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4286 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2017, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse di cui all'articolo 1, in materia di microzonazione sismica di III livello, appaiono congrue anche per sostenere gli oneri della convenzione che il Commissario potrà stipulare con il Centro per la microzonazione sismica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e il loro utilizzo risulta compatibile con gli effetti già scontati nei tendenziali;

la previsione dell'anticipazione fino al 30 per cento del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei lavori, di cui all'articolo 2, comma 3, non determina effetti di cassa, tenuto conto del carattere di urgenza degli interventi in questione, che riguardano strutture temporanee da realizzare in risposta all'emergenza, nelle more della ricostruzione;

all'attuazione dell'articolo 6, in materia di Conferenza permanente e Conferenze regionali, si provvede nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario;

il novellato articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, infatti, rinviando all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, demanda ad ordinanze emanate dal Commissario straordinario la definizione anche degli aspetti organizzativi e di funzionamento degli organismi suddetti, e pertanto è rimessa al Commissario straordinario la determinazione degli importi da destinare allo scopo, tenendo conto dell'esigenza di ricondurre gli oneri nell'ambito delle risorse disponibili;

i Presidenti di regione, in qualità di Vicecommissari, potranno effettivamente esercitare le attribuzioni in materia di rifiuti e macerie ai sensi dell'articolo 7 – prima di pertinenza del Commissario straordinario – a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un passaggio di competenze dal Commissario straordinario ai Presidenti di regione e tenuto conto, altresì, che le risorse in argomento allocate sul Fondo per la ricostruzione erano sin dall'inizio precipuamente destinate al finanziamento di tali attività, poste in essere dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del citato decreto-legge;

l'articolo 9, comma 1, lettera *b*), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le spese per le attività tecniche per la ricostruzione sono già previste a carico delle risorse del Commissario straordinario, che provvederà a disciplinare il contributo massimo con le ordinanze commissariali;

il limite di spesa previsto all'articolo 10, recante misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione, potrà essere rispettato, giacché i criteri per l'accesso al « Sostegno per l'inclusione attiva » (SIA) non sono determinati unicamente dal valore dell'ISEE, e pertanto, qualora in relazione alla soglia ISEE fissata le risorse non dovessero rivelarsi sufficienti, sarà il decreto attuativo di cui al comma 6 del medesimo articolo 10 a stabilire il rilievo da dare agli altri criteri;

inoltre, poiché la misura di sostegno nelle zone del cratere si caratterizza come *una tantum*, essa ben si presta, a differenza del SIA nazionale, ad essere richiesta in un determinato periodo di tempo in seguito ad un avviso pubblico, permettendo, nel caso in cui le risorse non dovessero risultare sufficienti a coprire interamente la platea, la formazione di eventuali graduatorie e il loro scorrimento fino al limite predeterminato;

l'incremento di spesa del 20 per cento, calcolato dalla relazione tecnica per tener conto di coloro che non hanno presentato una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), pur essendo nelle condizioni economiche previste dal decreto-legge in esame, è stato prudenzialmente determinato anche per tener conto della situazione del tutto peculiare delle zone colpite dal sisma, sebbene nei primi mesi di attuazione del SIA nazionale la quota di famiglie che ne ha fatto richiesta sia stata molto inferiore a quella di coloro già in possesso di una DSU;

l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per le finalità previste dall'articolo 10 non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a carico del predetto Fondo, atteso che gli avanzi della gestione del SIA nel 2016 permettono di compensare il finanziamento dell'ampliamento della misura nel 2017, previsto dall'articolo 10 nelle zone del cratere;

l'estensione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche ai comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, operata dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per l'anno 2017, considerato anche che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche è prevista fino al 31 dicembre 2016;

l'articolo 11, comma 1, lettera b), ampliando il numero dei soggetti che possono usufruire della sospensione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, risponde al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto consente che tutti coloro che sono residenti nei comuni colpiti dal terremoto possano richiedere la temporanea sospensione delle ritenute, ancorché il sostituto abbia un diverso domicilio fiscale;

la neutralità finanziaria della predetta disposizione, in termini di entrate

tributarie, è assicurata dalla previsione di restituzione delle stesse ritenute nel corrente anno finanziario, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo in esame;

l'articolo 11, comma 1, lettera f), in materia di canone radiotelevisivo, non determina sostanziali effetti finanziari, fermo restando che le nuove modalità di versamento del canone hanno finora determinato su base nazionale un gettito superiore a quanto iscritto nelle previsioni di bilancio, idoneo ad assorbire eventuali minimi effetti negativi connessi alla misura in esame, senza alcuna riduzione di quanto attualmente scontato nei tendenziali di bilancio;

la quantificazione degli oneri relativi al finanziamento erogato da parte degli istituti di credito e assistito dalla garanzia dello Stato, di cui all'articolo 11, commi da 3 a 9, come precisato dalla relazione tecnica, è stata effettuata applicando un'ipotesi prudenziale sulla base dell'utilizzo effettivo che di questa misura è stato fatto in relazione al sisma che ha colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012;

il motivo della mancata registrazione di effetti sull'indebitamento netto connessi al predetto finanziamento non va rinvenuto nella natura della garanzia, ma nella circostanza che tali finanziamenti costituiscono operazioni finanziarie e in quanto tali non hanno impatto su tale saldo;

l'articolo 11, comma 11, non comporta una diversa finalizzazione delle risorse derivanti dalla riscossione di talune componenti tariffarie, da destinare successivamente alle imprese, da parte del Gestore dei servizi energetici e della cassa per i servizi energetici e ambientali, ma comporta esclusivamente che una quota delle stesse venga versata su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale;

l'utilizzo di tali risorse – che risultano effettivamente disponibili e che

non sono già incluse nei conti consolidati di cassa – appare pertanto idoneo a garantire la compensazione in termini di fabbisogno dell'onere recato dalla norma in oggetto;

L'utilizzo delle risorse a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni richiamate nel comma 13 dell'articolo 11 non pregiudica la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente;

appare necessario precisare, all'alinea del comma 13 dell'articolo 11, che l'onere, di 0,280 a decorrere dal 2020, si riferisce a milioni di euro e ha carattere annuale;

la medesima precisazione in merito al carattere annuale dovrebbe essere altresì introdotta con riferimento alla copertura a decorrere dal 2020 effettuata a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui alla lettera a) del medesimo comma 13 dell'articolo 11;

dall'articolo 12, che rende operative misure volte a concedere trattamenti di integrazione salariale anche nel corso dell'esercizio 2017, nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente, di cui all'articolo 45, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, non derivano nuovi o maggiori oneri in termini di cassa, in quanto i relativi oneri sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente in base ai limiti di spesa previsti e programmati, a seguito della Convenzione stipulata all'inizio dell'anno 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria;

all'articolo 14 la possibilità, per le regioni interessate dagli eventi sismici, di acquisire a titolo oneroso unità immobiliari ad uso abitativo da destinare temporaneamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati per effetto dei medesimi eventi sismici, costituisce una facoltà posta in capo agli enti interessati – alternativa alle altre misure previste a

normativa vigente per le medesime finalità (contribuzione per l'autonoma sistemazione e realizzazione delle strutture abitative di emergenza) – che potranno esercitarla anche alla luce di eventuali investimenti già programmati, ivi incluse le relative attività di manutenzione;

L'utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, previsto dall'articolo 15, comma 6, per incrementare il Fondo di solidarietà nazionale, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse per l'anno 2017;

con riferimento all'articolo 16, che prevede la proroga dal 2018 al 2020 dell'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, la quantificazione degli oneri determinati dal venir meno dei risparmi attesi è stata effettuata sulla base della media annuale dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai comuni sede degli uffici giudiziari interessati, per le spese di funzionamento delle strutture, ai sensi della legge n. 392 del 1941;

le disposizioni in materia di personale recate dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 18 sono formulate in termini di limiti massimi di spesa e la loro attuazione non potrà che essere effettuata nel limite delle disponibilità sulla contabilità speciale del Commissario straordinario;

all'articolo 18, comma 2, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al finanziamento degli istituti afferenti al settore museale, a copertura degli oneri derivanti dall'assunzione fino ad ulteriori 20 unità di personale presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulla citata autorizzazione di spesa;

L'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato e destinato

alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, a cui fa riferimento l'articolo 21, comma 2, è quello versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'esercizio 2016, sulla base di quanto previsto dalla risoluzione n. 6-00260 approvata dalla stessa Camera dei deputati il 28 settembre 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 11, comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, dopo le parole: e a 0,280 aggiungere le seguenti: milioni di euro annui;

alla lettera a), dopo le parole: e a 0,280 milioni di euro aggiungere le seguenti: annui;

e con la seguente condizione:

All'articolo 21, comma 2, dopo le parole: 47 milioni di euro, aggiungere le seguenti: versato dalla Camera dei deputati e ».

La sottosegretaria Paola De MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 20.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che entrano a far parte della Commissione l'onorevole Tea Albin e l'onorevole Stefania Covello, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

C. 3500-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, alla luce degli elementi di informazione contenuti nella documentazione depositata dalla rappresentante del Governo nel corso della odierna seduta antimeridiana, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3500-A, recante Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 3 ed emendamento 6.100 della Commissione;

preso atto della relazione tecnica trasmessa dal Governo, da cui si evince che:

il presente provvedimento detta una disciplina organica concernente le misure applicabili ai testimoni di giustizia, che è attualmente rinvenibile nelle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, come attuate ed integrate da una serie di disposizioni di fonte subordinata;

la maggior parte delle previsioni della proposta di legge non risultano sostanzialmente innovative rispetto al corpo normativo esistente, come effettivamente applicato alla luce dei decreti attuativi nonché delle prassi amministrative attualmente in essere;

le risorse già stanziare ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, pertanto risultano congrue anche ai fini dell'attuazione della disciplina recata dal provvedimento in esame e le singole disposizioni da esso recate – tranne alcune che necessitano di essere opportunamente riformulate – non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in particolare, l'articolo 2, definendo in modo più restrittivo i requisiti soggettivi dei destinatari delle speciali misure di protezione rispetto a quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 4, definendo i criteri di scelta delle speciali misure di protezione, in conformità con quanto già previsto dall'articolo 16-ter, lettera b), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 5, riproponendo sostanzialmente le misure di tutela che possono essere adottate nei confronti dei testimoni di giustizia già previste dall'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, potrà essere attuato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che, al comma 1, sia sostituita la lettera h), stabilendo che le speciali misure di tutela possono prevedere ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

l'articolo 6, riproponendo sostanzialmente le misure di sostegno economico

già riconosciute al testimone di giustizia ai sensi degli articoli 13, comma 6, e 16-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 – ivi inclusa l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili del testimone, previa corresponsione dell'equivalente in denaro al prezzo di mercato – potrà essere attuato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che, al comma 1, siano introdotte specifiche modificazioni volte a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni in esso contenute alla lettera c), in materia di sistemazione alloggiativa, alla lettera e), concernente l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero della giustizia delle spese per l'assistenza legale, e alla lettera f), in materia di indennizzo forfettario e onnicomprensivo;

l'articolo 7, recando misure di reinserimento sociale e lavorativo già previste sostanzialmente dagli articoli 13, commi 4, 5, 8 e 10, e 16-ter, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a condizione che, alla lettera h), in materia di assunzioni di testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione, sia ripristinato il testo originario del provvedimento laddove si prevedevano assunzioni nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche, senza che fossero contemplate deroghe alle disposizioni limitative in materia di assunzioni;

l'articolo 9, concernente il funzionamento della Commissione centrale di protezione, è volto ad operare una mera riorganizzazione/riallocazione di uffici già esistenti, al fine di conferire agli stessi maggiore efficienza e funzionalità, nelle singole fasi, per la trattazione dei procedimenti in carico, e pertanto non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in particolare la segreteria della Commissione rappresenta una struttura già esistente che, senza alcuna modifica nella sua composizione, sarà riallocata presso la stessa Commissione;

inoltre, poiché il comma 2-*novies* dell'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, consente già di corrispondere ai componenti della Commissione stessa ed al personale di segreteria gettoni di presenza nel limite massimo di 100.000 euro, la liquidazione di gettoni di presenza all'avvocato dello Stato, nuovo componente della Commissione, potrà avvenire mediante la conseguente, proporzionale riduzione del valore del gettone di presenza corrisposto agli altri aventi diritto, inserendo a tal fine un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo 9;

all'articolo 14 appare necessario coordinare la disciplina relativa al Servizio centrale di protezione con quella già prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, sopprimendo il rinvio ad un apposito regolamento che dovrebbe stabilirne la dotazione di personale e di mezzi anche in deroga alle norme vigenti, ed introducendo un'apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare infine necessario inserire una clausola di invarianza finanziaria generale, al fine di prevedere che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 5, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel

rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: la sistemazione alloggiativa aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;

all'articolo 6, comma 1, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,;

all'articolo 6, comma 1, lettera f), dopo le parole: un indennizzo forfettario e onnicomprensivo aggiungere le seguenti: nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,;

all'articolo 7, comma 1, lettera h), sostituire le parole: anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle con le seguenti: nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle;

all'articolo 9, aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: istituito fino alla fine del medesimo periodo con le seguenti: di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nell'ambito della sezione per i testimoni di giustizia di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è individuato il referente di cui all'articolo 15 della presente legge;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo del comma 1 è soppresso.

1-ter. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

aggiungere in fine il seguente articolo:

ART. 26-bis.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Maino MARCHI (PD), pur comprendendo le preoccupazioni di carattere finanziario esplicitate nella citata relazione tecnica con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera *h*), auspica tuttavia che il ripristino del testo iniziale della proposta di legge, come richiesto dalla specifica condizione contenuta nella proposta di parere testé formulata, non determini comunque l'insorgere di vincoli eccessivamente restrittivi alle assunzioni ivi previste anche per quelle amministrazioni che disponessero delle relative risorse finanziarie.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, comunica altresì che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti nonché l'emendamento 6.100 della Commissione. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Daniele Farina 2.5, che è volta a ricomprendere nella definizione di testimone di giustizia anche coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di prevenzione ovvero nei cui confronti sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, diversamente da quanto stabilito dal vigente articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 1991. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di sostenere il potenziale ampliamento della platea dei testimoni di giustizia oggetto delle misure di protezione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Sannicandro 8.1, che prevede il mantenimento delle altre misure, diverse da quelle di tutela, destinate ai testimoni di giustizia, anche oltre la cessazione del pericolo, fino a quando i soggetti medesimi o gli altri protetti riacquistano l'autonomia economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Elvira Savino 25.52, che prevede speciali misure di protezione nei confronti dei minori in situazioni di disagio, con particolare riguardo all'assistenza psicologica e all'assolvimento degli obblighi scolastici. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva portata innovativa della proposta emendativa rispetto a quanto già previsto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Ministro dell'interno n. 138 del 2005, anche al fine di valutarne l'eventuale onerosità.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti Daniele Farina 2.5, Sannicandro 8.1 ed Elvira Savino 25.52, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea e sull'emendamento 6.100 della Commissione.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.5, 8.1 e 25.52, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea e sull'emendamento 6.100 della Commissione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 779 del 7 marzo 2017, a pagina 149, seconda colonna, ventesima riga, e a pagina 151, seconda riga, le parole: « Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stati » sono sostituite dalle seguenti « Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità ».

ALLEGATO

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500-A.

RELAZIONE TECNICA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 7 MAR. 2017

Prot. Nr. 37375/2017
Entrata prot. Nr. 37138 /2017
Allegati: 1

All' Ufficio Legislativo Economia
Sede

e p.c. Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Sede

Ufficio Legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: AC 3500-A. Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Proposta di legge d'iniziativa del Deputato Bindi ed altri – Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'Interno concernente il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica a condizione che siano apportate al testo del provvedimento le modifiche indicate in calce alla relazione tecnica, la quale è stata corrispondentemente adeguata.

Inoltre, si valuti l'opportunità di apportare al testo le seguenti modifiche:

- **Articolo 6, comma 1, lettera e):** dopo le parole "parte civile:" eliminare le parole "per i relativi oneri";
- **Articolo 6, comma 1, lettera h):** aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: "nelle forme e con le modalità definite dai regolamenti di cui all'articolo 25";
- **Articolo 7, comma 1, lettera f):** dopo le parole "ancorché temporaneo," aggiungere la parola "possibilmente";
- **Articolo 8:** sopprimere il comma 3.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Francesco Ianni



Ministero dell'Interno

Relazione tecnica A.C. 3500- A

Il provvedimento in esame (composto da 26 articoli, suddivisi in quattro Capi) mira a modificare la disciplina in materia di testimoni di giustizia, attualmente contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991 (convertito in legge n. 82/1991) e nelle relative norme attuative, introducendo nell'ordinamento una normativa speciale integralmente dedicata ai testimoni di giustizia.

In via preliminare, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8. convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, gli interventi finanziari di cui al capo II bis della menzionata legge (che comprendono le misure di assistenza economica e di reinserimento sociale in favore dei testimoni di giustizia) sono di natura riservata e non soggetta a rendicontazione. I criteri e le modalità di utilizzo dei relativi fondi sono contenuti in una relazione al termine di ogni anno finanziario presentata dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza al Ministro dell'Interno, che ne autorizza la distruzione.

Si osserva, altresì, che le risorse finanziarie impiegate per il sistema delle speciali misure di protezione sono imputate al capitolo di bilancio 2840 del Centro di responsabilità Pubblica Sicurezza.

Si forniscono i seguenti elementi informativi con riferimento al testo A.C. 3500 – A proposto dalla Commissione di merito all'Aula della Camera dei Deputati.

Articolo 1. La norma ha lo scopo di delimitare l'ambito di applicazione della legge, individuando i soggetti destinatari delle misure di protezione previste.

Si tratta di una disposizione meramente ordinamentale, e in quanto tale insuscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Ministero dell'Interno

Articolo 2. Definisce la figura del testimone di giustizia, declinando i requisiti soggettivi dei destinatari delle speciali misure di protezione.

In particolare, si prevede che per essere definito testimone di giustizia occorre rendere dichiarazioni di fondata attendibilità; viene richiesta altresì l'assenza di condanne per delitti connessi a quello per cui si procede, nonché la mancanza di relazioni con il contesto criminale e l'insussistenza di applicazioni di misure di prevenzione.

Tali requisiti sono più restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente (articolo 16 *bis*, comma 1 del decreto legge 8/1991). A differenza di quanto previsto dalla normativa vigente, lo *status* di testimone di giustizia viene ora subordinato, altresì, al non aver riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede (comma 1, lett.c)), e non aver rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui vengono rese le dichiarazioni (comma 1 lett.c)).

Per quanto sopra, tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3. La norma si limita a definire sinteticamente le diverse misure di protezione già oggi concesse al testimone di giustizia ai sensi dell'articolo 16 *ter*, comma 1 del decreto - legge n. 8/1991, e per la cui dettagliata esposizione si fa rinvio a quanto verrà illustrato in prosieguo.

Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4. La disposizione definisce i criteri di scelta delle speciali misure di protezione, in linea con quanto già previsto dall'articolo 16-*ter* lett. b) del decreto - legge n. 8/1991. In particolare, è già oggi riconosciuto ai testimoni di giustizia il diritto a fruire di misure di assistenza commisurate al tenore di vita personale e familiare precedente all'ammissione alle speciali misure di protezione. **L'articolo 4 della proposta di legge in esame non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 5. La disposizione declina le misure di tutela che possono essere adottate nei confronti dei testimoni di giustizia già a questi riconosciute a legislazione vigente dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 8/1991, che richiama espressamente gli articoli 9 e 13, comma 5, dello stesso decreto e dall'articolo 13, comma 4.



Ministero dell'Interno

Con particolare riferimento alle disposizioni della lettera a), la previsione di accorgimenti tecnici di sicurezza a tutela di beni aziendali costituisce una esplicitazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 4 del decreto-legge n. 8/1991 che già contempla genericamente la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza a favore dei beni di pertinenza dei testimoni di giustizia.

L'articolo in esame contiene, inoltre, alla lettera h) la previsione di misure straordinarie eventuali, anche di carattere economico. Tale disposizione ribadisce le misure già previste a legislazione vigente dall'articolo 7, comma 4, lettera f) e dall'articolo 8, comma 4, lettera k) del decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis del citato decreto-legge n. 8/1991.

Pertanto, le attività previste dall'articolo in esame saranno effettuate nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6. La disposizione in esame disciplina le misure di sostegno economico. Anche in questo caso si tratta di misure già riconosciute al testimone ai sensi degli articoli 13, comma 6, e 16 - *ter*, comma 1 lettera b), del decreto - legge n. 8 del 1991. In particolare, le spese relative alle misure di sostegno economico indicate alla lettera a) della norma in esame sono riferite a tutte quelle spese connesse con esigenze peculiari e di varia natura del testimone di giustizia che non rientrano fra quelle che vengono da lui sostenute attraverso l'assegno di mantenimento. Queste sono riconducibili a spese di viaggio e di soggiorno in località diversa da quella protetta (a volte in quella di origine) e le ragioni più ricorrenti sono:

- motivi sanitari;
- incombenze personali connesse con l'esigenza di tutelare interessi patrimoniali in località di origine;
- esercizio del diritto di voto;
- esercizio del diritto allo studio.

Attualmente, in relazione alle necessità che di volta in volta si presentano, l'interessato rivolge al Servizio Centrale di Protezione un'istanza motivata con le relative indicazioni. In via ordinaria, sia il viaggio che la spesa vengono autorizzati dal Servizio stesso, mentre, nei casi particolari - sia sotto il profilo dell'opportunità che sotto quello dell'impegno economico - , viene interessata la Commissione Centrale per le valutazioni. In altri casi, che riguardano i profili della sicurezza, soprattutto in località di origine, viene interessata l'Autorità giudiziaria per il parere. È appena il caso di accennare alla circostanza che il



Ministero dell'Interno

Servizio Centrale di Protezione si fa carico di volta in volta di curare i profili della sicurezza, anche attraverso il coinvolgimento delle Autorità di P.S. territorialmente competenti. **Trattandosi di attività già svolte, l'attuazione di tale disposizione è garantita nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.**

La misura dell'assegno periodico di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 6 viene vincolata al reddito ed al patrimonio del testimone risultante all'Agenzia delle Entrate nell'ultimo triennio, introducendo così un elemento di contenimento della spesa.

Anche la previsione indicata alla lettera c) della norma in commento è già contemplata dalla vigente legislazione (articolo 13, comma 6 del decreto legge 8 del 1991). Infatti, l'individuazione degli immobili da destinare a siti tutori per i testimoni di giustizia avviene considerando le loro pregresse situazioni abitative - sotto il profilo delle dimensioni, delle rifiniture, del tipo di zona, ecc. - al fine di assicurare loro condizioni di vita analoghe a quelle preesistenti. Le locazioni avvengono attenendosi ai valori dettati dal c.d. "Borsino immobiliare" elaborate dall'Agenzia delle Entrate ovvero ai prezzi correnti di mercato, qualora più convenienti.

Per quanto riguarda le strutture comunitarie cui l'articolo in commento fa cenno, si evidenzia che solitamente si tratta di "case famiglia", soprattutto nei casi in cui i minori presenti in un nucleo familiare vivono in situazioni di incompatibilità col nucleo familiare stesso per cui appare necessario disporre l'allontanamento, a cura della competente Autorità Giudiziaria minorile. In verità, tali casi sono assolutamente rari in relazione ai testimoni di giustizia mentre sono più frequenti in seno ai nuclei familiari dei collaboratori di giustizia dove può accadere che siano detenuti ovvero che non venga esercitata adeguatamente la funzione genitoriale. **Anche in questo caso l'attuazione della disposizione è garantita nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.**

La disposizione in esame, al comma 1 lettera e), prevede inoltre che il testimone di giustizia possa avvalersi dell'assistenza legale nel corso dei procedimenti (civili e/o penali) in cui renda dichiarazioni o eserciti diritti e facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di parte offesa o di parte civile costituita.

Relativamente alla predetta misura di tutela giudiziaria, si evidenzia che la stessa risulta già contemplata, dall'articolo 13, comma 6, del decreto legge 8/1991, nel novero delle misure di assistenza del "programma di protezione", la



Ministero dell'Interno

cui spesa risulta gravare sugli stanziamenti del capitolo 2840 del Ministero dell'Interno, che nel corso dell'ultimo triennio ha sostenuto una spesa media pari a circa 85.000 € (euro 81.081,78 per l'anno 2014; euro 79.082,88 per l'anno 2015; euro 92.532,23 per l'anno 2016). Atteso che la disposizione normativa prevede che si applichino le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia, è prudenzialmente trasferito nello stato di previsione del medesimo Ministero l'importo di 93.000 euro dal capitolo 2840 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tali risorse si aggiungono a quelle già iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1360 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. **Pertanto, la rappresentanza in giudizio dei citati testimoni verrà realizzata senza aggravii di spesa a carico della finanza pubblica.**

Per quanto concerne l'indennizzo forfettario di cui alla lettera f) della medesima disposizione, si osserva che esso viene già corrisposto secondo la legge vigente come misura straordinaria nell'ambito dell'articolo 13, comma 5, del decreto legge 8/1991, con le risorse di bilancio attualmente disponibili, previo accertamento dei necessari requisiti dal parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con il quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha stipulato un'apposita convenzione. In particolare, l'Istituto eroga un servizio di consulenza medico-legale volto alla determinazione di un indennizzoriscarcimento inerente i soggetti inseriti nel sistema tutorio che hanno lamentato danni alla persona causati dalla determinazione di collaborare con la giustizia. I soggetti interessati, a seguito di istanza, corredata della relativa documentazione e di ogni utile elemento, vengono avviati a visita collegiale a cura di una Commissione medica appositamente costituita in seno all'Istituto stesso. Sulla base della percentuale di danno rilevata da tale Commissione, viene riconosciuto il diritto a percepire una somma determinata sulla base di apposite tabelle elaborate dal Tribunale di Roma.

La percentuale di danno solitamente riconosciuta si aggira fra il 5 e il 15% che, in termini di impegno economico, varia da un minimo di € 1.000 a un massimo di € 50.000 (gli importi più frequenti ammontano a € 7.000/8.000 e € 30.000/40.000). **Anche in questo caso l'attuazione della disposizione è garantita nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.**

Per quanto concerne l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili del testimone, previa corresponsione dell'equivalente in denaro al prezzo di



Ministero dell'Interno

mercato, di cui al comma 1, lettera h), si osserva che essa è già contemplata nell'articolo 16 *ter*, comma 3, del decreto legge 8/1991. **Pertanto, dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 7. In relazione alle misure di reinserimento sociale e lavorativo si rappresenta quanto segue. Nel premettere che anche in questo caso si tratta di misure già previste dagli articoli 13, commi 4, 5, 8 e 10, e 16 *ter* comma 1 del decreto legge 8/1991, si evidenzia che, in ordine alla previsione di cui al comma 1, lettera c), relativa al sostegno alle imprese dei protetti, questa rientra nelle più ampie indicazioni di cui all'articolo 16-*ter*, comma 1, lettera b) volte a garantire il mantenimento di un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma.

Con riferimento, invece, alla ipotesi di applicazione del regime dell'assegnazione in uso, a favore dei testimoni di giustizia, di beni risultanti nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prevista al comma 1, lettera d), tale previsione è destinata a consentire il risparmio di risorse pubbliche altrimenti impiegate nelle sistemazioni alloggiative.

La possibilità per i testimoni di accedere ai programmi di assunzione della Pubblica Amministrazione, prevista dal comma 1, lettera h), è già contemplata nell'articolo 16 *ter*, comma 1, lettera e-bis del decreto legge 8/1991, inserita dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. Si evidenzia, peraltro, che l'assunzione risulta, a differenza di quanto avviene in atto, espressamente alternativa alla capitalizzazione del costo delle misure di assistenza, capitalizzazione che viene ordinariamente corrisposta nella misura massima. Occorre anche precisare infine che l'assunzione avviene previe intese tra le Amministrazioni interessate.

L'attuazione della disposizione avverrà quindi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8. La disposizione in esame reca la durata delle misure di protezione. Al riguardo, si osserva che la norma ha natura meramente ordinamentale e, in quanto tale, **non produce oneri aggiuntivi.** La norma peraltro riproduce



Ministero dell'Interno

disposizioni già attualmente vigenti (articolo 16-ter, comma 3 del decreto legge n. 8/1991).

Articolo 9. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni relative al funzionamento della Commissione Centrale di protezione si evidenzia che con tale disposizione si intende operare una mera riorganizzazione/riallocazione di uffici già esistenti, al fine di conferire agli stessi maggiore efficienza e funzionalità, nelle singole fasi, per la trattazione dei procedimenti in carico.

Si rappresenta che la Commissione Centrale è stata prevista dall'articolo 10 del decreto legge 8/1991.

In relazione alla integrazione della composizione della Commissione Centrale con un Avvocato dello Stato, si rileva che il comma 2-*nonies* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1991 consente già di corrispondere ai componenti della Commissione stessa ed al personale di segreteria gettoni di presenza nel limite massimo di 100.000 €. L'approvazione della disposizione in argomento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che, alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla liquidazione di gettoni di presenza al nuovo componente della Commissione, si provvede mediante la conseguente, proporzionale, riduzione del valore del gettone di presenza corrisposto agli altri aventi diritto.

Per quanto concerne poi la segreteria della Commissione si rappresenta che si tratta di struttura già esistente che, senza alcuna modifica nella sua composizione, viene riallocata presso la stessa Commissione.

Per quanto sopra esposto, le disposizioni dell'articolo 9 non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le relative attività sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10. Si tratta di norma ordinamentale, operante il rinvio, per quanto non espressamente disciplinato dal provvedimento, alle pertinenti disposizioni del decreto legge n. 8/1991. Il secondo comma limita la vigenza dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 17 bis del d.l. n. 8/1991, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n.204 al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 25 del presente disegno di legge. **Si tratta, pertanto, di disposizioni di natura meramente ordinamentali che, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**



Ministero dell'Interno

Articolo 11. La disposizione è relativa alla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione e non introduce alcun elemento di novità rispetto a quanto già previsto in materia dall'articolo 11 del decreto legge 8/1991; pertanto, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12. La disposizione riproduce, nella sostanza, i contenuti dell'articolo 13, commi 1 e 4 del decreto legge n. 8/1991. Per quanto riguarda la figura del referente, che viene in considerazione ai commi 2 e 3 della disposizione in parola, si rileva che si tratta di personale del Nucleo di Protezione del Servizio Centrale di Protezione, allocato presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'interno.

Il Servizio Centrale di Protezione - sia a livello centrale che attraverso i 19 Nuclei Operativi di Protezione (NOP) dislocati sul territorio - si prende cura dei testimoni di giustizia riservando ad essi, che non provengono dall'ambiente criminale e non hanno legami con lo stesso, un'attenzione privilegiata rispetto a quanto avviene con i collaboratori di giustizia.

I N.O.P. costituiscono l'avamposto operativo che mantiene, a carattere costante, i rapporti diretti con i soggetti tutelati - nel caso in argomento con i testimoni di giustizia presenti nel territorio di competenza- costituendo per loro il principale punto di riferimento.

Occorre precisare che la Legge n. 45/2001, nel distinguere nettamente le figure del testimone e del collaboratore di giustizia, ha disposto, tra l'altro, che il Servizio Centrale di Protezione sia articolato in Sezioni distinte per ognuna delle due categorie. Del pari, i NOP sono articolati in analoghi settori distinti.

Il personale dei NOP competente per i testimoni di giustizia, ben consapevole del loro peculiare *status*, dei loro ambiti di provenienza e- in ragione di questo- delle speciali attenzioni che devono essere loro assicurate, si prende cura di ogni aspetto della loro vita, anzitutto sotto il profilo della sicurezza ma anche sotto quello psicologico e relazionale nonché sotto quello delle esigenze da essi manifestate nella vita quotidiana. Non da ultimo, raccoglie ogni loro esigenza o problematica che riguardi i loro interessi economico/patrimoniali, ponendosi quale anello di collegamento con l'Ufficio centrale al quale comunica aggiornati e precisi punti di situazione, fornendo tutti gli elementi utili per poter attuare un'efficace azione di sostegno ma sempre verificando preventivamente la possibilità di risolvere in loco le eventuali problematiche rappresentate. A



Ministero dell'Interno

livello centrale già opera una struttura di supporto che cura i vari aspetti e interessi della popolazione protetta, in particolar modo dei testimoni di giustizia. Trattandosi di attività già svolte, l'attuazione della disposizione è assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13. La norma prevede i termini di assegnazione del programma definitivo di protezione e riproduce, nella sostanza, i contenuti dell'articolo 13 e 16-ter del decreto-legge n. 8/1991. **In tal senso, la norma non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 14. La disposizione sostituisce il secondo ed il terzo periodo del vigente articolo 14 del decreto legge n. 8/1991. **Gli interventi modificativi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 15. In relazione alla figura del referente del testimone di giustizia si richiamano le osservazioni già formulate all'articolo 12 della presente relazione. Più nel dettaglio, si evidenzia che la struttura di supporto di livello centrale cura i vari aspetti e interessi dei testimoni di giustizia, in particolar modo, quelli riguardanti le posizioni di lavoro degli stessi e dei loro familiari – sia lavoratori subordinati, pubblici o privati, che autonomi (curati dalla "Sezione Lavoro" del S.C.P.) - ma anche le attività connesse con la frequenza di corsi di formazione professionale, propedeutici per l'inserimento nel mondo del lavoro (comma 2, lettera e)).

In relazione all'esigenza di assistere il testimone di giustizia e i soggetti protetti a lui collegati nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale (comma 2, lettera d)), qualora gli stessi non possano provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione, di recente è stato sottoscritto fra il Ministero dell'Interno- Dipartimento della P.S. e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (Invitalia) un protocollo d'intesa volto a fornire ogni forma di consulenza e/o assistenza a coloro che rendono il proprio apporto collaborativo al servizio dello Stato e che vogliano avviare un'attività di impresa ovvero sviluppare o riconvertire le attività imprenditoriali già poste in essere.

Infine, per poter fornire una più puntuale assistenza ai soggetti tutelati in materia previdenziale, contributiva e pensionistica, di recente è stato assegnato al Servizio, in



Ministero dell'Interno

posizione di comando, un Funzionario dell'INPS che - in stretto raccordo con la "Sezione Lavoro" - ha assunto il compito di prendersi cura direttamente della materia, fungendo da collegamento fra il Servizio Centrale di Protezione e l'Istituto previdenziale.

Trattandosi di attività già svolte, l'attuazione della disposizione è assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16. La norma è relativa all'audizione dei testimoni di giustizia da parte della Commissione Centrale e del Servizio Centrale di Protezione. Al riguardo, si evidenzia che le stesse audizioni già avvengono nella prassi; nel caso di esami sostenuti a distanza da parte dell'Autorità Giudiziaria, deriva inoltre un risparmio derivante dalla riduzione delle spese di traduzione degli auditi.

Trattandosi di attività già svolte, l'attuazione della norma è assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 17. La norma reca misure urgenti. Si tratta di una proposta normativa di mero rinvio alle disposizioni attualmente previste dall'articolo 13 del decreto - legge n. 8/1991. Inoltre, il comma 2, nell'apportare un'integrazione al citato articolo 13 consente al Servizio Centrale di Protezione una tempestiva "presa in carico" del testimone di giustizia sin dalle prime fasi della sua collaborazione con l'Autorità giudiziaria, così da poter meglio gestire tutte le sue esigenze. **Trattandosi, dunque, di norma a carattere prettamente ordinamentale, questa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 18. La proposta normativa, anche in considerazione della delicatezza della materia oggetto del presente disegno di legge, stabilisce che gli interventi finanziari relativi alla gestione delle misure di protezione assegnate siano esclusi dal sistema di tracciabilità dei pagamenti e della fatturazione elettronica, anche al fine di tutelare i soggetti interessati.

Trattandosi di norma di carattere ordinamentale, dall'attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19. La norma provvede a meglio delimitare, in armonia con le proposte modificative illustrate in precedenza, il perimetro delle disposizioni del decreto-legge n. 8/1991 che debbono essere abrogate. **Si tratta di evidente norma a**



Ministero dell'Interno

carattere ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20. La norma in esame prevede la modifica ed integrazione della disposizione di cui all'articolo 392 c.p.p. comma 1 lettera d), estendendo la facoltà da parte del giudice, di assunzione della prova al di fuori del dibattimento anche alle dichiarazioni rese dal testimone di giustizia che si trovi nelle condizioni indicate dalle lettere a) e b) del citato comma 1 dello stesso articolo del codice (situazioni di pericolo di salute o minacce o pericolo di profferte di denaro). **Attesa la natura procedurale della norma, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** Si evidenzia, comunque, la possibilità di garantire l'assistenza legale al testimone di giustizia anche nelle fasi prodromiche al dibattimento alle medesime condizioni e secondo i criteri e le modalità già enunciate all'articolo 6 della presente relazione.

Articolo 21. La disposizione introduce un'aggravante speciale per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 c.p.. E', infatti, previsto l'aumento da un terzo alla metà della pena edittale stabilita per tale fattispecie delittuosa per coloro che dichiarano il falso, incolpando altri di un reato che non hanno commesso, al fine di usufruire o continuare a fruire dei benefici correlati alle misure di protezione previste dal presente disegno di legge per i testimoni di giustizia. L'inasprimento della pena cui dovranno soggiacere i testimoni "infedeli" mira a diradare le ipotesi di richiesta di adesione al programma speciale di protezione, limitandolo ai casi strettamente necessari. **Pertanto, trattandosi di disposizione di natura ordinamentale e procedurale, dall'attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;** anzi, è presumibile il verificarsi di risparmi di spesa per l'erario in ragione anche delle minori istanze di fruizione del patrocinio a spese dello Stato.

Articolo 22. La disposizione detta una norma transitoria secondo cui è testimone di giustizia colui che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione. **Il carattere meramente ordinamentale della norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**



Ministero dell'Interno

Articolo 23. La norma prevede la possibilità di utilizzare lo strumento della comunicazione a distanza, quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia, secondo le modalità previste al comma 2 dell'articolo 147 *bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale e cioè ove siano disponibili strumenti tecnici idonei per il collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova, fatti salvi i casi in cui il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza del testimone per esigenze dibattimentali.

La disposizione, è attuata avvalendosi delle attrezzature e dei sistemi per la video conferenza disponibili a legislazione vigente; pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dalla stessa, inoltre, potrebbero derivare risparmi di spesa connessi al venir meno degli onerosi servizi di traduzione dei testimoni di giustizia, che impegnano ingenti risorse umane, strumentali e finanziarie delle Forze di polizia.

Articolo 24. In relazione alla proposta di istituzione di un'apposita sezione sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, si precisa che lo stesso verrà realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, analogamente a quanto già previsto in tema di trasparenza dal decreto legislativo n. 33/2013 e dal successivo decreto legislativo n. 97/2016. Le spese per la realizzazione della sezione sul sito del Ministero dell'interno, graveranno sul capitolo di spesa 7391 dello stato di previsione dello stesso Ministero.

Articolo 25. La norma demanda a successivi regolamenti interministeriali l'attuazione delle disposizioni stabilite agli articoli 3, 6, 7 e 8 della presente proposta di legge. **La norma in argomento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Articolo 26. La norma conferma, infine, in capo al Ministro dell'interno gli obblighi di relazione semestrale, già previsti dall'articolo 16 del decreto – legge n. 8/1991, sulle misure di protezione dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità di applicazione senza riferimenti nominativi.



Ministero dell'Interno

Trattandosi di norma di natura ordinamentale, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 27. La norma contiene clausola di invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007 n. 246, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

E. T. Amici

7 MAR 2017

La verifica positiva della relazione tecnica è condizionata alle seguenti modifiche da apportare al testo, che si rendono necessarie per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5, comma 1, lettera h): sostituire la lettera h) con la seguente: "h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza."

Articolo 6, comma 1, lettera e): aggiungere dopo le parole "sia per dimensioni", le parole "e comunque senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Articolo 6, comma 1, lettera e): aggiungere in fine "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Articolo 6, comma 1, lettera f): dopo le parole "un indennizzo forfettario e onnicomprensivo" aggiungere le parole "nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Articolo 7, comma 1, lettera h): è necessario ripristinare il testo originario AC 3500 in quanto, diversamente, la norma comporta oneri per la finanza pubblica. Pertanto, occorre sostituire le parole "anche in soprannumero alle piante



Ministero dell'Interno

organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni” con le parole “nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni”.

Articolo 9: stante l’asserita riprogrammazione della spesa in relazione tecnica volta ad evitare l’insorgenza di nuovi oneri derivanti dalla integrazione della composizione della Commissione Centrale con un Avvocato dello Stato, occorre aggiungere all’articolo 9 il seguente comma 2: “2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Articolo 14: La norma replica le disposizioni dell’articolo 14 del DL 8/1991, prevedendo l’istituzione del Servizio Centrale di Protezione. Al fine di evitare l’insorgenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica, derivanti dalla duplicazione della predetta struttura, si rende necessario eliminare il primo periodo del comma 1 e rubricare l’articolo 14 del presente provvedimento come una novella dell’articolo 14 del DL 8/1991.

Aggiungere il seguente articolo: “Articolo 27 (Clausola di invarianza finanziaria). Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 4226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	219
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	220
DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	207
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	221
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	208
RISOLUZIONI:	
7-01204 Sibilia: Problematiche concernenti la definizione agevolata dei ruoli (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

C. 4226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Currò, ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al relatore di integrare la sua proposta di parere, sottolineando l'esi-

genza di contrastare il fenomeno elusivo del cosiddetto « *treaty shopping* », cioè del comportamento mediante il quale, per diminuire ed alleggerire il carico fiscale, il contribuente (generalmente una società) sfrutta a suo vantaggio le norme contenute nei trattati contro le doppie imposizioni, scegliendo la convenzione fiscalmente più vantaggiosa, nel momento in cui si effettua un'operazione economica.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, accoglie il suggerimento del deputato Villarosa e riformula conseguentemente la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*), inserendovi un'ulteriore premessa.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Lodolini, ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole con diverse osservazioni (*vedi allegato 3*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento alle osservazioni, pienamente condivisibili, contenute nella proposta di parere, sottolinea come la questione politicamente fondamentale, anche ai fini

della serietà e correttezza del dibattito presso la Commissione, sia comprendere se la maggioranza intenda effettivamente inserire le proposte contenute nelle predette osservazioni nel testo del decreto-legge, ritenendo a tal fine importante comprendere quale sia l'effettiva posizione del Governo in merito.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come il senso politico della proposta di parere e della decisione di esprimerlo prima della votazione delle proposte emendative presentate presso la Commissione Ambiente sia appunto quello di sostenere una serie di modifiche al testo del decreto-legge, che dovranno essere realizzate attraverso emendamenti da discutere e votare nel corso dell'esame in sede referente presso la medesima VIII Commissione.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, nel rivendicare la linearità e serietà della sua azione politica, sottolinea come le osservazioni contenute nella sua proposta di parere intendono appunto orientare il dibattito, in seno alla Commissione Ambiente, su una serie di questioni che risultano particolarmente importanti. A questo proposito evidenzia come alcune delle predette osservazioni siano già state trasfuse in emendamenti presentati presso l'VIII Commissione, che saranno discussi e votati nel corso della prossima settimana. Sottolinea quindi come l'approvazione, nella seduta odierna, della proposta di parere, costituisca un contributo efficace e serio per incidere concretamente su tali tematiche.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come le Commissioni in sede consultiva possano solo esprimere pareri sul provvedimento all'esame della Commissione Ambiente, e come il contenuto di tali pareri debba poi essere concretamente recepito nel testo del provvedimento attraverso la presentazione di emendamenti presso la medesima VIII Commissione. In tale contesto esprime una valutazione positiva

sulla proposta di parere, ritenendo che ci sia certamente la volontà politica di sostenere le proposte di modifica del decreto-legge contenute nel parere stesso.

Carlo SIBILIA (M5S) rileva come il gruppo M5S valuti molto favorevolmente le osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dal relatore, ma consideri fondamentale che le predette osservazioni siano poi effettivamente recepite dalla Commissione Ambiente, al fine di risolvere concretamente i problemi delle popolazioni colpite dal sisma. In tale contesto ritiene pertanto necessario verificare, in un momento successivo, se le richieste di modifica saranno state accolte dalla VIII Commissione, chiedendo quindi che la Commissione Finanze possa esaminare nuovamente il provvedimento al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente.

Davide ZOGGIA (MDP) esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando a sua volta come il punto fondamentale sia verificare se le osservazioni in esso contenute saranno effettivamente recepite dalla Commissione Ambiente.

Attesa la rilevanza e la complessità delle questioni in discussione, si associa quindi alla richiesta di esaminare nuovamente il testo, in sede consultiva, all'esito delle votazioni degli emendamenti presso l'VIII Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come la Commissione Finanze potrà esaminare ulteriormente il testo del provvedimento, qualora la Commissione Ambiente trasmetta in tempo utile, prima della conclusione dell'esame in sede referente, il testo del decreto-legge, come risultante dagli emendamenti approvati.

Al di là degli aspetti procedurali, rileva, peraltro, come la principale preoccupazione debba essere quella di sostenere, nel corso dell'esame presso l'VIII Commissione, le proposte emendative volte a recepire le osservazioni contenute nella proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Atto n. 390.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390).

In merito alla predetta norma di delega di cui all'articolo 15 della legge n. 170 del 2016, essa riguarda in generale l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cosiddetta IV Direttiva antiriciclaggio (oggetto dell'Atto del Governo n. 389, assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze), prevenendo inoltre, in particolare, che, a fini di contrasto dei fenomeni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, sia adottata una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolte da operatori non soggetti alla

disciplina generale prevista dalla legge n. 7 del 2000. In tale ambito si prevede che la nuova normativa, volta alla piena tracciabilità e registrazioni delle operazioni di compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, dovrà inoltre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio.

Ai fini dello schema di decreto legislativo assume anche rilevanza l'articolo 2, paragrafo 7, della già richiamata IV direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 849/2015), che vincola gli Stati membri, nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, a prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, l'esigenza di intervenire su tale materia nasce dalla considerazione che il settore dei « compro oro », il quale ha avuto una rapida diffusione su tutto il territorio nazionale, alimentato dall'impennata dei prezzi dell'oro e dalla congiuntura economica negativa, risulta fortemente esposto al rischio di riciclaggio di denaro e di reimpiego di beni di provenienza illecita, anche in quanto attualmente non oggetto di una regolamentazione specifica.

Infatti, sempre secondo la relazione illustrativa, in base alle stime desumibili dalle operazioni di Polizia Giudiziaria poste in essere nell'ultimo biennio, il 60 per cento delle attività di « compro oro » sarebbe soggetto all'infiltrazione di organizzazioni criminali che le utilizzano come copertura per riciclare proventi illeciti e, più in generale, si associano a fenomeni criminali che spaziano dal falso, alla truffa, alla contraffazione, all'usura, alla ricettazione e alla violazione delle leggi di pubblica sicurezza.

Tali problematiche risultano ancora più gravi alla luce delle dimensioni del settore, che, pure in assenza di un censimento preciso, derivante anche dalla difficoltà di

distinguere i « compro oro » dalle normali gioiellerie (in quanto entrambe le attività utilizzano la stessa codifica merceologica), coinvolge, secondo le stime disponibili, circa 28.000 punti di « compro oro », con un giro d'affari compreso tra i 7 e i 12 miliardi di euro; sempre secondo la relazione illustrativa, il settore sarebbe caratterizzato da una rilevante componente di « sommerso », in quanto, su oltre 20.000 attività censite, soltanto 346 erano registrate all'Albo Professionale Oro della Banca d'Italia, con una discrasia evidente tra il numero dei « compro oro » presenti nelle banche dati digitali e il dato riscontrato sul territorio.

Prima di passare a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, è opportuno richiamare il complesso e articolato quadro normativo in materia, ricordando che la disciplina generale sul commercio dell'oro è definita innanzitutto dalla già citata legge n. 7 del 2000, la quale, all'articolo 1, qualifica come operatore professionale in oro il soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell'oro.

In sostanza l'operatore professionale esercita l'acquisto e la vendita, in via professionale, per conto proprio o di terzi di:

oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di uno specifico peso accettato dal mercato dell'oro;

monete d'oro dotate di specifiche caratteristiche di purezza, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse in apposito elenco predisposto a livello UE;

monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco;

materiale d'oro diverso da quello sopra descritto, a uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati con una specifica purezza, sia in qualunque altra forma e purezza.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 7 i soggetti che possono svolgere in via professionale, per conto proprio o di terzi, l'attività di commercio di oro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

specifica forma giuridica societaria: società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

specifico oggetto sociale, che indichi l'attività del commercio di oro come definito dalla legge;

possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, di specifici requisiti di onorabilità previsti per i titolari di partecipazioni e gli organi apicali degli intermediari finanziari (tali requisiti sono ora individuati nell'articolo 110 del Testo unico bancario – TUB, che rinvia direttamente ai requisiti di onorabilità previsti per gli organi apicali e i partecipanti nelle banche).

L'articolo 1, comma 4, della medesima legge n. 7 del 2000 esclude dalla predetta disciplina del comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione dei metalli

Il già citato comma 3 dell'articolo 1, della medesima legge n. 7 stabilisce inoltre che il soggetto il quale intende esercitare in via professionale il commercio di oro deve darne comunicazione alla Banca d'Italia (segnatamente all'Ufficio italiano dei cambi) prima dell'avvio dell'attività.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 7, chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha

l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro; la violazione di tale obbligo di dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1 i dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica.

In base all'articolo 4, comma 1, della legge n. 7 del 2000 l'esercizio abusivo dell'attività di commercio di oro – senza averne dato comunicazione alla Banca d'Italia, ovvero in assenza dei requisiti richiesti – è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.065 a 10.329 euro.

Per quanto riguarda invece il commercio di oro da gioielleria la disciplina vigente non prevede il possesso dei requisiti elencati in precedenza, come sottolineato dai chiarimenti forniti con la nota del 28 maggio 2010 della Banca d'Italia.

Ne consegue che gli esercizi commerciali qualificati come « compro oro » possono acquistare oggetti preziosi, sia nuovi che usati, e rivenderli al pubblico, a fonderie o altri operatori.

In particolare, la Banca d'Italia ha chiarito che l'oro il cui commercio è legittimamente consentito ai cosiddetti « compro oro » può essere dedotto, per esclusione, da quello non riservato agli « operatori professionali in oro ». Non occorre pertanto la comunicazione di avvio dell'attività – e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000 – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di oro da gioielleria.

A titolo esemplificativo, detti soggetti oggi possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non ri-

entrano nella definizione di oro contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 7 del 2000. In tale caso è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e rivenderlo come « oro da investimento » a dover assumere la qualifica di « operatore professionale in oro ». Ne discende che i compro oro non possono congiuntamente acquistare « oro da gioielleria » usato/avariato, fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sul fino ottenuto) e cedere il fino ottenuto.

Sempre ai sensi della richiamata nota della Banca d'Italia del 28 maggio 2010, i « compro oro » entrano dunque in rapporto con la stessa Banca d'Italia solo per il tramite della struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria – UIF), mentre la Banca d'Italia, ai sensi della normativa vigente, non esercita sui « compro oro » alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività.

L'attività di « compro oro » è invece regolata da altre norme di rango primario, contenute principalmente nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS (di cui al regio decreto n. 773 del 1931), segnatamente negli articoli 127 e 128, nonché nelle norme di esecuzione (di cui al regio decreto n. 635 del 1940).

In primo luogo, ai sensi dell'articolo 127 del TULPS e dell'articolo 242 del relativo regolamento di esecuzione, il commercio di cose usate è sottoposto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, previa dichiarazione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Più in particolare, l'articolo 127 del TULPS e il relativo regolamento di esecuzione stabiliscono che i commercianti di oggetti preziosi hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore territorialmente competente. Detta licenza viene rilasciata previa verifica di alcuni requisiti oggettivi e soggettivi del titolare, affinché non sia rilasciata a soggetti aventi precedenti penali per specifici reati. L'obbligo della licenza spetta anche agli esercenti stranieri che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, di oggetti preziosi.

Ai sensi dell'articolo 128 del TULPS (e dell'articolo 247 del regolamento di esecuzione) i commercianti non possono compiere operazioni su cose usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute, trascrizione che deve sempre avvenire con tempestività e senza alcuna omissione, così come affermato anche dalla giurisprudenza.

In particolare, nel caso di acquisti di preziosi da soggetti privati, l'acquirente è tenuto a utilizzare un Registro apposito, bollato e numerato nel quale inserire tutte le informazioni necessarie. Lo stesso vale per le vendite, con la predisposizione di un Registro delle cessioni in cui prevedere data, natura, qualità e quantità dei beni e i corrispettivi al lordo dell'imposta.

I « compro oro » hanno invece l'obbligo di compilare un Registro di pubblica sicurezza, riportante i dati inerenti gli acquisti da privati, in cui devono essere indicate generalità, domicilio e numero del documento di riconoscimento del venditore, data dell'operazione, descrizione della merce acquistata e prezzo pattuito.

Per quanto riguarda la disciplina anti-riciclaggio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 231 del 2007, sono soggetti alle norme in materia di antiriciclaggio posti di cui al medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 coloro che svolgono le seguenti attività:

il commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento;

la fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS;

la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane.

Tuttavia tali soggetti non sono soggetti agli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni indicati nel Titolo II, Capi I e II, dello stesso decreto legislativo n. 231, essendo invece solo tenuti a rispettare le procedure di identificazione e registrazione previste dal TULPS descritte in precedenza.

In tale contesto, riprendendo quanto già accennato in precedenza, rammenta che è stato assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Atto n. 389), emanato anch'esso in forza della delega legislativa di cui all'articolo 15 della legge n. 170 del 2016, il quale, nel recepire la predetta normativa UE, sostanzialmente riscrive l'appena richiamato decreto legislativo n. 231 del 2007.

Tratto fondamentale della riforma operata dal richiamato schema di decreto legislativo è l'ampliamento del principio dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*), diretto ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo insiti nell'esercizio delle attività, finanziarie e professionali, svolte dai destinatari della normativa. Il legislatore europeo vincola gli Stati membri ad assumere misure per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo esistente in ogni paese e di tenere aggiornata la valutazione del rischio. In particolare, agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche. Nelle situazioni a più elevato rischio trovano applicazione misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale è stato oggetto di una procedura

di consultazione *on-line* sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, l'articolo 1 reca le definizioni rilevanti.

In particolare il comma 1, alla lettera b) definisce l'attività di compro oro quale attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente.

Ai sensi della lettera o) per operazioni di compro oro si intendono la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati e, cioè (lettera m)) di oggetti in oro o in altri metalli preziosi nella forma di prodotti finiti o di gioielleria, ovvero nella forma di rottami, cascami o avanzi di oro e materiali gemmologici.

L'articolo 2, nell'enumerare le finalità e l'ambito applicativo dello schema di decreto legislativo, chiarisce al comma 1 che esso introduce norme specifiche per la definizione degli obblighi di tracciabilità delle operazioni di compro oro e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, in particolare di riciclaggio di denaro e reimpiego di proventi di attività illecite.

Il comma 2 specifica che restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al Ministero dell'interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza, come illustrati nel paragrafo introduttivo.

L'articolo 3 istituisce e disciplina un apposito Registro degli operatori compro oro, ai fini dell'esercizio in via professionale dell'attività, tenuto e gestito dall'OAM, ovvero l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-*undecies* del Testo unico bancario - TUB, il quale, oltre a curare la tenuta degli albi, verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. Esso è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

In tale contesto il comma 1 dell'articolo 3 dello schema stabilisce che il possesso

della licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 127 del TULPS costituisce requisito per l'iscrizione nel registro.

I commi 2 e 3 individuano le modalità di iscrizione nel registro, e regolano l'invio dei dati identificativi dell'operatore compro oro e le relative variazioni, prevedendo inoltre che l'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico.

Il comma 4 rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, l'individuazione delle specifiche tecniche relative alle modalità di alimentazione del registro e di invio dei relativi dati, affinché ne sia garantito il costante aggiornamento e la tempestiva disponibilità alle autorità competenti. Il decreto ministeriale individua tra l'altro l'entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro, nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.

In base al comma 5 il mancato versamento del contributo annuo costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza nel registro.

Il comma 6 intende coordinare la disciplina introdotta con gli adempimenti prescritti dalla legge n. 7 del 2000 posti a carico degli operatori professionali in oro. In particolare, si prescrive che gli obblighi di iscrizione e comunicazione nel registro si applicano anche agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 7), qualora svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro.

Per essi restano ferme la disciplina specifica della legge n. 7 del 2000 e le disposizioni dettate dalla normativa anti-riciclaggio, in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'articolo 4 individua, al comma 1, le specifiche modalità con cui i compro oro sono obbligati a identificare la clientela, rinviando all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante la disciplina anti-riciclaggio.

Al riguardo segnala come il già richiamato Atto del Governo n. 389 novelli, tra l'altro, il vigente articolo 18 del decreto legislativo n. 231, rinforzando le modalità di riscontro documentale attualmente previste dalla legge.

In dettaglio, mentre il vigente articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 chiarisce che gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono – tra l'altro – nell'attività di identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, la novella recata dall'Atto del Governo n. 389 specifica invece che l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità avvengono attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore materiale delle operazioni, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.

Il comma 2 dell'articolo 4 dello schema di decreto stabilisce l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento, diversi dal denaro contante, per le operazioni di compro oro eccedenti la soglia dei mille euro, al fine di garantire la piena tracciabilità soggettiva dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente.

L'articolo 5 disciplina la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di compro oro.

In particolare il comma 1 dispone l'obbligo di utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva a tali transazioni, mentre il comma 2 stabilisce l'obbligo di compilare e numerare progressivamente le schede relative a ciascuna operazione con

specifici elementi che descrivano l'oggetto della transazione, corredate tra l'altro della fotografia digitale dell'oggetto e dell'indicazione della specifica destinazione dell'oggetto prezioso, per ricostruire pienamente l'ulteriore impiego e l'eventuale cessione ad operatori professionali in oro autorizzati alla trasformazione e/o fusione dell'oggetto in metallo.

Il comma 3 prevede inoltre il rilascio al cliente, a conclusione dell'operazione, di una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite.

L'articolo 6 disciplina gli obblighi di conservazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività (informazioni sui clienti, schede relative alle operazioni e copia delle ricevute rilasciate), che, ai sensi del comma 1, valgono per 5 anni.

In base al comma 2 gli operatori devono adottare sistemi di conservazione che – tra l'altro – siano idonei a garantire l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti, l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati nonché il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite.

Il comma 3 stabilisce che i sistemi di conservazione adottati devono garantire il rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità previste dallo schema di decreto, mentre il comma 4 specifica che con l'adempimento di tali obblighi di conservazione sono adempiuti anche gli obblighi previsti dall'articolo 128 del TULPS, relativi alla tenuta del già citato registro delle operazioni avente finalità di pubblica sicurezza.

L'articolo 7 prevede l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette secondo la procedura e nel rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007.

Al riguardo rileva come la disposizione faccia riferimento all'articolo 35 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal sopra richiamato Atto

del Governo n. 389: a seguito di tale modifica, infatti, nell'articolo 35 confluisce la normativa riguardante gli obblighi di segnalazione, laddove nella sua formulazione vigente, l'articolo 35 disciplina invece l'applicazione della normativa antiriciclaggio ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia.

L'articolo 8 punisce l'esercizio abusivo dell'attività di compro oro – ovvero l'attività svolta in assenza dell'iscrizione al registro dei relativi operatori – con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.

L'articolo 9 fissa le sanzioni per l'inservanza degli obblighi di comunicazione all'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, prevedendo che la mancata ottemperanza all'obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.

Si specifica inoltre che se le violazioni sono gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata, mentre se la comunicazione avviene in ritardo, ossia nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta a 500 euro; la disposizione stabilisce altresì che l'Organismo definisce la procedura per la contestazione delle violazioni e l'irrogazione e riscossione delle sanzioni.

Anche l'articolo 10 si occupa di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi posti dalle norme in esame in capo agli operatori compro oro, prevedendo al comma 1 che l'omessa identificazione del cliente con le modalità di legge comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. Ai sensi del comma 2 tale sanzione si applica anche agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Ai sensi del comma 3, l'omissione di segnalazione di operazione sospetta ovvero la segnalazione tardiva comportano invece la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Per violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, il comma 4 sta-

bilisce che tutte le suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.

Il comma 5 contempla norme specifiche per le violazioni ritenute di minore gravità, prevedendo la possibilità di ridurre la sanzione fino a un terzo.

L'articolo 11 reca la disciplina dei controlli e del procedimento sanzionatorio, prevedendo al comma 1 che l'Organo competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2007, la quale è competente a svolgere attività istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazioni di norme in materie valutaria ed economica (violazione delle norme in materia di valuta e antiriciclaggio; di misure restrittive per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; di rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori; di disciplina del mercato dell'oro; di sistema statistico nazionale e nelle altre materie previste da legge o da regolamento).

In tale ambito si stabilisce che il procedimento sanzionatorio per le violazioni in tema di identificazione della clientela e conservazione di documenti (articoli 4 e 6) è svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato e che la citata Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio formula pareri di massima.

Il comma 2 prevede la comunicazione del decreto che irroga la sanzione all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai fini dell'annotazione in apposita sottosezione del registro degli operatori compro oro. La norma consente l'accesso a tale sottosezione anche alle

autorità competenti (MEF, UIF e Guardia di finanza), all'autorità giudiziaria, al Ministero dell'interno e alle altre amministrazioni interessate, per l'esercizio delle rispettive competenze.

I commi 3 e 4 disciplinano i poteri della Guardia di finanza e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

In particolare, la Guardia di finanza esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni in esame da parte degli operatori compro oro, anche esercitando i poteri di accesso, ispezione e verifica, fermi restando i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti. Ove la Guardia di finanza accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni in esame e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni nella menzionata sottosezione del registro degli operatori, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone la sanzione accessoria della sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività. Tale sospensione è adottata dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato nonché comunicato all'Organismo, per l'annotazione nella già richiamata sottosezione del registro e per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento è data, altresì, notizia al Questore che ha rilasciato la licenza di pubblica sicurezza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

Ai sensi del comma 6, se dopo l'esecuzione del provvedimento di sospensione dell'attività sono commesse altre violazioni degli obblighi di cui alla normativa in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto di irrogazione della sanzione – tenuto conto della rilevanza della violazione – richiede all'Organismo la cancellazione dell'operatore compro oro dal registro. Per i tre anni successivi al provvedimento di cancellazione, l'iscri-

zione nel registro è interdetta sia all'operatore, sia ai suoi affini e congiunti entro il terzo grado.

L'articolo 12 individua al comma 1 i criteri per la quantificazione delle sanzioni.

In particolare nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie il MEF è tenuto a considerare ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
- g) le precedenti violazioni.

Ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge n. 689 del 1981, in tema, rispettivamente, di violazioni plurime con la medesima azione e di reiterazione di violazioni.

In merito rammenta che il richiamato articolo 8 della legge n. 689 riguarda le ipotesi in cui con un'azione od omissione siano violate diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o siano commesse più violazioni della stessa disposizione; in tale ipotesi si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione soggiace anche chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in viola-

zione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

L'articolo 8-bis della legge n. 689 disciplina invece la reiterazione delle violazioni, la quale si riscontra quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

L'articolo 13 reca ulteriori disposizioni procedurali, in particolare disponendo, al comma 1, che al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applichino le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative contenute nella legge n. 689 del 1981.

Le somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative sono ripartite secondo le disposizioni generali in tema di riparto dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie di cui alla legge n. 168 del 1951, la quale, in estrema sintesi, nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, fissa le percentuali di tali somme da attribuire: all'erario, ai fondi di previdenza e assistenza delle Amministrazioni e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori, agli accertatori medesimi, ai fondi costituiti per la distribuzione di premi al personale distinto per particolari meriti, prevedendo in tale ambito regole specifiche per gli accertatori appartenenti alla Guardia di finanza.

Ai sensi del comma 2 i decreti sanzionatori sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. I provvedimenti sanzionatori sono comunicati dall'autorità irrogante all'Organismo, al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e alle altre amministrazioni interessate, per le iniziative di rispettiva competenza.

L'articolo 14 reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo innanzitutto che l'Organismo avvia la gestione del registro degli operatori compro oro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto che fissa le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro stesso.

Il comma 2 specifica che per migliorare il patrimonio informativo dell'ISTAT nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) è inserito un codice specifico dell'attività di compro oro.

L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.55.

7-01204 Sibilia: Problematiche concernenti la definizione agevolata dei ruoli.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra brevemente la risoluzione a sua prima firma, la quale intende risolvere alcune problematiche concernenti l'attuazione della procedura di definizione agevolata dei carichi di ruolo prevista dall'articolo 6 del decreto – legge n. 193 del 2016, evitando di introdurre improprie differenziazioni di trattamento tra i contribuenti.

In particolare, l'atto di indirizzo intende innanzitutto impegnare il Governo ad assumere iniziative per prevedere che, nel caso di accesso alla predetta definizione agevolata dei ruoli, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) sia rilasciato alle imprese interessate in via provvisoria, in attesa della definizione dell'istanza di adesione alla predetta procedura agevolata, revocando eventualmente il DURC stesso nel caso di mancato pagamento della prima o unica rata prevista dal piano di dilazione, analogamente a quanto già previsto nei casi di ammissione alla rateazione ordinaria dei debiti tributari.

Inoltre la risoluzione chiede all'Esecutivo di assumere iniziative per rafforzare gli strumenti informativi circa le modalità di accesso alla procedura di definizione agevolata e agli effetti connessi alla presentazione dell'istanza, al fine di agevolare i contribuenti rispetto alla scelta se aderire

o meno a tale strumento, eliminando le incertezze emerse nei primi mesi di applicazione di questa disciplina.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come la risoluzione in discussione affronti opportunamente alcune problematiche concernenti l'attuazione della disciplina relativa alla definizione dei carichi di ruolo introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016. Evidenzia, infatti, come il notevole interesse suscitato nei contribuenti da tale strumento di definizione agevolata abbia fatto emergere alcune questioni, relative a talune fattispecie, che occorre risolvere.

Nell'esprimere una valutazione favorevole sull'atto di indirizzo, segnala come, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, sia stato presentato un emendamento che prevede la proroga del termine di presentazione delle istanze per l'accesso alla definizione agevolata dal 31 marzo al 21 aprile 2017, venendo pertanto incontro ad alcune delle esigenze segnalate nell'atto di indirizzo e salvaguardo al tempo stesso la necessità di mantenere fermi i termini di versamento delle imposte sui redditi.

Evidenzia inoltre come l'Agenzia delle entrate ed Equitalia stiano emanando alcune disposizioni interne al fine di chiarire ulteriori aspetti, rilevando peraltro come le questioni concernenti il rilascio del DURC potranno essere risolte solo attraverso un intervento normativo, sul quale il Governo è già al lavoro e che potrebbe essere realizzato nell'ambito dell'esame del predetto decreto-legge n. 8 del 2017, inserendo una specifica previsione che eviti disallineamenti in merito tra il trattamento dei soggetti che aderiscono alla definizione agevolata e quello dei contribuenti ai quali viene concessa la rateizzazione dei debiti tributari.

Carlo SIBILIA (M5S) ringrazia il Vice-ministro per la valutazione favorevole espressa sulla risoluzione a sua prima firma, sottolineando come un maggior dialogo tra maggioranza e opposizione sia certamente positivo e come il gruppo M5S sappia sempre portare un contributo fattivo per la soluzione dei problemi del Paese.

Nello specifico evidenzia come la scadenza, comunque prossima, del termine di presentazione delle istanze per l'accesso alla definizione agevolata renda necessario che il Governo si attivi molto rapidamente, auspicabilmente già nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 8 del 2017, per risolvere le problematiche concernenti l'attuazione di tale misura, disponendo il rilascio del DURC in favore delle imprese che accedono alla predetta definizione agevolata, consentendo a tali imprese di partecipare alle gare pubbliche. Ritiene infatti che sarebbe del tutto paradossale se proprio quelle imprese che intendono assolvere ai propri obblighi tributari, accedendo alla definizione agevolata, risultassero pregiudicate nello svolgimento della loro attività.

Michele PELILLO (PD) esprime il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, giudica molto positivamente il clima di collaborazione che sta consentendo alla Commissione di assumere un orientamento condiviso su diverse tematiche di notevole interesse.

La Commissione approva la risoluzione.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (C. 4226 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4226, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015;

segnalato come la Convenzione di cui si propone la ratifica, oltre a rappresentare uno strumento utile per imprese italiane, consentendo loro operare in Barbados in condizioni concorrenziali e in un quadro di piena trasparenza, costituisca

un ulteriore positivo passo avanti ai fini del contrasto all'evasione fiscale internazionale e del definitivo superamento dei cosiddetti « paradisi fiscali »;

rilevato infatti come la Convenzione, che corrisponde al più recente modello di accordi in materia elaborato dall'OCSE, faciliti la più ampia collaborazione in materia tra le amministrazioni dei due Stati contraenti, prevedendo a tale fine lo scambio di informazioni, la trasparenza fiscale, nonché il superamento del segreto bancario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (C. 4226 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4226, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015;

segnalato come la Convenzione di cui si propone la ratifica, oltre a rappresentare uno strumento utile per imprese italiane, consentendo loro operare in Barbados in condizioni concorrenziali e in un quadro di piena trasparenza, costituisca un ulteriore positivo passo avanti ai fini del contrasto all'evasione fiscale interna-

zionale e del definitivo superamento dei cosiddetti « paradisi fiscali »;

rilevato infatti come la Convenzione, che corrisponde al più recente modello di accordi in materia elaborato dall'OCSE, faciliti la più ampia collaborazione in materia tra le amministrazioni dei due Stati contraenti, prevedendo a tale fine lo scambio di informazioni, la trasparenza fiscale, nonché il superamento del segreto bancario;

rilevata in tale contesto l'opportunità di contrastare in modo efficace il fenomeno del cosiddetto « *treaty shopping* »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4286, di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

sottolineata la rilevanza del provvedimento, che rafforza e amplia le misure già adottate in precedenza in favore delle popolazioni e dei territori interessati dai gravi e ripetuti fenomeni sismici che, a partire dal 24 agosto 2016, hanno colpito vaste aree dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell'Umbria;

rilevato in tale contesto come, nell'ambito della ricostruzione di tali aree, occorra puntare a realizzare con immediatezza interventi di sostegno integrati e pianificati che favoriscano la continuità delle attività d'impresa, la ripresa delle attività agricole o di allevamento, nonché l'attrazione di nuovi investimenti nei predetti territori, anche seguendo l'esempio di analoghe misure adottate in occasione del terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009 e del sisma che ha colpito l'Emilia Romagna nel 2012;

evidenziato come la stessa sopravvivenza del tessuto sociale, della storia e dell'identità culturale delle zone colpite dal sisma dipenda in larga parte dal rapido rilancio e dalla salvaguardia del tessuto produttivo (industriale, agricolo, dei servizi e delle professioni), che costituisce un fattore fondamentale per argi-

nare lo spopolamento e impedire la dispersione del patrimonio civile di quelle aree,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'istituzione, nelle aree interessate dal sisma, di una o più zone franche, o comunque di zone a fiscalità privilegiata, stabilendo in tale ambito un regime di fiscalità privilegiata, applicabile per un periodo di tempo sufficientemente lungo, in favore dei contribuenti (famiglie, imprenditori in forma individuale o in forma societaria, artigiani e professionisti, soggetti esercenti attività agricole o di allevamento) che abbiano la sede ovvero svolgano la loro attività in tali aree, ovvero ancora intendano localizzare attività economiche o effettuare investimenti nelle medesime aree, prevedendo a tal fine:

l'esenzione dalle imposte sui redditi per le attività d'impresa, agricole e di lavoro autonomo;

l'esenzione dall'imposta sulle attività produttive (IRAP) per le medesime attività;

l'esenzione dall'imposizione locale per gli immobili situati nei territori interessati;

l'esenzione dagli altri tributi locali;

il riconoscimento della detraibilità fiscale, in un arco temporale di cinque anni, dell'intero importo delle spese di ristrutturazione o messa in sicurezza degli immobili;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire ai contribuenti colpiti dal sisma che lo richiedano di estendere ulteriormente la durata delle rateizzazioni dei versamenti tributari concesse in loro favore, in considerazione della grave situazione di difficoltà economica in cui versano tali contribuenti;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il pieno automatismo nell'applicazione della previsione, di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere in capo a persone fisiche e imprese nelle aree colpite dal sisma, nonché la gratuità assoluta della stessa sospensione, escludendo ogni onere, diretto o indiretto, nonché la richiesta di garanzie aggiuntive per accedere alla predetta sospensione;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere misure di sostegno, anche fiscale, in favore di quei contribuenti che, pur non svolgendo la loro attività economica nelle aree direttamente colpite dal sisma, hanno comunque subito le ricadute negative di tali eventi catastrofici, in particolare a causa della percezione di pericolosità insita nell'opinione pubblica relativamente a interi territori regionali, ad esempio nel settore turistico-alberghiero, in quello del commercio e nei connessi settori economici.

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di assoggettare alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e di rendere esenti da ogni altro diritto e tributo, a eccezione dell'imposta sul valore aggiunto: a) gli atti di acquisto di immobili in sostituzione di quelli distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui rico-

struzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, aventi la medesima destinazione d'uso nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti, con utilizzo dei contributi ammissibili per l'acquisto; b) gli atti di acquisto di aree nei territori dei Comuni colpiti da destinare alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati o demoliti, il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi; c) gli atti di cessione allo Stato e agli Enti pubblici territoriali degli immobili danneggiati e delle aree occupate dagli edifici da delocalizzare;

f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un credito d'imposta per le spese sostenute per l'organizzazione di *meeting*, congressi, attività formative ed eventi nei territori delle province dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

g) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire tra i soggetti beneficiari dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, anche i soci e i collaboratori familiari e i soci di società a responsabilità limitata, nonché di prorogare l'applicazione della predetta indennità anche al 2018;

h) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire in termini inequivoci che le disposizioni relative alla sospensione delle ritenute alla fonte (cosiddetta « busta paga pesante ») di cui all'articolo 48, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono applicate da parte dei sostituti d'imposta a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	224
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	229
DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	224
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	231
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: <i>a)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; <i>b)</i> Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; <i>c)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; <i>d)</i> Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; <i>e)</i> Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; <i>g)</i> Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. C. 3980 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	225

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 388 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	225
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	227
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	228
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	228

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che i deputati Nicchi e Fontanelli sono entrati a far parte della Commissione.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Gianluca VACCA (M5S) rileva con soddisfazione che nel parere sono state accolte le indicazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi ieri.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

C. 4310 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO (M5S) dichiara di condividere i principi generali contenuti nel provvedimento, vertenti sui temi della sicurezza e della vivibilità delle città. Tuttavia, ritiene, in primo luogo, che le disposizioni non prevedono strumenti idonei a favorire l'attuazione dei principi enunciati e, in secondo luogo, che le risorse stanziare non siano sufficienti a realizzare le misure cui sono finalizzate. Sottolinea, inoltre, che le disposizioni sembrano concentrare le misure di contrasto dei fenomeni di degrado e di criminalità diffusa nelle zone a maggiore attrazione turistica, quasi che il problema sia di allontanare il disagio dalla vista dei visitatori stranieri. Riterrebbe utile l'istituzione di consulte cittadine con le quali confrontarsi sui temi oggetto del decreto nonché la progettazione di percorsi sicuri per le fasce sociali più deboli, quali minori, anziani e persone affette da disabilità. Invita quindi il relatore a considerare tali suggerimenti nella formulazione del parere.

Umberto D'OTTAVIO (PD) rimarca che le disposizioni che rientrano nella sfera di competenza della Commissione concernono il decoro urbano; le altre norme attengono a questioni di interesse di altre Commissioni. Ricorda che il fine principale del decreto è di instaurare rapporti interistituzionali per la promozione e l'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza. Nella proposta di parere da lui formulata viene segnalata l'opportunità, ai fini del rilancio del decoro urbano e della qualità della vita nelle città, di realizzare spazi dedicati allo svolgimento della didattica all'aperto e di attività ludico-motorie da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, all'uopo attrezzati. Inoltre, vi si suggerisce la necessità di promuovere buone pratiche in tema di percorsi sicuri, protetti e facilitati per il raggiungimento delle scuole, delle palestre, dei

parchi e degli altri luoghi ricreativi, da parte di soggetti maggiormente vulnerabili, quali minori, anziani e disabili.

Milena SANTERINI (DeS-CD) concorda con il relatore. Rileva che il decreto contiene diverse disposizioni di ordine pubblico che non riguardano direttamente la Commissione. Tuttavia, il concetto di decoro urbano, sotteso al testo del provvedimento, non attiene unicamente ai beni culturali ma, in un'accezione più ampia, anche a fenomeni come l'accattonaggio, la prostituzione, il commercio ambulante. In proposito, ritiene che il decoro non possa essere tutelato unicamente con misure di contrasto e in un'ottica securitaria. Esso beneficerebbe anche e soprattutto dall'approvazione di norme di più ampio respiro come quelle previste dal piano di contrasto alla povertà e dalle strategie di inclusione di rom e sinti.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; *b)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *d)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *e)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *g)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica ita-

liana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

C. 3980 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

Gianna MALISANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione la approva.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Borletti dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 388.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, riferisce in merito allo schema di decreto recante il riparto dei contributi 2017 allocati sul cap. 3670 dello stato di previsione del MIBACT, da erogare agli enti culturali individuati dalla legge n. 448 del 2001. Ricorda che

quest'ultima ha disposto, a fini di contenimento e razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore dei soggetti individuati nella Tabella 1, che gli importi sono iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il riparto è effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Ha, altresì stabilito che la dotazione delle UPB è quantificata annualmente nella tabella C della legge di stabilità (e, ora, in base alla legislazione vigente, dalla seconda sezione della legge di bilancio).

Disposizioni analoghe erano già state previste dalla legge n. 549 del 1995. Ma, il fatto che, dopo tale intervento, fossero state approvate ulteriori disposizioni recanti finanziamenti a specifici enti, ha indotto il legislatore ad intervenire nuovamente. A seguito della nuova unificazione dei contributi, i finanziamenti già accorpatisi in attuazione della legge n. 549 del 1995 sono divenuti una delle voci dello schema di riparto ora in esame. In relazione a tale previsione normativa, è stato istituito nello stato di previsione del MIBACT un nuovo capitolo, ora 3670. Precisa che la relazione illustrativa dello schema di riparto per il 2016 faceva presente che il Ministero aveva avviato una profonda e complessa ricognizione della materia, per individuare nuove forme di assegnazione dei contributi in base a criteri di efficienza, trasparenza, pubblicità e semplificazione. Faceva, altresì, presente che i risultati di tale attività, che stava comportando un ampio approfondimento multidisciplinare e interistituzionale, sarebbero stati oggetto, in tempi brevi, di specifico confronto con il Parlamento (come, peraltro, raccomandato dalla Commissione cultura in occasione dell'espressione del parere sullo schema di riparto relativo al 2015). Ricorda che la Commissione, esprimendosi sullo schema di riparto per il 2016, aveva formulato la condizione, che il

Governo desse seguito all'impegno di riferire sollecitamente sulle iniziative in corso in ordine ad una nuova e organica disciplina della materia dei contributi a soggetti operanti nel settore della cultura, onde assicurarne una erogazione omogenea e trasparente. Potrebbe essere questa l'occasione nella quale assumere un aggiornamento sullo stato dell'arte. Passando al merito dello schema, constata che l'importo da ripartire per il 2017 è di euro 15.057.391, pari a quello ripartito per il 2016 che, rispetto all'importo ripartito nel 2015, aveva registrato un incremento del 36,32 per cento. Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che il MIBACT è vincolato dalla sedimentazione delle posizioni iniziali delle diverse istituzioni presenti nelle rispettive leggi istitutive a cui, negli anni, sono stati applicati matematicamente i tagli o gli aumenti lineari derivanti dalle riduzioni o dagli aumenti delle risorse. Nella tabella 1 del *dossier* predisposto dal Servizio Studi è operato un raffronto a partire dal 2012. L'importo di euro 15.057.391 è ripartito assegnando, anzitutto, euro 10.545.831 agli enti già inseriti nella tabella allegata alla legge n. 549 del 1995 e ora costituenti la prima voce della tabella allegata alla legge n. 448 del 2001. In particolare, questo gruppo include tre finanziamenti da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione, e cinque finanziamenti ad importanti istituzioni culturali. Si tratta, nel primo caso, dei contributi per: convegni culturali, pubblicazioni e per le Edizioni nazionali istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997; premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali; funzionamento di biblioteche non statali, con esclusione di quelle di competenza regionale. Con riguardo alle 5 importanti istituzioni culturali, si tratta di: Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto; Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali; Fondazione « La Biennale » di Venezia; Fondazione « La Triennale » di Milano; Fondazione « La Quadriennale » di Roma. L'ulteriore

quota parte, pari ad euro 4.511.560, è destinata agli ulteriori enti inseriti nella tabella allegata alla legge n. 448 del 2001. Si tratta di un finanziamento destinato agli archivi privati di notevole interesse storico, da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione, e di contributi a dodici istituzioni culturali: Ufficio internazionale concernente l'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, Associazione Italia nostra, Fondo ambiente italiano, Fondazione festival pucciniano, Reggio Parma Festival, Associazione Centro europeo di Toscolano, Rossini Opera Festival di Pesaro, Associazione Ferrara Musica, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Scuola di musica di Fiesole, Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale, Museo nazionale del cinema « Fondazione Maria Adriana Prolo » per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo stesso. La relazione illustrativa evidenzia che la mancanza di indicazioni dei destinatari per alcune voci deriva dal fatto che le relative procedure concorsuali sono appena iniziate. Per le medesime voci, i beneficiari per il 2016 sono (in parte) desumibili dagli allegati allo schema. Si tratta di: convegni (euro 163.850); pubblicazioni (euro 216.150); Edizioni nazionali (euro 360.395); biblioteche non statali (euro 763.920); archivi privati di notevole interesse storico nonché archivi appartenenti ad enti ecclesiastici (con specifica solo dell'assegnazione alle singole soprintendenze archivistiche, euro 114.088). In particolare, la documentazione — che in questo caso non contiene l'elenco dei singoli beneficiari — evidenzia che i pagamenti verranno effettuati nel corso del 2017; scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano (per euro 90.056). In particolare, la documentazione — che in questo caso non contiene l'elenco completo dei beneficiari — evidenzia che la procedura è ancora in corso. Per due piccole osservazioni relative a errati riferimenti presenti nella premessa dello schema — che sottopone all'atten-

zione del Governo — nonché per ulteriori approfondimenti, rinvia al già citato *dossier* degli uffici.

Luigi GALLO (M5S) chiede al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione all'impiego dei finanziamenti.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA assicura che, oltre alla relazione illustrativa acclusa alla trasmissione del provvedimento in esame, fornirà i dati relativi alla destinazione delle spese afferenti al capitolo 3670 che, comunque, contiene solo una parte dei finanziamenti destinati agli enti della cultura. Invita quindi la Commissione a riflettere sull'opportunità che il Parlamento elabori disposizioni generali sui finanziamenti in questione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Borletti dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.15.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Nuovo testo C. 2950 Ascani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° marzo scorso erano stati approvati alcuni emen-

damenti ed era stato accantonato l'emendamento 2.3 Rampi.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, a seguito di un confronto con i gruppi parlamentari e con il presentatore dell'emendamento, ritiene di formulare un invito al ritiro che non è equivalente a parere contrario, bensì a una proposta di soluzione di accoglimento dello spirito dell'emendamento. In proposito ricorda che l'articolo 2, comma 2, lettera *f*), della proposta di legge nel suo nuovo testo ha come obiettivo di assicurare alle imprese culturali e creative una quota minima di personale altamente qualificato sotto il profilo accademico. L'emendamento 2.3, che è stato accantonato, è teso a dare un'autonoma dignità anche a quei percorsi di formazione ed esperienza culturali indipendenti dal *cursus* universitario. L'obiezione emersa nella scorsa seduta, è che, contemplando in via alternativa quote del 50 per cento per l'una e per l'altra categoria, si rischiava di sacrificarne una nella pratica attuazione della legge. Pertanto, propone che nell'articolo 2, comma 2, lettera *f*), la parola « metà » sia sostituita dalla seguente: « un quarto », così implicitamente lasciando spazio a un'ulteriore quota di persone che abbiano i requisiti di esperienza professionale specifica indicata nell'emendamento, che il collega Rampi potrebbe ritirare.

Roberto RAMPI (PD) ritira l'emendamento, ribadendo che le professionalità di questo settore spesso esulano dalla tradizionale preparazione accademica. Ritiene accettabile la soluzione proposta dalla relatrice.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) concorda con il collega Rampi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, chiarisce che – se non vi sono obiezioni – la parola « metà » s'intende sostituita dalle seguenti: « un quarto », nel senso chiarito dalla relatrice.

La Commissione acconsente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, invierà il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti alle Commissioni consultive.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.

C. 3844, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che – se non vi sono obiezioni – il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

ALLEGATO 1

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo C. 4286, di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

udita la relazione della deputata Manzi nella seduta del 7 marzo 2017;

udito il dibattito svoltosi nelle sedute del 7 e dell'8 marzo 2017;

valutata positivamente la necessità di completare il quadro delle misure già delineato dal decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di fronteggiare il reiterarsi di eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali;

preso atto dell'opportunità di prevedere misure in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari – pari a 200 – e sulla frequenza minima richiesta agli studenti delle scuole secondarie, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017;

segnalata la necessità, con riferimento al testo, che anche per la scuola secondaria di primo grado occorrerebbe richiamare il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009 (e, specifica-

mente, l'articolo 2, comma 10), in analogia con quanto già previsto per la scuola secondaria di secondo grado;

ritenuto che la possibilità di derogare al numero minimo di giorni previsti dalla normativa vigente, ai fini della validità dell'anno scolastico 2016/2017, dovrebbe essere estesa anche alle scuole non strettamente ricomprese nel cratere sismico,

esprime all'unanimità

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Le disposizioni dei precedenti periodi si applicano anche alle istituzioni scolastiche ricomprese nel territorio dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non elencati negli allegati 1 e 2, nei quali sono situati edifici scolastici risultati inagibili o in cui si sono registrate interruzioni dell'attività didattica, a causa di ordinanze di chiusura connesse agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e agli eccezionali ed avversi eventi meteorologici verificatisi dal 1° al 31 gennaio 2017. »;

2. al fine di rafforzare la segreteria tecnica di progettazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, all'articolo 18, comma 2, le parole: « 500.000 euro » siano sostituite dalle seguenti: « 1 milione di euro »;

3. dopo l'articolo 21, sia aggiunto il seguente:

« ART. 21-bis

(Destinazione di risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF).

Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in deroga ai criteri di ripartizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. »;

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di:

a) inserire una disposizione volta a derogare, per l'anno scolastico 2017/2018, ai criteri di legge (articoli 19 e seguenti del decreto-legge n. 98 del 2011) che prevedono l'accorpamento di plessi scolastici in vista della formazione di istituti compren-

sivi, onde tutelare l'autonomia scolastica nelle scuole dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati negli allegati 1 e 2, interessate da un elevato numero di allontanamenti degli iscritti, per ragioni di sicurezza legate agli eventi sismici;

b) inserire una disposizione che preveda la destinazione in via prioritaria delle risorse ministeriali stanziata a favore di interventi inerenti l'edilizia scolastica a favore delle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

c) consentire ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 l'indicazione di un immobile di proprietà comunale di interesse storico-artistico, danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, da inserirsi in un piano straordinario di interventi, approvato dai Vice commissari competenti;

d) verificare la possibilità dell'estensione dello strumento dell'*art bonus*, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, a beni culturali privati di fruizione pubblica, presenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

ALLEGATO 2

**DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
(C. 4310 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, nelle sedute del 7 e 8 marzo 2017, il testo del disegno di legge C. 4310, Governo, di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo:

a) l'opportunità di considerare, ai fini del rilancio del decoro urbano e della qualità della vita nelle città, la realizzazione di spazi dedicati allo svolgimento della didattica all'aperto e di attività ludico-motorie da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, all'uopo attrezzati;

b) la necessità di promuovere buone pratiche in tema di percorsi sicuri, protetti e facilitati per il raggiungimento delle scuole, delle palestre, dei parchi e degli altri luoghi ricreativi, da parte di soggetti maggiormente vulnerabili, quali minori, anziani e disabili.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	232
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4130 Governo (Alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	232
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	233
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	240
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	379
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazioni</i>)	382
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	384
ERRATA CORRIGE	239

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commis-

sione l'onorevole Florian KRONBICHLER, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

C. 4130 Governo.

(Alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, evidenziando come non siano pervenute proposte ed osservazioni da parte di colleghi in merito al provvedimento in esame, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, avvertendo che sono state presentate circa 700 proposte emendative al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), dichiara inammissibile per estraneità di materia l'articolo aggiuntivo Latronico 27.02, che prevede l'istituzione del parco archeologico della Magna Grecia.

Segnala poi che il relatore ha presentato quattro proposte emendative: 5.125, 8.96, 12.12 e 18.19 (*vedi allegato 2*). Al riguardo comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole: sugli identici emendamenti Segoni 1.2 e Zaccagnini 1.1, segnalando che la loro eventuale approvazione comporterebbe l'assorbimento dell'emendamento Benedetti 1.19; sull'emendamento Laffranco 1.3; sugli identici emendamenti Zaccagnini

1.4, Terzoni 1.33, Zaratti 1.26 e Segoni 1.5, segnalando che la loro eventuale approvazione comporterebbe la preclusione degli emendamenti Castiello 1.34, Segoni 1.10 e Zaratti 1.29; sull'emendamento Mazzoli 1.13, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), nonché sull'articolo aggiuntivo Realacci 1.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Mazzoli 0.1.01, segnalando che la relativa materia è oggetto dell'emendamento 5.125, che ha testé presentato, e di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con il parere formulato dal relatore.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) propone che il relatore e la rappresentante del Governo esprimano i pareri di propria competenza su tutti gli emendamenti presentati prima di passare alle votazioni, in modo da consentire una riflessione prima della seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Ermete REALACCI, *presidente*, prendendo atto della proposta dell'onorevole De Rosa, propone comunque di passare alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e di procedere nel senso richiesto per i restanti emendamenti.

La Commissione consente.

Alessandro MAZZOLI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 0.1.01.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 1.25.

Chiara BRAGA (PD) sottoscrive gli emendamenti Sani 1.35 e 1.36 e li ritira.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.24 e Benedetti 1.21; approva poi gli identici emendamenti Segoni 1.2 e Zaccagnini 1.1 (*vedi allegato*

4), risultando così assorbito l'emendamento Benedetti 1.19; respinge poi l'emendamento Castiello 1.18.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Piso 1.37 e Abrignani 1.14 e dell'emendamento Martinelli 1.31: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Alessandro MAZZOLI (PD) sottoscrive l'emendamento Laffranco 1.3.

La Commissione approva l'emendamento Laffranco 1.3 (*vedi allegato 4*); respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Zaratti 1.23 e Benedetti 1.20, nonché l'emendamento Castiello 1.16.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), in considerazione del parere favorevole espresso dal relatore e dalla rappresentante del Governo sull'emendamento Terzoni 1.33, avente il medesimo oggetto dell'emendamento Terzoni 1.22, del quale è cofirmatario, ritira quest'ultimo.

La Commissione respinge l'emendamento Castiello 1.17; approva gli identici emendamenti Zaccagnini 1.4, Terzoni 1.33, Zaratti 1.26 e Segoni 1.5 (*vedi allegato 4*), risultando così preclusi gli emendamenti Castiello 1.34, Segoni 1.10 e Zaratti 1.29

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza degli identici emendamenti Abrignani 1.40, Piso 1.38, Martinelli 1.28, nonché degli emendamenti Laffranco 1.6 e 1.7: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Castiello 1.15 e Laffranco 1.8.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Martinelli 1.27, Piso 1.39, Abrignani 1.41, nonché dell'emendamento Laffranco 1.9: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Alessandro MAZZOLI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 1.13.

La Commissione approva l'emendamento Mazzoli 1.13 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Plangger 1.11 e 1.12: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 1.30 e Terzoni 1.32.

Ermete REALACCI, *presidente*, accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.01, invitando i colleghi che lo ritengano opportuno alla sottoscrizione dello stesso, il quale recepisce alcune segnalazioni emerse nel corso delle audizioni svolte. Segnala che l'articolo aggiuntivo disciplina il Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, per il quale sono stanziati risorse certe, con vincolo di cofinanziamento a carico delle regioni.

Diego ZARDINI (PD) chiede se la norma della quale si propone l'introduzione sarà applicabile a tutte le regioni, citando in particolare la regione Veneto.

Ermete REALACCI, *presidente*, conferma l'applicabilità del Piano a tutte le regioni.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Realacci 1.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, fa presente che, come concordato, esprimerà ora parere su tutte le proposte emendative riferite agli articoli da 2 a 4.

In particolare, passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Zaratti 2.2 e sull'articolo aggiuntivo Tino Iannuzzi 2.01, a condizione che sia riformulato.

mulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Invita al ritiro di tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2, nonché di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento all'articolo 4, esprime parere favorevole: sull'emendamento Terzoni 4.85, segnalando che la sua eventuale approvazione comporterebbe l'assorbimento dell'emendamento Zaratti 4.32; sull'emendamento Mazzoli 4.97; sugli identici emendamenti Realacci 4.88, Zaccagnini 4.12 e Segoni 4.11, osservando che la loro eventuale approvazione precluderebbe la votazione dell'emendamento Zaccagnini 4.13; sull'emendamento Realacci 4.102, segnalando che la proposta di modifica del testo della legge n. 394 del 1991 va incontro alle esigenze scaturite nel corso delle audizioni e del successivo dibattito di uniformare ad otto il numero dei componenti del Consiglio direttivo degli Enti parco, inserendo anche un rappresentante delle associazioni scientifiche o dell'ISPRA; sull'emendamento Mazzoli 4.98, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); Zaratti 4.47; Segoni 4.30, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Avverte che l'eventuale approvazione dell'emendamento Realacci 4.102 precluderebbe la votazione degli emendamenti Laffranco 4.20, Cera 4.66 e 4.67 nonché degli identici emendamenti Terzoni 4.71 e Zaratti 4.42. Con riferimento all'emendamento Mazzoli 4.98, fa presente che il Senato ha fatto la scelta, peraltro condivisibile, di modificare il vigente meccanismo di nomina del direttore dell'ente parco, eliminando l'albo, e di prevedere una procedura di selezione pubblica. Rileva che la proposta emendativa del collega Mazzoli introduce per i candidati al ruolo di direttore un ulteriore requisito rappresentato dal diploma di laurea, mantiene il ruolo di vigilanza in capo al Ministero dell'ambiente ed attribuisce ad una commissione tecnica il compito di selezionare la terna dei candidati. Formula quindi un invito al ritiro, espri-

mendo altrimenti parere contrario, di tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 4.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme al relatore, ad eccezione degli emendamenti Duranti 3.2 e Zaratti 3.1, di cui chiede l'accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 2.1 e approva l'emendamento Zaratti 2.2 (*vedi allegato 4*); respinge quindi l'emendamento Zaratti 2.3.

Tino IANNUZZI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.01 avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Tino Iannuzzi 2.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Venittelli 2.02 e 2.03: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Zaratti 2.04 e Benedetti 2.05

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli emendamenti Duranti 3.2 e Zaratti 3.1 devono intendersi accantonati.

La Commissione approva l'emendamento Terzoni 4.85 (*vedi allegato 4*), risultando pertanto preclusa la votazione dell'emendamento Zaratti 4.32 e Braga 4.70; respinge quindi l'emendamento Micillo 4.79.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, con riferimento agli identici emendamenti Sanna 4.62 e Pellegrino 4.33, osserva che i suddetti affrontano un tema rilevante e giusto: quello della parità di genere negli organi degli Enti parco. Al riguardo, pur affermando di condividere la finalità dei citati emendamenti, evidenzia come il

principio della parità di genere sia di difficile applicazione in organi i cui componenti sono nominati in momenti diversi e per i quali sono richieste specifiche competenze. Ritiene quindi che l'approvazione di citati emendamenti potrebbe ridursi a una mera enunciazione di principio senza valore cogente.

Filiberto ZARATTI (MDP) osserva che l'approvazione degli emendamenti in discussione, anche se priva di valore cogente, potrebbe avere un significativo valore in termini di principio.

Ermete REALACCI, *presidente*, condividendo le osservazioni del relatore in merito alla difficoltà di applicare la norma della quale si propone l'introduzione, evidenzia che si potrebbe formulare diversamente la proposta emendativa, eventualmente sopprimendo la parola « corretta ».

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) chiede che l'emendamento 4.33 a sua prima firma venga accantonato, ai fini di un supplemento di istruttoria.

Giovanna SANNA (PD), prendendo atto delle difficoltà applicative evidenziate dal relatore, chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 4.62, al fine di valutare l'ipotesi di una riformulazione.

Simone VALIANTE (PD) osserva che l'approvazione degli identici emendamenti Sanna 4.62 e Pellegrino 4.33 nella loro attuale formulazione comporterebbe comunque un obbligo di parità di genere, comunque di difficile applicazione. Ne propone pertanto una riformulazione, ad esempio con un più generico riferimento alla rappresentanza di genere.

Ermete REALACCI, *presidente*, in considerazione di quanto emerso dal dibattito svolto, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Sanna 4.62 e Pellegrino 4.33. Prende quindi atto che la Commissione concorda sulla sua proposta di accantonamento. Constata l'assenza del

presentatore dell'emendamento Vella 4.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Terrosi 4.1.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Terrosi 4.1 e gli identici emendamenti Zaratti 4.34 e Terzoni 4.83.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti De Menech 4.31, Castiello 4.89, Vella 4.3 e Carrescia 4.4: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Giovanna SANNA (PD), ritira l'emendamento a sua firma 4.63.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 4.37.

Giovanna SANNA (PD) ritira l'emendamento a sua firma 4.101.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 4.36.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Laffranco 4.6 e Castiello 4.90: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 4.100.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Castiello 4.91 e 4.92: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 4.35.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Castiello 4.93: s'intende che vi abbia rinunciato.

Giovanna SANNA (PD) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti a prima firma dell'onorevole Carrescia. Ritira quindi l'emendamento 4.7.

Angelo CERA (Misto-UDC) illustra il suo emendamento 4.65, chiedendo al relatore di riconsiderare il parere espresso.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, esprimendo la sua comprensione per la grave situazione del Parco del Gargano, ribadisce il suo invito al ritiro dell'emendamento Cera 4.65, ricordando che la legge n. 394 del 1991 rende obbligatoria la figura del vicepresidente. Rileva pertanto che si andrebbe contro la legge se si considerasse, come nell'emendamento Cera 4.65, l'ipotesi dell'assenza della figura del vicepresidente.

Angelo CERA (Misto-UDC) accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 4.65.

La Commissione approva l'emendamento Mazzoli 4.97 (*vedi allegato 4*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vella 4.8: s'intende che vi abbia rinunciato.

Cristian IANNUZZI (Misto) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Segoni 4.9.

La commissione respinge l'emendamento Segoni 4.9.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vella 4.10: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Terzoni 4.72, gli identici emendamenti Terzoni 4.84 e Zaratti 4.38. Approva gli identici emendamenti Realacci 4.88, Zaccagnini 4.12 e Segoni 4.11 (*vedi allegato 4*), risultando pertanto preclusa la votazione dell'emendamento Zaccagnini 4.13.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Terrosi 4.14.

La Commissione respinge l'emendamento Terrosi 4.14.

Cristian IANNUZZI (Misto) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Segoni 4.15.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Segoni 4.15, Pellegrino 4.41, Zaccagnini 4.16 e Zaratti 4.40.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vella 4.17 e Castiello 4.94: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Cristian Iannuzzi 4.18, Zaratti 4.39 e Cristian Iannuzzi 4.19. Approva l'emendamento Realacci 4.102 (*vedi allegato 4*), risultando pertanto preclusa la votazione degli emendamenti Laffranco 4.20, Cera 4.66 e 4.67, nonché degli identici emendamenti Terzoni 4.71 e Zaratti 4.42.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Vella 4.99 e Castiello 4.95, nonché dell'emendamento Baradello 4.21: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Angelo CERA (Misto-UDC) ritiene che l'emendamento Mazzoli 4.98 assegni un eccessivo potere al presidente dell'Ente parco nella scelta del direttore, con il rischio di una gestione solitaria, anche alla luce delle vicende del Parco del Gargano.

Ermete REALACCI, *presidente*, rispetto alle preoccupazioni del collega Cera, precisa che l'emendamento del collega Mazzoli presenta diversi elementi di garanzia, dal momento che il presidente della commissione tecnica è designato dal Ministro dell'ambiente e che il bando è approvato dal Ministero dell'ambiente.

Silvia BENEDETTI (M5S), con riferimento al testo dell'emendamento Mazzoli 4.98, chiede di valutare se per i dipendenti pubblici possa essere prevista, a norma di legge, la posizione di comando o di fuori ruolo. Ipotizza in particolare che la posizione di fuori ruolo sia consentita soltanto ai magistrati.

Filiberto ZARATTI (MDP) chiede al relatore di considerare fra i requisiti dei candidati al ruolo di direttore dell'ente parco anche l'esperienza professionale nel settore ambientale.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito, propone di riformulare ulteriormente l'emendamento 4.98, prevedendo il riferimento alla comprovata esperienza professionale « di tipo gestionale o ambientale » (*vedi allegato 4*).

Claudia MANNINO (M5S) concorda con la richiesta avanzata dal collega Zaratti, ritenendo fondamentale la competenza ambientale dei candidati al ruolo di direttore degli Enti parco.

Simone VALIANTE (PD) concorda con la proposta del relatore in considerazione del fatto che i direttori degli enti parco devono confrontarsi prevalentemente con politiche e problematiche di tipo gestionale.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), a sostegno delle valutazioni dei colleghi Zaratti e Mannino, ribadisce la richiesta che il candidato al ruolo di direttore abbia un titolo di studio nel settore ambientale o sia una persona di comprovata esperienza nel settore. Avanza inoltre la richiesta che l'esperto designato dal Ministro dell'ambiente, quale membro della commissione tecnica, sia un funzionario del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare o provenga in alternativa dalla Pubblica amministrazione, ritenendo tale scelta una forma di garanzia.

Filiberto ZARATTI (MDP), in riferimento alle osservazioni del collega Va-

liante, precisa che il requisito della competenza nel settore ambientale non comporta necessariamente il conseguimento di un diploma di laurea specifico. Chiede pertanto al relatore che l'esperienza professionale di tipo gestionale e di tipo ambientale non siano considerate in alternativa, come invece risulta dalla formulazione proposta.

Adriano ZACCAGNINI (MDP), concordando con le osservazioni del collega Zaratti, ritiene che in tal modo, incrementando i requisiti richiesti, si eleverebbe la qualità della procedura di selezione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare che l'argomento è stato oggetto di dibattito nel corso delle audizioni svolte, segnala che gli enti parco hanno sperimentato nel corso degli anni problemi di carattere amministrativo e gestionale, che ne hanno compromesso la capacità di spesa. Segnala altresì che il Ministero dell'ambiente, chiamato a validare il bando di concorso, può comunque prevedere tra i requisiti richiesti anche altre competenze oltre a quelle specificate nel testo dell'emendamento in questione. Ritiene inoltre che possa essere opportuno, in vista dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, un approfondimento sulla questione posta dalla collega Benedetti.

Alessandro MAZZOLI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.98, come da ultimo formulata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mazzoli 4.98 (*ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*), risultando pertanto preclusa la votazione degli identici emendamenti Zaratti 4.43 e Terzoni 4.86, nonché degli identici emendamenti Morassut 4.61 e Micillo 4.81, degli emendamenti Segoni 4.22, Terrosi 4.23, Cera 4.69, degli identici emendamenti Morassut 4.52 e Terzoni 4.73, dell'emendamento Morassut 4.57, degli identici emendamenti Morassut 4.53 e Terzoni 4.74, degli identici

emendamenti Morassut 4.54 e Terzoni 4.75, degli emendamenti Giovanna Sanna 4.64 e Zaratti 4.44, degli identici emendamenti Morassut 4.55 e Terzoni 4.76, nonché degli identici emendamenti Terzoni 4.77 e Morassut 4.56, degli emendamenti Castiello 4.96, Segoni 4.24, Cristian Iannuzzi 4.25, nonché degli identici emendamenti Micillo 4.78 e Morassut 4.58, dell'emendamento Morassut 4.59 e degli identici emendamenti Micillo 4.80 e Morassut 4.60.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vella 4.26 e Terrosi 4.28; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Terzoni 4.82, Pellegrino 4.45, Zaratti 4.46 e 4.49. Approva l'emendamento Zaratti 4.47 (*vedi allegato 4*).

Adriano ZACCAGNINI (MDP) accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 4.29 formulato dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che i colleghi Pellegrino e Zaratti sottoscrivono l'emendamento Segoni 4.30 e accolgono la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Segoni 4.30 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Laffranco 4.27: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zaratti 4.48, gli identici emendamenti Pellegrino 4.50 e Terzoni 4.87, nonché l'emendamento Pellegrino 4.51.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 779 del 7 marzo 2017*:

a pagina 210, prima colonna, sedicesima riga, le parole: « 4130 » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « 4310 ».

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 1-bis della legge 394 del 1991).

1. L'articolo 1-bis della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« ART. 1-bis.

1. Gli Enti gestori delle aree naturali protette promuovono, d'intesa con le Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, in forma singola o associata, strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, basate su coerenti filiere economiche e imprenditoriali che assicurino il risparmio e la rinnovabilità delle risorse, la sostenibilità, la circolarità, la conservazione e l'incremento dei valori naturali e di biodiversità, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa.

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015,

n. 221, gli Enti gestori delle aree naturali protette definiscono, su base convenzionale con Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi ultimi mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e comunitaria e nel rispetto delle normative e dei principi a tali fini vigenti. Dei piani e dei programmi gli Enti stessi danno notizia al Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quadro della citata Strategia nazionale, nonché al Ministero dell'ambiente, che può impedirne o limitarne e ridefinirne lo svolgimento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che da esso possa derivare un pregiudizio alle finalità primarie degli Enti stessi ».

0. 1. 01. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi 1 e 2, con il seguente:

1. I parchi naturali nazionali e regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale, nazionale o

regionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato o della regione ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. I parchi naturali possono essere nazionali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di essi tutelati.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: Nei parchi nazionali aggiungere le seguenti: e regionali.

1. 25. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I parchi geologici e geominerari sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono elementi geologici e minerari, geomorfologici, idrogeologici, paleontologici, mineralogici di particolare rilevanza scientifica, divulgativa, didattica ed estetica per le quali si rende necessario l'attivazione di specifiche forme di tutela attiva finalizzate alla conservazione della geodiversità ed alla contestuale valorizzazione del patrimonio geologico e minerario, integrate ad azioni di promozione delle risorse ambientali, storiche, culturali e sociali locali. I parchi geologici e geominerari possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di essi tutelati.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Dopo l'articolo 17 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

«ART. 17-bis. – (*Parchi geologici e geominerari statali*). – 1. Il decreto istitutivo dei parchi geologici e geominerari nazionali, di cui all'articolo 8, comma 3-bis, oltre a determinare i confini del parco, ne precisa le caratteristiche principali, le fi-

nalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione dei parchi geologici e geominerari ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione del parco ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo del parco stesso, sentite le Regioni a statuto ordinario e d'intesa con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I parchi geologici e geominerari nazionali sono gestiti da un ente parco con le caratteristiche di cui all'articolo 9 della presente legge.

3. Il consiglio è composto dal presidente e quattro membri, di cui due designati dalla Comunità del parco, uno dall'ISPRA ed uno dalle associazioni ambientaliste.

4. Nei parchi geologici e geominerari sono vietati ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi, l'apertura di cave e miniere, l'asportazione di rocce, minerali e fossili; salvo che per prelievi per ricerche scientifiche o per accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano del Parco detti interventi sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore.

5. In deroga a quanto previsto dal comma c) l'ente parco può autorizzare in aree determinate, la raccolta a scopo amatoriale o commerciale.

6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geologici e geominerari:

a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002;

b) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005;

c) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2002;

d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2001 ».

all'articolo 14, comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

0a) al comma 3, dopo le parole: « parchi naturali regionali » sono inserite le seguenti: « parchi geologici regionali »;

0b) al comma 5, dopo le parole: « parco nazionale », sono inserite le seguenti: « , di un parco geologico nazionale ».

1. 35. Sani.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I parchi geologici e geominerari sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono elementi geologici e minerari, geomorfologici, idrogeologici, paleontologici, mineralogici di particolare rilevanza scientifica, divulgativa, didattica ed estetica per le quali si rende necessario l'attivazione di specifiche forme di tutela attiva finalizzate alla conservazione della geodiversità ed alla contestuale valorizzazione del patrimonio geologico e minerario, integrate ad azioni di promozione delle risorse ambientali, storiche, culturali e sociali locali. I parchi geologici e geo-

minerari possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di essi tutelati.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 17 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis. – (*Parchi geologici statali*).
– 1. Il decreto istitutivo dei parchi geologici e geominerari nazionali, di cui all'articolo 8, comma 3-bis, oltre a determinare i confini del parco, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione dei parchi geologici e geominerari ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione del parco ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo del parco stesso, sentite le Regioni a statuto ordinario e d'intesa con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I parchi geologici e geominerari nazionali sono gestiti da un ente parco con le caratteristiche di cui all'articolo 9 della presente legge.

3. Il consiglio è composto dal presidente e quattro membri, di cui due designati dalla Comunità del parco uno dall'ISPRA ed uno dalle associazioni ambientaliste.

4. Nei parchi geologici e geominerari sono vietati ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi, l'apertura di cave e miniere, l'asportazione di rocce, minerali e fossili; salvo che per prelievi per ricerche scientifiche o per accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano del Parco detti interventi sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore.

5. In deroga a quanto previsto dal comma c) l'ente parco può autorizzare in aree determinate, la raccolta a scopo amatoriale o commerciale.»;

all'articolo 14, comma 1, lettera a) premettere le seguenti:

0a) al comma 3, dopo le parole: «parchi naturali regionali», sono inserite le seguenti: « , parchi geologici regionali »;

0b) al comma 5, dopo le parole: «parco nazionale», sono inserite le seguenti: « , di un parco geologico nazionale ».

1. 36. Sani.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con i seguenti:

4. Le aree protette di mare sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse si distinguono in parchi nazionali marini e riserve marine.

4-bis. La classificazione dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambienti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, *habitat* o ecosistemi.

4-ter. Le aree protette di mare si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.

4-quater. Le aree protette di mare contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente in essi, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso i parchi sono classificati come parchi con estensione a mare. Nelle estensioni a mare si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali marini e alle riserve marine.

***1. 24. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.**

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con i seguenti:

4. Le aree protette di mare sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse si distinguono in parchi nazionali marini e riserve marine.

4-bis. La classificazione dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambienti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, *habitat* o ecosistemi.

4-ter. Le aree protette di mare si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.

4-quater. Le aree protette di mare contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente in essi, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso i parchi sono classificati come parchi con estensione a mare. Nelle estensioni a mare si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali marini e alle riserve marine.

***1. 21.** Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: aree protette marine con le seguenti: aree marine protette.

****1. 2.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: aree protette marine con le seguenti: aree marine protette.

****1. 1.** Zaccagnini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: aree protette marine con le seguenti: aree marine protette.

1. 19. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: e possono essere istituite sia dallo Stato che dalle Regioni.

1. 18. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 4, inserire i seguenti:

4-bis. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, provvede a riclassificare le aree protette nazionali e regionali secondo le categorie IUCN, Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, della quale l'Italia è membro, ed in particolare a verificare i presupposti per la riclassificazione di alcune aree protette nazionali e regionali in aree di Categoria VI, ovvero aree protette a gestione sostenibile delle risorse naturali. Con proprio decreto il Ministro dell'Ambiente emana i criteri di riclassificazione secondo le categorie pubblicate dall'IUCN.

4-ter. Nelle aree protette riclassificate come aree di Categoria VI non si applicano le misure di cui all'articolo 11 comma 3.

***1. 37.** Piso.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 4, inserire i seguenti:

4-bis. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, provvede a riclassificare le aree protette nazionali e regionali secondo le categorie IUCN, Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, della quale l'Italia è membro, ed in particolare a verificare i presupposti per la riclassificazione di alcune aree protette nazionali e regionali in aree di Categoria VI, ovvero aree protette a gestione sostenibile delle risorse naturali. Con proprio decreto il Ministro dell'Ambiente emana i criteri di riclassificazione secondo le categorie pubblicate dall'IUCN.

4-ter. Nelle aree protette riclassificate come aree di Categoria VI non si applicano le misure di cui all'articolo 11 comma 3.

***1. 14.** Abrignani.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

4-bis. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza delle Regioni, provvede, con proprio decreto, a riclassificare le aree protette nazionali e regionali secondo le categorie dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura-IUCN, ed a verificare i presupposti per la riclassificazione di alcune aree protette nazionali e regionali in aree di Categoria VI o in aree protette a gestione sostenibile delle risorse naturali.

1. 31. Martinelli, Catanoso.

Al comma 1, lettera a) capoverso 5, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la regione interessata con le seguenti: d'intesa con la regione interessata.

1. 3. Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi da 5-bis a 5-quinquies con i seguenti:

5-bis. Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata « Natura 2000 » in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17

ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.

5-ter. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.

5-quater. La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.

***1. 23.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi da 5-bis a 5-quinquies con i seguenti:

5-bis. Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata « Natura 2000 » in attuazione della direttiva 2009/

147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.

5-ter. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.

5-quater. La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.

***1. 20.** Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) con le seguenti: dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

1. 16. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: (ISPRA) inserire le seguenti: e, ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, primo periodo, dopo le parole: all'ISPRA inserire le seguenti: e alle altre componenti del SNPA, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132;

all'articolo 18, comma 1, capoverso ART. 33, comma 3, dopo le parole: dell'ISPRA inserire le seguenti: e delle altre componenti del SNPA, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.

1. 22. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 5-bis, inserire il seguente:

5-bis.1. Le Regioni possono istituire parchi naturali regionali con estensione a mare o riserve marine nei tratti di costa e di mare fino a 3 miglia, con priorità nei tratti di costa nei quali sono state già istituite aree protette regionali terrestri. Tali riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle Regioni o agli enti gestori delle aree protette regionali terrestri limitrofe già istituite. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le Regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare. Dall'attuazione del presente

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 17. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quarter, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

***1. 4.** Zaccagnini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quarter, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

***1. 33.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quarter, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

***1. 26.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quarter, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

***1. 5.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quarter dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: , in accordo, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, con i detentori di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti dei siti interessati.

****1. 40.** Abrignani.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quarter dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: , in accordo, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, con i detentori di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti dei siti interessati.

****1. 38.** Piso.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quarter, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: , in accordo con i detentori di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti dei siti interessati, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

****1. 28.** Martinelli, Catanoso.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quarter, aggiungere in fine le seguenti parole: , ove la maggior parte del territorio delle aree in oggetto ricada all'interno delle aree protette.

1. 6. Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quarter, aggiungere in fine le seguenti parole: per la parte ricadente nel proprio territorio.

1. 7. Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 5-quinquies.

***1. 15.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 5-quinquies.

***1. 8.** Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:

5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter possono essere affidate in gestione anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati. Con decreto del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, vengono stabilite le modalità contrattuali di gestione dei Siti Natura 2000 con i detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati.

****1. 27.** Martinelli, Catanoso.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:

5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter possono essere affidate in gestione anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati. Con decreto del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, vengono stabilite le modalità contrattuali di gestione dei Siti Natura 2000 con i detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati.

****1. 39.** Piso.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:

5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter possono essere affidate in gestione anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati. Con decreto del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, vengono stabilite le modalità contrattuali di gestione dei Siti Natura 2000 con i detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati.

****1. 41.** Abrignani.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente: i confini delle aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con gli enti locali competenti e con gli enti gestori dell'area protette. La gestione delle aree esterne è affidata alla regione, di concerto con gli enti locali competenti.

1. 9. Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso 5-quinquies aggiungere il seguente comma:

5-sexies. Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi.

1. 13. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera b), comma 9-quater, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: ISPRA con le seguenti: Sistema

nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

1. 34. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quarter, primo periodo, dopo le parole: e protezione dell'ambiente marino e costiero aggiungere le seguenti: ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA per quanto dettato dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

1. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quarter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per lo svolgimento delle sue funzioni l'ISPRA può avvalersi della collaborazione delle strutture tecnico-scientifiche regionali anche per la valutazione della concessione delle deroghe venatorie.

1. 11. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quarter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per lo svolgimento delle sue funzioni l'ISPRA può avvalersi della collaborazione delle strutture tecnico-scientifiche regionali.

1. 12. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quarter, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA previsti dal presente comma, l'Istituto, ove necessario, può avvalersi delle altre componenti del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

1. 29. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quarter, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA di cui al presente comma si provvede nei limiti di 2 milioni di euro dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 30. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quarter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si fa fronte, per il triennio 2018-2020 mediante le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 29-bis e per gli anni successivi mediante l'utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Copertura finanziaria).

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nelle more dell'entrata a regime delle disposizioni di cui all'articolo 8, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2018-2020 da assegnare al Ministero dell'ambiente. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 32. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è soppresso.

2. L'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

« ART. 4.

(Piano nazionale triennale per le aree naturali protette).

1. Il sistema nazionale delle aree naturali protette è costituito dalle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di seguito denominato « piano di sistema » sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente:

a) individua il sistema nazionale delle aree protette, terrestri e marine, di rilievo internazionale, nazionale e regionale;

b) definisce linee strategiche, obiettivi, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con l'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 ottobre 2015 nonché l'attuazione della Strategia Nazionale delle Green Communities di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015;

c) individua le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi, progetti ed obiettivi di cui alla lettera b) provenienti anche dall'Unione Europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali riservando almeno il 50 per

cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del piano per quanto di loro competenza.

3. Le regioni cofinanziano con proprie risorse il piano di sistema, secondo modalità e criteri oggetto di accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Proposte relative al piano possono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 33 da ciascun componente dello stesso e da altri soggetti pubblici. Il supporto scientifico del piano è assicurato dall'Ispra, che partecipa al Comitato nei modi indicati dall'articolo 33 della presente legge.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di piano al Comitato il quale delibera entro i successivi quattro mesi. Decorso tale termine il piano è approvato comunque con decreto del ministro dell'ambiente, il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

6. Per il finanziamento del piano 2018-2020 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.

7. All'onere di cui al comma 6, pari a 10 milioni di euro annui per ciascun anno 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

Conseguentemente all'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, capoverso ART. 33, comma 2, lettera a) sostituire le parole: il programma per le aree naturali protette con le seguenti: il piano di sistema;

al comma 1, capoverso ART. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inserire le seguenti: e del Ministero dei beni e delle Attività culturali e del Turismo.

1. 01. Realacci, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: possono destinare il con le seguenti: destinano una quota non inferiore al 50 per cento del.

2. 1. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 2, dopo le parole: possono inoltre deliberare inserire le seguenti: , esclusivamente per le finalità di cui al comma 1.

2. 2. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In conseguenza delle sue peculiarità, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al borgo di San Fruttuoso di Camogli, nel Parco di Portofino.

2. 3. Zaratti, Pellegrino, Quaranta, Melilla, Nicchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Agevolazioni fiscali nelle aree protette).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere definite, nell'ambito delle aree protette di cui alla presente legge, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale.

2. Con il decreto di cui al comma 1, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati, in considerazione delle disponibilità finanziarie, le agevolazioni di cui al comma 1, individuandone ambito territoriale, misure di attuazione, limiti temporali e tipologie di beneficiari.

2. 01. Tino Iannuzzi, Valiante.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

ART. 7.

(Misure di incentivazione).

1. Le Regioni, in sede di programmazione delle risorse statali o dell'Unione europea, riservano ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, una specifica previsione di investimenti da destinare prioritariamente ai seguenti obiettivi:

a) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;

b) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;

c) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;

d) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

e) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;

f) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;

g) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;

h) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;

i) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani. »

2. 02. Venittelli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

« ART. 7.

(Misure di incentivazione).

1. Le Regioni, in sede di programmazione delle risorse statali o dell'Unione europea, riservano ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, una specifica previsione di investimenti da destinare prioritariamente ai seguenti obiettivi:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;

l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;

m) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;

n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

o) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;

p) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;

q) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;

r) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;

s) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale ».

2. 03. Venittelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2018, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

2-quater. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

a) educazione e formazione ambientale;

b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;

c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;

d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;

e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

2-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-bis è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 ».

2. 04. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica all'articolo 3 della legge n. 394 del 1991).

1. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge 394 del 1991, dopo le parole: « Consiglio nazionale delle ricerche » sono inserite le seguenti: « uno designato dalla Società italiana di biologia marina (SIBM), uno designato dal Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CoNISMA) ».

2. 05. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso « 2-bis, sostituire le parole: alla loro istituzione si procede *aggiungere le seguenti:* alla dismissione di questi ultimi si procede.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il comma 2 dell'articolo 357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. Le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali non possono in nessun caso essere localizzati nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale ».

3. 2. Duranti, Zaratti, Piras, Pellegrino, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso « 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Dopo la loro istituzione, all'interno dei confini dei parchi, delle riserve naturali e delle aree marine protette, sono comunque vietate le attività dei poligoni di tiro e le relative esercitazioni.

3. 1. Zaratti, Pellegrino, Duranti, Piras, Carlo Galli, Melilla, Nicchi.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera c), e ovunque ricorrono, sostituire le parole: Collegio dei revisori dei conti *con le seguenti:* Revisore unico dei conti.

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 10-bis con il seguente:

10-bis. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

4. 85. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera c), sostituire le parole: il Collegio dei revisori dei conti *con le seguenti:* il revisore unico dei conti.

Conseguentemente, al comma 1, lettera c):

al capoverso 10, sostituire le parole: il Collegio dei revisori dei conti *con le seguenti:* il revisore unico dei conti;

sostituire il capoverso 10-bis, con il seguente:

10-bis. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti dei revisori legali.

4. 32. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine le seguenti parole: nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), capoverso 11, sopprimere il sesto periodo.

4. 79. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione una corretta parità di genere.

***4. 62.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione una corretta parità di genere.

***4. 33.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco ed è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di nomina adeguatamente notificato alle Regioni e alle province autonome. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente.

4. 2. Vella, Crimi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti con curriculum di alto profilo e qualifiche per la conservazione dei beni ambientali e in possesso di ampia e documentabile competenza in tema di aree protette, nonché, possibilmente, di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle profes-

sioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

4. 1. Terrosi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.

***4. 34.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.

***4. 83.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, inserire le parole: sentita la Comunità del parco,.

****4. 31.** De Menech.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, inserire le parole: sentita la Comunità del parco,.

****4. 89.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, aggiungere le parole: sentita la Comunità del parco,.

****4. 3.** Vella, Crimi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, aggiungere le parole: sentita la Comunità del parco,.

****4. 4.** Carrescia.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: nell'ambito di una terna inserire le seguenti: , individuata preferibilmente tra i residenti della regione in cui insiste il parco,.

4. 63. Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole da: da soggetti in possesso fino alla fine del periodo con le seguenti: da soggetti con curriculum di alto profilo e qualifiche per la conservazione dei beni ambientali e in possesso di ampia e documentabile competenza in tema di aree protette, nonché, possibilmente, di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.

4. 37. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: in possesso inserire le seguenti: titoli e specifiche competenze in materia di tutela ambientale e di.

4. 101. Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: comprovata esperienza aggiungere le seguenti: in materia di conservazione della natura e riguardo alle specificità dell'incarico.

4. 36. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole: entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di nomina adeguatamente notificato alle Regioni e alle province autonome.

4. 6. Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

***4. 90.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

***4. 100.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Entro il medesimo termine, i presidenti delle regioni e delle province autonome possono anche proporre nomi di candidati diversi da inserire nella terna.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: compresi nella terna con le seguenti: eventualmente proposti dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

4. 91. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, terzo periodo, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare inserire le seguenti: propone una seconda intesa con un tema diverso e, qualora l'intesa non si raggiunga nel termine dei successivi 15 giorni.

4. 92. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, ultimo periodo, sopprimere la parola: prioritariamente.

4. 35. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole: escludendo i nomi su cui l'intesa è stata espressamente negata da parte delle regioni.

4. 93. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, dopo le parole: enti pubblici aggiungere le seguenti: non può superare due mandati consecutivi.

4. 7. Carrescia.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 5 con il seguente:

5. Nelle more della nomina del Presidente del Parco nazionale le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente se tale carica è prevista nei rispettivi statuti degli enti parco. Nel caso non sia previsto un Vicepresidente le funzioni di indirizzo politico sono esercitate in via esclusiva dal consigliere più anziano di età. Solo in caso di contemporanea mancanza del Presidente e del Consiglio direttivo per scadenza naturale del mandato, nelle more della ricostituzione di tali organi e al fine di assicurare la continuità amministrativa ed il regolare svolgimento delle attività prioritarie degli Enti parco, restano in carica in *prorogatio* il Consiglio direttivo ed il Presidente uscente. In tal caso i suddetti organi non possono restare in carica per un tempo complessivamente superiore a sei anni consecutivi compu-

tando in tale periodo, eventualmente trascorso prima della nomina a Presidente o componente di consiglio direttivo in funzioni di organi commissariali dello stesso ente.

4. 65. Cera, Buttiglione, Binetti, De Mita.

Al comma 1, lettera a), capoverso 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, non si applica agli incarichi di Presidente e membro del Consiglio direttivo dei parchi nazionali, nonché del Presidente delle aree marine protette. Al fine di assicurare la funzionalità degli enti medesimi le nomine e le designazioni intervenute alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 95 del 2012 restano efficaci fino alla loro naturale scadenza.

4. 97. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8 con il seguente: 8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente. L'indennità dovrà comunque essere inferiore ai 4/5 di quella spettante al sindaco del comune più popoloso tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste.

4. 8. Vella, Crimi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva *aggiungere le seguenti:* proporzionata agli impegni e all'attività svolta in relazione anche alle caratteristiche del Parco,.

4. 9. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , comunque non superiore a quanto percepito dal sindaco del comune di popolazione maggiore tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste.

4. 10. Vella, Crimi.

Al comma 1, lettera a) sopprimere i capoversi 8-bis e 8-ter.

4. 72. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a) sostituire i capoversi 8-bis e 8-ter con i seguenti:

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati secondo le seguenti modalità:

a) quattro componenti designati dalla Comunità del parco con voto limitato, dei quali due in rappresentanza delle istituzioni territoriali e due in rappresentanza delle categorie sociali ed economiche del territorio;

b) quattro componenti scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, dei quali: due designati dal Ministro del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuati, l'uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero e, l'altro, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e tra i funzionari e gli esperti dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); uno designato dalle associazioni di protezione ambientale.

***4. 84.** Terzoni, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a) sostituire i capoversi 8-bis e 8-ter con i seguenti:

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati secondo le seguenti modalità:

a) quattro componenti designati dalla Comunità del parco con voto limitato, dei quali due in rappresentanza delle istituzioni territoriali e due in rappresentanza delle categorie sociali ed economiche del territorio;

b) quattro componenti scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, dei quali: due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuati, l'uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero e, l'altro, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e tra i funzionari e gli esperti dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo

Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); uno designato dalle associazioni di protezione ambientale.

***4. 38.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-bis con il seguente:

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.

****4. 88.** Realacci, Giovanna Sanna, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-bis con il seguente:

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.

****4. 12.** Zaccagnini.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-bis con il seguente:

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.

****4. 11.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-bis con il seguente:

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei, per i parchi il cui territorio comprende fino a dieci comuni, e a otto, per i parchi il cui territorio comprende più di dieci comuni.

4. 13. Zaccagnini.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-ter con il seguente:

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I componenti designati dai Ministeri sono scelti tra i dirigenti e funzionari degli stessi dotati di particolare competenza in materia di aree protette;

2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno indicato dalle istituzioni scientifiche più rappresentative in coerenza con le caratteristiche ecosistemiche del parco, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I componenti designati dai Ministeri sono scelti tra i dirigenti e funzionari degli stessi dotati di particolare competenza in materia di aree protette.

4. 14. Terrosi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-ter con il seguente: componenti del Consiglio direttivo diversi dal

Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone tecnicamente qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco in possesso di opportune conoscenze scientifiche, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno uno dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco, rappresentante le esigenze degli enti locali e un professionista esperto in materia naturalistica e ambientale rappresentante della Regione, uno delle associazioni di protezione ambientale locali, un rappresentante dell'Arpa regionale;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra professionisti di comprovata esperienza esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione: uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante di comprovata esperienza nel mondo scientifico (o rappresentante dell'Ispra), uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole più rappresentative dell'area individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni locali.

4. 15. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, alinea, dopo le parole dalla comunicazione della designazione *aggiungere le seguenti:* sentite le regioni interessate;

4. 41. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare aggiungere le seguenti: su proposta del presidente dell'istituto, sentito il Consiglio del Sistema di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

4. 16. Zaccagnini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter dopo le parole: conservazione della natura *aggiungere le seguenti:* con competenze scientifiche secondo le specificità del parco e proposto dalla Federazione italiana Scienze naturali e ambientali.

Conseguentemente al medesimo capoverso 8-ter, lettera b), alinea dopo le parole: tra esperti *aggiungere le seguenti:* con competenze scientifiche secondo le specificità del parco.

4. 40. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1 lettera a) capoverso 8-ter dopo le parole: o nella gestione delle aree protette *aggiungere le seguenti:* nella promozione turistica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale sentite le associazioni di tutela della natura, le associazioni agricole nazionali più rappresentative e l'ISPRA.

4. 17. Vella, Crimi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), sopprimere le parole: almeno due dei quali.

4. 94. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), aggiungere in fine le parole: e uno scelto tra i rappresentanti regionali.

4. 18. Cristian Iannuzzi, Brignone.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2), con i seguenti:

1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I componenti designati dai Ministeri sono scelti tra i dirigenti e funzionari degli stessi dotati di particolare competenza in materia di aree protette;

2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno indicato dalle istituzioni scientifiche più rappresentative in coerenza con le caratteristiche ecosistemiche del parco, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I componenti designati dai Ministeri sono scelti tra i dirigenti e funzionari degli stessi dotati di particolare competenza in materia di aree protette.

4. 39. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole nazionali individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. 19. Cristian Iannuzzi, Brignone.

Al comma 1, lettera a) capoverso 8-ter, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

1) uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative o dell'ISPRA indicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale indicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e uno delle associazioni agricole e della pesca nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.

4. 102. Realacci, Giovanna Sanna, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Melech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), numero 1, dopo le parole: protezione ambientale inserire le seguenti: o venatorie.

Conseguentemente al medesimo capoverso, medesima lettera, numero 2, dopo le parole: protezione ambientale inserire le seguenti: o venatorie.

4. 20. Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: uno delle associazioni agricole fino alla fine della lettera, con le seguenti: uno del Ministero delle politiche agricole.

4. 66. Cera, Buttiglione, Binetti, De Mita.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), numero 2, dopo le parole: dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *inserire le seguenti: su proposta del presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio del Sistema di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.*

***4. 71.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), numero 2, dopo le parole: dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: su proposta del presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

***4. 42.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), numero 2), sostituire le parole da: uno delle associazioni agricole nazionali fino alla fine della lettera con le seguenti: uno del Ministero delle politiche agricole.

4. 67. Cera, Buttiglione, Binetti, De Mita.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 8-octies aggiungere il seguente:

8-novies. Qualora il consiglio direttivo scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco.

***4. 99.** Vella, Crimi.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 8-octies aggiungere il seguente:

8-novies. Qualora il consiglio direttivo scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco.

***4. 95.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 8-octies aggiungere il seguente:

8-novies. Al fine di assicurare che gli enti di gestione delle aree protette possano esercitare la funzione di comunicazione pubblica relativamente alle finalità dell'area medesima agli enti di gestione non si applica il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

4. 21. Baradello.

Al comma 1, lettera c), capoverso 10, sostituire le parole: il Collegio dei revisori dei conti con le seguenti: il revisore del conto.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il capoverso 10-bis con il seguente:

10-bis. Il revisore del conto è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali.

4. 70. Braga, Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marconi, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'ente esercitando le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Con-

siglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001, lettera da d) ad e-bis). Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di cinque candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:

a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, che assume le funzioni di presidente, designato dall'ente parco;

b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'ente parco;

c) uno tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, designato dal Ministero dell'ambiente.

Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Il Presidente sentito il consiglio direttivo stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Annualmente il Presidente, sulla scorta degli indirizzi del Consiglio direttivo attri-

buisce al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.

Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

4. 98. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:

11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici fun-

zionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

***4. 43.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:

11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata

non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

***4. 86.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

****4. 61.** Morassut.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del di-

ploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

****4. 81.** Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera d) sostituire il capoverso 11 con il seguente:

11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente

e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti selezionati a seguito di selezione pubblica, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale e comprovata conoscenza scientifica nel campo della tutela ambientale. Al bando di selezione possono prendere parte dirigenti pubblici esperti nella conservazione e tutela ambientale, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica in campi affini, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale e qualifiche scientifiche in campi attinenti alla tutela ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. 22. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:

11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro per l'ambiente, tutela del territorio e del mare secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 143 del 15 giugno 2016.

Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Il Consiglio direttivo, nel caso di conseguimento degli obiettivi di gestione e non meno di 90 giorni prima della scadenza del mandato del direttore in carica, può rinnovare l'incarico. In mancanza di indizione del concorso prima dei 90 giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del direttore in servizio, l'incarico si intende automaticamente rinnovato. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

All'articolo 3, comma 1, del citato decreto n. 143 del 2016, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risultino aver maturato una concreta esperienza professionale, per almeno dieci anni, in materia di tutela delle aree protette e della biodiversità ».

4. 23. Terrosi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:

11. Il direttore del Parco è nominato dal Consiglio direttivo, scelto tra soggetti

iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco, istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. 11 Presidente del Parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

4. 69. Cera, Buttiglione, Binetti, De Mita.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 11, primo periodo, sopprimere la parola: amministrativa.

***4. 52.** Morassut.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, primo periodo, sopprimere la parola: amministrativa.

***4. 73.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: dei parchi con le seguenti: e delle aree protette.

4. 57. Morassut.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, primo periodo, dopo le parole: è affidata a un direttore, che aggiungere le seguenti: esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed.

***4. 53.** Morassut.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, primo periodo, dopo le parole: è affidata a un direttore, che aggiungere le seguenti: esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed.

***4. 74.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, secondo periodo, sostituire le parole dal Consiglio direttivo con le seguenti: dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

****4. 54.** Morassut.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, secondo periodo, sostituire le parole: dal Consiglio direttivo con le seguenti: dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

****4. 75.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, secondo periodo, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del periodo con le seguenti: in materia di tutela ambientale, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o di aree protette.

4. 64. Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, secondo periodo, dopo le parole: di particolare qualificazione professionale aggiungere le seguenti: concernente la specificità dell'incarico.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: di tipo gestionale con le seguenti: nelle attività concernenti la conservazione della natura.

4. 44. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, dopo le parole: qualificazione professionale aggiungere le seguenti: in materia di tutela della biodiversità o di aree protette.

***4. 55.** Morassut, Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: qualificazione professionale *inserire le seguenti:* in materia di tutela della biodiversità o di aree protette.

***4. 76.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, terzo periodo, dopo le parole: selezione pubblica *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.

****4. 77.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 11, terzo periodo, dopo le parole: selezione pubblica *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.

****4. 56.** Morassut.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, terzo periodo, sostituire le parole: dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo *con le seguenti:* dirigenti pubblici o funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale o soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni o persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo.

4. 96. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, terzo periodo, dopo le parole: persone di

comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, *aggiungere le seguenti:* in campi affini a quello oggetto della selezione pubblica, che abbiano maturato almeno un'esperienza quinquennale in tale ambito.

4. 24. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, terzo periodo, dopo le parole: di tipo gestionale *aggiungere le seguenti:* qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette.

4. 25. Cristian Iannuzzi, Brignone.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, terzo periodo, sostituire la parola: parchi *con le seguenti:* di enti di gestione di aree protette.

***4. 78.** Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, terzo periodo, sostituire la parola: parchi *con le seguenti:* enti di gestione di aree protette.

***4. 58.** Morassut.

Al comma 1, lettera d), capoverso 11, sesto periodo, sostituire le parole: Il Consiglio direttivo *con le seguenti:* Il Presidente.

4. 59. Morassut.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il settimo periodo.

***4. 80.** Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere il settimo periodo.

***4. 60.** Morassut.

Al comma 1, lettera f), capoverso 12-bis, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente.

4. 26. Vella, Crimi.

Al comma 1, lettera g), sostituire i capoversi da: 14 a 14-ter con i seguenti:

« 14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco:

- a) struttura tecnico scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche;
- b) struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali;
- c) struttura legale;
- d) struttura amministrativa e finanziaria;
- e) struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio;
- f) struttura marketing territoriale;
- g) struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza;
- h) struttura di sorveglianza.

Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'im-

piego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.

14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale ».

14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e

delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardiaparco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale dei Carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.

4. 28. Terrosi.

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 14 con i seguenti:

14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato

e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.

14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale.

14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della

sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.

4. 82. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera g) sostituire il capoverso 14 con il seguente:

14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco:

- a) struttura tecnico scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche;
- b) struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali;
- c) struttura legale;
- d) struttura amministrativa e finanziaria;
- e) struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio;
- f) struttura marketing territoriale;
- g) struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza;
- h) struttura di sorveglianza.

Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

Conseguentemente alla medesima lettera, dopo il capoverso 14-ter aggiungere il seguente:

14-*quater*. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo Servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardiaparco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco ».

4. 45. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera g), capoverso 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo la compre-

senza delle qualifiche professionali di natura tecnica e amministrativa indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite.

4. 46. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera g), capoverso 14, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le piante organiche dell'ente parco, in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle Riserve naturali statali sinora garantite dal Corpo Forestale dello Stato, sono integrate dagli Enti gestori delle aree protette anche attraverso l'assorbimento degli organici oggi a tal scopo preposti. Tecnici ambientali e addetti alla vigilanza provenienti dal personale in soppressione delle Province o in assorbimento del Corpo Forestale dello Stato sono inquadri negli organici dei parchi.

4. 49. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera g), capoverso 14, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento.

4. 47. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera g), capoverso 14, quarto periodo, dopo le parole: settore agricolo-forestale *aggiungere il seguente periodo:* Nel caso di enti parco con numero di comuni superiore a 10 fa parte della dotazione organica una figura professionale a cui è affidata la gestione delle attività per la promozione della coesione territoriale e del coordinamento di fondi rivolti alle attività nell'ente parco.

4. 29. Zaccagnini.

Al comma 1, lettera g), capoverso 14-bis, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* d'intesa con l'Ispra.

4. 30. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso 14-ter.

4. 27. Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

1-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da associazioni ed enti locali, beni di rilevante interesse naturalistico e ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario procedere all'istituzione di aree protette ai sensi della presente legge.

14-quinquies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio del procedimento istitutivo dell'area protetta ai sensi del comma 14-quater. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. 48. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) il comma 15 è sostituito con il seguente:

« 15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco ».

***4. 50.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) il comma 15 è sostituito con il seguente:

« 15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di par-

tecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco ».

***4.87.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Il personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale può altresì optare per il transito nei ruoli degli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, operanti nella stessa regione a cui appartiene la provincia di provenienza. ».

4. 51. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

***5. 119.** Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

***5. 118.** Abrignani.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

***5. 102.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

2) al comma 3 premettere alla lettera a) la seguente:

Oa) l'attività venatoria;

3) al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere, di discariche, l'asportazione di minerali, l'apertura di impianti per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la prospezione e la ricerca per tale coltivazione;

3-bis) al comma 3 sostituire la lettera h) con le seguenti:

h) il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e le esigenze di emergenza e di pubblica sicurezza;

i) l'eliski;

l) il transito fuoristrada con mezzi a motore, fatte salve le esigenze di emergenza e di pubblica sicurezza;

m) le esercitazioni militari.

Conseguentemente, al punto 4), aggiungere in fine le lettere: i e l.

5. 54. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a) dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis) Al medesimo comma 3, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

« h-bis) svolgimento di esercitazioni militari ».

5. 1. Baradello.

Al comma 1 lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) al comma 2 dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

h-bis) il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo;

h-ter) il transito fuoristrada con mezzi a motore.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il numero 3 inserire i seguenti:

3-bis) al comma 3 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

g-bis) l'attività di eliski;

3-ter) al comma 3, la lettera h) è soppressa.

5. 114. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 2, dopo la lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

h-bis) il divieto di esercitazioni militari;

h-ter) la regolamentazione della circolazione dei mezzi motorizzati lungo i sentieri, le mulattiere e i tratturi ricompresi nei territori dei parchi nazionali e delle aree naturali protette.

5. 71. De Menech.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

2) al comma 2, dopo la lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« h-bis) il divieto di esercitazioni militare;

h-ter) il divieto di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 50 kW ».

5. 51. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 2, dopo la lettera *h)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« *h-bis)* il divieto di esercitazioni militare;

h-ter) il divieto di realizzazione di nuove linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kv ».

5. 52. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 2, dopo la lettera *h)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« *h-bis)* il divieto di esercitazioni militare;

h-ter) il divieto di esercitare l'allevamento della specie cinghiale (*Sus scrofa*) ».

5. 53. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-*bis)* al comma 2, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* lo svolgimento di attività di pesca e acquacoltura ».

5. 3. Capozzolo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

***5. 120.** Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

***5. 115.** Abrignani.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

***5. 103.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

***5. 4.** Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire i seguenti:

3-*bis)* al comma 3, alla lettera *b)* è premessa la seguente:

« *0b)* l'apertura di impianti per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la prospezione e la ricerca per tale coltivazione; »;

3-*ter)* al comma 3, alla lettera *h)*, dopo le parole: « Il sorvolo di velivoli », sono inserite le seguenti: « e droni »;

3-*quater)* al comma 3 dopo la lettera *h)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« *h-bis)* l'eliski;

h-ter) il transito fuoristrada con mezzi a motore;

h-quater) le esercitazioni militari. ».

Conseguentemente al numero 4, capoverso 4, sostituire le parole: e h), con le seguenti: , h), h-bis), h-ter) e h-quater).

5. 84. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 3, alla lettera b) è premessa la seguente:

« 0b) la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ».

5. 5. De Mita, Cera.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

3-bis) al comma 3 dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) nel territorio dei parchi e nelle aree contigue sono vietate le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi; ».

5. 101. Tino Iannuzzi, Realacci, Braga, Capozzolo, Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati, ad eccezione dei residenti nei comuni che ricadono nell'area del parco muniti di idoneo titolo di porto e trasporto rilasciato dalla competente autorità di pubblica sicurezza e dei transiti connessi allo svolgimento dell'attività venatoria nei periodi in cui essa è consentita e regolamentata; ».

5. 104. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 3, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) la pratica dell'eliski, anche nelle aree contigue ai parchi e alle aree protette ».

5. 68. De Menech.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 3, dopo la lettera h) è aggiunta, in fine, la seguente:

« h-bis) la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi ».

5. 6. Capozzolo.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis) Nel territorio del parco e nelle aree ad esso contigue è, altresì, vietata la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi ».

5. 7. De Mita, Cera.

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

« 4. In deroga ai divieti di cui al comma 3 il Consiglio Direttivo può autorizzare l'attività venatoria di quelle specie faunistiche che creano squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco. L'autorizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo stabilendo il periodo di durata dell'autorizzazione ad esercitare l'attività venatoria e le modalità di esercizio dell'attività venatoria che dovrà conformarsi ai calendari venatori regionali e provinciali ».

5. 8. Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo la parola: lettere, inserire la seguente: 0a).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nello specifico caso della caccia al cinghiale (*ius scrofa*), allo scopo di raggiungere e mantenere una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali, di tutela delle altre specie e di tutela della biodiversità e del patrimonio agrosilvo-pastorale nonché di sicurezza dei visitatori del parco, il regolamento può prevedere la costituzione, d'intesa con le regioni e gli enti territoriali competenti del territorio sul quale insiste l'area protetta, le zone contigue ed esterne, un tavolo di concertazione con le associazioni venatorie presenti sul territorio al fine autorizzare in via straordinaria l'attività venatoria nelle zone interessate dalla sovrappopolazione del cinghiale e predisporre un piano di abbattimenti finalizzato esclusivamente al riequilibrio della presenza delle specie interessate ».

5. 10. Fabrizio Di Stefano, Crimi.

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo la parola: lettere aggiungere la seguente: 0a).

5. 9. Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.

***5. 92.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: ; per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni ge-

stionali così come disposto dall'articolo 11.1.

***5. 11.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: ; per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.

***5. 12.** Brignone, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.

***5. 55.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Per quanto riguarda la lettera a), l'ente gestore non può derogare al divieto di uccidere o disturbare le specie animali viventi ai sensi dell'articolo 11.5.

5. 13. Cristian Iannuzzi, Brignone.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso « 6, primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con le regioni interessate con le seguenti: d'intesa con le regioni e gli enti locali territorialmente interessati.

5. 14. Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso « 6, secondo periodo, dopo le parole: Comunità del parco, inserire le seguenti: e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco.

***5. 85.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso « 6, secondo periodo, dopo le parole: Comunità del parco, aggiungere le seguenti: e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco.

***5. 79.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso « 6, secondo periodo, dopo le parole: Comunità del parco, aggiungere le seguenti: e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco.

***5. 56.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma « 6, quarto periodo, sostituire le parole: allo scadere del suddetto termine con le seguenti: entro i successivi 30 giorni.

5. 105. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso « 6, quarto periodo, sostituire le parole: decorsi i quali l'intesa si intende acquisita con le seguenti: anche formulando modifiche e integrazioni.

5. 106. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso « 6, quinto periodo, dopo le parole: senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sostituire la parola: abbia con le seguenti: o la Regione interessata abbiano.

5. 107. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso « 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e pro-

blematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.

5. 57. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso « 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche, omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura prevista dal presente articolo per il regolamento e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.

5. 86. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso « e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsti e definiti dalla legge di bilancio dello Stato.

5. 70. De Menech.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), dopo la parola: promozione aggiungere le seguenti: e adozione del metodo.

5. 15. Terrosi.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter) dopo le parole: e biodinamica aggiungere le seguenti: , nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 22 gennaio 2014 con particolare riferimento alle previsioni contenute al punto A.5.8.

5. 16. Zaccagnini.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), dopo le parole: dell'agricoltura biologica e biodinamica, aggiungere le seguenti: rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE,.

5. 58. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), e ovunque ricorra, dopo la parola: recupero, inserire la seguente: e sviluppo.

***5. 121.** Piso.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), e ovunque ricorra, dopo la parola: recupero, inserire la seguente: e sviluppo.

***5. 116.** Abrignani.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), dopo le parole: del turismo naturalistico, culturale e scolastico aggiungere le seguenti: rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE.

5. 17. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mantenimento e recupero dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali.

5. 18. Fiorio.

Al comma 1, lettera b), numero 7), sopprimere il capoverso 2-bis.

5. 108. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue sono previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, mediante la fissazione di un numero chiuso di cacciatori stabilito a seconda della potenzialità faunistiche di prelievo, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco sino alla percentuale massima del 70 per cento. La percentuale restante è attribuita altresì ai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. I divieti e le prescrizioni riguardanti la caccia sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

5. 19. Terrosi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

2-bis. Il piano può recare altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco nazionale, aventi finalità di zona di transizione, individuate d'intesa con la regione o la Provincia Autonoma di Trento o Bolzano territorialmente interessata. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa la Regione o la Provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, d'intesa con l'Ente Parco, acquisito il parere dell'ISPRA, può prevedere misure di disciplina della caccia, della pesca delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. L'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua.

5. 123. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera b), numero 7), sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:

«*2-bis.* Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

***5. 94.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), numero 7), sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:

«*2-bis.* Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto

al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

***5. 20.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bichis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera b), numero 7), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

«*2-bis.* Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina delle attività estrattive e della tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

5. 21. Cristian Iannuzzi, Brignone.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Il piano può recare altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale nazionale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione o la provincia autonoma.

5. 82. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Il piano reca altresì l'indicazione delle eventuali aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione e gli enti locali territorialmente interessati.

5. 22. Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Il piano può recare altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione o la provincia autonoma.

5. 83. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.

***5. 109.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.

***5. 80.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.

***5. 23.** Pastorelli, Lo Monte.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.

***5. 50.** De Menech.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.

***5. 24.** Matarrese.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere

in fine, le seguenti parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.

***5. 25.** Vella, Crimi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: con le regioni fino alla fine del terzo periodo, con le seguenti: territorialmente interessati.

5. 26. Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo con il seguente: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta;

5. 60. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

***5. 27.** Brignone, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

***5. 29.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia e della pesca. Nel regolamento del parco sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.

****5. 28.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia e della pesca. Nel regolamento del parco sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.

****5. 93.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, secondo punto, dopo le parole: delle attività estrattive *inserire seguenti:* , di ricerca di idrocarburi.

5. 99. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto delle misure già adottate al loro interno in relazione all'attuazione della politica agricola comune ed alla tutela ambientale.

5. 30. Vella, Crimi.

Al comma 1, lettera b), numero 7, capoverso 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Regolamento deve prevedere misure di disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi che possono comportare gravi impatti anche irreversibili sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette

nelle quali è necessario vietare l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci.

5. 31. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il regolamento del parco deve prevedere misure di divieto o di sensibile contenimento e disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi, in funzione dei gravi impatti anche irreversibili che possono comportare sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette.

5. 61. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), numero 7, capoverso 2-bis, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.

5. 32. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, d'intesa con la Regione, sentito l'ambito territoriale di caccia, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze legate alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, d'intesa con la Regione, sentito l'ambito territoriale di caccia, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia.

5. 33. Tino Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentita la regione competente e acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 7, capoverso « 2-bis, al quarto periodo, sostituire le parole: sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati *con le seguenti:* sentita la regione interessata;

***5. 87.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentita la regione competente e acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 7, capoverso « 2-bis, al quarto periodo, sostituire le parole: sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati *con le seguenti:* sentita la regione interessata;

***5. 59.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, terzo periodo, dopo la parola: regione *aggiungere le seguenti:* e gli enti locali territorialmente interessati.

5. 34. Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, terzo periodo sostituire le

parole: aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua *con le seguenti:* residenti nel parco o nelle aree contigue.

Conseguentemente, alla lettera f), capoverso ART. 32, comma 2, sostituire le parole: aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua *con le seguenti:* residenti nel parco o nell'area contigua.

5. 100. Ginoble, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, terzo periodo sostituire le parole: facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia *con le seguenti:* residenza anagrafica nell'ambito territoriale.

5. 110. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Ogni piano di assetto deve individuare una serie di possibili aree contigue finalizzate ad individuare una potenziale « Rete Ecologica » che presenti peculiarità ambientali e faunistiche da salvaguardare non solo in base a quanto previsto dall'articolo 32 della presente legge, ma anche dalle Direttive « Habitat » e « Uccelli ».

5. 64. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: In tali aree è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2014.

5. 62. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Inoltre, il piano, in attuazione della Direttiva 2009/128 CE, dovrà prevedere, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.

5. 98. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

***5. 122.** Piso.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire la parola: può è sostituita dalla seguente: deve.

***5. 117.** Abrignani.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: la concessione di incentivi alle aziende agricole sulle quali ricadono obblighi maggiori o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa europea e nazionale.

5. 35. Vella, Crimi.

Al comma 1 lettera b), numero 7), capoverso 2-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano prevede l'adozione di una segnaletica sentieristica unica impegnativa per tutti i parchi, stabilita con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, ad adottare secondo le indicazioni tecniche fornite da FederParchi e dal Club Alpino Italiano.

5 69. De Menech.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-quater, sostituire le parole: ai commi 2-bis e 2-ter con le seguenti: al comma 2-bis.

5. 36. Zaccagnini.

Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire il capoverso 3, con il seguente:

« 3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso, il Consiglio direttivo procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione ».

5. 124. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera b), numero 8, capoverso « 3, primo periodo, sostituire la parola: predisposto con la seguente: adottato.

5. 81. Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera b), numero 8, capoverso « 3, sostituire la parola: predisposto con la seguente: adottato;

Conseguentemente, al medesimo numero sostituire il capoverso 5 con il seguente:

5. Il piano è da intendersi definitivamente approvato da parte della regione, mediante silenzio assenso, decorsi dodici mesi dall'adozione da parte dell'ente parco dello stesso. Dell'avvenuta approvazione e ai fini di rendere trasparente l'azione amministrativa, si da notizia sul sito del parco, della regione e dei comuni facenti parte dell'area protetta, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

5. 113. Mazzoli.

Al comma 1, lettera b) numero 8), capoverso 3, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.

***5. 37.** Vella, Crimi.

Al comma 1, lettera b) numero 8), capoverso 3, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.

***5. 38.** Matarrese.

Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 3, sostituire dal terzo periodo fino alla fine del capoverso con i seguenti: L'Ente parco, nella qualità di autorità precedente, dà avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

La V.A.S. è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:

a) trasmissione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;

b) parere delle autorità competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare e conseguenti prescrizioni per la redazione del rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione;

c) nell'ambito del suddetto procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; a tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, il

rapporto preliminare comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143;

d) redazione della proposta di piano e sua pubblicazione per 60 giorni, entro il cui termine chiunque può prendere visione sia della proposta di piano che del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

e) l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità precedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato, provvedendo alle opportune revisioni del piano, in recepimento delle osservazioni accolte;

f) il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni della proposta di piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

5. 65. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: presso le sedi dei comuni, inserire le seguenti: ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco,.

***5. 89.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: presso le sedi dei comuni, inserire le seguenti: ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco,.

***5. 66.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 5, dopo le parole: previa diffida ad adempiere aggiungere le seguenti: entro centoventi giorni.

****5. 90.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 5, dopo le parole: previa diffida ad adempiere aggiungere le seguenti: entro centoventi giorni.

****5. 67.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo il capoverso 5, aggiungere, i seguenti:

5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

5-ter. Il piano approvato, ove non sia già vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, assume valenza di piano paesaggistico e le autorizzazioni rilasciate dall'ente parco hanno efficacia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. 63. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

8-bis) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.».

5. 72. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«ART. 14 – (Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili). – 1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine il Consiglio Direttivo, d'intesa con la Comunità del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, contestualmente al piano di Assetto di cui costituisce anche strumento di attuazione, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di

specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa debbono entrare a far parte man mano degli annuali bilanci di previsione di ogni Ente Parco.

6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione. ».

5. 74. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:

« 5. L'Ente parco può organizzare speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di « Guida del Parco »; tale titolo non costituisce abilitazione professionale, ma attesta una specifica e approfondita conoscenza delle caratteristiche naturali, storiche, culturali, tradizionali del territorio del parco organizzatore. Possono accedere al conseguimento del titolo solo coloro che siano in possesso di una specifica abilitazione o qualifica professionale in materia di accompagnamento turistico in escursioni naturalistiche o che possano dimostrare attività professionale in tal senso, come previsto dalle vigenti leggi. ».

***5. 39.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:

« 5. L'Ente parco può organizzare speciali corsi di formazione al termine dei

quali rilascia il titolo di « Guida del Parco »; tale titolo non costituisce abilitazione professionale, ma attesta una specifica e approfondita conoscenza delle caratteristiche naturali, storiche, culturali, tradizionali del territorio del parco organizzatore. Possono accedere al conseguimento del titolo solo coloro che siano in possesso di una specifica abilitazione o qualifica professionale in materia di accompagnamento turistico in escursioni naturalistiche o che possano dimostrare attività professionale in tal senso, come previsto dalle vigenti leggi. ».

***5. 73.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 5 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per svolgere attività di visita guidata all'interno dell'area protetta, occorre possedere il titolo di guida esclusiva del parco ».

5. 40. Vella, Crimi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5. 111. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« ART. 32. – (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). – 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, specifiche misure di disciplina dell'attività venatoria, che prevedano oltre al resto la fissazione di un numero chiuso di cacciatori stabilito a seconda della potenzialità faunistiche di prelievo e previa acquisizione del parere dell'ISPRA, nonché della pesca, delle attività estrattive e per la

tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco sino alla percentuale massima del 70%. La percentuale restante è attribuita altresì ai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, fatte comunque salve le regolamentazioni esistenti nei comprensori alpini o nelle riserve delle province autonome di Trento e Bolzano nonché nella Regione Friuli Venezia Giulia. ».

5. 41. Terrosi.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, al fine di assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

5. 42. Brignone, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: 1. Il regolamento *fino a:* ISPRA *con le seguenti:* 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area medesima, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, prevedendo l'intesa fra Ente parco e Regione, sentito l'ambito territoriale di caccia e previa acquisizione del parere dell'ISPRA,.

5. 43. Tino Iannuzzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: ove ne-

cessarie per *fino a:* della pesca *con le seguenti:* ai fini di assicurare la conservazione del valore dell'area protetta, le misure di disciplina.

***5. 95.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: ove necessarie per *fino a:* della pesca *con le seguenti:* ai fini di assicurare la conservazione del valore dell'area protetta, le misure di disciplina.

***5. 75.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire le parole: « ove necessarie per » con le seguenti: « ai fini di »; b) sopprimere la parola: « eventuali »; c) sopprimere le parole da: « dell'attività venatoria » a: « della pesca ».

***5. 44.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Andrea Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: dell'attività venatoria *fino a:* della pesca *con le seguenti:* , previa acquisizione del parere dell'ISPRA.

5. 45. Cristian Iannuzzi, Brignone.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, dopo le parole: del parere *aggiungere la parola:* vincolante.

***5. 97.** Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Busto.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, dopo le parole: del parere *aggiungere la parola:* vincolante.

***5. 46.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dall'organismo di gestione dell'area protetta, che li propone alle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, l'intesa per l'approvazione degli stessi deve essere effettuata entro 12 mesi dalla richiesta.

5. 91. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sopprimere il comma 2.

***5. 96.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1 lettera f), capoverso Art. 32, sopprimere il comma 2.

***5. 47.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.

5. 78. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria è vietata.

5. 48. Cristian Iannuzzi, Brignone.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.

***5. 77.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.

***5. 49.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, comma 2, sostituire le parole: dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua con le parole: dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.

****5. 76.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera f), capoverso « ART. 32, comma 2, sostituire le parole: dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua con le parole: dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.

****5. 88.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera f), capoverso « ART. 32, comma 2, sostituire le parole: facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia con le seguenti: residenza anagrafica nell'ambito territoriale.

5. 112. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Istituzione del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali).

1. Per il pieno recepimento delle attività previste dall'articolo 12 della Legge n. 394 del 1991, così come modificata dal presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 195, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, di seguito denominato «Registro», di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070.

2. Il Registro è gestito dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 2012.

3. Le procedure per l'iscrizione nel Registro sono definite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070.

4. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono

agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. 01. Fiorio.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Laffranco, Crimi.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« **ART. 13 – (Verifica di conformità).** – 1. L'autorità competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento.

2. Ai fini della verifica di conformità di cui al comma 1, l'autorità competente acquisisce il parere dell'Ente parco, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione. In caso di indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente, il parere dell'Ente parco è reso ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

6. 11. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi, salvo quelli che non abbiano effetti percepibili all'esterno, anche indiretti, per interventi di carattere ambientale e selvicolturale nonché per le attività potenzialmente impattanti come individuate nella regolamen-

tazione del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.

***6. 10.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 1. Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi, salvo quelli che non abbiano effetti percepibili all'esterno, anche indiretti, per interventi di carattere ambientale e selvicolturale nonché per le attività potenzialmente impattanti come individuate nella regolamentazione del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.

***6. 6.** Morassut.

Al comma 1, capoverso ART. 13, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

****6. 15.** Piso.

Al comma 1, capoverso ART. 13, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

****6. 14.** Abrignani.

Al comma 1, capoverso ART. 13, sostituire il terzo periodo con il seguente: Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

***6. 12.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

***6. 9.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Piano e il regolamento possono prevedere il trasferimento delle competenze per il rilascio del nulla osta relativo a interventi, impianti ed opere di minore rilevanza, come definiti dal piano e dal regolamento, ai Comuni interessati.

6. 8. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 13, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Avverso il diniego di nulla osta o di nulla osta condizionato emesso dall'autorità competente per il parco, il richiedente può presentare ricorso gerarchico ai sensi della normativa in materia.

6. 17. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2 lettera d) agli interventi di cui al comma 3-quater, direttamente dai comuni stessi.

3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.

3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:

a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;

b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;

c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;

d) realizzazione di costruzioni provvisorie;

e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;

f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma *3-bis* il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.

***6. 4.** Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso ART. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2 lettera *d*) agli interventi di cui al comma *3-quater*, direttamente dai comuni stessi.

3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.

3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma *3-bis* l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:

a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;

b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;

c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;

d) realizzazione di costruzioni provvisorie;

e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;

f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma *3-bis* il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.

***6. 13.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2 lettera *d*) agli interventi di cui al comma *3-quater*, direttamente dai comuni stessi.

3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti

di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.

3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:

a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;

b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;

c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;

d) realizzazione di costruzioni provvisorie;

e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;

f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.

***6. 5.** De Menech.

Al comma 1, capoverso ART. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Qualora i comuni abbiano ricevuto nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12

comma 2 lettera d) agli interventi di cui al comma 3-quater, direttamente dai comuni stessi.

3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.

3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:

a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;

b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;

c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;

d) realizzazione di costruzioni provvisorie;

e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;

f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.

***6. 19.** Planger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Qualora i comuni abbiano ricevuto nel piano regolatore generale i con-

tenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2, lettera d), agli interventi di cui al comma 3-*quater*, direttamente dai comuni stessi.

3-*ter*. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.

3-*quater*. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-*bis* l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:

a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;

b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;

c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;

d) realizzazione di costruzioni provvisorie;

e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;

f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

3-*quinqüies*. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-*bis* il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.

***6. 2.** Matarrese.

Al comma 1, capoverso ART. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), agli interventi di cui al comma 3-*quater*, direttamente dai comuni stessi.

3-*ter*. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.

3-*quater*. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-*bis* l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:

a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;

b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;

c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;

d) realizzazione di costruzioni provvisorie;

e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;

f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

3-*quinqüies*. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-*bis* il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro

trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.

***6. 3.** Pastorelli, Lo Monte.

Al comma 1, capoverso ART. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non sono soggette al nulla osta le opere interne agli edifici esistenti. L'Ente parco può disporre, qualora previsto dal regolamento di cui all'articolo 11, che il nulla-osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni del Piano o del regolamento del Parco, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:

a) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;

b) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 metri cubi;

c) interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti;

d) interventi per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture temporanee o removibili destinate alle attività agro-silvo-pastorali.

6. 7. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il piano del parco nazionale tiene conto dei piani regolatori generali (PRG) limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco. A tal fine il piano contiene la specifica documentazione urbanistica, cartografica e normativa

prevista dalla legge provinciale o regionale per il governo del territorio come contenuto dei PRG. Per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, il piano può rinviare la disciplina integrativa e di dettaglio ai PRG. In tal caso il PRG si conforma a quanto stabilito dal piano al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti dallo stesso. A tal fine l'Ente parco interviene nel procedimento di adozione del PRG o delle sue varianti, con un parere vincolante volto ad apportare le modifiche necessarie ad assicurare la coerenza con gli indirizzi del piano del parco nazionale.

6. 16. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli interventi di natura edilizia da svolgersi all'interno di nuclei rurali specificamente individuati nelle zone C e negli insediamenti storici, nelle aree consolidate e nelle aree specificamente destinate all'insediamento ovvero nelle zone D, vengono approvati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con il piano e il regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento.

6. 20. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli interventi di natura edilizia da svolgersi all'interno di nuclei rurali, specificamente individuati nelle zone C e negli insediamenti storici, nelle aree

consolidate e nelle aree destinate all'inse-
diamento ovvero nelle zone D, il regola-
mento può prevedere forme alternative al
rilascio del nulla osta da parte del parco.

6. 18. Plangger, Alfreider, Gebhard,
Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, capoverso ART. 13, dopo il
comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per gli interventi da eseguirsi
nelle zone residenziali e nelle zone pro-
duttive situate all'interno dell'area pro-
tetta, qualora esse dispongano di un piano
di attuazione o di recupero, condiviso
dall'autorità competente per la gestione
del parco, il nulla osta è rilasciato dal
sindaco.

6. 21. Plangger, Alfreider, Gebhard,
Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 7.

Sopprimerlo.

***7. 8.** Castiello, Grimoldi.

Sopprimerlo.

***7. 11.** Schullian, Plangger, Alfreider,
Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, premettere la seguente
lettera:*

0a) il comma 2 è sostituito dal se-
guente:

« 2. I vincoli derivanti dal Piano del
Parco non danno luogo a indennizzo se i
limiti ivi previsti perseguono lo scopo di
attuare la funzione sociale dei beni che ne
sono oggetto. I predetti vincoli danno,
invece, luogo a indennizzo se comportano
l'assoluta inutilizzabilità del bene, sostan-
zialmente equivalente ad una espropria-
zione ».

7. 5. Venittelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7. 7. Schullian, Alfreider, Plangger,
Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con
la seguente:*

a) al comma 3, le parole: del parco,
sono sostituite dalle seguenti: nel parco e
nei territori situati a meno di sei chilo-
metri dal perimetro del parco stesso.

7. 1. Pastorelli, Lo Monte.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le
parole: nel parco con le seguenti: nel parco
alle attività agricole e produttive.*

***7. 6.** Morassut.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le
parole: nel parco con le seguenti: nel parco
alle attività agricole e produttive.*

***7. 9.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De
Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

****7. 2.** Zaccagnini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

****7. 3.** Laffranco, Crimi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

****7. 4.** Carrescia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

****7. 10.** Abrignani.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

****7. 12.** Schullian, Plangger, Alfreider,
Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

****7. 13.** Piso.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 IcW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare annualmente al fondo Nazionale dei parchi una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 25 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, pena la decadenza immediata della concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*ter*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente al fondo Nazionale dei parchi, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità,

pena la decadenza immediata della concessione una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

1-*quater*. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente al fondo Nazionale dei parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 10 per ogni kW di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*quinqües*. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente, al fondo Nazionale dei parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 5 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi *1-bis* e *1-quater* e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente in favore del fondo Nazionale dei parchi pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1,50 per kW di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente, al fondo Nazionale dei parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente, al fondo Nazionale dei parchi pena la decadenza immediata della concessione, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 15 per cento del canone di concessione.

1-novies. Gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta.

1-decies. Costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.

1-duodecies. L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo

oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.

1-terdecies. L'ente gestore dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e quella privata.

1-quinquiesdecies. A decorrere dall'anno 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1-septiesdecies. L'ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle e integrano l'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e di illecito civile per il soggetto privato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile ».

8. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, sopprimere i capoversi: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-quinquiesdecies.

8. 73. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, sopprimere i capoversi da 1-bis a 1-octies.

8. 92. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 1-bis, 1-quater e 1-sexies.

8. 48. Martinelli, Catanoso.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.

8. 75. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Parte del canone demaniale che i titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette, sono tenuti a versare annualmente alle Regioni o alla Province Autonome, è trasferito da queste ultime al fondo nazionale per le aree protette di cui all'articolo 16, comma 1-*quinquiesdecies* a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. In sede di prima applicazione, l'ammontare di detta quota parte del canone demaniale che le Regioni o le Province Autonome trasferiscono all'ente gestore dell'area protetta interessata, è pari al 10 per cento del canone demaniale stesso. L'ammontare definitivo di detto contributo, comunque non superiore a quello definito in sede di prima applicazione, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di trasferimento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,

da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. 3. Bargerò, Massa.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Parte del canone demaniale che i titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette, sono tenuti a versare annualmente alle Regioni o alla Province Autonome, è trasferito da queste ultime al fondo nazionale per le aree protette di cui all'articolo 16, comma 1-*quinqüesdecies* a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. In sede di prima applicazione, l'ammontare di detta quota parte del canone demaniale che le Regioni o le Province Autonome trasferiscono all'ente gestore dell'area protetta interessata, è pari al 10 per cento del canone demaniale stesso. L'ammontare definitivo di detto contributo, comunque non superiore a quello definito in sede di prima applicazione, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di trasferimento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. 4. Carrescia.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:

1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua per la produzione di ener-

gia elettrica di potenza complessiva superiore ai 100 kW, per la produzione di acque minerali o per l'uso idropotabile, esercitate mediante impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le cui opere di presa siano collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 o i cui effetti ricadano sulle aree protette, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-*quinqüesdecies* una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;

sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

« 1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-*quinqüesdecies* una somma pari ad un terzo del canone di concessione. »;

al capoverso 1-quater, sostituire il primo periodo con il seguente: i titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata complessiva superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-*quinqüesdecies* una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata;

al capoverso 1-quater, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;

al capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: all'ente gestore *a:* naturalità, *con le seguenti:* in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-*quinquiesdecies*;

al capoverso 1-quinquies, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;

al capoverso 1-sexies, sostituire il primo periodo con il seguente: I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-*bis* e 1-*quater* e di potenza complessiva superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-*quinquiesdecies* una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza;

al capoverso 1-sexies, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;

al capoverso 1-septies, sostituire il primo periodo con il seguente: i titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti, per ogni chilometro non interrato, a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-*quinquiesdecies*, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 100 euro per oleodotti e metanodotti, a 30 euro per elettrodotti ad alta tensione, a 50 euro per elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per elettrodotti a media tensione isolata;

al capoverso 1-septies, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;

dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:

1-septies. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-*quinquiesdecies*, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

al capoverso 1-undecies, primo periodo, sostituire le parole: I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, *con le seguenti:* i beni demaniali e i beni requisiti alla criminalità organizzata presenti nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12;

al capoverso 1-undecies, ultimo periodo, sostituire le parole: la titolarità di tali beni, che rimangono *con le seguenti:* la responsabilità riguardo a tali beni che rimane;

sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies, con il seguente:

1-quinquiesdecies. Le somme di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies*.¹ sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a riversare il 20 per cento di tali somme alle aree protette di provenienza e a destinare il restante 80 per cento al finanziamento di progetti e azioni di sistema finalizzati in particolare

alla conservazione della biodiversità e presentati dalle aree protette, con priorità per i parchi nazionali marini e per le riserve marine. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli impianti e le attività contemplate nei commi da 1-*bis* a 1-*quater* e da 1-*sexies* a 1-*septies*. 1, qualora non siano vietate e le cui concessioni decorrano successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le relative entrate, nel corso del primo quinquennio, sono interamente destinate al finanziamento dei progetti e delle azioni di sistema ministeriali;

sostituire il capoverso 1-sexiesdecies, con il seguente:

1-*sexiesdecies*. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai parchi nazionali e regionali, ai parchi nazionali marini, alle riserve naturali statali e regionali e alle riserve marine, anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore.

***8. 71.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:

1-*bis*. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva superiore ai 100 kW, per la produzione di acque minerali o per l'uso idropotabile, esercitate mediante impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le cui opere di presa siano collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 o i cui effetti ricadano sulle aree protette, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-*quinqüesdecies* una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione;

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;

sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

« 1-*ter*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-*quinqüesdecies* una somma pari ad un terzo del canone di concessione. »;

al capoverso 1-quater, sostituire il primo periodo con il seguente: i titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata complessiva superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-*quinqüesdecies* una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata;

al capoverso 1-quater, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;

*al capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: all'ente gestore a: naturalità, con le seguenti: in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-*quinqüesdecies*;*

al capoverso 1-quinquies, al secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;

al capoverso 1-sexies, sostituire il primo periodo con il seguente: I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-*bis* e 1-*quater* e di potenza complessiva superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis*

dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-*quinqüesdecies* una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza;

al capoverso 1-sexies, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;

al capoverso 1-septies, sostituire il primo periodo con il seguente: i titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti, per ogni chilometro non interrato, a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-*quinqüesdecies*, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 100 euro per oleodotti e metanodotti, a 30 euro per elettrodotti ad alta tensione, a 50 euro per elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per elettrodotti a media tensione isolata;

al capoverso 1-septies, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;

dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:

1-*septies*. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-*quinqüesdecies*, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia di infrastruttura e le mo-

dalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

capoverso 1-undecies, primo periodo, sostituire le parole: I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, *con le seguenti:* i beni demaniali e i beni requisiti alla criminalità organizzata presenti nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12;

al capoverso 1-undecies, ultimo periodo, sostituire le parole: la titolarità di tali beni, che rimangono *con le seguenti:* la responsabilità riguardo a tali beni che rimane;

*sostituire il capoverso 1-*quinqüesdecies*, con il seguente:*

1-*quinqüesdecies*. Le somme di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies*.1 sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a riversare il 20 per cento di tali somme alle aree protette di provenienza e a destinare il restante 80 per cento al finanziamento di progetti e azioni di sistema finalizzati in particolare alla conservazione della biodiversità e presentati dalle aree protette, con priorità per i parchi nazionali marini e per le riserve marine. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli impianti e le attività contemplate nei commi da 1-*bis* a 1-*quater* e da 1-*sexies* a 1-*septies*. 1, qualora non siano vietate e le cui concessioni decorrano successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le relative entrate, nel corso del primo quinquennio, sono interamente destinate al finanziamento dei progetti e delle azioni di sistema ministeriali.;

sostituire il capoverso 1-sexiesdecies, con il seguente:

1-sexiesdecies. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai parchi nazionali e regionali, ai parchi nazionali marini, alle riserve naturali statali e regionali e alle riserve marine, anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore.

***8. 51.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso 1-bis, apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

i) alle parole: i titolari di concessioni di derivazione d'acqua, *premettere le seguenti:* le Regioni o le Province Autonome nelle quali operano;

ii) sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree;

iii) sostituire le parole: tenuti a versare, *con le seguenti:* tenute a trasferire;

b) al secondo periodo:

i) dopo le parole: l'ammontare definitivo di detto contributo, *aggiungere le seguenti:* comunque non superiore a quello definito in sede di prima applicazione;

ii) sostituire la parola: versamento, *con la seguente:* trasferimento;

iii) dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, *aggiungere le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

8. 5. Bargerò, Massa.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.

***8. 6.** Bargerò, Massa.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.

***8. 76.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, dopo capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.

***8. 7.** Carrescia.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'ammontare definitivo di detto contributo, *inserire le seguenti:* comunque non superiore a quello definito in sede di prima applicazione.

Conseguentemente, ai capoversi 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, secondo periodo, dopo le parole: l'ammontare definitivo di detto contributo *inserire le seguenti:* comunque non superiore a quello definito in sede di prima applicazione.

8. 8. Carrescia.

Al comma 1, capoversi 1-ter, sopprimere le parole: già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente:

al capoverso 1-quater, primo periodo, sopprimere le parole: esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

al capoverso 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

al capoverso 1-sexies, primo periodo, sopprimere le parole: ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

al capoverso 1-septies, primo periodo, sopprimere le parole: esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

8. 74. Castello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, e ovunque ricorra, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio.

8. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 con le seguenti: site nei Comuni del Parco.

8. 9. Carrescia.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 con le seguenti: nel territorio dell'area protetta.

***8. 10.** Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 con le seguenti: nel territorio dell'area protetta.

***8. 77.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: pari ad un terzo del canone con le seguenti: pari alla metà del canone.

8. 11. Zaccagnini.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.

8. 78. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

«1-quater. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diverse da quella di cui al prece-

dente comma 1-bis, di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, che entrano in esercizio dopo l'entrata in vigore della presente legge, una quota parte delle misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale e individuate nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'allegato 2 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, dovrà essere destinata in favore dell'ente gestore dell'area medesima, ed essere finalizzata al recupero ambientale e della naturalità dell'area protetta. L'ammontare di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 1-sexies.

8. 12. Bargerò, Massa.

Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, dopo le parole: 50 kW aggiungere le seguenti: esclusi gli imprenditori agricoli.

8. 13. Carrescia.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: concessioni di coltivazione degli con le seguenti: impianti di produzione di.

8. 14. Carrescia.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.

***8. 15.** Carrescia.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.

***8. 79.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 5 per cento.

8. 46. Stella Bianchi.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: all'1 con le seguenti: al 3.

8. 16. Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: all'1 con le seguenti: al 2.

8. 17. Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: 0,50 per cento.

8. 18. Carrescia.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro dello sviluppo economico.

8. 19. Carrescia.

Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente: 1-quinquies 1. – I titolari delle concessioni di cui al comma 1-quinquies cessano comunque l'attività estrattiva all'interno dell'area protetta a decorrere dal 1° gennaio 2020 e provvedono al ripristino ambientale dello stato dei luoghi, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Ente parco.

8. 53. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente: 1-quinquies 1. Dal 1° giugno 2017 è vietata qualsiasi nuova concessione per attività di prospezione coltivazione e ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno delle aree protette di cui alla presente legge.

8. 54. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-quinquies, inserire il seguente: 1-quinquies. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato qualunque ampliamento degli impianti e delle attività oggetto di concessione di cui al presente articolo.

8. 55. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-sexies.

8. 80. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso 1-sexies, primo periodo, dopo le parole: nel territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: e nelle aree contigue.

8. 20. Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso 1-sexies, primo periodo, sostituire le parole: a euro 1 con le seguenti: a euro 0,5.

8. 81. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-septies.

8. 82. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso 1-septies, primo periodo, dopo le parole: I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metano dotti inserire le seguenti: , carbondotti.

8. 21. Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso 1-septies, primo periodo, sostituire le parole: pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro *con le seguenti:* pari a 500 euro per oleodotti o metanodotti e a 150 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 250 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 100 euro

8. 45. Stella Bianchi.

Al comma 1, capoverso 1-septies, primo periodo, sostituire le parole: pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro *con le seguenti:* pari a 120 euro per oleodotti o metanodotti e a 50 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 70 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 30 euro.

8. 22. Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso 1-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato.

***8. 23.** Manfredi.

Al comma 1, capoverso 1-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei prov-

vedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato.

***8. 24.** Vella, Crimi.

Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies aggiungere il seguente: 1-septies. 1. I titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. 65. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies aggiungere il seguente: 1-septies. 1. I titolari di impianti alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 riconoscono un diritto patrimoniale agli enti parco per l'apposizione degli stessi sul suolo dell'area protetta pari ad euro 5 mila in ragione di ciascun anno

o, in ogni caso, alla media dei contributi corrisposti effettivamente ai medesimi enti nell'ambito dell'area vasta.

8. 25. Baradello.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-octies.

8. 83. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-octies, con il seguente:

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca e balneari presenti e in esercizio nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 90 per cento del canone di concessione.

8. 67. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso 1-octies, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.

8. 84. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso 1-octies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: le opere cui si fa riferimento nel periodo precedente devono già essere esistenti o in esercizio all'entrata in vigore della presente legge.

8. 26. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies aggiungere il seguente:

1-octies.1 I proprietari dei tralicci e delle antenne ripetitrici radio e TV presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma di 10.000 euro per i tralicci più alti di 20 metri, 7.500 euro per i tralicci alti fra 10 e 20 metri, 5.000 euro per i tralicci più bassi di 10 metri, 1.000 euro per ogni singola antenna.

8. 44. Stella Bianchi.

Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

1-octies. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono vietate nuove concisioni e autorizzazioni relative a impianti e attività di cui ai precedenti commi, ubicati nel territorio dell'area protetta.

8. 56. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies;

Conseguentemente, al capoverso 1-decies, dopo le parole: articolo 11.1 aggiungere le seguenti: da destinare esclusivamente all'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle colture agrarie.

8. 89. Abrignani.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.

***8. 57.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.

***8. 68.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.

***8. 90.** Piso.

Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 1-decies.

****8. 58.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.

****8. 27.** Cristian Iannuzzi, Brignone.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.

****8. 28.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.

****8. 29.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.

****8. 70.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso 1-decies, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'ammontare e le modalità di riscossione e di gestione delle entrate derivanti dagli eventuali canoni di cui al precedente periodo saranno disciplinati dall'ente di gestione dell'area protetta con apposite previsioni interne al proprio regolamento di cui all'articolo 11.

8. 30. Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso 1-decies, aggiungere in fine, le parole: da destinare esclusivamente all'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle colture agrarie.

8. 91. Piso.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-undecies.

8. 85. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso 1-undecies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale.

8. 59. Zaratti, Pellegrino, Piras, Duranti, Carlo Galli, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso 1-duodocies, primo periodo, sopprimere le parole: di qualità;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno o più regolamenti per stabilire i criteri e le modalità di concessione dei marchi degli Enti gestori delle aree protette al fine di garantire a parità di prodotto od offerta omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità.

***8. 52.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso 1-duodocies, primo periodo, sopprimere le seguenti: di qualità;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territori e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno o più regolamenti per stabilire i criteri e le modalità di concessione dei marchi degli Enti gestori delle aree protette al fine di garantire a parità di prodotto od offerta omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità.

***8. 72.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere in fine le parole: , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.

****8. 31.** Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.

****8. 32.** Pastorelli, Lo Monte.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.

****8. 33.** Carrescia.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.

****8. 34.** Matarrese.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.

****8. 47.** De Menech.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.

****8. 60.** Pellegrino, Zaratti, Nicchi.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, parole: , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.

****8. 64.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.

****8. 69.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.

****8. 86.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.

****8. 95.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, secondo periodo, dopo le parole: requisiti minimi di qualità *aggiungere le seguenti:* e di ecocompatibilità.

8. 35. Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies aggiungere in fine le parole: nonché prevedendo l'individuazione di aree comunali per la vendita diretta che promuovano le produzioni locali.

8. 36. Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, aggiungere in fine il seguente periodo: I marchi concessi dagli enti gestori devono possedere i requisiti minimi di qualità previsti dal regolamento predisposto ed emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che disciplina il marchio del sistema nazionale delle aree protette.

8. 37. Cristian Iannuzzi, Brignone.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quinquiesdecies.

8. 93. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies con il seguente:

1-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-quaterdecies* si applicano ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri. Il 70 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, *1-quinquies*, *1-sexies*, *1-septies* e *1-octies* è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto, e sono destinate esclusivamente al finanziamento del piano nazionale triennale di sistema di cui all'articolo 4, secondo le modalità e le finalità ivi indicate. Il restante 30 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento complessivo di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome

compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

8. 88. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies con il seguente: Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi da *1-bis*, a *1-octies* sono versate dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema, in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 66. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies premettere il seguente periodo: I titolari delle autorizzazioni che abbiano versato somme e/o sostenuto o debbano sostenere costi per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi con l'ente gestore o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, hanno titolo a detrarre tali somme

e/o costi dai contributi previsti di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies. Ai fini della detrazione l'esercente è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese sostenute o da sostenere all'ente gestore del parco che potrà formulare richieste di integrazioni o chiarimenti; è riconosciuto all'ente parco la possibilità di rigettare la richiesta di detrazione con motivato provvedimento.

8. 49. De Menech.

Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies primo periodo, sostituire le parole da: Il 50 per cento fino a: Il restante 50 per cento con le seguenti: Il 100 per cento.

8. 87. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, primo periodo, sostituire le parole: Il 50 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali con le seguenti: Le entrate relative alle aree protette.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso sopprimere il secondo periodo;

al capoverso 1-sexiesdecies, sopprimere le parole: del 50 per cento.

8. 61. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, sostituire le parole: Il 50 per cento delle entrate relative con le seguenti: Il 90 per cento delle entrate relative.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: Il restante 50 per cento con le seguenti; Il restante 10 per cento e le parole: restante 50 per cento con le seguenti: Il restante 10 per cento.

al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire le parole: la quota del 50 per cento con le seguenti: la quota del 90 per cento.

8. 94. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, primo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 90.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 10;

8. 38. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, sostituire le parole: Il 50 per cento con le seguenti: il 70 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: Il restante 50 per cento, con le seguenti: Il restante 30 per cento;

al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

8. 62. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, primo periodo, sostituire le parole: Il 50 per cento delle entrate con le seguenti: Il 20 per cento delle entrate.

8. 39. Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, primo periodo, sostituire le parole: Il 50 per cento delle entrate con le seguenti: il 40 per cento delle entrate.

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole: Il restante 50 per cento delle entrate *con le seguenti:* Il restante 60 per cento delle entrate;

al secondo periodo, dopo le parole: tutela della biodiversità nell'area protetta *aggiungere le seguenti:* e per la manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri e dei rifiuti.

8. 50. De Menech.

Al comma 1, dopo il capoverso 1-septiesdecies aggiungere i seguenti:

1-octiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi *1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies* non si applicano agli ampliamenti degli impianti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e ai nuovi impianti.

1-noviesdecies. Le disposizioni del capoverso *1-octies* non si applicano alle concessioni balneari.

8. 40. Carrescia.

Al comma 1, dopo il capoverso 1-septiesdecies, aggiungere il seguente:

1-octiesdecies. Nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore dell'Area protetta e il titolare del provvedimento concessorio o di altro atto di assenso comunque denominato di cui ai commi *1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies*, ovvero siano specificamente stabiliti nei provvedimenti di assenso o negli eventuali pareri di valutazione di impatto ambientale, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità nell'area protetta ed il proponente sia ottemperante, il loro valore, quantificato d'accordo fra le parti ed attualizzato alla data di entrata in vigore della presente legge, è scomputato, fino alla concorrenza, dal contributo da versare così come determinato ai sensi del

presente articolo. Nel caso di mancato accordo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la quantificazione del valore delle opere di compensazione e mitigazione o degli altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità è effettuato da un esperto in materia ambientale nominato dal Ministro dell'Ambiente con oneri a carico del concessionario. Ai fini della detrazione il titolare del provvedimento è tenuto a trasmettere entro il termine stabilito dal decreto di cui al comma *1-bis* i documenti comprovanti le spese sostenute all'ente gestore del parco che potrà formulare richieste di integrazioni o chiarimenti.

8. 41. Carrescia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, è aggiunto il seguente:

« ART. 16-*bis*.

1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel Decreto Ministeriale previa consultazione con l'Ispra e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definisce anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantisce la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 ».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere i capoversi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies.

8. 42. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, comma 1, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente:

a-bis) contributi provenienti dal Fondo Nazionale dei Parchi gestito dal Ministero dell'Ambiente.

8. 43. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *4-bis.* A decorrere dall'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.

4-ter. Il Fondo di cui al comma *4-bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2018, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma *4-bis* anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni. ».

8. 63. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

ART. 9.

Sopprimerlo.

***9. 68.** Laffranco, Crimi.

Sopprimerlo.

***9. 77.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Introduzione degli articoli 11.1 e 11.2 della legge n. 394 del 1991).

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 sono inseriti i seguenti:

« ART. 11.1 – *(Gestione della fauna e della flora).* – 1. Gli interventi di gestione della fauna e della flora, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA nel caso in cui si tratti di specie particolarmente protette secondo la normativa europea a riguardo. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve

tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

2. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma precedente, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale.

ART. 11.2 – (*Controllo della fauna e della flora*). – 1. I piani per la gestione di cui al comma 1 del precedente articolo possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

2. Gli interventi di controllo devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso

autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di soggetti su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi o i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire con modalità naturali e non cruenti.

4. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*, degli animali abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

6. Una quota pari al 5 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo naturali della fauna ».

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

Annesso
(Articolo 9, comma 2)

« ALLEGATO I
(articolo 11.2. comma 2).

Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo (*)
<i>Crocidura ichnusae</i> (crocidura mediterranea)		Sardegna, Pantelleria
<i>Crocidura suaveolens</i> (crocidura minore)	Italia cont.	Capraia, Elba
<i>Erinaceus europaeus</i> (riccio)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
<i>Suncus etruscus</i> (mustiolo)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
<i>Lepus capensis</i> (lepre sarda)	Italia cont.	Sardegna
<i>Lepus europaeus</i> (lepre europea)	Italia cont.	Italia meridionale continentale
<i>Oryctolagus cuniculus</i> (coniglio selvatico europeo)	Italia cont.	Italia continentale, Sicilia, Sardegna
<i>Eliomys quercinus</i> (quercino)	Italia cont.	Sardegna, Capraia, Lipari
<i>Glis glis</i> (ghiro)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
<i>Muscardinus avellanarius</i> (moscardino)	Italia cont.	Sicilia
<i>Hystrix cristata</i> (istricce)	Italia cont.	Sicilia, Elba
<i>Vulpes vulpes</i> (volpe)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Martes martes</i> (martora)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
<i>Mustela nivalis</i> (donnaia)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Felis silvestris</i> (gatto selvatico)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Sus scrofa</i> (cinghiale)	Italia cont.	Sardegna
<i>Dama dama</i> (daino)		Italia meridionale e Sardegna
<i>Cervus elaphus</i> (cervo nobile)	Italia cont.	Sardegna
<i>Ovis orientalis musimon</i> (muflone)		Sardegna
<i>Capra aegragus</i> (capra selvatica)		Montecristo
<i>Phasianus colchicus</i> (fagiano comune)		Italia

<i>Alectoris barbara</i> (pernice sarda)		Sardegna
--	--	----------

(*) In Sardegna e in Sicilia nonché nelle isole minori sono da considerare autoctone solamente le sottospecie locali, qualora esistano, ad evitare possibili introduzioni di sottospecie continentali.

***9. 72.** Terrosi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Introduzione degli articoli 11.1 e 11.2 della legge n. 394 del 1991).

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 sono inseriti i seguenti:

« ART. 11.1 – (*Gestione della fauna e della flora*). – 1. Gli interventi di gestione della fauna e della flora, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA nel caso in cui si tratti di specie particolarmente protette secondo la normativa europea a riguardo. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

2. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma precedente, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e

tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale.

ART. 11.2 – (*Controllo della fauna e della flora*). – 1. I piani per la gestione di cui al comma 1 del precedente articolo possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

2. Gli interventi di controllo devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di soggetti su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi o i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo im-

piego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire con modalità naturali e non cruento.

4. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*, degli animali abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

6. Una quota pari al 5 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo naturali della fauna ».

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

Annesso
(Articolo 9, comma 2)

« ALLEGATO I
(articolo 11.2. comma 2).

Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo (*)
<i>Crocidura ichnusa</i> (crocidura mediterranea)		Sardegna, Pantelleria
<i>Crocidura suaveolens</i> (crocidura minore)	Italia cont.	Capraia, Elba
<i>Erinaceus europaeus</i> (riccio)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
<i>Suncus etruscus</i> (mustiolo)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
<i>Lepus capensis</i> (lepre sarda)	Italia cont.	Sardegna
<i>Lepus europaeus</i> (lepre europea)	Italia cont.	Italia meridionale continentale
<i>Oryctolagus cuniculus</i> (coniglio selvatico europeo)	Italia cont.	Italia continentale, Sicilia, Sardegna
<i>Eliomys quercinus</i> (quercino)	Italia cont.	Sardegna, Capraia, Lipari
<i>Glis glis</i> (ghiro)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
<i>Muscardinus avellanarius</i> (moscardino)	Italia cont.	Sicilia
<i>Hystrix cristata</i> (istriche)	Italia cont.	Sicilia, Elba
<i>Vulpes vulpes</i> (volpe)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia

<i>Martes martes</i> (martora)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
<i>Mustela nivalis</i> (donnaia)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Felis silvestris</i> (gatto selvatico)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Sus scrofa</i> (cinghiale)	Italia cont.	Sardegna
<i>Dama dama</i> (daino)		Italia meridionale e Sardegna
<i>Cervus elaphus</i> (cervo nobile)	Italia cont.	Sardegna
<i>Ovis orientalis musimon</i> (muflone)		Sardegna
<i>Capra aegragus</i> (capra selvatica)		Montecristo
<i>Phasianus colchicus</i> (fagiano comune)		Italia
<i>Alectoris barbara</i> (pernice sarda)		Sardegna

(*) In Sardegna e in Sicilia nonché nelle isole minori sono da considerare autoctone solamente le sottospecie locali, qualora esistano, ad evitare possibili introduzioni di sottospecie continentali.

***9. 53.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. – (Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991). – 1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

«ART. 11.1 – (Contenimento della fauna selvatica). – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i

tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione. Per la redazione e gestione dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica che determina un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.

3. I piani di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiara-

rati, nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.

4. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992.

5. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscono in modo non conforme alle modalità predefinite, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992 e all'articolo 30 della presente legge, nonché l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*undecies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Gli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare sistemi di controllo non cruenti da attuarsi all'interno delle aree protette.

9. 109. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente: « ART. 11.1 – *(Contenimento della fauna selvatica)*. – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste e i modi di verifica del piano medesimo. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica provocati sulla conservazione di specie ed *habitat* di cui alla direttiva europea 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.

3. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo fauni-

stico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerano anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscono in modo non conforme alle modalità predefinite si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza, inclusa l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 30 della presente legge.

5. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

6. Una quota pari al 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti ».

9. 6. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 1, primo periodo dopo la parola: uccelli aggiungere le seguenti: , rettili, anfibi, pesci, invertebrati.

9. 120. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole:

specie di uccelli e mammiferi *aggiungere le seguenti:* rettili, anfibi, pesci e insetti.

9. 113. Giovanna Sanna.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.

***9. 115.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.

***9. 119.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: con l'esclusione dei ratti aggiungere le seguenti: topi, nutrie e arvicole.

9. 112. Giovanna Sanna.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue.

***9. 54.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue.

***9. 69.** Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue.

***9. 99.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in

conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: dell'ISPRA aggiungere le seguenti: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, *con le seguenti:* in conformità alle suddette Direttive.

****9. 29.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti *aggiungere le seguenti:* in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: dell'ISPRA aggiungere le seguenti: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, *con le seguenti:* in conformità alle suddette Direttive.

****9. 3.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, primo periodo, sopprimere le parole: e vincolante.

***9. 55.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, primo periodo, sopprimere le parole: e vincolante.

***9. 100.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1 comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.

****9. 39.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1 comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.

****9. 78.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1 comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.

****9. 91.** Brignone, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1 comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.

****9. 114.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che deve essere reso entro sei mesi. Decorso inutilmente

tale termine il piano si intende adottato.

9. 102. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: I piani indicano gli obiettivi aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e.

9. 103. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e con comprovata esperienza nell'ambito faunistico.

***9. 40.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e con comprovata esperienza nell'ambito faunistico.

***9. 79.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento non letale della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed *habitat* di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento non letale, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE)

n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

9. 92. Cristian Iannuzzi, Brignone.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica alla conservazione ed al restauro degli equilibri ecologici delle aree protette e dei territori interessati che possono determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed *habitat* di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili; per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

9. 101. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati al contenimento con le seguenti: possono essere finalizzati al contenimento.

***9. 41.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati al contenimento con le seguenti: possono essere finalizzati al contenimento.

***9. 80.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, sostituire le parole: della fauna selvatica che può determinare *con le seguenti:* dei danni della fauna selvatica che determinano.

****9. 110.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, sostituire le parole: della fauna selvatica che può determinare *con le seguenti:* dei danni della fauna selvatica che determinano.

****9. 117.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, sopprimere le parole da: o di specie della fauna o flora selvatiche *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

9. 9. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, sopprimere le parole: o di specie della fauna e flora selvatiche o *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili.

***9. 118.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, sopprimere le parole: o di specie della fauna e flora selvatiche o *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili.

***9. 111.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, dopo le parole: *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili *aggiungere le seguenti:* o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.

****9. 1.** Matarrese.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, dopo le parole: *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili *aggiungere le seguenti:* o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.

****9. 2.** De Menech.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, dopo le parole: *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili *aggiungere le seguenti:* o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.

****9. 24.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, dopo le parole: *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili *aggiungere le seguenti:* o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.

****9. 56.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, dopo le parole: *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili *aggiungere le seguenti:* o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.

****9. 98.** Carrescia.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, dopo le parole: particolarmente vulnerabili *aggiungere le seguenti:* , o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.

****9. 70.** Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, dopo le parole: o *habitat* ritenuti

particolarmente vulnerabili sono inserite le seguenti: oltreché al contenimento dei danni alle coltivazioni agricole-forestali esercitate tradizionalmente nell'ambito del parco.

9. 27. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, dopo le parole: o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili aggiungere le seguenti: oltreché al contenimento dei danni alle coltivazioni agricole-forestali.

9. 26. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, sostituire le parole: le specie alloctone, con le seguenti: le specie aliene invasive.

***9. 30.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, sostituire le parole: le specie alloctone, con le seguenti: le specie aliene invasive.

***9. 116.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati all'eradicazione con le seguenti: possono essere finalizzati all'eradicazione.

****9. 42.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati all'eradicazione con le seguenti: possono essere finalizzati all'eradicazione.

****9. 81.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o contenimento aggiungere le seguenti: non letali.

***9. 8.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o contenimento aggiungere le seguenti: non letali.

***9. 36.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o contenimento aggiungere le seguenti: non letali.

***9. 73.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o contenimento aggiungere le seguenti: non letali.

***9. 82.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o contenimento aggiungere le seguenti: non letali.

***9. 93.** Brignone, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: L'eradicazione, da attuare tramite metodi ecologici non cruenti e non letali, è prevista esclusivamente in ecosistemi chiusi e per specie che non abbiano ampia diffusione nel territorio nazionale.

9. 83. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: Gli Enti Parco possono in caso di necessità predisporre il prelievo dei « capi sanitari ».

9. 57. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I piani di cui al comma precedente tengono conto, altresì, dell'eventuale impatto estremamente negativo della fauna selvatica sulle attività agricole condotte con metodi e strumenti ecosostenibili o biologici su terreni agricoli situati nelle aree contigue a quelle protette.

9. 67. Pastorelli, Lo Monte.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'eradicazione, da attuare tramite metodi ecologici non cruenti e non letali, è prevista esclusivamente in ecosistemi chiusi e per specie che non abbiano ampia diffusione nel territorio nazionale.

9. 44. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente Parco e devono essere eseguiti esclusivamente dal personale pubblico di sorveglianza e di polizia ambientale, coadiuvabile unicamente da personale dipendente dell'ente Parco e devono essere attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali. Nei parchi, nelle aree protette e nelle aree contigue sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992. Gli interventi in oggetto debbono sempre svolgersi nel rispetto delle direttive 147/2009

CE « Uccelli » e 43/95 CE « Habitat » e non possono essere condotti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 settembre. Per l'avifauna, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992.

***9. 46.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente Parco e devono essere eseguiti esclusivamente dal personale pubblico di sorveglianza e di polizia ambientale, coadiuvabile unicamente da personale dipendente dell'ente Parco e devono essere attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali. Nei parchi, nelle aree protette e nelle aree contigue sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992. Gli interventi in oggetto debbono sempre svolgersi nel rispetto delle direttive 147/2009 CE « Uccelli » e 43/95 CE « Habitat » e non possono essere condotti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 settembre. Per l'avifauna, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992.

***9. 85.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.

***9. 45.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.

****9. 84.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 3, sopprimere le parole: sia di cattura che di abbattimento,.

***9. 10.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 3, sopprimere le parole: sia di cattura che di abbattimento.

***9. 38.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 3, sopprimere le parole: sia di cattura che di abbattimento.

***9. 94.** Cristian Iannuzzi, Brignone.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 3, sopprimere le parole: , sia di cattura che di abbattimento,.

***9. 74.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 3, sostituire le parole: sia di cattura che di abbattimento, *con le seguenti:* devono impiegare di norma metodi non cruenti e.

9. 11. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate *con le seguenti:* , da altro personale pubblico o da proprietari e conduttori di fondi all'interno della proprietà, purché muniti di licenza di caccia,

***9. 5.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate *con le seguenti:* , da altro personale pubblico o da proprietari e conduttori di fondi all'interno della proprietà, purché muniti di licenza di caccia.

***9. 33.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati da ISPRA *con le seguenti:* dagli istituti zootifilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5, sopprimere il secondo periodo.

9. 12. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 3, dopo le parole: da persone da esso autorizzate *aggiungere le seguenti:* da scegliersi prioritariamente tra i residenti nei comuni ricompresi anche parzialmente nel parco, fermo quanto stabilito dalle leggi venatorie locali.

9. 104. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 3, sopprimere le parole: e validati dall'ISPRA.

9. 58. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

9. 13. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 4, secondo periodo sostituire le parole: e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture *con le seguenti:* dando priorità a quelle che garantiscano maggiore efficacia e rapidità nel raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

9. 21. Minnucci.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare *aggiungere le seguenti:* in via preventiva e prioritaria.

***9. 17.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare *aggiungere le seguenti:* in via preventiva e prioritaria.

***9. 31.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: ed eventuale successivo abbattimento.

9. 59. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 11, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: I piani di gestione dovranno tutelare con i prelievi o gli abbattimenti la continuità delle attività agricole e zootecniche al fine di garantire la loro continuità.

9. 65. Piso.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: I piani di gestione dovranno tutelare con i prelievi o gli abbattimenti la continuità delle attività agricole e zootecniche.

9. 123. Abrignani.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'allevamento e l'immissione di cinghiali sono vietati su tutto il territorio nazionale. Nei parchi e nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.

***9. 86.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bichis, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'allevamento e l'immissione di cinghiali sono vietati su tutto il territorio nazionale. Nei parchi e nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.

***9. 47.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Al personale di enti o organismi pubblici che abbia effettuato interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate o altresì responsabile di soggetti privati che abbiano effettuato interventi di controllo faunistico non conformi si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati responsabili di interventi di controllo faunistico non conformi ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio Nazionale.

9. 60. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 5, alle parole: Al personale di enti o organismi premettere le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

***9. 18.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 5, alle parole: Al personale di enti o organismi premettere le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

***9. 32.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 5, dopo le parole: non conformi alle modalità previste aggiungere le seguenti: dal piano del parco.

9. 105. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1 sopprimere il comma 6.

***9. 14.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1 sopprimere il comma 6.

***9. 37.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1 sopprimere il comma 6.

***9. 48.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1 sopprimere il comma 6.

***9. 75.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1 sopprimere il comma 6.

***9. 87.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1 sopprimere il comma 6.

***9. 95.** Cristian Iannuzzi, Brignone.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica. Gli enti gestori possono conferire parte dei capi abbattuti o catturati alle persone incaricate dell'attuazione dei piani di contenimento per le destinazioni consentite dalle vigenti disposizioni e dal regolamento del parco.

9. 106. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I capi abbattuti devono essere posti in vendita attraverso asta pubblica.

9. 61. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1 sopprimere il comma 7.

***9. 66.** Piso.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1 sopprimere il comma 7.

***9. 71.** Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1 sopprimere il comma 7.

***9. 19.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1 sopprimere il comma 7.

***9. 28.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1 sopprimere il comma 7.

***9. 34.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, sopprimere il comma 7.

***9. 122.** Abrignani.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per il contrasto del bracconaggio e del randagismo canino e dell'ibridazione cane-lupo al fine di applicare metodi di gestione non cruenti e non letali e per finanziare ricerche scientifiche che determinino lo stato di conservazione delle specie e la reale incidenza dei danni procurati dalla fauna selvatica alla zootecnica.

9. 25. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali della fauna selvatica.

9. 97. Cristian Iannuzzi, Brignone.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Gli introiti ottenuti dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere utilizzati a fini di recupero ambientale sul territorio del Parco e/o Ente.

9. 62. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Negli organismi di *governance* e nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi.

***9. 49.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Negli organismi di *governance* e nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi.

***9. 88.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 7, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

9. 127. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 7, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 2 per cento.

***9. 22.** Morassut.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 7, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 2 per cento.

***9. 107.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.

****9. 76.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione;

****9. 125.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.

****9. 129.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati.

9. 96. Cristian Iannuzzi, Brignone.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 7, dopo le parole: non cruenti *aggiungere le seguenti:* e non letali.

***9. 124.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 7, dopo le parole: non cruenti *aggiungere le seguenti:* e non letali.

***9. 128.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: e per l'esercizio delle funzioni

attribuite nella presente legge all'istituto.

9. 64. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Un'ulteriore quota del 20 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per il risarcimento economico a soggetti che abbiano subito danni causati da fauna selvatica dando priorità alle aziende agricole danneggiate.

9. 20. Minnucci.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, DOPO IL comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150/92. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura.

9. 51. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi.

9. 50. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1, aggiungere in fine il seguente comma:

8. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura.

9. 90. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1, aggiungere in fine il seguente comma:

8. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi.

9. 89. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991).

1. Dopo l'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è introdotto il seguente:

ART. 16-bis. – (Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali). – 1. Fermo restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 6, commi 7, 8, 9, 12, 13, dall'articolo 9, comma 28, nonché dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1 comma 141 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e loro successive modificazioni, non si applicano per gli enti di gestione dei parchi nazionali e per le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge, per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere, altresì, utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina della

legge n. 81 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

3. I termini per la gestione contabile previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998 n. 439 e recante il norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, limitatamente alla loro applicazione per gli enti parco nazionali, sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso contenuta nel decreto costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge.

4. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma primo del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

9. 01. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Divieto di introduzione della specie Cinghiale in tutto il territorio nazionale).

1. In tutto il territorio nazionale è vietato a chiunque introdurre in qualsiasi forma la specie Cinghiale (*Sus scrofa*). Gli allevamenti di tale specie sono ammessi con l'esclusiva finalità di uso alimentare

secondo criteri e modalità individuate con apposito regolamento dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previo parere della Conferenza Stato Regioni. Detto regolamento, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere modalità di allevamento che impediscano e preven- gano possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e che consentano una tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, capoverso « 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 9-bis.

***9. 02.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Divieto di introduzione della specie Cinghiale in tutto il territorio nazionale).

1. In tutto il territorio nazionale è vietato a chiunque introdurre in qualsiasi forma la specie Cinghiale (*Sus scrofa*). Gli allevamenti di tale specie sono ammessi con l'esclusiva finalità di uso alimentare secondo criteri e modalità individuate con apposito regolamento dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previo parere della Conferenza Stato Regioni. Detto regolamento, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere modalità di allevamento che impediscano e preven- gano possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e che consentano una tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, capoverso « 1, secondo periodo, dopo le parole di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 9-bis.

***9. 03.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« Art. 18. – *(istituzione delle aree protette di mare).* – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, istituisce con proprio decreto i parchi nazionali marini e le riserve marine sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree protette di mare già istituite o in corso di istitu-

zione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.

1-ter. Nel caso in cui aree protette di mare già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.

2. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

4. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della « rete Natura

2000 », in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede con proprio decreto a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.

6. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

7. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per

quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive ».

****10. 13.** Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — *(istituzione delle aree protette di mare)*. — 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, istituisce con proprio decreto i parchi nazionali marini e le riserve marine sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preli-

minare sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree protette di mare già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.

1-ter. Nel caso in cui aree protette di mare già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.

2. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-*bis*, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

4. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della « rete Natura 2000 », in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede con proprio decreto a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.

6. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

7. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive ».

****10. 1.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso « ART. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti le regioni, con le seguenti: d'intesa con la regione e sentiti.

10. 9. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , quali la popolazione residente fino a: i consumi d'acqua.

***10. 4.** Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:

, quali la popolazione residente fino a: i consumi d'acqua.

***10. 7.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: La relativa istruttoria tecnico-scientifica è svolta dall'ISPRA nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*quater*, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio.

10. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'ISPRA nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *con le seguenti:* La relativa istruttoria tecnico-scientifica è svolta dall'ISPRA, ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

10. 2. Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: tecnica preliminare con le seguenti: tecnico-scientifica.

10. 8. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le associazioni locali più rappresentative in specifici contesti.

10. 3. Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso ART. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Direttore dell'Area marina protetta è nominato con la forma e le modalità stabilite dall'articolo 9, comma 11.

10. 10. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: finalizzati all'affidamento della gestione con estensione a mare al relativo Ente Parco.

10. 11. Carrescia.

Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: i parchi nazionali con estensione a mare con le seguenti: i parchi nazionali e regionali con estensione a mare.

10. 12. Castiello, Grimoldi.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« ART. 19 – (Gestione delle aree protette marine e dei parchi nazionali marini). – 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascun parco nazionale marino e area protetta marina è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area protetta marina è affidata a un consorzio costituito

tra almeno due o più soggetti individuati tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cura l'individuazione dei soggetti per il predetto affidamento e definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione cui deve attenersi l'ente gestore. Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura che la gestione di ogni area protetta marina, anche già istituita, sia effettuata mediante un consorzio con i requisiti del primo periodo. Decorso il triennio inutilmente, al fine di conseguire più speditamente le finalità del presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede al commissariamento delle aree protette marine istituite e non gestite da consorzi. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, punto 5-bis, nel caso in cui un'area protetta marina sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine; il direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta marina.

3. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istituisce altresì l'Ente gestore del parco nazionale marino, di cui allo stesso articolo 18 comma 4-bis, che ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Sono organi dell'Ente gestore del parco nazionale marino:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme

contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto.

5. Il Consiglio direttivo del parco nazionale marino è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vicepresidente.

6. In presenza di aree marine protette di ridotte dimensioni, o con specifica rilevanza scientifica o didattica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione di un'area protetta marina o di un parco sommerso anche in forma consortile, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute, con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.

7. Qualora le caratteristiche fisiche e geografiche di più aree protette marine o parchi sommersi li rendano assimilabili ad un sistema unitario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione delle medesime aree protette marine o parchi sommersi.

8. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione del parco nazionale marino o dell'area protetta marina, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

9. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino e dell'area protetta marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

10. Nelle aree protette marine, nei parchi nazionali marini e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

11. Nelle aree protette marine, nei parchi nazionali marini e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela è salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela

speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

12. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di ecocompatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

13. I divieti di cui all'articolo 11, comma 5, si applicano ai territori inclusi nei parchi nazionali marini, nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

14. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricompresi nelle aree protette marine, nei parchi nazionali marini e nei parchi nazionali con estensione a mare che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano affidati in concessione, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, se richiesti sono dati in concessione gratuita all'ente gestore del parco nazionale marino o dell'area protetta marina per nove anni, rinnovabili automaticamente salvo motivato diniego del soggetto concedente, per le finalità di cui al decreto istitutivo e al regolamento. L'ente gestore può concedere i beni e le zone di mare avuti in concessione a soggetti terzi, dietro il pagamento di un canone annuo non inferiore al canone che sarebbe stato stabilito dal soggetto originariamente concedente. La concessione gratuita di beni demaniali e di zone di mare all'Ente

gestore non muta la titolarità delle responsabilità relative a tali beni e zone di mare, che restano in capo al concessionario finale con la sorveglianza di cui al comma 10 del presente articolo.

15. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e poste nel parco nazionale marino, nell'area protetta marina o nel parco nazionale con estensione a mare oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore del parco o dell'area marina protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo e le conseguenti modalità di versamento all'ente gestore sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

16. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di unità navali, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale con estensione a mare, nel parco nazionale marino, nell'area protetta marina e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore del parco o dell'area marina protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

17. L'ente gestore del parco nazionale marino o dell'area marina protetta può deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per l'accesso al parco nazionale marino, al parco nazionale con estensione a mare o l'area protetta marina o a parti dei medesimi, in ragione dei costi di funzionamento, di monitoraggio e di tutela.

18. L'ente gestore del parco nazionale con estensione a mare, del parco nazionale marino o dell'area protetta marina può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.

19. L'ente gestore del parco nazionale con estensione a mare, del parco nazionale marino o dell'area protetta marina può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e dell'area protetta marina e quella privata.

20. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. Gli enti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non

hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

11. 1. Giovanna Sanna.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

ART. 19. — *(Gestione delle aree protette di mare).* — 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta di mare è assicurato dall'Ente parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Sono organi dell'Ente parco: *a)* il Presidente; *b)* il Consiglio direttivo; *c)* il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette,

e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vice-presidente.

4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.

5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.

6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette di mare. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.

7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.

8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria

per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 26 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.

10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.

11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua

articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 7 del presente articolo, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di sca-

ricchi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

15. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe

allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento,

dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

19. In fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree protette marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.

21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, stru-

mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

***11. 2.** Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

ART. 19. — *(Gestione delle aree protette di mare).* — 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta di mare è assicurato dall'Ente parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio

direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vicepresidente.

4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.

5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.

6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette di mare. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.

7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.

8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale

necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 26/ del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.

10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.

11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con

il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 7 del presente articolo, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo,

dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

15. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D

possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di ecocompatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

19. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree protette marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione.

La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.

21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

***11. 3.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso le attività promosse e realizzate dal relativo Ente di gestione, sulla base di linee guida e metodologie standard per la valutazione dell'efficacia di gestione predisposte dalla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. 4. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 2, primo periodo sopprimere le parole: Salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione.

11. 6. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attri-

buita al soggetto competente per quest'ultima.

11. 7. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) indirizzi e criteri per lo svolgimento in via diretta da parte dell'ente gestore e per l'affidamento a terzi secondo le procedure di legge e sulla base degli atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni di servizi di carattere turistico-naturalistico e di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, tali da favorire in piena armonia con le esigenze di conservazione dell'area protetta marina lo sviluppo locale e in particolare l'occupazione giovanile.

11. 5. Stella Bianchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 5, alinea, dopo le parole: nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, inserire le seguenti: e regionali.

11. 9. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 6, alinea, dopo le parole: nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, inserire le seguenti: e regionali.

11. 10. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: nelle sole zone C e D con le seguenti: nella sola zona D.

***11. 11.** Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:

nelle sole zone C e D con le seguenti: nella sola zona D.

***11. 12.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 7, secondo periodo, sopprimere, le parole: , C.

11. 13. Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso ART. 19, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Fermo restando, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, nonché quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

11. 14. Pastorelli, Lo Monte.

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 10, primo periodo, sostituire le parole: La sorveglianza nelle aree protette marine con le seguenti: Fermo restando, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia,

nonché quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine.

11. 16. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 19, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

12. Per la pianta organica dell'Area marina protetta e per l'impiego del personale si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 14.

11. 15. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 394 del 1991 alle aree marine esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge deve essere effettuata entro sei mesi da tale data.

11. 8. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991).

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

« ART. 19-bis. – (Programma triennale per il sistema nazionale delle aree naturali protette). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le

azioni per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, e in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma indica altresì il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa criteri per l'istituzione e l'ampliamento delle aree naturali protette, la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.

2. Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

3. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli

interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

4. La realizzazione delle previsioni del programma avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri stabiliti d'intesa. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge. Proposte relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro 60 giorni. Il programma è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approvazione. Qualora il programma non venga adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.

8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

9. L'ente gestore dell'area protetta dispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche

commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.

10. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.

12. Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

13. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

14. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni

dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

2. Sono abrogati:

il Titolo V, Riserve marine, della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

l'articolo 20 della presente legge;

l'articolo 76 di decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

i commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ».

12. 1. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Benedetti, Vignaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991).

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

ART. 19-bis. – *(Programma triennale per il sistema nazionale delle aree naturali protette).* – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina ogni tre anni un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, anche in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma stabilisce i criteri e indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle

aree stesse, e fissa altresì i criteri per la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.

2. Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

3. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire con il programma stesso. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

4. Proposte relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro 60 giorni. Il programma è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approvazione. Qualora il programma non venga adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.

8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

9. L'ente gestore dell'area protetta predisponde annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.

10. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.

12. Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

13. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

14. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito ».

2. Sono abrogati:

il Titolo V, Riserve marine, della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

l'articolo 20 della presente legge;

l'articolo 76 di decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

i commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

***12. 2.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sopprimere i commi 1 e 2.

12. 3. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 9, primo periodo, dopo le parole: della ricerca scientifica aggiungere le seguenti: dell'ISPRA anche in rappresentanza del SNPA.

12. 5. Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 9, primo periodo, dopo le parole: tra i soggetti di cui al presente periodo, aggiungere le seguenti: e da un rappresentante dell'ISPRA.

12. 4. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Alla consulta partecipa altresì un rappresentante dell'ISPRA, nominato dallo stesso ente nell'ambito del proprio organico, al fine di assicurare un supporto tecnico-scientifico al suddetto organo.

12. 6. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sopprimere il comma 11.

12. 7. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. I parchi nazionali con estensione a mare saranno dotati delle dotazioni di personale per la gestione della parte a mare.

12. 8. Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 12, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Per i consorzi di gestione di aree marine protette e per i parchi nazionali con estensione a mare.

12. 9. Vella, Crimi.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

5. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro a decorrere dal 2018.

6. Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. 11. Giovanna Sanna.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.

12. 10. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 21 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 è sostituito dal seguente:

«ART. 21 – (*funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette*). – 1. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata in ogni area protetta, ai fini della presente legge, da agenti guardiaparco, alle dipendenze del soggetto gestore.

2. Le funzioni di agenti guardiaparco possono essere attribuite agli agenti del disciolto Corpo forestale dello Stato in servizio al 31 dicembre 2016, in esecuzione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 177, agli agenti di polizia locale appartenenti agli enti di area vasta, ai militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri e a funzionari qualificati degli

enti parco medesimi ovvero di comunità montane o enti regionali aventi le medesime funzioni. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente articolo i soggetti di cui al periodo precedente possono optare per la mobilità presso l'ente parco, mediante apposita istanza, secondo le modalità stabilite dal rispettivo ordinamento organizzativo. Le dotazioni organiche degli enti parco sono rideterminate in misura corrispondente al relativo contingente di personale trasferito, che, in ogni caso, non può essere superiore alla dotazione dei centri territoriali ambientali vigenti al 31/12/2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della Tutela del mare e di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della Funzione pubblica, è individuato il contingente di personale da attribuire alla dotazione organica degli enti parco per i fini di cui al presente 2. Il decreto determina, altresì, i criteri dei trasferimenti, i tempi, le modalità attuative della mobilità di cui al presente comma, nel rispetto dell'autonomia organizzativa riconosciuta per legge ad ogni ente di provenienza del personale di vigilanza. Relativamente agli appartenenti dal corpo di polizia locale degli enti di area vasta il decreto è assunto previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 281/1997.

3. Gli agenti guardiaparco così costituiti dipendono funzionalmente dal Direttore dell'ente parco.

4. Lo Stato trasferisce agli enti parco le risorse finanziarie corrispondenti al trattamento economico complessivo degli agenti che optano ai sensi del comma 2 del presente articolo.

5. Le funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 della presente legge».

13. 1. Baradello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale deve essere garantita in modo costante e continuativo ed è esercitata, ai fini della presente legge, dall'Arma dei carabinieri. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato all'Arma medesima dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della difesa, sono individuate le strutture ed il personale dell'Arma dei carabinieri da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.

2-bis. Ai fini del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio e ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capo verso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-ter. I guardiaparco assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti

e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla loro competenza e delle relative aree contigue, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC), qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dell'area naturale protetta e degli enti locali che ricadono nell'area naturale protetta ».

2-quater. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 10 della presente legge.

13. 3. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti po-

teri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ».

***13. 2.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ».

***13. 4.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 3. I guardiaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta

funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ».

13. 6. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

13. 5. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 14.

Sopprimerlo:

14. 1. Laffranco, Crimi.

Sostituirlo con il seguente:

« 1. all'articolo 22 della legge n. 394/1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I terreni inclusi nei confini delle aree protette regionali appartengono al demanio o al patrimonio pubblico. L'inclusione di aree private all'interno dei confini dei parchi e delle riserve regionali è consentita eccezionalmente se indispensabile ai fini istitutivi dell'area protetta. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a rideterminare i confini dei parchi e delle riserve naturali, conformemente a quanto previsto dal presente comma. Le aree escluse a seguito della rideterminazione dei confini sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 della presente legge. In ogni caso,

salva espressa volontà di chi ne ha diritto, la superficie dei terreni di proprietà privata interna alle aree protette non può superare il 10 per cento della superficie totale.

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. In deroga al generale divieto di abbattimento di fauna selvatica, al fine di limitare la loro eccessiva proliferazione, nelle aree protette regionali è consentito esercitare la caccia di selezione agli ungulati secondo piani di abbattimento e prescrizioni dettati dall'Ente gestore dell'area protetta. All'esecuzione del piano partecipano esclusivamente i cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia limitrofi all'area protetta ».

14. 2. Abrignani.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I terreni inclusi nei confini delle aree protette regionali appartengono al demanio o al patrimonio pubblico. L'inclusione di aree private all'interno dei confini dei parchi e delle riserve regionali è consentita eccezionalmente se indispensabile ai fini istitutivi dell'area protetta. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a rideterminare i confini dei parchi e delle riserve naturali, conformemente a quanto previsto dal presente comma. Le aree escluse a seguito della rideterminazione dei confini sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 della presente legge. In ogni caso, salva espressa volontà di chi ne ha diritto, la superficie dei terreni di proprietà privata interna alle aree protette non può superare il 10 per cento della superficie totale ».

14. 6. Piso.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Tutte le regioni dovranno ripermire i confini dei parchi, oasi e riserve entro i limiti delle aree demaniali così come previsto dal comma precedente. Le aree così liberalizzate rientrano nella competenza dei rispettivi comuni ».

14. 3. Cera, Buttiglione, Binetti, De Mita.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

13. 4. Laffranco, Crimi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In deroga al generale divieto di abbattimento di fauna selvatica, al fine di limitare la loro eccessiva proliferazione, nelle aree protette regionali è consentito esercitare la caccia di selezione agli ungulati secondo piani di abbattimento e prescrizioni dettati dall'Ente gestore dell'area protetta. All'esecuzione del piano partecipano esclusivamente i cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia limitrofi all'area protetta ».

14. 5. Piso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le regioni dovranno ripermire i confini dei parchi, oasi e riserve entro i limiti delle aree demaniali così come previsto dal comma precedente. Le aree così liberalizzate rientrano nella competenza dei rispettivi comuni ».

14. 7. Cera, Buttiglione, Binetti, De Mita.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole « aree naturali protette regionali » sono inserite le seguenti: « e la sorveglianza »;

b) Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Le regioni garantiscono la vigilanza e la sorveglianza delle aree naturali protette regionali in modo costante e continuativo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono affinché sia garantita la presenza costante e continuativa di personale di sorveglianza nei parchi e nelle aree naturali protette regionali.

1-ter. Qualora le aree naturali protette regionali ricadano nelle aree di cui all'articolo 1 comma 5-ter, 5-quater e 5-quinquies la regione trasmette annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto sull'attività di vigilanza e sorveglianza operata nell'area naturale protetta.

c) Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. L'Arma dei carabinieri ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali e con il Ministero della difesa.

2-bis. Ai fini del comma 1-bis del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette regionali possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-ter. I guardiaparco dei parchi e delle aree naturali protette regionali assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza nei limiti territoriali dei territori attribuiti alla loro competenza, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC) qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dei parchi o delle aree naturali protette e degli enti locali che ricadono in tali territori ».

15. 02. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Sorveglianza).

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394 sono aggiunti in fine i

seguenti periodi: « Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli già attribuiti al Corpo Forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo *status* giuridico di Guardiaparco. Ai Guardiaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei Sic e ZPS qualora la tutela sia affidata all'Ente gestore del Parco. Ai Guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta ».

15. 03. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Al personale addetto alla vigilanza delle aree naturali protette istituite dalle regioni ai sensi della presente legge è riconosciuta, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ».

15. 01. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 29, della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole, « legale rappresentante » sono sostituite dalla seguente: « direttore »;

b) al comma 2, le parole: « ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 », sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06 giugno 2001 ».

***16. 1.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 29, della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole: « legale rappresentante » sono sostituite dalla seguente: « direttore »;

b) al comma 2, le parole: « ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 », sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 ».

***16. 2.** Morassut.

Al comma 1, sostituire le parole: direttore, con le seguenti: legale rappresentante assieme al direttore.

16. 3. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

ART. 17.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

ART. 30.

(Sanzioni).

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro quattrocento a euro cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro quattrocento a euro venticinquemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 2.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro duemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in deroga agli articoli 20 21 e 22 della legge n. 689 del 1981, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24

novembre 1981, n. 689, dal Presidente, legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è determinata in misura compresa tra 50 euro e 1.000 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis.

5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui Titolo VI-bis del Libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

6. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

8. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.

12. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della tutela dell'ambiente fissa, seguendo i criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo.

17. 1. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'arresto fino a dodici mesi e.

17. 3. Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con l'arresto fino a sei mesi o.

17. 4. Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: da euro 400 con le seguenti: da euro 200;

Conseguentemente, al medesimo comma:

al capoverso 1-bis, sostituire le parole: da 200 euro a 2.000 euro con le seguenti: da euro 100 a euro 1.000;

al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: da euro 100 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 1.000;

al capoverso 2-bis, sostituire le parole: tra euro 50 a euro 1.000 con le seguenti: tra euro 50 a euro 500.

17. 2. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

17. 5. Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 200 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 300 a euro 1.800.

17. 7. Carrescia.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: aree protette aggiungere le seguenti: qualora adeguatamente pubblicizzate.

17. 6. Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: da euro 100 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 300 a euro 1.800.

17. 8. Carrescia.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: tra euro 50 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 150 a euro 900.

17. 9. Carrescia.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 31 della legge 12 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

ART. 31.

1. Dal 1° gennaio 2018 le riserve statali, che già ricadono o che vengano a ricadere

all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale sono affidate ai relativi enti gestori. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva le direttive opportune per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica e ne verifica, altresì, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 384.

17. 01. Mazzoli.

ART. 18.

Al comma 1, capoverso ART. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* da un rappresentante dell'Ispra anche in rappresentanza del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

18. 1. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *aggiungere le seguenti:* da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

***18. 5.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *aggiungere le seguenti:* da un rappresentante del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo.

***18. 3.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle associazioni *con le*

seguinti: da due rappresentanti delle associazioni.

****18. 4.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso ART. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle associazioni *con le seguenti:* da due rappresentanti delle associazioni.

****18. 2.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

ART. 19.

Al comma 1, dopo il capoverso f-ter) aggiungere il seguente:

f-quater) Terra Protetta (della penisola sorrentina ed amalfitana).

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il funzionamento del parco del Matese *aggiungere le seguenti parole:* del Parco Terra Protetta.

19. 3. Calabrò.

Al comma 1, dopo il capoverso f-ter) aggiungere il seguente:

f-quater) Calanchi, comprendente i territori di Pisticci, Craco, Montalbano e Tursi in provincia di Matera.

19. 2. Burtone.

Al comma 1, dopo il capoverso f-ter) aggiungere il seguente:

f-quater) Etna.

19. 1. Burtone.

Al comma 1, dopo il capoverso f-ter) aggiungere il seguente:

f-quater) Alpi Apuane, comprendente il già istituito parco regionale delle Alpi Apuane.

Conseguentemente,

al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: Il funzionamento del Parco delle Alpi Apuane è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2018, con risorse pari a 1.000.000, secondo modalità definite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Toscana,

al comma 3, sostituire le parole: euro 600,000 per l'anno 2017 e a euro 3.000.000 con le seguenti: euro 900.000 per l'anno 2017 e a euro 4.000.000.

19. 4. De Menech.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 pari a euro 600.000,00 per l'anno 2017 e a euro 3.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al Ministero della difesa.

***19. 5.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 pari a euro 600.000,00 per l'anno 2017 e a euro 3.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al Ministero della difesa.

***19. 6.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Ape-Appennino Parco d'Europa).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle regioni, anche al fine di dare attuazione alla « Convenzione degli Appennini » per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica sottoscritta dallo stesso Ministero, da quattordici Regioni e numerosi soggetti istituzionali, associativi ed economici, individua le modalità operative e gli organi di coordinamento per le attività e gli interventi previsti dal Progetto Ape, convoca annualmente la Convenzione dei rappresentanti degli enti e associazioni aderenti allo stesso, ne promuove in sede europea la valorizzazione e informa il Parlamento con una relazione annuale sullo stato di attuazione della Convenzione degli Appennini e del Progetto Ape-Appennino Parco d'Europa.

19. 01. De Menech.

ART. 20.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, le parole: « alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza » sono sostituite dalle seguenti: « alla nomina del Consiglio Direttivo, alla funzionalità delle sedi, alla nomina del Direttore e all'adozione del Piano del Parco, La sorveglianza nei predetti Enti è affidata ai guardaparco alle dipendenze degli Enti stessi ».

20. 1. Castiello, Grimoldi.

ART. 21.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

d) dopo la lettera *ee-septies* sono aggiunte le seguenti:

ee-octies) Isole Eolie;

ee-novies) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;

ee-decies) Capo Caccia, Isola Piana;

***21. 2.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

d) dopo la lettera *ee-septies* sono aggiunte le seguenti:

ee-octies) Isole Eolie;

ee-novies) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;

ee-decies) Capo Caccia, Isola Piana;

***21. 1.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

d) dopo la lettera *ee-septies* sono aggiunte le seguenti:

ee-octies) Isole Eolie;

ee-novies) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;

ee-decies) Capo Caccia, Isola Piana;

***21. 3.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 22.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 6, dopo il comma 4, della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il

seguito: « 4-*bis*. Dall'istituzione di ogni singolo parco o riserva fino all'entrata in vigore del rispettivo piano di assetto o del rispettivo piano di gestione, sono misure di salvaguardia anche le prescrizioni dettate dai relativi Piani Territoriali Paesistici e dall'eventuale Piano Territoriale Paesistico Regionale, con la clausola che in caso di contrasto fra i due prevale la norma più restrittiva ».

22. 1. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti con i seguenti: « In tutti i casi su cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale. Questi è tenuto a trasmettere al prefetto, entro il mese di dicembre di ogni anno, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Qualora la demolizione non sia avvenuta trascorso un anno da quando il dirigente l'ha disposta, l'esecuzione della stessa è disposta dal prefetto a cui è stato trasmesso l'elenco delle opere non sanabili ».

22. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 6, comma 6, legge n. 394 del 1991, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale. Questi la ingiunge quando accerta l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità, dalla medesima ovvero con variazioni essenziali quali:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli stan-

ard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a trasmettere al prefetto, entro il mese di dicembre di ogni anno, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Qualora la demolizione non sia avvenuta trascorso un anno da quando il dirigente l'ha disposta, l'esecuzione della stessa è disposta dal prefetto a cui è stato trasmesso l'elenco delle opere non sanabili ».

22. 3. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 10 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente:

ART. 10-bis.

(Semplificazione amministrativa).

1. Al fine di rendere più efficiente l'azione istituzionale agli enti di gestione delle aree protette si applica dal primo settembre 2018 il regime amministrativo

seguito inerenti i procedimenti di propria competenza e rassetto organizzativo.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo emana linee guida per la semplificazione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri formali in materia di contrasto alla corruzione di cui alla legge 6 novembre n. 190 del 2012 e di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La Scuola nazionale dell'amministrazione pubblica organizza specifici corsi per il personale degli enti di gestione delle aree protette sui temi del contrasto all'illegalità e all'etica pubblica.

4. Gli enti parco assicurano che nei piani triennali della trasparenza e delle misure di contrasto ai fenomeni di cattiva amministrazione siano previste specifiche azioni per la diffusione della cultura della legalità nei confronti dell'ambiente.

5. Gli enti parco pubblicano in apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale denominato, ricerca e studi, le ricerche e gli studi condotti durante ogni anno. Tali documenti sono predisposti in formato aperto per chiunque secondo le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale e l'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. La mancata pubblicazione costituisce illecito disciplinare per il responsabile dell'anticorruzione.

6. Il piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2013 n. 913 è predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 28 della presente legge gli enti parco pubblicano i servizi ecosistemici erogati dall'area protetta di propria competenza. A tal fine L'Ispra o altro organismo di ricerca forniscono, a norma di legge, il proprio supporto scientifico e operativo.

8. Le pubblicazioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono a carico degli enti parco.

9. Gli obblighi di pubblicazione ai fini di trasparenza nonché quelli indicati per

ogni pubblica amministrazione nella legge n. 190/20123 nelle aree marine protette che abbiano fino a 4 dipendenti sono assicurati da uno degli enti consorziati. In ogni caso il responsabile anticorruzione resta il direttore dell'area marina protetta.

10. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana una direttiva con la quale si indicano;

11. I costi contabilizzati che ciascun area protetta deve pubblicare;

12. L'elenco dei servizi minimi erogandi da ciascun ente parco;

13. I dati ambientali oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013.

14. La pubblicazione dell'elenco dei provvedimenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito con un *link* permanente e attivo all'albo pretorio, il quale deve permettere la ricerca di atti e provvedimenti del triennio precedente alla data della ricerca.

15. Le spese che i parchi nazionali e regionali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività, degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi e sono in ogni caso ammesse anche in deroga ad altra disposizione di legge.

16. Gli enti parco o altra pubblica amministrazione dispongono il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, o l'aspettativa triennale di propri dipendenti presso le loro associazioni maggiormente rappresentative, ovvero gli organismi nazionali e regionali della Federazione italiana dei parchi e riserve naturali (l'ederparchi). I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Le associazioni di cui al presente comma non possono utilizzare più di 2 dipendenti distaccati dagli enti parco o da altra pubblica amministrazione ciascuno presso le rispettive sedi nazionali e non più di un dipendente presso ciascuna sezione regionale. L'aspettativa triennale di cui ai pe-

riodi precedenti è concessa in aggiunta a quella *ex* articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001.

17. Dal presente articolo non derivano nuove spese o oneri a carico dello Stato.

22. 4. Baradello.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:

Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

22. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. I guardaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ».

22. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

ART. 23.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per quanto riguarda la riassetto del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, si rinvia, a criteri che dovranno essere stabiliti in sede di

contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.

23. 2. Bonomo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Si rinvia, per quanto riguarda la mobilità del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, a criteri che dovranno essere stabiliti in sede di trattativa integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, anche con il concorso di appositi accordi con le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

23. 1. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I criteri per la mobilità del personale in servizio da trasferire saranno stabiliti in sede di trattativa integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, previa intesa con la regione Valle d'Aosta e la regione Piemonte, in conformità con l'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

23. 3. Marguerettaz, Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di risarcimento danni conseguenti a incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica).

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 303 è inserito il seguente:

« ART. 303-bis.

(Indennizzo per gli infortuni conseguenti a incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica).

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituito presso CONSAP, risarcisce i danni conseguenti a incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le condizioni e le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 per la liquidazione dei danni nei casi di cui al presente articolo effettuata sulla base di quanto disposto dall'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro sulla base di quanto disposto dall'articolo 128 del D.lgs. n. 209 del 2005 e successive modificazioni. ».

23. 01. Venittelli.

ART. 24.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

« La funzione autorizzatori a in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica ».

24. 2. Laffranco, Crimi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso *con le seguenti:* pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;

Conseguentemente, al medesimo articolo:

alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.;

alla lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali, *inserire le seguenti:* , subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, del piano di cui all'articolo 143.

24. 1. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso *con le seguenti:* si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;

Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.

24. 3. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali, *aggiungere le seguenti:* subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, di un piano di cui all'articolo 143.

24. 4. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: , e sono aggiunti in fine *fino alla fine della lettera.*

24. 5. Castiello, Grimoldi.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

*(Conferenza nazionale
« La Natura dell'Italia »).*

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante apposite direttive annuali, promuove la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale delle aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale naturale di cui rispettivamente all'articolo 18 e all'articolo 25 della presente legge, individuando i temi strategici da condividere, le azioni da realizzare in maniera congiunta e le relative modalità operative.

2. I Comitati di cui al comma precedente verificano entro il 31 gennaio di ciascun anno lo stato di attuazione ed il rispetto della direttiva relativa all'anno precedente anche avvalendo delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai Comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro il 31 gennaio 2019 la Conferenza nazionale « La Natura dell'Italia ». Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ».

25. 01. Realacci, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 26.

Sopprimerlo.

***26. 1.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Sopprimerlo.

***26. 2.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: associazioni di protezione ambientale, *con le seguenti:* enti di protezione ambientale;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo le parole: del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare *inserire le seguenti:* tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: possono essere definiti ulteriori criteri *con le seguenti:* sono definiti nel dettaglio i criteri.

26. 8. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: associazioni di protezione ambientale, *con le seguenti:* enti di protezione ambientale.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *aggiungere le seguenti:* tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

***26. 6.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: associazioni di protezione ambientale, *con le seguenti:* enti di protezione ambientale.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *aggiungere le seguenti:* tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

***26. 3.** Braga, Mariani.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni, *con le seguenti:* cinque regioni.

****26. 4.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni, *con le parole:* cinque regioni.

****26. 5.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 1, sostituire la parola: dieci *con la seguente:* tre.

26. 12. Vella, Crimi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 1, dopo le parole: dell'attività svolta negli ultimi cinque anni *aggiungere le seguenti:* nelle regioni stesse.

26. 14. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: possono essere definiti ulteriori criteri *con le seguenti:* sono definiti nel dettaglio i criteri.

***26. 15.** Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: possono essere definiti ulteriori criteri con le seguenti: sono definiti nel dettaglio i criteri.

***26. 7.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 13, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: possono essere definiti ulteriori con le seguenti: sono definiti.

26. 13. De Menech.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

26. 9. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 3, sopprimere la parola: anche.

26. 10. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 3, sostituire le parole: come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni con le seguenti: ai sensi della normativa previgente.

26. 11. Castiello, Grimoldi.

ART. 27.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

(Parco del Delta del Po).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprenderà almeno il territorio del Parco

naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 le aree confinanti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 2 della presente legge con esso confinanti.

2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma precedente.

***27. 1.** Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

(Parco del Delta del Po).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprenderà almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 le aree confinanti della rete

Natura 2000 di cui all'articolo 2 della presente legge con esso confinanti.

2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma precedente.

***27. 3.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

(Parco del Delta del Po).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprenderà almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 le aree confinanti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 2 della presente legge con esso confinanti.

2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma precedente.

3. Il piano del Parco del Delta del Po dovrà perseguire le finalità di sviluppo

socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno alle attività economiche e produttive tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015.

27. 2. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: mediante l'istituzione di un unico Parco *aggiungere la seguente:* interregionale.

27. 4. Crivellari, De Menech.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

27. 5. Martinelli, Catanoso.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: con gli enti territoriali interessati *aggiungere le seguenti:* attraverso una reale concertazione con gli enti locali fin dalle fasi preliminari di analisi e costruzione dei contenuti.

27. 8. Crivellari, De Menech.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) prevedere che la sede operativa degli organi del Parco del delta del Po sia ubicata tenendo conto dell'estensione territoriale, con particolare riferimento all'effettivo sviluppo dei rami del fiume Po che

determinano la vera natura e dimensione dell'area deltizia, degli attuali Parchi regionali del delta del Po.

27. 19. Vella, Crimi.

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: prevedere aggiungere la seguente: prioritariamente.

27. 7. Crivellari, De Menech.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: settori interessati aggiungere le seguenti: favorendo la partecipazione attiva e un pieno ed effettivo coinvolgimento delle comunità locali.

27. 9. Crivellari, De Menech.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) prevedere misure specifiche che tutelino la piccola pesca e la pesca turismo, e un maggior controllo nel tentativo di scongiurare le attività di pesca illegale che contribuiscono alla crisi del settore.

27. 10. Vella, Crimi.

Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

27. 11. Vella, Crimi.

Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

27. 12. Vella, Crimi.

Al comma 2, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole: , dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti « rete Natura 2000 » confinanti con i parchi regionali esistenti.

27. 13. Vella, Crimi.

Al comma 2, lettera d), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Si potrà altresì prevedere la costituzione di un Tavolo territoriale permanente, con la partecipazione di Regioni e comuni, per la definizione di un modello di governance condiviso delle « aree contigue ».

27. 14. Crivellari, De Menech.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) prevedere che il piano del Parco includa forme di cooperazione con gli altri Parchi al fine di adottare una strategia condivisa per lo sviluppo delle attività economiche ed il patrimonio ambientale delle aree protette;

27. 15. Vella, Crimi.

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

*f-bis) prevedere l'erogazione di contributi agli enti locali e consorzi delle aree naturali protette di cui al comma 1, per azioni di salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, per lo sviluppo di *start-up* innovative, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.*

27. 16. Vella, Crimi.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

27. 17. Vella, Crimi.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: nell'anno 2015 aggiungere le seguenti: , e con le strategie d'area dell'Area Interna Contratto di foce e dell'Area Interna Basso Ferrarese Compresa nell'ambito della Strategia nazionale delle aree interne.

27. 18. Crivellari, De Menech.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

i) all'articolo 3 del D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

11-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti degli Enti, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della L. 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti dagli oneri generali afferenti il sistema elettrico di cui al precedente comma 11.

27. 6. Crivellari, De Menech.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto aggiungere le seguenti: e con i Comuni.

27. 20. Crivellari, De Menech.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Istituzione del Parco Nazionale delle Alpi marittime e dell'area protetta transfrontaliera Alpi del Mediterraneo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione del Parco nazionale delle Alpi Marittime.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il perimetro del Parco di cui al comma 1 corrisponda alle superfici protette all'interno della Valla Stura, Valle Gesso, Valle Vermenagna, Valle Pesio e alta Valle Tanaro alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il previo raggiungimento d'intesa con la Regione Piemonte e l'audizione degli enti locali interessati;

c) prevedere la trasmissione al Parco di cui al comma 1 dei fini e delle funzioni dell'Ente di gestione unico delle aree protette delle Alpi marittime di cui alla Legge regionale del Piemonte 3 agosto 2015, n. 19.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Il Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta le iniziative necessarie alla stipulazione di un accordo con il Governo della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 3, 11 e 12 del Protocollo di Chambéry del 20 dicembre 1994, nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, reso esecutivo dalla legge 5 aprile 2012, n. 50, per l'istituzione di un'area protetta transfrontaliera denominata « Alpi del Mediterraneo », comprendente le aree protette del Parco nazionale di cui al presente articolo e quelle del Parc National du Mercantour.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27. 01. Gribaudo.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

ART. 27-bis.

(Delega al Governo per l'istituzione del parco archeologico della Magna Grecia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione del Parco archeologico della Magna Grecia nell'area dell'arco ionico lucano, di seguito denominato « Parco ».

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) perseguire, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, la tutela e la conservazione delle testimonianze storico-archeologiche, naturalistico-paesaggistiche e culturali dell'area dell'arco ionico lucano;

b) perseguire finalità di sviluppo socio-economico dei territori interessati, compatibili con gli obiettivi del Parco, valorizzandone le risorse naturalistiche e archeologiche presenti;

c) prevedere che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le regioni e sentiti gli enti locali interessati, provveda, con proprio decreto, alla delimitazione del Parco e all'adozione delle misure atte a garantire la conservazione dello stato dei luoghi;

d) prevedere che la gestione del Parco sia affidata a un Consorzio, avente personalità giuridica, definendone composizione e organi;

e) prevedere che il Consorzio, di cui alla lettera d), provveda, entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi, all'elaborazione del regolamento del Parco, volto a disciplinare l'esercizio delle attività consentite nei siti costituenti il Parco e di un piano del Parco, coerente con gli obiettivi del Parco stesso;

f) prevedere misure idonee ad assicurare la copertura finanziaria delle spese di gestione del parco, anche mediante la stipula di accordi con regioni ed enti territoriali interessati.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la regione Basilicata. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Per l'organizzazione e per il primo funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 750.000 euro per l'anno 2018. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro per l'anno 2017 e a 750.000 euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27. 02. Latronico.

(Inammissibile)

ART. 28.

Sopprimerlo.

28. 1. Vella, Crimi.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

28. 2. Castiello, Grimoldi.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

28. 3. Castiello, Grimoldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato.

28. 4. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere al seguente:

ART. 28-bis.

(Disciplina transitoria).

1. Con lo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della presente legge, i predetti incarichi in sede di prima applicazione della presente legge, sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.

28. 01. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 29.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Copertura finanziaria).

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nelle more dell'entrata a regime delle disposizioni di cui all'articolo 8, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2018-2020 da assegnare al Ministero dell'ambiente. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

29. 01. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 8), aggiungere il punto 8-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il piano del parco di cui al comma 1 promuove anche strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa, promosse dagli enti gestori delle aree naturali protette.

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'ente parco definisce su base convenzionale con Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi ultimi mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e comunitaria e nel rispetto delle normative e dei principi a tali fini vigenti.

5. 125. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire i capoversi da 1-bis a 1-octies con i seguenti:

1-*bis*. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

1-*ter*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, ad un terzo del canone di concessione.

1-*quater*. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore

della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.

1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi *1-bis* e *1-quater* e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza.

1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media

tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.

1-octies.1 Nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, *1-quinquies*, *1-sexies*, *1-septies* e *1-octies* è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto all'articolo 28.

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole: , nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

8. 96. Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire il capoverso 12 con il seguente:

12. Il direttore dell'area marina protetta è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i requisiti richiesti per la partecipazione ai relativi bandi, nonché, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri per la determinazione del trattamento economico.

12. 12. Il Relatore.

ART. 18.

Al comma 1, capoverso « ART. 33 », n. 3)
dopo le parole: da un rappresentante della
federazione italiana dei parchi e delle

riserve naturali (Federparchi) *aggiungere le
seguenti:* , da un rappresentante dell'U-
nione nazionale comuni comunità enti
montani (UNCCEM).

18. 6. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONI

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001, lettera da d) ad e-bis). Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:

a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'ente parco;

b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'ente parco;

c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della Commissione.

Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il bando di selezione predisposto dall'ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 394 del 1991 prima della sua applicazione.

Il Presidente sentito il consiglio direttivo stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Annualmente il Presidente, sulla scorta degli indirizzi del Consiglio direttivo attribuisce al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.

Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la du-

rata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal CCLN di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingen-

tamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

4. 98 (*nuova formulazione*) Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: aree protette marine con le seguenti: aree marine protette.

****1. 2.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: aree protette marine con le seguenti: aree marine protette.

****1. 1.** Zaccagnini.

Al comma 1, lettera a) capoverso 5, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la regione interessata con le seguenti: d'intesa con la regione interessata.

1. 3. Laffranco, Crimi, Mazzoli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quarter, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

***1. 4.** Zaccagnini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quarter, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e,

ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

***1. 33.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quarter, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

***1. 26.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quarter, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

***1. 5.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso 5-quinquies aggiungere il seguente: 5-sexies. Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi, in sinergia, con

le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare.

1. 13. *(nuova formulazione)* Mazzoli, Bergonzi, Bianchi Stella, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Melech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valeria Valente, Zardini.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è soppresso.

2. L'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

« ART. 4.

(Piano nazionale triennale per le aree naturali protette).

1. Il sistema nazionale delle aree naturali protette è costituito dalle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di seguito denominato « piano di sistema » sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente:

a) individua il sistema nazionale delle aree protette, terrestri e marine;

b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi, progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con l'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché l'attuazione per quanto di competenza della Strategia Nazionale delle Green Communities di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015;

c) indica le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi, progetti di cui alla lettera *b)* provenienti anche dall'Unione Europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del piano per quanto di loro competenza.

3. Le regioni cofinanziano con proprie risorse il piano di sistema, secondo modalità e criteri oggetto di accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Proposte relative al piano possono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 33 da ciascun componente dello stesso.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di piano al Comitato il quale delibera entro i successivi quattro mesi. Decorso tale termine il piano è approvato comunque con decreto del ministro dell'ambiente, il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

6. Per il finanziamento del piano 2018-2020 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.

7. All'onere di cui al comma 6, pari a 10 milioni di euro annui per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

Conseguentemente all'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, capoverso ART. 33, comma 2, lettera a) sostituire le parole: il programma per le aree naturali protette con le seguenti: il piano di sistema;

al comma 1, capoverso ART. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inserire le seguenti: e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

1. 01. (nuova formulazione) Realacci, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 2.

Al comma 2, dopo le parole: possono inoltre deliberare inserire le seguenti: , esclusivamente per le finalità di cui al comma 1.

2. 2. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Agevolazioni fiscali nelle aree protette).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere definite, nell'ambito delle aree protette di cui alla presente legge, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, in considerazione delle disponibilità finanziarie, le agevolazioni di cui al comma 1, individuandone ambito territoriale, misure di attuazione, limiti temporali e tipologie di beneficiari.

2. 01. (nuova formulazione) Iannuzzi.

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 10-bis con il seguente:

10-bis. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

4. 85. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, non si applica agli incarichi di Presidente e membro del Consiglio direttivo dei parchi nazionali, nonché del Presidente delle aree marine protette. Al fine di assicurare la funzionalità degli enti medesimi le nomine e le designazioni intervenute alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 95 del 2012 restano efficaci fino alla loro naturale scadenza.

4. 97. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.

****4. 88.** Realacci, Giovanna Sanna, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Melech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Valiante, Zardini.

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.

****4. 12.** Zaccagnini.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-bis con il seguente:

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.

****4. 11.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera a) capoverso 8-ter, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

1) uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative o dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e uno delle associazioni agricole e della pesca nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.

4. 102. Realacci, Giovanna Sanna, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti,

Carrescia, Cominelli, Covello, De Melech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Valiante, Zardini.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'ente ed esercita esercitando le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001, lettera da d) ad e-bis). Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre cinque candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:

a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, che assume le funzioni di presidente, designato dall'ente parco;

b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'ente parco;

c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della Commissione o tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, designato dal Ministero dell'ambiente.

Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale o ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il bando di selezione predisposto dall'ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 394 del 1991 prima della sua applicazione.

Il Presidente sentito il consiglio direttivo stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Annualmente il Presidente, sulla scorta degli indirizzi del Consiglio direttivo attribuisce al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.

Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal CCLN di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'ente parco ed è equiparato a

quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

4.98 (*ulteriore nuova formulazione*) Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera g), capoverso 14, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento.

4. 47. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera g), capoverso 14-bis, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: avvalendosi del supporto dell'ISPRA.

4. 30. (*nuova formulazione*) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Zaratti, Pellegrino.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	389
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	392

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Ugo Patroni Griffi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Nomina n. 97 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	390
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	391

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

C. 4310 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Roberta OLIARO (CI) ritiene che la formulazione dell'articolo 9 del provvedimento in titolo potrebbe ingenerare confusione laddove sembra considerare unitariamente le aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano – e relative pertinenze – visto che le aeree e le infrastrutture marittimo portuali sono oggetto di specifica normativa. È, infatti, noto che la disciplina delle infrastrutture, sovrastrutture e delle aree marittimo portuali, il loro accesso ed uso, in virtù delle specifiche caratteristiche, sono regolati dal codice della navigazione e dal regolamento al codice della navigazione, nonché da altre

leggi ordinamentali, quali la legge n. 84 del 1994.

In tal senso ricorda che l'accesso alle predette aree è condizionato all'autorizzazione delle competenti autorità, ad esempio delle Autorità di sistema portuale e delle Capitanerie di porto, e comunque non sono a libero accesso ma ad accesso fortemente limitato, anche per ragioni di sicurezza.

Sottolinea che la materia è, peraltro, regolata da precise disposizioni europee ed internazionali come, ad esempio, il ISPS Code, il Regolamento CE 725/2004, la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 65/2005.

A suo avviso dovrebbe essere quindi chiarito che nelle predette aree non si applicano le misure e le relative competenze del sindaco del Comune nel cui territorio esse si trovano, come invece risulterebbe al comma 4 del medesimo articolo 9.

Preannunciando che il suo Gruppo si farà carico di presentare un'apposita proposta emendativa presso le Commissioni di merito, invita il relatore a formulare, nella sua proposta di parere, un rilievo che evidenzia la problematica descritta.

Ivan CATALANO (CI), *relatore*, accogliendo tale riflessione, formula una proposta di parere favorevole recante una condizione che recepisce le valutazioni della collega Oliaro (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO dichiara di concordare con le indicazioni recate nella proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI.

— Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina del professor Ugo Patroni Griffi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.

Nomina n. 97.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 7 marzo.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Diego DE LORENZIS (M5S), in sede di dichiarazione di voto, ribadisce alla presenza del rappresentante del Governo quanto già da lui espresso durante la discussione circa l'inopportunità e l'inaccettabilità della nomina in titolo che riguarda un candidato che risulta essere imputato in un processo penale per truffa e falso ideologico. Pur auspicando che ciò non avvenga, si domanda quali effetti sulla credibilità delle Istituzioni discenderebbero da una ipotetica condanna, sia pure solo in primo grado.

Ricorda che sulle tematiche connesse alle nomine sono pendenti atti di sindacato ispettivo per i quali si chiede il motivo per il quale siano ancora in attesa di risposta.

Venendo al caso di specie, pur considerando il candidato un esimio giurista, non lo ritiene comunque in possesso degli specifici requisiti di legge soprattutto sotto il profilo delle specifiche competenze manageriali necessarie nel settore.

Per quanto riguarda il tema dei conflitti di interessi, sottolinea che il nominato avrebbe specifiche funzioni che potrebbero certamente causarli, considerato che talune società attive negli ambiti in questione annoverano tra i propri membri o sono riconducibili a soggetti che hanno legami familiari con il candidato.

Conclusivamente, chiede al Governo se non ritenga utile pubblicare, per ragioni di trasparenza e per la valutazione dei cittadini, i circa duecento *curricula* pervenuti per le nomine al vertice delle Autorità di sistema portuale. Sarebbe ben felice se il Governo lo facesse: però si dice convinto che questa non sia l'intenzione dell'attuale Esecutivo e che esso certamente non lo farà.

La Commissione procede, quindi, alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	30
Votanti	28
Astenuti	2
Maggioranza	15

Hanno votato *sì* 17

Hanno votato *no* 11

(*La Commissione approva*).

Deborah BERGAMINI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Anzaldi, Bergamini, Bianchi Nicola, Biasotti, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Cariello, in sostituzione di Carinelli, Carloni, Castricone, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Ferro, Gandolfi, Liuzzi, Martino Pierdomenico, Mauri, Minnucci, Mognato, Mura, Pagani, Romano Paolo Nicolò, Simoni, Spessotto e Tullo.

Si sono astenuti i deputati: Bordo Franco e Catalano.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO

**DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
(C. 4310 Governo).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città » (C. 4310 Governo);

segnalato che l'articolo 9 introduce misure innovative volte a rafforzare la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico e delle relative pertinenze in quanto riconosciute come punti nevralgici della mobilità urbana;

preso atto che la medesima disposizione precisa che è « fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture » cui la disposizione si riferisce, senza tuttavia distinguere tra le diverse tipologie;

rilevato, in particolare, che le aree marittimo portuali e le infrastrutture che insistono in tale ambito ricadono sotto la vigenza della normativa di settore, che conferisce specifiche competenze alle Au-

torità di sistema portuale ovvero ad altri soggetti quali le Capitanerie di porto, senza che sia al riguardo ravvisabile un potere del sindaco del comune in cui esse sono ubicate;

evidenziato che l'articolo 14 al fine di potenziare l'operatività del numero unico europeo 112, autorizza gli enti regionali a bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale;

ritenuto entrambe le disposizioni funzionali alla « sicurezza urbana », come definita dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 9, commi 1 e 4, si valuti l'opportunità di precisare che le misure a tutela della libera accessibilità e fruizione delle aree marittimo portuali e relative infrastrutture restano in capo ai soggetti individuati dalla normativa di settore, esulando dalle generiche competenze del sindaco del comune in cui esse sono ubicate.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: <i>a)</i> Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; <i>b)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; <i>c)</i> Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; <i>d)</i> Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; <i>f)</i> Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. C. 3980 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	393
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	395
DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	394
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	396
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	394

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e

dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

C. 3980 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*) sottolineando che, per quanto riguarda l'Accordo con gli Emirati Arabi Uniti, richiamare nelle premesse il tema del rispetto dei diritti umani.

Nessuno chiedendo di parlare la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

C. 4310 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni relative all'articolo 8 del provvedimento in titolo in materia di poteri di ordinanza del sindaco sugli orari degli esercizi commerciali (*vedi allegato 2*).

Andrea VALLASCAS (M5S), nell'esprimere apprezzamento per l'osservazione di cui alla lettera *b*) della proposta di parere, inserita dal relatore su sollecitazione del proprio gruppo, dichiara il voto di astensione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. C. 3980 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione, esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3980, recante l'autorizzazione alla ratifica di sei accordi di cooperazione in ambito culturale, scientifico, tecnologico e dell'istruzione tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, Malta, il Montenegro, il Senegal, la Slovacchia e la Slovenia;

riaffermato il principio che, anche in sede di attuazione del nuovo Accordo con

gli Emirati Arabi Uniti in campo culturale, artistico e di protezione del patrimonio artistico, l'Italia debba farsi promotrice di un'azione di salvaguardia e promozione delle tematiche dei diritti umani, coerentemente con la strategia condotta dal nostro Paese a livello internazionale,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310 Governo.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 14/2017, recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (C. 4310 Governo);

osservato che l'articolo 8 introduce alcune modifiche all'articolo 50, commi 7 e 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, di natura contingibile o non contingibile, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, prevedendo che il sindaco possa adottare ordinanze *extra ordinem* qualora vi sia urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria, degrado del territorio, pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

rilevato che la disposizione specifica che con tali ordinanze si può anche intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e che il ricorso a questo strumento è ammesso al solo fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;

sottolineato che tali ordinanze non contingibili e urgenti devono disporre per

un tempo predefinito, comunque non superiore a sessanta giorni;

osservato che, quanto all'attribuzione ai sindaci del potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, nella giurisprudenza costituzionale è stato più volte sottolineata la necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi sia osservato il principio di legalità sostanziale posto alla base dello Stato di diritto; in particolare, con la sentenza n. 115/2011, la Corte, a proposito della configurabilità del potere del sindaco di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, deve rispettare il principio di riserva di legge relativa (articolo 23 della Costituzione), il principio di imparzialità dell'amministrazione (articolo 97 della Costituzione) e il principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, valutino le Commissioni di merito che sia inserito nella disciplina un richiamo alla necessità di assicurare parità di trattamento degli esercizi commerciali insistenti sul medesimo territorio, garantendo altresì il rispetto del principio di concorrenza;

b) all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, valutino le Commissioni di merito la possibilità di inserire anche gli esercizi in cui è autorizzato il gioco con vincite in denaro tra le tipologie di attività commerciali oggetto di ordinanze sindacali, al fine di una maggiore efficacia delle finalità della legge.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	397
DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>).	397
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	399

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo	398
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 16.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Fabio Lavagno, rivolgendogli, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

C. 4310 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, ha svolto il suo intervento introduttivo e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 2 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I e II avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere (vedi allegato), soffermandosi, in particolare, sull'osservazione con la quale intende sollecitare le Commissioni di merito a introdurre la previsione di nuove assunzioni da parte degli enti locali che, anche attingendo alle graduatorie in essere, puntino a rafforzare i corpi della polizia locale, al fine di rafforzare le attività connesse alla sicurezza urbana e al controllo del territorio.

Gessica ROSTELLATO (PD), preannunciando il proprio voto favorevole sulla

proposta di parere formulata dalla relatrice, sottolinea l'importanza di prevedere la possibilità per gli enti locali di procedere a nuove assunzioni di personale della polizia locale, così come richiesto, tra l'altro, dall'ANCI nell'ambito delle audizioni svolte dalle Commissioni riunite I e II. Tale previsione si rende, a suo avviso, necessaria anche in considerazione del fatto che, a fronte di nuovi impegni per il controllo del territorio e per la gestione del fenomeno migratorio, gli organici dei corpi della polizia municipale, particolarmente colpiti dalle politiche di limitazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, sono, al momento, sottodimensionati rispetto alle effettive necessità.

A tale proposito, concorda con la relatrice anche sull'opportunità di attingere, laddove possibile, alle graduatorie di concorsi già effettuati, integrando su questo punto la proposta dell'ANCI, che fa invece riferimento solo alla possibilità di bandire nuovi concorsi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 16.25.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 8 marzo 2017.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.

C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

ALLEGATO

**Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
(C. 4310 Governo).**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4310, di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

condivise le finalità del provvedimento, che introduce misure volte a disciplinare modalità e strumenti di coordinamento delle funzioni dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza;

espresso apprezzamento per la scelta di un approccio integrato ai temi della sicurezza, che riunisca in un unico sistema gli interventi adottati dallo Stato e dagli enti territoriali al fine di promuovere il benessere delle diverse comunità, non solo attraverso misure di prevenzione e di repressione dei reati, ma anche mediante interventi volti a sostenere la coesione sociale e la vivibilità degli spazi urbani;

osservato che le condizioni di sicurezza delle città e delle loro periferie sono strettamente correlate alle situazioni di disagio sociale presenti in tali contesti, anche in relazione agli effetti sul tessuto socio-economico della prolungata fase di rallentamento dell'economia del nostro Paese;

ritenuto, a questo proposito, che le misure in materia di sicurezza urbana contenute nel provvedimento in esame deb-

bano essere inserite in un contesto più ampio di interventi, volti a promuovere lo sviluppo delle comunità territoriali, con particolare riferimento ai centri urbani e alle aree metropolitane;

considerato, in particolare, che il provvedimento deve essere accompagnato da interventi volti a favorire l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare riferimento alle più giovani generazioni, anche attraverso il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego e il miglioramento della transizione dall'istruzione al mondo del lavoro;

rilevato, altresì, che assumono particolare rilievo, in questo contesto, anche le misure volte a contrastare la marginalità e l'esclusione sociale, in linea con quanto previsto nel disegno di legge recante deleghe al Governo per l'adozione di norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato della Repubblica;

apprezzata la previsione della possibilità per le regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente di personale per l'espletamento delle attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative

centrali operative realizzate in ambito regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che gli enti

locali possano procedere, entro specifici limiti, a nuove assunzioni, anche mediante l'utilizzo delle graduatorie vigenti e in deroga alle disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, al fine di rafforzare le attività connesse alla sicurezza urbana e al controllo del territorio, con particolare riferimento all'assunzione di personale della polizia locale.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	401
DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	401
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	404
Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Nuovo testo C. 1063 Bonafede (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	403

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Fondazione Alberto Sordi – Centro per la salute dell'anziano, del Forum nazionale del terzo settore, della Comunità di Sant'Egidio e di Vittorio Pelligra, professore associato di politica economica presso il Dipartimento di economia dell'Università di Cagliari, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi, recanti « Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale »	403
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che la deputata Marisa NICCHI ha cessato di far parte della Commissione.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

C. 4310 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

Matteo MANTERO (M5S) ritiene utile inserire nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere in materia di sicurezza urbana, un riferimento alle sale dove si pratica il gioco d'azzardo.

Osserva, infatti, che tali strutture pongono sia un problema di decoro urbano, specialmente nei centri storici, sia per quanto riguarda la sicurezza, in quanto costituiscono un punto di attrazione per alcune attività criminali. Invita, pertanto, il relatore a formulare un rilievo al fine di prevedere un divieto per l'apertura di sale giochi nei centri storici e in prossimità dei luoghi considerati sensibili.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel rilevare che il deputato Mantero ha sollevato un tema importante, osserva che la presenza di sale dove si pratica il gioco d'azzardo costituisce un problema in ogni luogo della città, segnalando che la maggior parte di tali esercizi si trova in aree periferiche a maggior rischio di degrado.

Nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore a illustrare la propria proposta di parere.

Paolo BENI (PD), *relatore*, dichiara di avere seguito con attenzione il dibattito svolto nella seduta precedente sul provvedimento in esame, segnalando tuttavia che esso ha toccato, in buona parte, temi che esulano dalle competenze proprie della Commissione affari sociali. In linea teorica, osserva che si potrebbe ritenere che la Commissione ha una sorta di competenza primaria sulla materia, condividendo l'assunto che la sicurezza si basi *in primis* sulla coesione e sull'inclusione sociale più che sugli strumenti repressivi. Sul piano concreto, ritiene che la Commissione Affari sociali, in sede consultiva, si debba limitare ad evidenziare il nesso tra illegalità e disagio sociale alle Commissioni competenti affinché esse siano in grado di apportare gli opportuni aggiustamenti al provvedimento. Su tali basi, ha redatto una proposta di parere cercando di cogliere l'essenza del dibattito svolto.

Per quanto riguarda la proposta appena avanzata dal collega Mantero, ritiene che, al di là di indubbi punti di contatto, il tema delle sale gioco non abbia un nesso diretto con l'oggetto del decreto-legge in esame e che un riferimento in tal senso lascerebbe fuori altri temi che potrebbero essere collegati a quello della sicurezza.

Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole, con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato*).

Matteo MANTERO (M5S) preannuncia l'astensione del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere, ribadendo, in primo

luogo, che un rilievo relativo al gioco d'azzardo sarebbe stato pertinente, posto che il decreto-legge contiene già riferimenti ad altre dipendenze e che il legame tra questo settore e alcune attività criminali non è casuale. A testimonianza di ciò, ricorda che il questore può impedire l'apertura di nuove sale nel caso ravvisi il rischio di infiltrazioni criminali. Sottolinea, inoltre, le perplessità suscitate dalla mancata previsione di risorse aggiuntive e segnala che alcune competenze affidate ai sindaci sono già previste dalla normativa vigente.

Filippo FOSSATI (MDP), nel condividere le premesse della proposta di parere, che tiene conto della discussione svolta, evidenzia che purtroppo la parte dei rilievi non appare conseguente in quanto meno chiara e non sufficientemente incisiva. Propone, pertanto, di trasformare in condizioni le due osservazioni in esso contenute, in modo da porre con maggiore forza presso le Commissioni di merito la necessità di modificare l'impianto del provvedimento. Ribadendo i timori da lui stesso manifestati nella seduta precedente circa il possibile affievolimento, per i minori, delle garanzie relative all'adozione nei loro confronti dei provvedimenti previsti dall'articolo 13, segnala che la condizione relativa a tale articolo appare poco convincente in quanto la norma si riferisce più che altro a spacciatori, e non a semplici consumatori di droghe, rispetto ai quali non appare opportuna la segnalazione ai servizi sociali. Sulla base di tali considerazioni, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

Donata LENZI (PD) osserva che, nel caso in cui si intenda trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *b*), relativa allo sgombero di immobili, essa andrebbe espressa in maniera più realistica, in quanto l'attuale formulazione sembrerebbe vincolare lo sgombero alla

individuazione di una sistemazione definitiva, con il rischio di scatenare, nei comuni con forte pressione abitativa, una « guerra tra poveri ».

Paolo BENI (PD), *relatore*, ritiene preferibile mantenere il rilievo sullo sgombero di immobili sotto forma di osservazione e nell'attuale formulazione, lasciando alle Commissioni di merito il compito di valutare le modalità di apportare eventuali correzioni al testo. In risposta alle preoccupazioni espresse dal collega Fossati, osserva che il comma 5 dell'articolo 13 si limita a richiamare la possibilità di applicare anche ai minori quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo.

Marco RONDINI (LNA) ricorda che spesso le occupazioni di immobili avvengono a danno di persone anziane che si allontanano temporaneamente dal loro alloggio. In tali casi, subordinare lo sgombero di occupanti abusivi all'individuazione di una soluzione alternativa avrebbe l'inevitabile conseguenza di scatenare quella « guerra tra poveri » richiamata dalla collega Lenzi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

Nuovo testo C. 1063 Bonafede.

(Parere alla II Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuto il nuovo testo della proposta di legge sulla quale la Commissione si deve esprimere in sede consultiva. Rinvia, quindi, l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 marzo 2017.

Audizione di rappresentanti della Fondazione Alberto Sordi – Centro per la salute dell'anziano, del Forum nazionale del terzo settore, della Comunità di Sant'Egidio e di Vittorio Pelligra, professore associato di politica economica presso il Dipartimento di economia dell'Università di Cagliari, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi, recanti « Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.50.

ALLEGATO

**DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali), esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4310 Governo: « Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città »;

premesso che il provvedimento in oggetto, che definisce la sicurezza urbana quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, è volto in primo luogo a realizzare un modello di *governance* trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l'introduzione di patti con gli enti locali; in secondo luogo, interviene sull'apparato sanzionatorio amministrativo, al fine di prevenire fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza e il decoro delle città, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane a soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale;

osservato, in generale, che un efficace contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa che minacciano la sicurezza delle città richiederebbe, prima di fare ricorso agli strumenti di dissuasione rappresentati dalle sanzioni pecuniarie e dalle misure interdittive previste dal decreto-legge in esame, la realizzazione di una strategia di prevenzione, da attuarsi attraverso specifici percorsi di assistenza e di sostegno in favore dei soggetti a forte rischio di esclusione sociale;

evidenziato, in particolare, che l'articolo 6, che istituisce il comitato metro-

politano per la tutela della sicurezza nelle grandi aree urbane come sede di valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, non prevede la partecipazione al predetto comitato dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio;

osservato, poi, che l'articolo 8 attribuisce ai sindaci, tra l'altro, il potere di emanare ordinanze, anche limitative della libertà di accesso a specifici luoghi o spazi pubblici, dirette a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità quali l'accattonaggio con l'impiego di minori, l'illecita occupazione di spazi pubblici, la violenza legata all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti, senza tenere conto che in molti casi alla base dei predetti comportamenti vi sono condizioni di forte disagio, e talvolta perfino uno stato patologico delle persone coinvolte, che richiederebbero un inquadramento non solo nel novero dei fenomeni di illegalità ma anche nel più ampio e complesso ambito delle problematiche del disagio e della marginalità sociale;

segnalato, quindi, che il capo II del decreto-legge interviene in materia di sicurezza e decoro urbano delle città prevalentemente attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative a carico di soggetti in evidente condizione di disagio sociale senza che siano previsti, contestualmente, programmi di recupero e di contrasto alla marginalità sociale, sulla base delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate in sede di Conferenza Unificata il 5 novembre 2015;

fatto presente, inoltre, che l'articolo 11, recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili, non prevede che si debba tenere conto, nell'effettuare gli sgomberi con il concorso della Forza pubblica, della condizione sociale delle persone e dei nuclei familiari occupanti;

rilevata, altresì, con riferimento all'articolo 13, in relazione all'adozione di misure inibitorie della libertà di accesso a determinati luoghi o ambienti, l'esigenza di prevedere la segnalazione del soggetto destinatario delle predette misure ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6, si preveda la partecipazione dei rappresentanti dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio al comitato metropolitano istituito ai sensi della stessa disposizione come sede di valutazione e confronto sulle tematiche della sicurezza urbana;

2) all'articolo 13, si preveda, nel caso dell'adozione di misure inibitorie della

libertà di accesso a determinati luoghi o ambienti, la segnalazione del soggetto destinatario della misura inibitoria ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le sanzioni amministrative contemplate da diverse disposizioni di cui al Capo II del decreto-legge in oggetto, a carico di soggetti in evidente condizione di disagio sociale, siano accompagnate da programmi di recupero e di contrasto alla marginalità sociale, sulla base delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate in sede di Conferenza Unificata il 5 novembre 2015;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 11, che l'impiego della Forza pubblica per lo sgombero di immobili arbitrariamente occupati dovrà tenere conto della condizione sociale delle persone e dei nuclei familiari occupanti, anche in relazione alla presenza di minori, di anziani o di persone con disabilità, e verrà realizzato solo qualora l'ente locale sia in grado di offrire una dignitosa soluzione abitativa alternativa.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	406
Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo Parere alla VIII Commissione (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	406
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	411

RISOLUZIONI:

7-01081 Zanin, 7-01141 L'Abbate e 7-01190 Russo: Interventi a favore del settore pataticolo (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	410
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il deputato Nicola Stumpo è entrato a far parte della Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

Parere alla VIII Commissione.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che l'esame in Assemblea del decreto-legge è previsto a partire dal prossimo 20 marzo e che la Commissione Ambiente nel corso della prossima settimana voterà le proposte emendative presentate. Concordando i gruppi sull'opportunità di concludere l'esame nella seduta odierna, dà la parola al relatore per la formalizzazione della sua proposta di parere.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, ricorda, in via preliminare, che il decreto-legge all'esame modifica l'impianto normativo delineato dai due provvedimenti

d'urgenza adottati dal Governo a seguito delle scosse del 24 agosto 2016, nonché del 26 e 30 ottobre 2016, in considerazione dell'ampliamento del territorio colpito, ed in particolare dell'allargamento della zona del cratere, determinato dall'ultimo evento sismico verificatosi il 18 gennaio scorso.

Sottolinea la rilevanza delle disposizioni del decreto-legge volte ad accelerare le procedure per la ricostruzione privata e, limitatamente alle opere di lieve entità, anche per quella pubblica, e attraverso la previsione di deroghe alla disciplina degli appalti, che si augura possano portare finalmente alla realizzazione di interventi tempestivi.

Per quanto concerne le disposizioni di precipuo interesse della Commissione Agricoltura, ritiene utile ricordare i principali interventi già messi in campo dal Governo con i precedenti provvedimenti d'urgenza: un pacchetto di finanziamenti volto a favorire il rilancio dell'economia agricola, in particolare attraverso la promozione dei prodotti tipici locali e l'assunzione da parte dello Stato, attraverso il MIPAAF, del 17 per cento del cofinanziamento del Piano di sviluppo regionale dovuto dalle regioni allo Stato, che ha consentito quindi di liberare risorse a disposizione delle regioni per attuare politiche a favore dei territori colpiti dal sisma; nonché specifiche disposizioni riguardanti il fabbisogno di tecnostutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame.

Osserva, quindi, che, il provvedimento all'esame s'inserisce in questo contesto rafforzando le misure destinate al settore agricolo attraverso l'incremento delle risorse stanziare con il decreto-legge n. 189 del 2016 e con la legge di stabilità del 2016.

Ritiene dunque che la Commissione possa esprimere un parere favorevole condizionandolo al recepimento di alcune condizioni che si augura possano essere recepite dalla Commissione Ambiente (*vedi allegato*).

In primo luogo, fa presente che occorre estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge

n. 189 del 2016 anche alle imprese agrituristiche localizzate nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non ricomprese nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge.

In secondo luogo, osserva che è necessario provvedere a meglio definire i presupposti applicativi dell'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di agevolare l'applicazione in favore degli esercenti attività zootecniche e agricole.

In terzo luogo, rileva che occorre assicurare anche alle imprese localizzate nelle Regioni colpite dagli eventi sismici e che abbiano subito danni a causa delle avversità atmosferiche eccezionali di gennaio 2017, l'accesso agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al decreto legislativo n.102 del 2004.

In quarto luogo, osserva che è necessario provvedere ad incrementare la misura della concessione dell'esonero previdenziale ed assistenziale per le imprese agricole di cui all'articolo 15, comma 4, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018.

In quinto luogo, ritiene che si debba prevedere che la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario per le imprese agricole danneggiate dal protrarsi degli eventi sismici e dalle recenti avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose, non comporti il pagamento di interessi.

In sesto luogo, rileva che occorre provvedere ad un incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 2017 per un importo pari a 60 milioni di euro da destinare anche all'indennizzo agli allevatori per le perdite degli animali vivi e per lo smaltimento delle relative carcasse.

Fa presente, infine, che la sua proposta di parere reca un'osservazione volta a sottoporre alla valutazione della Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione contenuta all'articolo 15

allo scopo di precisare che degli interventi compensativi di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono beneficiare le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile.

Massimiliano BERNINI (M5S) premette che il MoVimento 5 Stelle, in linea di continuità con lo spirito collaborativo sin qui profuso in occasione dell'esame dei provvedimenti che hanno riguardato l'emergenza terremoto, esprime apprezzamento per la proposta di parere illustrata dal relatore ed auspica che la Commissione si esprima in modo corale a sostegno del comparto primario, ed in particolare del settore zootecnico, che per l'Italia centrale rappresenta un elemento fondamentale di coesione economica e sociale.

Ringrazia il relatore per aver predisposto una proposta di parere che recepisce le istanze provenienti dalle varie associazioni di categoria e alcuni dei principali impegni contenuti nella risoluzione 7-01171 presentata dalla collega Antezza, quali la concessione dell'esonero per le imprese agricole di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge, dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018 e le misure a sostegno delle aziende danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nello scorso mese di gennaio.

Valuta positivamente la formulazione della condizione volta ad assicurare la prosecuzione dell'applicazione delle misure sostegno al reddito dei lavoratori, previste dall'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, anche agli esercenti le attività agricole e zootecniche che sebbene abbiano visto ridursi la propria attività in conseguenza degli eventi sismici, non hanno potuto beneficiare pienamente delle misure messe in campo.

Esprime altresì particolare apprezzamento al lavoro svolto dal relatore per aver sottolineato, nella parte premessiva della sua proposta di parere, l'esigenza di dotare la Protezione civile di personale specializzato dal punto di vista tecnico-

organizzativo al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze che colpiscono il settore primario.

In conclusione, nell'auspicare che il Governo s'impegni a realizzare gli interventi previsti nelle condizioni, primo fra tutti, l'incremento del Fondo di solidarietà nazionale per un importo pari a 60 milioni di euro, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Paolo COVA (PD) ringrazia il relatore per aver predisposto una proposta di parere che si fa carico di recepire le esigenze manifestate dagli operatori del settore ed offre alla Commissione di merito un prezioso contributo nella direzione di rendere le misure contenute nel provvedimento all'esame maggiormente efficaci al fine della ripresa delle attività produttive del comparto primario. Valuta inoltre in termini estremamente positivi la parte del parere relativa ai benefici, anche di natura tributaria, a favore degli agricoltori e degli allevatori che hanno subito perdite rilevanti.

Maria ANTEZZA (PD) esprime apprezzamento per i contenuti della proposta di parere sottoposta alla Commissione dal collega Agostini che recepisce alcune misure oggetto della risoluzione da lei presentata e di proposte emendative avanzate da componenti del suo Gruppo in occasione dell'esame del decreto-legge sul Mezzogiorno.

Si riferisce, in particolare, alla concessione dell'esonero previdenziale ed assistenziale per le imprese agricole interessate sia dagli eventi sismici che dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel mese di gennaio 2017, che, peraltro, avrebbe preferito fosse inserito nel parere in misura totale, e non nella misura dell'80 per cento; alla proroga non onerosa delle rate delle operazioni di credito agrario per le imprese agricole danneggiate dal protrarsi degli eventi sismici e dalle recenti avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose; all'incremento della dotazione del

Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 2017 per un importo pari a 60 milioni di euro.

Sottolinea inoltre l'importanza della osservazione contenuta nel parere in merito all'accesso agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 anche per le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, piuttosto che al 30 per cento, come attualmente previsto. Per quanto l'intervento richiesto avrebbe meritato di formare oggetto di una condizione, comprende la scelta operata dal relatore, tenuto conto dei profili di valutazione della compatibilità con l'ordinamento europeo che la questione pone.

Infine, ritenuto che i contenuti della proposta di parere non si sovrappongano integralmente a quelli della sua risoluzione, che verte principalmente sulle misure di sostegno di gestione del rischio agricolo e sulla necessità di apportare alcune modifiche alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 102 del 2004, auspica comunque che la Commissione ne prosegua l'esame.

Colomba MONGIELLO (PD) nel condividere la proposta di parere del relatore, rimarca l'importanza della parte di esso relativa alle misure predisposte a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nello scorso mese di gennaio.

Ritiene di fondamentale importanza che, per la prima volta, il decreto-legge all'esame, derogando alla normativa vigente, abbia disposto l'attivazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.

Pur avendo auspicato anch'ella, come la collega Antezza, la possibilità di formulare una condizione volta a introdurre la concessione dell'esonero previdenziale ed

assistenziale per le imprese agricole interessate sia dagli eventi sismici che dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel mese di gennaio 2017 in misura totale, giudica comunque un fatto positivo la previsione dell'esonero nella misura dell'80 per cento.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia il relatore per il lavoro svolto, che è frutto di una sintesi efficace delle istanze provenienti da tutti i Gruppi parlamentari e dal territorio.

Sottolinea come il Governo sia intervenuto tempestivamente per fronteggiare le emergenze verificatesi a causa degli eventi sismici e delle avversità meteorologiche di eccezionale portata predisponendo misure efficaci, prime fra tutte, l'attivazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole danneggiate in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Fa presente che, al di là delle misure emergenziali, l'Esecutivo intende sviluppare, all'interno del Piano di sviluppo rurale, il tema della gestione del rischio agricolo a cui annette un rilievo prioritario e svolgere un'esame approfondito delle problematiche legate agli impianti di acquacoltura che pure necessitano di interventi mirati.

Esprime infine apprezzamento per il clima costruttivo che ha consentito di lavorare in perfetta sinergia.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dopo aver ringraziato il relatore per l'ottimo lavoro svolto, auspica che vi sia la massima condivisione possibile della proposta di parere favorevole, le cui condizioni offrono alla Commissione di merito spunti importantissimi per arricchire i contenuti del decreto-legge all'esame. Fa presente, a tal riguardo, che il suo Gruppo ha presentato proposte emendative volte a recepirle.

Preannuncia, quindi, il voto a favore della proposta di parere del relatore da parte del Gruppo del Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.35.

7-01081 Zanin, 7-01141 L'Abbate e 7-01190 Russo:
Interventi a favore del settore pataticolo.

*(Seguito della discussione congiunta e rin-
vio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-01081 Zanin, 7-01141 L'Abbate e 7-01190 rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio scorso.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 28 febbraio scorso è stato deciso di proseguire la discussione della risoluzione Russo congiuntamente con le altre due.

Paolo RUSSO (FI-PdL) fa presente l'opportunità che la Commissione elabori un testo unitario della risoluzione.

Giorgio ZANIN (PD) condivide quanto testè affermato dall'onorevole Russo, anche in considerazione del fatto che il recepimento delle esigenze manifestate in sede di audizione dai rappresentanti del settore, richiede la prediposizione di pochi, ma puntuali interventi in materia.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo);

osservato, in via preliminare, che il decreto-legge all'esame, che reca nuove misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita nei mesi successivi del 2016 e nell'anno in corso, oltre ad affrontare la nuova emergenza dovuta al protrarsi delle scosse sismiche e alle avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose che hanno interessato le stesse regioni colpite dal terremoto, reca misure volte ad accelerare le procedure e a porre riparo ad alcuni dei ritardi determinatisi nell'applicazione delle misure contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016;

valutato in particolare con favore che il provvedimento, all'articolo 2, recante disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza, stabilisca che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e preveda inoltre che, al fine di favorire la rapida esecuzione di opere di urbanizza-

zione per la continuità operativa del settore zootecnico, le regioni concedano un'anticipazione del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori eseguiti autonomamente da parte dei soggetti privati;

giudicato favorevolmente che l'articolo 11, nel modificare la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, proroghi alcuni termini e attribuisca agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018, e che, in particolare, agli agricoltori sia consentito di pagare i tributi sospesi dall'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché i tributi dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017 e quelli dovuti nell'anno 2018 (da versare entro il 16 dicembre 2018), mediante un finanziamento agevolato assistito da garanzia dello Stato;

ritenuto a tale proposito necessario estendere l'applicazione delle richiamate disposizioni anche alle imprese agrituristiche localizzate nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non ricomprese nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

apprezzati contenuti dell'articolo 12, volto a consentire la prosecuzione dell'applicazione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori che abbiano dovuto sospendere le attività nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a de-

correre dal 24 agosto 2016 previste dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016; rilevate tuttavia le difficoltà sorte in sede di applicazione di tali disposizioni in favore degli esercenti attività zootecniche e agricole, essendo difficilmente dimostrabile la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento sismico e la sospensione delle relative attività;

valutato favorevolmente che, al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico condiviso tra le regioni e il MIPAAF per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici, il provvedimento, all'articolo 15, comma 1, autorizzi la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento (dal 100) fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino;

osservato inoltre con favore che, in base a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 15, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura, sia rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016;

rilevato altresì in termini estremamente positivi che le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 consentano di attivare le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai sensi del quale gli interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni a

produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale;

apprezzato, in particolare, che il comma 4 dell'articolo 15 disponga che le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004;

osservato, a tale riguardo, che l'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede, a favore delle imprese agricole che abbiano subito danni a seguito del verificarsi di calamità naturali od eventi eccezionali, la concessione dell'esonero parziale, fino ad un massimo del 50 per cento, del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento e che la determinazione della percentuale di esonero è stata definita con decreto ministeriale 27 luglio 2009 nella misura compresa tra il 17 e il 70 per cento in base ai danni subiti;

reputato in proposito che, a fronte della situazione di eccezionale gravità determinatasi a seguito degli eventi sismici e atmosferici verificatisi, occorra consentire, in un'ottica anche di semplificazione, la concessione dell'esonero previdenziale ed assistenziale nella misura del 80 per cento per le imprese agricole interessate sia dagli eventi sismici che dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel mese di gennaio 2017;

rilevato inoltre che il citato decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede, tra gli interventi compensativi per favorire la ri-

presa dell'attività produttiva delle imprese che abbiano subito danni a seguito del verificarsi di calamità naturali od eventi eccezionali, la proroga onerosa delle rate delle operazioni di credito agrario e che, in considerazione delle oggettive difficoltà in cui versano le imprese agricole, causate dal protrarsi degli eventi sismici e dalle recenti avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose, appare necessario prevedere che tale proroga non comporti il pagamento di interessi;

osservata altresì l'esigenza che anche alle imprese localizzate nelle Regioni colpite dagli eventi sismici che abbiano subito danni a causa delle avversità atmosferiche eccezionali di gennaio 2017, sia garantito l'accesso agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al decreto legislativo n.102 del 2004;

ritenuta peraltro opportuno valutare se degli interventi compensativi di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possano beneficiare le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile;

ritenuto, inoltre, opportuno che, in base al comma 5 dell'articolo 15, le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possano deliberare la proposta di dichiaratoria di eccezionalità degli eventi richiamati nel comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

apprezzato l'incremento, disposto dal comma 6 dell'articolo 15, della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di finanziare gli interventi a titolo compensativo, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004;

evidenziata tuttavia in proposito la necessità di disporre un maggiore incre-

mento della dotazione medesima sino a 60 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare anche all'indennizzo agli allevatori per le perdite degli animali vivi e per lo smaltimento delle relative carcasse;

ritenuto infine opportuno che la Protezione civile, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze che colpiscono il settore primario si doti – dal punto di vista tecnico-organizzativo – di personale specializzato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si estenda l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 anche alle imprese agrituristiche localizzate nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non ricomprese nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge, a tal fine aggiungendo, all'articolo 11, dopo il comma 1, il seguente:

« 1-bis. Alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla pertinente normativa regionale, ubicate nei territori delle province colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ma non ricomprese nei comuni indicati negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto-legge »;

2) si provveda a meglio definire i presupposti applicativi dell'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di agevolarne l'applicazione in favore degli esercenti attività zootecniche e agricole, a tal fine aggiungendo, all'articolo 12, dopo il comma 1, il seguente:

« 1-bis. all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

dopo le parole: « che abbiano dovuto sospendere » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, limitatamente ai titolari di impresa del settore agricolo, ridurre »;

3) si assicuri anche alle imprese localizzate nelle Regioni colpite dagli eventi sismici e che abbiano subito danni a causa delle avversità atmosferiche eccezionali di gennaio 2017, l'accesso agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al decreto legislativo n.102 del 2004, a tal fine aggiungendo, all'articolo 15, comma 4, dopo le parole: « , nonché nelle » le seguenti: « predette Regioni e »;

4) si provveda ad incrementare la misura della concessione dell'esonero previdenziale ed assistenziale per le imprese agricole di cui all'articolo 15, comma 4, a tal fine aggiungendo, dopo il suddetto comma 4, il seguente:

« 4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, è concesso, a domanda, l'esonero, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018 »;

5) si preveda che la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario per

le imprese agricole danneggiate dal protrarsi degli eventi sismici e dalle recenti avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose, non comporti il pagamento di interessi, a tal fine aggiungendo, all'articolo 15, dopo il comma 4 il seguente:

« 4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, non comporta il pagamento di interessi. »;

6) all'articolo 15, comma 6, si provveda ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 2017 per un importo pari a 60 milioni di euro da destinare anche all'indennizzo agli allevatori per le perdite degli animali vivi e per lo smaltimento delle relative carcasse.

e con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione contenuta all'articolo 15 allo scopo di precisare che degli interventi compensativi di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono beneficiare le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	415
DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	415

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	416
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	419

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 9.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo TANCREDI, *presidente*, avverte che è entrato a far parte della Commissione il deputato Francesco Laforgia, mentre cessa di farne parte il deputato Florian Kronbichler.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

C. 4310 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, rammenta di aver illustrato il provvedimento nella seduta svoltasi ieri, preannunciando un orientamento favorevole. Ha quindi ritenuto opportuno, vista la rilevanza del tema, non esprimersi già in quella seduta, al fine di acquisire le valutazioni dei colleghi.

Non essendovi interventi, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 9.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Atto n. 390.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, rileva che la XIV Commissione – ai fini del parere da rendere al Governo – è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390).

L'atto fa seguito alla disposizione di delega di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2015 (L. 170/2016), concernente più in generale l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (cosiddetta IV Direttiva antiriciclaggio).

Tale direttiva stabilisce che, a fini di contrasto dei fenomeni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, sia adottata una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolte da operatori non soggetti alla disciplina generale prevista dalla legge n. 7 del 2000 («Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998»). In tale ambito si prevede che la nuova normativa, volta alla piena tracciabilità e registrazioni delle operazioni di compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, dovrà inoltre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio.

Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto in esame, l'esigenza di intervenire su tale materia nasce dalla considerazione che il

settore dei «compro oro», il quale ha avuto una rapida diffusione su tutto il territorio nazionale, alimentato dall'impennata dei prezzi dell'oro e dalla congiuntura economica negativa, risulta fortemente esposto al rischio di riciclaggio di denaro e di reimpiego di beni di provenienza illecita, anche in quanto non oggetto di una regolamentazione specifica.

Infatti, sempre secondo la relazione illustrativa, in base alle stime desumibili dalle operazioni di Polizia Giudiziaria poste in essere nell'ultimo biennio, il 60 per cento delle attività di «compro oro» sarebbe soggetto all'infiltrazione di organizzazioni criminali che le utilizzano come copertura per riciclare proventi illeciti e, più in generale, si associano a fenomeni criminali che spaziano dal falso, alla truffa, alla contraffazione, all'usura, alla ricettazione e alla violazione delle leggi di pubblica sicurezza.

Tali problematiche risultano ancora più gravi alla luce delle dimensioni del settore, che, pure in assenza di un censimento preciso, derivante anche dalla difficoltà di distinguere i «compro oro» dalle normali gioiellerie (in quanto entrambe le attività utilizzano la stessa codifica merceologica), coinvolge, secondo le stime disponibili, circa 28.000 punti di «compro oro», con un giro d'affari compreso tra i 7 e i 12 miliardi di euro; tuttavia, sempre secondo la relazione illustrativa, il settore sarebbe caratterizzato da una rilevante componente di «sommerso», in quanto, su oltre 20.000 attività censite, soltanto 346 erano registrate all'Albo Professionale Oro della Banca d'Italia, con una discrasia evidente tra il numero dei «compro oro» presenti nelle banche dati digitali e il dato riscontrato sul territorio.

Ricorda che la disciplina generale sul commercio dell'oro è definita innanzitutto dalla già citata legge n. 7 del 2000, che qualifica come operatore professionale in oro il soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell'oro da investimento, delle monete d'oro e del materiale d'oro a uso prevalentemente industriale.

La medesima legge fissa sanzioni penali e amministrative per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio di oro senza averne dato comunicazione alla Banca d'Italia, ovvero in assenza dei requisiti richiesti.

Per quanto riguarda invece il commercio di oro da gioielleria la disciplina vigente non prevede il possesso dei requisiti elencati in precedenza. Ne consegue che gli esercizi commerciali qualificati come « compro oro » possono acquistare oggetti preziosi, sia nuovi che usati, e rivenderli al pubblico, a fonderie o altri operatori. Non occorre pertanto la comunicazione di avvio dell'attività – e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui alla legge n. 7 del 2000 – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di oro da gioielleria, né la Banca d'Italia, ai sensi della normativa vigente, esercita sui « compro oro » alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività.

L'attività di « compro oro » è invece regolata da altre norme di rango primario, contenute principalmente nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS (di cui al regio decreto n. 773 del 1931) e relative al commercio di cose usate. Tale attività è sottoposta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, previa dichiarazione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza e richiede la licenza rilasciata dal Questore territorialmente competente.

I « compro oro » hanno l'obbligo di compilare un Registro di pubblica sicurezza, riportante i dati inerenti gli acquisti da privati, in cui devono essere indicate generalità, domicilio e numero del documento di riconoscimento del venditore, data dell'operazione, descrizione della merce acquistata e prezzo pattuito.

Tale attività – in quanto regolata dal TULPS – non è soggetta agli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni indicati nel Titolo II, Capi I e II, del decreto legislativo n. 231 recante la disciplina antiriciclaggio.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto legislativo, segnala che è composto da 15 articoli.

L'articolo 1 reca le definizioni rilevanti. L'attività di compro oro è definita quale attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente. Per operazioni di compro oro si intendono la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati e, cioè di oggetti in oro o in altri metalli preziosi nella forma di prodotti finiti o di gioielleria, ovvero nella forma di rottami, cascami o avanzi di oro e materiali gemmologici.

L'articolo 2, nell'enumerare le finalità e l'ambito applicativo dello schema di decreto legislativo, chiarisce al comma 1 che esso introduce norme specifiche per la definizione degli obblighi di tracciabilità delle operazioni di compro oro e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, in particolare di riciclaggio di denaro e reimpiego di proventi di attività illecite.

Il comma 2 specifica che restano fermi gli attuali poteri e le funzioni attribuiti al Ministero dell'interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza.

L'articolo 3 istituisce e disciplina un apposito Registro degli operatori compro oro, ai fini dell'esercizio in via professionale dell'attività, tenuto e gestito dall'OAM, ovvero l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-undecies del Testo unico bancario – TUB, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

Oltre a definire i requisiti per l'iscrizione nel registro, le modalità di iscrizione, le specifiche tecniche relative alle modalità di alimentazione del registro, l'entità e i criteri di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti, l'articolo 3 coordina la disciplina introdotta con gli adempimenti prescritti dalla legge n. 7 del 2000 posti a carico degli operatori professionali in oro.

L'articolo 4 individua le specifiche modalità con cui i compro oro sono obbligati a identificare la clientela, rinviando all'ar-

ticolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante la disciplina antiriciclaggio. Si stabilisce inoltre l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento, diversi dal denaro contante, per le operazioni di compro oro eccedenti la soglia dei mille euro, al fine di garantire la piena tracciabilità soggettiva dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente.

L'articolo 5 disciplina la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di compro oro.

L'articolo 6 disciplina gli obblighi di conservazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività (informazioni sui clienti, schede relative alle operazioni e copia delle ricevute rilasciate), che valgono per 5 anni.

L'articolo 7 prevede l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette secondo la procedura e nel rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007.

L'articolo 8 punisce l'esercizio abusivo dell'attività di compro oro – ovvero l'attività svolta in assenza dell'iscrizione al registro dei relativi operatori – con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.

L'articolo 9 fissa le sanzioni per l'inservanza degli obblighi di comunicazione all'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, prevedendo che la mancata ottemperanza all'obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.

Anche l'articolo 10 si occupa di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi posti dalle norme in esame in capo agli operatori compro oro, sia con riferimento all'omessa identificazione del cliente che alla mancata conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, l'omissione o la segnalazione tardiva di operazione sospetta.

L'articolo 11 reca la disciplina dei controlli e del procedimento sanzionatorio, prevedendo al comma 1 che l'Organo competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Com-

missione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2007. In tale ambito si stabilisce che il procedimento sanzionatorio per le violazioni in tema di identificazione della clientela e conservazione di documenti è svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato. I commi 3 e 4 disciplinano i poteri della Guardia di finanza e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Ai sensi del comma 6, se dopo l'esecuzione del provvedimento di sospensione dell'attività sono commesse altre violazioni degli obblighi di cui alla normativa in esame, il Ministero dell'economia può richiedere all'Organismo la cancellazione dell'operatore compro oro dal registro. Per i tre anni successivi al provvedimento di cancellazione, l'iscrizione nel registro è interdetta sia all'operatore, sia ai suoi affini e congiunti entro il terzo grado.

L'articolo 12 individua i criteri per la quantificazione delle sanzioni.

L'articolo 13 reca ulteriori disposizioni procedurali, in particolare disponendo che al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applichino le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative contenute nella legge n. 689 del 1981.

L'articolo 14 reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Rammenta infine che è stato assegnato alla XIV Commissione anche lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Atto n. 389), emanato anch'esso in forza della delega legislativa di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2015, il quale, nel recepire la predetta normativa UE, sostanzialmente riscrive il richiamato decreto legislativo n. 231 del 2007 recante la disciplina antiriciclaggio.

Tratto fondamentale della riforma operata da tale schema di decreto è l'amplia-

mento del principio dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*), diretto ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo insiti nell'esercizio delle attività, finanziarie e professionali, svolte dai destinatari della normativa. Il legislatore europeo vincola gli Stati membri ad assumere misure per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo esistente in ogni paese e di tenere aggiornata la valutazione del rischio. In particolare, agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi

commisurati alle proprie caratteristiche. Nelle situazioni a più elevato rischio trovano applicazione misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	420
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	430
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	432
Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. S. 1367 (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	427
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	434

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.	
Audizione dei professori Nicola Lupo e Stelio Mangiameli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	429

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

C. 4310 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera sul disegno di legge del Governo C. 4310, recante « Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ».

Il decreto-legge n. 14 del 2017 in esame si articola in due Capi dedicati, rispettivamente, alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana (Capo I) e alle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano (Capo II).

Gli articoli da 1 a 3 recano disposizioni in materia di « sicurezza integrata », definita come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

La relazione illustrativa evidenzia in proposito che « il modello sviluppato, anche in attuazione del principio del coordinamento legislativo tra lo Stato e le Regioni di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ammette l'esistenza di uno spazio giuridico orizzontale nel quale interagiscono soggetti giuridici diversi, con strumenti e legittimazioni distinte, nella consapevolezza che la cooperazione tra i diversi livelli di governo possa garantire – in un'ottica multifattoriale e poliedrica – maggiori e più adeguati livelli di sicurezza, laddove quest'ultima non è più soltanto da identificarsi con la sfera della prevenzione e della repressione dei reati (e, quindi, con la sfera della sicurezza « primaria »), ma è intesa anche come attività volta al perseguimento di fattori di equilibrio e di coesione sociale, di vivibilità e di prevenzione situazionale connessi ai processi di affievolimento della socialità nei territori delle aree metropolitane e di conurbazione.

L'ambito di applicazione della sezione I – riguardante la sicurezza integrata – è individuato nella disciplina delle modalità e degli strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. Il testo richiama a tal fine l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, che demanda alla legge statale la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie dell'immigrazione e dell'ordine pubblico e sicurezza (materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *b*) ed *h*), Cost.).

Restano ferme in ogni caso (articolo 2) le competenze che rientrano negli ambiti di legislazione esclusiva dello Stato « ordine pubblico e sicurezza » (materie che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. *h*), Cost. sono espressamente attribuite allo Stato, « ad eccezione della polizia amministrativa locale »).

L'articolo 2 individua quindi il « primo livello » di programmazione e determinazione delle competenze, costituito dalle « linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata ». Tali linee generali sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.

In attuazione delle predette linee generali, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale (articolo 3, comma 1). Anche sulla base di tali accordi, le Regioni e le Province autonome possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa (articolo 3, comma 2). Al contempo, lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, tiene conto delle eventuali criticità segnalate in sede di applicazione dei predetti accordi (articolo 3, comma 3). Infine, si prevede che gli strumenti e le modalità di monitoraggio dell'attuazione dei predetti accordi siano individuati dallo Stato e dalle Regioni e

Province autonome, anche in sede di Conferenza unificata (articolo 3, comma 4).

La sezione II del capo I (articoli 4, 5 e 6) interviene in materia di sicurezza urbana che viene definita quale bene pubblico afferente « alla vivibilità e al decoro delle città », riprendendo in gran parte la definizione recata dal decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008.

L'articolo 4 provvede ad individuare altresì alcune aree di intervento volte a promuovere la sicurezza urbana, quali: la riqualificazione e il recupero delle aree degradate; l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale; la prevenzione della criminalità ed in particolare di tipo predatorio (c.d. « *street crime* », relativa a reati ad alto tasso di allarme sociale quali furti e rapine); promozione del rispetto della legalità; l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile. Stato, Regioni ed enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, concorrono, anche con azioni integrate, alla realizzazione della sicurezza urbana.

Tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città, il provvedimento indica i patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e dal sindaco, che, incidendo su specifici contesti territoriali, individuano concretamente gli interventi da mettere in campo per la sicurezza urbana (articolo 5). I patti hanno come base fondante, oltre alle linee generali per la promozione della sicurezza integrata (adottate in sede di Conferenza unificata), come definite dall'articolo 2, specifiche linee guida adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, su proposta del Ministro dell'interno (comma 1). I patti non hanno come unico riferimento la sicurezza del centro abitato, ma devono tener conto anche delle esigenze delle aree rurali limitrofe. Ricorda che i patti per la sicurezza, stipulati fin dal 1997, hanno trovato una base normativa con la legge finanziaria 2007 che ha autorizzato i prefetti a stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali per realizzare programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia, di

soccorso tecnico urgente e per la tutela della sicurezza dei cittadini, accedendo alle risorse logistiche, strumentali o finanziarie che le Regioni e gli enti locali intendono destinare nel loro territorio per questi scopi (Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 439); l'articolo 7 del decreto-legge n. 92 del 2008 (c.d. decreto sicurezza) ha esteso la predisposizione di piani coordinati di controllo del territorio, per specifiche esigenze, anche ai Comuni minori e alle forme associative sovracomunali, per potenziare la capacità di intervento della polizia locale nelle attività ordinarie.

Tra le aree di intervento in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 4, il provvedimento in esame individua quali obiettivi prioritari da perseguire con i patti per la sicurezza urbana (comma 2): la prevenzione della criminalità diffusa e predatoria, attraverso « servizi e interventi di prossimità », in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; la promozione del rispetto della legalità, da perseguire anche attraverso iniziative di dissuasione delle condotte illecite (quali l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati) e dei fenomeni che turbano e limitano il libero utilizzo degli spazi pubblici; la promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, al fine di coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane (su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico) da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

Per la tutela della sicurezza nelle grandi aree urbane il provvedimento in esame istituisce uno specifico organismo: il Comitato metropolitano dedicato all'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana (articolo 6). Ciascun comitato metropolitano è copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, e vi fanno parte, oltre al

sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato i soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato. La disposizione fa esplicitamente salve le competenze del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organismo che insiste sullo stesso ambito territoriale del comitato metropolitano coadiuvando il prefetto in materia di pubblica sicurezza. La partecipazione alle riunioni del comitato metropolitano è dovuta a titolo completamente gratuito (comma 2).

L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle linee guida sulle politiche di sicurezza (di cui all'articolo 2) e dei patti locali per la sicurezza urbana (di cui all'articolo 5), possono essere individuati obiettivi specifici, destinati all'incremento dei servizi di controllo del territorio e alla valorizzazione del territorio.

Per garantire il necessario sostegno logistico e strumentale alla realizzazione di tali obiettivi possono essere coinvolti enti pubblici (economici e non) e soggetti privati, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 93 del 2013 in materia di accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 7 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 439, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

L'articolo 8 introduce alcune modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, di natura contingibile o non contingibile, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche.

Un primo gruppo di disposizioni interviene sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale, modificando a tal fine l'articolo 50 del TUEL, ai commi 5 e 7. In particolare, sono ampliate le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante

della comunità locale, finora limitate dal TUEL al caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (articolo 50, co. 5). Si prevede in particolare che il sindaco possa adottare ordinanze *extra ordinem* qualora vi sia urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di: grave incuria; degrado del territorio; pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. In particolare, la disposizione specifica che con tali ordinanze si può anche intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

In relazione alle richiamate materie, il successivo comma 2 dell'articolo in esame, stabilisce che i comuni possono adottare regolamenti ai sensi delle norme del TUEL medesimo.

In secondo luogo, viene aggiunta una nuova disposizione al comma 7 del citato articolo 50 del TUEL, che attualmente attribuisce al sindaco il compito di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. In virtù della nuova disposizione, è esplicitamente riconosciuto in capo al sindaco il potere di adottare anche ordinanze di ordinaria amministrazione, non contingibili ed urgenti, per disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il ricorso a tale strumento è ammesso solo al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento

di specifici eventi. Tali ordinanze devono disporre per un tempo predefinito, comunque non superiore a sessanta giorni.

Infine l'articolo 8 interviene sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di ufficiale del Governo, modificando a tal fine l'articolo 54 del TUEL. In particolare viene integralmente sostituita la previsione del comma 4-*bis*, che nella versione (pre) vigente rinviava ad un decreto del Ministro dell'interno la disciplina dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana. (articolo 8, co. 1, lett. *b*). La nuova formulazione circoscrive, a livello di norma primaria, le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, in qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del TUEL, stabilendo che tali provvedimenti devono essere diretti a prevenire e contrastare le situazioni che: favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili; ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

L'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e di un ordine di allontanamento (dal luogo della condotta illecita) nei confronti di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi «ivi previsti», limita la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze (comma 1). La competenza all'adozione dei provvedimenti è del sindaco del comune interessato e i proventi delle sanzioni sono destinate ad interventi di recupero del degrado urbano (comma 4).

Sono fatte salve le eventuali previsioni vigenti a tutela delle aree interne delle citate infrastrutture.

Il comma 2 sanziona con la misura dell'allontanamento anche chi – negli spazi indicati dall'articolo 1 – viene trovato in stato di ubriachezza; compie atti contrari alla pubblica decenza; esercita il commercio abusivo. La misura si aggiunge quindi alle sanzioni amministrative già previste dall'ordinamento (articoli 688 e 726 del codice penale; articolo 29 del decreto legislativo n. 114 del 1998). Il comma 3 prevede – tramite lo strumento dei regolamenti di polizia urbana – l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure previste dall'articolo 1 ad aree urbane dove si trovino musei, ad aree monumentali e archeologiche o ad altri luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibito a verde pubblico.

L'articolo 10 detta le modalità esecutive della misura dell'allontanamento dalle aree relative alle infrastrutture di trasporto e dalle loro pertinenze, come indicate dall'articolo 9. Nello specifico si stabilisce (comma 1): che l'ordine di allontanamento, in forma scritta, è rivolto al trasgressore dall'organo che accerta le condotte illecite; che la validità temporale della misura inibitoria (48 ore dall'accertamento del fatto); che la violazione dell'ordine comporta il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria originaria; la trasmissione del provvedimento al questore competente nonché, ove necessario, alle competenti autorità socio-sanitarie locali.

La recidiva nelle condotte illecite di cui all'articolo 9, ove ne derivi un pericolo per la sicurezza, comporta la possibile adozione di un divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente indicate per un massimo di sei mesi; il provvedimento, adeguatamente motivato, è adottato dal questore, che ne individua le più opportune modalità esecutive compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del trasgressore (comma 2). Una durata maggiore del divieto di accesso (da sei mesi a due anni) è prevista dal comma 3 quando

le condotte vietate sono commesse da un condannato negli ultimi cinque anni, con conferma della sentenza almeno in secondo grado, per reati contro la persona e il patrimonio. Se l'interessato è un minore va data notizia della misura alla procura presso il tribunale dei minorenni. Il comma 4 prevede l'applicazione, ove compatibile, della disciplina del DASPO di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 in materia di notifica del provvedimento (comma 2-bis), obbligo di presentazione agli uffici di polizia (comma 3) e ricorribilità in cassazione (comma 4). Ne consegue, in particolare, anche per la maggiore invasività della misura inibitoria, il controllo dell'autorità giudiziaria ai fini della convalida.

Il comma 5 prevede, inoltre, la possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena – in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree ferroviarie, aeroportuali, marittime e del trasporto pubblico locale – sia subordinata all'imposizione del divieto di accedere nei luoghi e aree pubbliche specificamente individuate.

Infine, viene demandata ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione, a risorse invariate, dei criteri generali per il rafforzamento della cooperazione tra le forze dell'ordine (polizia, carabinieri e guardia di finanza) e i corpi di polizia municipale (comma 6).

L'articolo 11 ha per oggetto le occupazioni arbitrarie di immobili. Esso dispone che il prefetto impartisce modalità esecutive dei provvedimenti del giudice sulle occupazioni abusive di immobili: sia per prevenire, in relazione al numero di immobili da sgomberare, possibili turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica, sia per assicurare il concorso della forza pubblica alle operazioni di sgombero. Il comma 2 prevede che l'impiego della forza pubblica per lo sgombero deve tenere conto delle seguenti priorità: situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nei territori interessati; rischi per l'incolumità e la salute pubblica; diritti dei proprietari degli immobili; i livelli assistenziali che Regioni ed

enti locali possono assicurare agli aventi diritto. Il comma 4 prevede che l'eventuale annullamento del provvedimento del prefetto da parte del giudice amministrativo può comportare, esclusi i casi di dolo o colpa grave, soltanto il risarcimento in forma specifica che, nel caso di specie, consiste nell'obbligo dell'amministrazione di attivarsi per far cessare l'occupazione abusiva.

L'articolo 12 stabilisce che nelle ipotesi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del TUEL, come modificati dal decreto, in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il questore può disporre la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni. Viene altresì estesa, al comma 2, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista attualmente in caso di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto anche alle ipotesi di loro somministrazione.

L'articolo 13 ha per oggetto il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi, prevedendo il ricorso alla misura del DASPO, per un periodo da uno a cinque anni, per chi vende o cede sostanze stupefacenti o psicotrope in tali luoghi. Il questore potrà, infatti, disporre per motivi di sicurezza – nei confronti di soggetti condannati definitivamente o con sentenza confermata in appello nell'ultimo triennio per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope il divieto di accesso nei locali pubblici (o aperti al pubblico) o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti. Tale divieto – di durata tra uno e cinque anni – può riguardare anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali (commi 1 e 2). Ulteriori misure, di durata massima di due anni – mutate dalla disciplina del DASPO – saranno adottabili nei confronti dei condannati con sentenza definitiva negli ultimi tre anni per i reati previsti dal citato testo unico sugli stupefacenti: obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia o

dei carabinieri; obbligo di rientro nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di presentazione alla polizia negli orari di entrata ed uscita degli istituti scolastici. Tali ulteriori misure potranno essere irrogate da questore, singolarmente o cumulativamente. Anche tali misure si fa rinvio alla possibile applicazione di alcune delle disposizioni sul DASPO, di cui all'articolo 6, commi 2-*bis*, 3 e 4, della legge n. 401 del 1989. I divieti e le misure dettate dall'articolo 13 sono adottabili anche nei confronti di minori ultraquattordicenni (comma 5), con notifica del provvedimento ai genitori o a chi esercita la relativa potestà. Il comma 6 punisce con la sanzione pecuniaria amministrativa da 10.000 a 40.000 euro e la sospensione della patente (da sei mesi a un anno) la violazione delle misure adottate dal questore previste dai commi 1 e 3. Il comma 7, infine, reca una disposizione analoga a quella del comma 5 dell'articolo 9, relativa alla possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena per i reati in materia di stupefacenti di cui al comma 1 sia subordinata alla imposizione del divieto di accesso a locali pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati.

L'articolo 14, infine, detta disposizioni per favorire l'istituzione del numero unico europeo 112 nelle Regioni. Esso consente, in particolare, alle Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato da utilizzare per le attività connesse al Numero Unico Europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale in base ai protocolli d'intesa siglati ai sensi dell'articolo 75-*bis* del Codice delle comunicazioni elettroniche. Per le finalità indicate può essere assunto un contingente massimo commisurato alla popolazione residente in ciascuna Regione, determinato in misura pari ad un'unità per trentamila residenti. A tal fine le regioni possono

utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalla cessazioni di servizio previste per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, in deroga alla disciplina delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge n. 208/2015 (legge stabilità 2016). Ricorda, in proposito, che il numero unico di emergenza europeo 112 è stato introdotto nel 1991 (direttiva 91/396/CEE) per mettere a disposizione un numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri, in aggiunta ai numeri di emergenza nazionali, e rendere così più accessibili i servizi di emergenza, soprattutto per i viaggiatori; da ultimo l'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, di riorganizzazione della pubblica amministrazione, ha previsto come principio di delega l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale, con centrali operative da realizzare in ambito regionale secondo modalità stabilite dai protocolli di intesa previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche; al contempo ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il 2015, 20 milioni per il 2016 e 28 milioni annui a decorrere dal 2017 e fino al 2024.

L'articolo 15 prevede la possibilità di utilizzare il cosiddetto « braccialetto elettronico » nei confronti dei destinatari della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che a ciò abbiano prestato esplicito consenso. Tale disposizione trova applicazione nei limiti della disponibilità degli strumenti tecnici di controllo, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 16 modifica l'articolo 639 del codice penale, che punisce il deturpamento e imbrattamento di cose altrui, prevedendo che il giudice possa disporre il ripristino o la ripulitura dei luoghi, ovvero l'obbligo alla rifusione delle spese derivanti dal risarcimento del danno, per chi deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati.

L'articolo 17 reca la clausola di neutralità finanziaria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e tre osservazioni (*vedi allegato 1*).

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD) sottolinea l'importanza del problema delle assunzioni del personale di polizia locale, che risultano essenziali per garantire adeguati livelli di sicurezza del territorio. Propone quindi di trasformare la seconda osservazione in una condizione, estendendola altresì alla facoltà per i Comuni di attingere alle graduatorie degli idonei già formate.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, invita il relatore a valutare le proposte della collega Rostellato, con le quali si dichiara d'accordo.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, concorda con i rilievi della collega Rostellato, valutando l'opportunità di un riferimento nella condizione ad una fase di valutazione dell'effettivo fabbisogno.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ricorda che recenti modifiche normative hanno subordinato la possibilità di coprire i fabbisogni dell'organico alla disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie. Propone quindi di riformulare la seconda osservazione in una condizione del seguente tenore: « si consenta ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire procedure concorsuali o di procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei già formate per l'assunzione di personale di polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano il *turn over* ».

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, riformula conseguentemente la proposta di parere, prevedendo due condizioni e due osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, nel testo riformulato.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

S. 1367.

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che La Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 10^a Commissione Industria sul disegno di legge S. 1367, recante « Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo ».

L'articolo 1 intende estendere l'individuazione di specifiche aree anche a beneficio di altre pratiche sportive invernali cosiddette minori e attribuisce ai gestori delle reti il potere (prima spettante ai Comuni) di individuare le aree destinate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci o con la tavola da neve (*snowpark*). Viene altresì estesa l'obbligatorietà del casco, già prevista dalla normativa vigente, anche ai partecipanti alle competizioni sportive.

Gli articoli 2 e 3 dispongono in merito agli obblighi dei gestori, fra i quali si segnala l'individuazione dei soggetti cui spetta la direzione delle piste, la messa a disposizione degli utenti, al momento della vendita del titolo di transito, di polizze assicurative per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa. I dati sugli infortuni verificatisi nelle piste sono trasmessi alle Regioni e sono da queste ultime utilizzati per l'individuazione delle piste e dei tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, al fine di imporre eventuali prescrizioni per la messa in sicurezza delle stesse da parte dei gestori.

È altresì demandata ad un accordo fra Stato, Regioni ed enti locali la definizione di parametri per la valutazione delle con-

dizioni minime di sicurezza delle piste. Al riguardo, i comprensori sciistici che adottano tutte le misure di sicurezza possono chiedere di essere inseriti in una lista di piste sicure con « bollino azzurro ».

Gli articoli 4, 5 e 6 sono diretti a rafforzare gli obblighi informativi per i gestori e a potenziare la segnaletica, che dovrà essere adeguata anche alle richiamate prescrizioni delle Regioni per le piste con elevata frequenza di infortuni. Ai comuni e agli altri soggetti competenti per il controllo spetta la verifica dell'adempimento degli obblighi in materia di segnaletica.

L'articolo 7 rafforza la sanzione amministrativa riguardante il mancato rispetto dell'obbligo da parte dei minori di 14 anni di indossare il casco e introduce altre fattispecie comportamentali passibili di sanzione (ad esempio il mancato rispetto dell'obbligo generalizzato di indossare il casco nelle manifestazioni sportive).

L'articolo 8 interviene in tema di velocità e accesso alle piste classificate come difficili, introducendo obblighi di prudenza nel comportamento.

L'articolo 9 dispone in materia di corretta collocazione dell'attrezzatura sciistica durante la sosta, affinché si evitino situazioni di pericolo.

L'articolo 10 estende il divieto, derogabile previa autorizzazione dei gestori, di risalire le piste con gli sci anche a chi le percorre con le racchette da neve.

L'articolo 11 introduce modifiche alla disciplina vigente in materia di utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili, demandando alle Regioni la disciplina di tali mezzi secondo criteri e limiti che garantiscono il rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente montano.

L'articolo 12 interviene sullo sci fuori pista e sullo sci-alpinismo, stabilendo che i Comuni, così come i gestori degli impianti, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuori pista adeguatamente segnalati. I medesimi soggetti possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati, in questo

caso assicurando la diffusione delle informazioni sulle condizioni di sicurezza.

L'articolo 13, rispetto alla normativa vigente, restringe l'ambito di intervento del potere sanzionatorio delle Regioni che non si eserciterebbe più con riferimento alla violazione degli obblighi in materia di velocità (articolo 9 della legge n. 363 del 2003), precedenza (articolo 10), sorpasso (articolo 11), incrocio (articolo 12), stazionamento (articolo 13), transito e risalita (articolo 15) e transito dei mezzi meccanici (articolo 16). L'importo delle sanzioni pecuniarie è previsto nell'ambito di una forchetta compresa fra 30 e 250 euro e, al contempo, si contempla, in caso di particolare gravità della condotta o di reiterazione nelle violazioni, il ritiro del titolo di transito (*skipass*).

L'articolo 14 estende le disposizioni riguardanti lo *snowboard* al telemark e alle pratiche sportive, quali lo sci da fondo escursionistico, le racchette da neve e la passeggiata nordica. Stabilisce inoltre che per tali pratiche sportive, così come per quelle individuate (ai sensi dell'articolo 2) dalle Regioni, queste ultime provvedano a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l'affissione dei bollettini sul rischio di valanghe.

L'articolo 15 introduce modifiche all'articolo 21 della legge n. 363 del 2003, in materia di soggetti addetti alla vigilanza, al controllo e al soccorso, demandando alle Regioni il compito di istituire specifiche figure che, all'occorrenza, possano essere impegnate in tali attività, in aggiunta a quelle già previste dalla normativa vigente. Si prevede nello specifico che potranno essere stipulate convenzioni tra i gestori e i soggetti tenuti all'attività di vigilanza e soccorso e che, in caso di insufficienza di tale personale, potranno essere utilizzati, nell'ordine, il personale qualificato dalle Regioni o i dipendenti degli stessi gestori. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, sono disciplinati gli aspetti relativi alla irrogazione delle sanzioni, alla individuazione di un contingente minimo del personale da adibire all'attività di vigilanza e all'individuazione di convenzioni-tipo, e

definiti i requisiti minimi dei soggetti incaricati del servizio di vigilanza e di soccorso. Detto decreto ministeriale è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Viene anche prevista la possibilità di sperimentare sistemi elettronici di controllo e di perfezionare la raccolta dei dati statistici sugli incidenti al fine di un miglior utilizzo per il rafforzamento delle misure di sicurezza.

Ai soggetti incaricati dei compiti di vigilanza, che non siano pubblici ufficiali, sono conferiti i poteri di contestazione, riscossione e verbalizzazione, in analogia con quanto disposto per i soggetti competenti ad irrogare sanzioni in materia di circolazione stradale.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.20.

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali:

**Audizione dei professori
Nicola Lupo e Stelio Mangiameli.**

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Nicola LUPO, *professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università degli studi Luiss «Guido Carli» di Roma*, e Stelio MANGIAMELI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Teramo*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i professori Lupo e Mangiameli per il loro intervento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
(C. 4310 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4310, recante « Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città »;

rilevato che il decreto-legge in esame interviene principalmente nelle materie « ordine pubblico e sicurezza » e « ordinamento penale », di competenza esclusiva dello Stato, e « polizia amministrativa locale », di competenza regionale (articolo 117, secondo comma, lettere *h*) ed *l*);

considerato che il decreto-legge disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di politiche pubbliche in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che il provvedimento si basa sulla cooperazione tra i diversi livelli di governo, al fine di garantire maggiori e più adeguati livelli di sicurezza, che si concretano nelle forme dell'accordo e in strumenti di natura pattizia, ai quali deve essere assicurata la necessaria pubblicità;

rilevato che l'articolo 6 prevede l'istituzione nelle Città metropolitane del comitato metropolitano, dedicato all'analisi, valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, lasciando ferme le competenze del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,

organismo che insiste sullo stesso ambito territoriale, coadiuvando il prefetto in materia di pubblica sicurezza;

considerato che, al fine di conferire massima efficacia alle nuove disposizioni in materia di sicurezza urbana e di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio, appare opportuno allentare i vincoli alle assunzioni del personale di polizia locale, per il quale si è registrato negli ultimi anni un sensibile aumento dell'età media del personale in servizio;

tenuto conto che appare opportuno assicurare il pieno ed efficace utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) siano previste adeguate forme di pubblicità, anche mediante la trasmissione al Parlamento, degli accordi e degli strumenti pattizi previsti dal decreto-legge in esame;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni, si valuti l'opportunità di coordinare l'attività del neo-

istituito comitato metropolitano con quella del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

b) si valuti l'opportunità di consentire ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale di polizia locale a copertura

delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano il *turn over*;

c) si valuti l'opportunità di prevedere e finanziare un programma nazionale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

ALLEGATO 2

**DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
(C. 4310 Governo).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4310, recante « Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città »;

rilevato che il decreto-legge in esame interviene principalmente nelle materie « ordine pubblico e sicurezza » e « ordinamento penale », di competenza esclusiva dello Stato, e « polizia amministrativa locale », di competenza regionale (articolo 117, secondo comma, lettere *h*) ed *l*));

considerato che il decreto-legge disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di politiche pubbliche in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che il provvedimento si basa sulla cooperazione tra i diversi livelli di governo, al fine di garantire maggiori e più adeguati livelli di sicurezza, che si concretano nelle forme dell'accordo e in strumenti di natura pattizia, ai quali deve essere assicurata la necessaria pubblicità;

rilevato che l'articolo 6 prevede l'istituzione nelle Città metropolitane del comitato metropolitano, dedicato all'analisi, valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, lasciando

ferme le competenze del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organismo che insiste sullo stesso ambito territoriale, coadiuvando il prefetto in materia di pubblica sicurezza;

considerato che, al fine di conferire massima efficacia alle nuove disposizioni in materia di sicurezza urbana e di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio, appare opportuno allentare i vincoli alle assunzioni del personale di polizia locale, per il quale si è registrato negli ultimi anni un sensibile aumento dell'età media del personale in servizio;

tenuto conto che appare opportuno assicurare il pieno ed efficace utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano previste adeguate forme di pubblicità, anche mediante la trasmissione al Parlamento, degli accordi e degli strumenti pattizi previsti dal decreto-legge in esame;

2) si consenta ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire procedure concorsuali o di procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei già formate per l'assunzione di personale di polizia locale a

copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano il *turn over*;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni, si valuti l'opportunità di coordinare l'attività del neo-

istituito comitato metropolitano con quella del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

b) si valuti l'opportunità di prevedere e finanziare un programma nazionale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (S. 1367).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1367, recante « Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo »;

rilevato che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle materie:

a) « ordine pubblico e sicurezza », con particolare riferimento alle molteplici disposizioni volte ad assicurare l'incolumità dei praticanti l'attività sportiva, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione (*cf.* in proposito la sentenza n. 428 del 2004 della Corte costituzionale che nel respingere le censure avverso la disciplina statale riguardante la circolazione veicolare, dettata dal Codice della strada, per molti aspetti assimilabile al transito nell'ambito degli impianti sportivi in esame, stabilisce che essa, essendo finalizzata ad « assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (...) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera *h*) del secondo comma dell'articolo 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia « ordine pubblico e sicurezza »; *cf.* altresì sentenze n. 223 del 2010 e n. 77 del 2013);

b) « ordinamento sportivo », con riguardo all'utilizzazione di impianti sportivi, di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (*cf.* la sentenza n. 424 del 2004, in cui ad avviso della Corte

costituzionale « non è dubitabile che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo e che in merito alla stessa operi il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni sancito dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione » e che « ne consegue che lo Stato deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali, spettando invece alle Regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 118, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 303 del 2003) »);

rilevato altresì che, con riferimento a specifiche disposizioni, devono essere richiamate le materie « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione (così per le disposizioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria e responsabilità civile per danni), nonché « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto che:

il provvedimento detta, in prevalenza, disposizioni di principio, demandando alle Regioni e alle Province autonome la disciplina di dettaglio;

ai sensi dell'articolo 15, comma 1-*quinquies*, talune disposizioni attuative

(riguardanti, fra le altre, le modalità di accertamento delle sanzioni e irrogazione delle stesse, la dotazione minima del personale di vigilanza degli impianti, le modalità di formazione dei soggetti incaricati della vigilanza) sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, in riferimento al quale – in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia – si prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata (cfr., *ex multis*, sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003);

considerato che:

l'articolo 13, pur consentendo alle Regioni e Province autonome di introdurre sanzioni per condotte diverse rispetto a quelle sanzionate nella legge, limita l'ambito di intervento del potere sanzionatorio dei predetti enti territoriali, rispetto alla normativa vigente;

tale potere sanzionatorio infatti non potrà più esercitarsi con riferimento alla violazione degli obblighi in materia di velocità (articolo 9 della legge n. 363 del 2003), precedenza (articolo 10), sorpasso (articolo 11), incrocio (articolo 12), stazio-

namento (articolo 13), transito e risalita (articolo 15) e transito dei mezzi meccanici (articolo 16);

ritenuto opportuno non limitare eccessivamente il potere sanzionatorio delle Regioni, ferma restando l'esigenza di garantire l'applicazione di sanzioni minime idonee ad un'effettiva funzione di deterrenza rispetto a condotte che pongono a rischio la sicurezza dei praticanti gli sport invernali, nonché di assicurare discipline sanzionatorie uniformi specie nei comprensori sciistici transregionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito un'eventuale riformulazione dell'articolo 13 nel senso indicato nelle premesse, eventualmente prevedendo – specie se si dovesse ritenere irrinunciabile l'esigenza di garantire una disciplina sanzionatoria uniforme a livello nazionale – un coinvolgimento della Conferenza unificata sull'atto diretto a quantificare le sanzioni per le condotte vietate dalla legge n. 363 del 2003.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e del Consiglio nazionale forense (CNF) (*Svolgimento e conclusione*) ... 436

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.25.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e del Consiglio nazionale forense (CNF).

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti del Consiglio nazionale dei

dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e del Consiglio Nazionale Forense (CNF).

Davide DI RUSSO, *Vicepresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Carlo ALLORIO, *Consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF)*, interviene a sostegno ed integrazione della relazione svolta dal dott. Di Russo.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e del Consiglio Nazionale Forense (CNF) per il loro importante contributo all'indagine, ricostruendo, anche in chiave storica, il contesto nel quale si svolge l'attività conoscitiva della Commissione.

Davide DI RUSSO, *Vicepresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercia-*

listi e degli esperti contabili (CNDCEC) e Carlo ALLORIO, Consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF) ribadiscono in conclusione la loro disponibilità a integrare la documentazione già presentata.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti con-

tabili e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	438
Audizione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, Roberto Scarpinato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	438

Mercoledì 8 marzo 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI indi del vicepresidente Claudio FAVA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che, alla luce di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 7 marzo 2017, il calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana prevede nella giornata di martedì 14 marzo 2017, alle ore 14, l'audizione di Giovanni Ardizzone, Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana e nella giornata di mercoledì 15 marzo 2017, alle ore 14, l'audizione di Luigi Chiappero, legale della Juventus Football Club.

Audizione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, Roberto Scarpinato.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce quindi l'audizione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, Roberto Scarpinato, dedicata al tema del rapporto tra mafie e massoneria in Sicilia.

Propone quindi che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Claudio FAVA, *presidente*, ringrazia il Procuratore Roberto Scarpinato per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	439
Variazione dell'ordine del giorno	439
Comunicazioni del Presidente	439

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente STUCCHI.

La seduta comincia alle 13.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione dell'ambasciatore Giuseppe PERRONE che svolge una relazione su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD) e Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) ed i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Variazione dell'ordine del giorno.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) avverte che nella seduta, già convocata per oggi, alle ore 15, saranno rese comunica-

zioni in merito alla programmazione dei lavori. Pertanto la prevista audizione del Direttore dell'AISE avrà luogo nella seduta di domani, giovedì 9 marzo che avrà inizio alle ore 9,30. Non avrà invece luogo l'audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, programmata per domani alle ore 10,30.

La seduta termina alle 14.10.

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta.

Il Comitato conviene.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 440

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 19 alle 19.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	441
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	441
Audizione di Paolo Inzerilli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	442

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 8 marzo 2017. – Presidenza
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 8 marzo 2017.

La seduta comincia alle 14.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire eventuale, ulteriore, documentazione fotografica relativa al ritrovamento del corpo di Aldo Moro e alla successiva autopsia;

incaricare il generale Scriccia di valutare l'acquisizione di documentazione di interesse nel filone «varie» dell'archivio della Commissione Stragi;

integrare, con un ulteriore nominativo, la delega già conferita al dottor Donadio, al dottor Salvini e al colonnello Occhipinti di acquisire sommarie informazioni testimoniali da persone informate della vicenda della scoperta del covo brigatista di via Fracchia, a Genova;

declassificare e rendere disponibili come documenti liberi, previa obliterazione dei dati personali sensibili i seguenti documenti: 776/1, 843/1, 871/1;

declassificare i documenti 776/2 e 867/1.

Comunica inoltre che:

il 3 marzo 2017 il dottor Donadio ha depositato tre proposte operative: una, libera, relativa all'acquisizione della cartella clinica di Prospero Gallinari; una, riservata, relativa all'acquisizione e analisi delle foto del corpo di Aldo Moro; una, riservata, relativa alla possibile audizione di una persona al corrente dei fatti;

il 6 marzo 2017 il dottor Donadio ha depositato sei proposte operative, riservate: una relativa all'acquisizione, presso lo SCICO della Guardia di finanza e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di documentazione relativa a una persona al corrente dei fatti; una relativa all'acquisizione di documentazione video relativa alla strage di via Fani; una relativa alla possibile escussione di una persona al corrente dei fatti; una relativa all'acquisizione di elementi circa i furti di veicoli della Polizia di Stato in epoca anteriore e prossima al sequestro di Aldo Moro; una relativa all'acquisizione della documentazione fotografica relativa al ritrovamento del corpo di Aldo Moro; una relativa alle condizioni di reclusione di Mario Moretti;

il 7 marzo 2017 il dottor Donadio ha depositato una proposta, riservata, di acquisizione, presso la Procura di Roma, di copia integrale degli atti del procedimento nei confronti di Paolo Inzerilli ed altri, definito con decreto di archiviazione del GIP di Roma in data 9 giugno 1997;

nella stessa data l'Archivio storico del Senato ha trasmesso un documento di libera consultazione estratto dall'archivio della Commissione Stragi;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, relativa all'incontro tra Mario Moretti e Franco Piperno che sarebbe avvenuto nell'estate 1978;

nella stessa data il tenente colonnello Giraud ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione relativa a Arcangelo Montani e Marcello Gismondi.

Comunica infine che, come già deliberato, il prossimo 20 marzo si svolgerà una missione a Torino, allo scopo di svolgere l'audizione di Guido Bodrato.

Audizione di Paolo Inzerilli.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Pone quindi alcuni quesiti, ai quali risponde Paolo INZERILLI.

Intervengono con quesiti e osservazioni i deputati Paolo BOLOGNESI (PD) e Gero GRASSI (PD), il senatore Federico FORNARO (MDP), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Paolo INZERILLI.

Il senatore Federico FORNARO chiede, quindi, di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Pongono ulteriori quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente* e il deputato Gero GRASSI (PD), ai quali risponde Paolo INZERILLI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Paolo Inzerilli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

AVVERTENZA	443
------------------	-----

Mercoledì 8 marzo 2017.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non si sono svolti:

Comunicazione del Presidente relativamente alle missioni svolte a Cona (20 gennaio) e Pisa (20 febbraio).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	444
Audizione dell'Ispettore Generale della Sanità Militare Gen. Enrico Tomao e del Capo del VI Reparto di SMD – Sistemi C4I e Trasformazione Gen. Div. Angelo Palmieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	444

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Direttore interinale del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC Ten. Col. Ing. Vinicio Pasquali (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	445
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'Ispettore Generale della Sanità Militare Gen. Enrico Tomao e del Capo del VI Reparto di SMD – Sistemi C4I e Trasformazione Gen. Div. Angelo Palmieri.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, prima di introdurre l'audizione all'ordine del giorno, segnala che gli auditi sono accom-

pagnati dal Col. Claudio De Angelis, Direttore dell'Osservatorio epidemiologico del Ministero della Difesa, e dal Capitano di Fregata Alessandro Sgrò, ufficiale addetto presso l'Ufficio sistemi informativi di supporto del VI Reparto – Sistemi C4I e trasformazione, dello Stato Maggiore della Difesa.

Enrico TOMAO, *Ispettore Generale della Sanità Militare*, e Angelo PALMIERI, Capo del VI Reparto di SMD – Sistemi C4I e Trasformazione, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, che verte in particolare sulle funzioni della Carta Multiservizi della Difesa.

Claudio DE ANGELIS, *Direttore dell'Osservatorio epidemiologico del Ministero della Difesa*, e Alessandro SGRÒ, ufficiale addetto presso l'Ufficio sistemi informativi di supporto del VI Reparto – Sistemi C4I e trasformazione, forniscono ulteriori precisazioni.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni i deputati Ivan CATALANO (CI), Paola BOLDRINI (PD), Mauro PILI (MISTO), Maria Chiara CARROZZA (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Generale Enrico Tomao e il Generale di divisione Angelo Palmieri, nonché gli altri partecipanti, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta di audizioni.

La seduta termina alle 9.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.35.

Esame testimoniale del Direttore interinale del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC Ten. Col. Ing. Vinicio Pasquali.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Ten. Col. Ing. Vinicio Pasquali, Direttore interinale del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare del Ministero della Difesa.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge al Ten. Col. Ing. Vinicio Pasquali una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Vinicio PASQUALI, *Direttore interinale del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC*, risponde ai quesiti posti.

La seduta sospesa alle 15.25 è ripresa alle 15.30.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Mauro PILI (Misto) Gianluca RIZZO (M5S), Maria

Chiara CARROZZA (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Vinicio PASQUALI, *Direttore interinale del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC*, risponde ai quesiti posti.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Ten. Col. Ing. Vinicio Pasquali per il

contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'esame testimoniale ad una ulteriore seduta.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	447
Audizione del Presidente di ANUSCA, Paride Gullini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	447
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	448
Comunicazioni del Presidente	448

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente di ANUSCA, Paride Gullini.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente di ANUSCA, Paride Gullini, accompagnato da Alessandro Francioni, *rappresentante del Comune di Cesena*, Romano Minardi, *rappresentante del Comune di Bagnacavallo* e Patrizia Saggini, *rappresentante del Comune di Anzola dell'Emilia*, che ringrazia della presenza.

Paride GULLINI, *presidente di ANUSCA*, Alessandro Francioni, *rappresentante del Comune di Cesena*, Romano Minardi, *rappresentante del Comune di Bagnacavallo* e Patrizia Saggini, *rappresentante del Comune di Anzola dell'Emilia*, svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Federico D'INCÀ (M5S), Sebastiano BARBANTI (PD), Gian Mario FRAGOMELI (PD) e Diego DE LORENZIS (M5S), nonché Paolo COPPOLA, *presidente*.

Paride GULLINI, *presidente di ANUSCA*, Alessandro Francioni, *rappresentante del Comune di Cesena*, Romano Minardi, *rappresentante del Comune di Bagnacavallo* e Patrizia Saggini, *rappresentante del Comune di Anzola dell'Emilia*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.

Comunicazioni del Presidente

Mercoledì 8 marzo 2017.

La seduta comincia alle 16.20.

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che nella riunione odierna, l'ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che la Commissione prosegua i propri lavori seguendo un programma di massima strutturato per filoni di indagine, da svolgere anche in parallelo e ha concordato sulla necessità di intensificare il lavoro della Commissione aumentando il numero di sedute settimanali. I filoni di indagine riguarderanno ANPR, i sistemi informativi dei ministeri dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'interno, MIUR (Istruzione Università e Ricerca scientifica) e MIT (Infrastrutture e Trasporti) e l'uso dei fondi europei per i progetti di digitalizzazione. Verranno altresì esaminati i casi dell'Agenzia delle dogane, alcune città metropolitane, INPS e INAIL, mentre su Programmi Operativi Regionali e regionalizzazione del DESI si convocheranno in audizione i rappresentanti della XIV Commissione della Conferenza Regioni e Province autonome, dedicata all'Agenda digitale.

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica infine che, in aggiunta a quelli già comunicati precedentemente, la Commissione ha ricevuto dall'ing. Ragosa una *Nota di sintesi sui risparmi dei progetti ICT per la PA*, redatta all'inizio del 2014, che, d'accordo con l'autore, ritiene di includere nella categoria degli atti liberi e di pubblicare quindi come di consueto sul sito web della Commissione. Anche la documentazione consegnata durante l'audizione dall'ANUSCA è stata inclusa tra gli atti liberi.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta di comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto n. 380). Parere alle Commissioni riunite VII e XII (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (C. 4310 Governo). Parere alle Commissioni riunite I e II (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	5
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto n. 384). Parere alla Commissione VII (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i>)	8
Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382). Parere alla Commissione VII. (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	12

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	15
--	----

GIUNTA PLENARIA:

Presenza d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati	15
---	----

AVVERTENZA	16
------------------	----

ERRATA CORRIGE	16
----------------------	----

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del presidente	17
------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (III, IV e XIV Camera e 3^a, 4^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea, Federica Mogherini (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	18
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	23

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	147
ALLEGATO (<i>Proposta di parere delle Relatrici</i>)	149

COMMISSIONI RIUNITE (IX, X e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei vertici di TIM Spa sulle prospettive industriali, sulla tutela dei lavoratori del gruppo e delle aziende dell'indotto	152
---	-----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	153
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	161
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	157
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4284 Turco, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi e C. 4331 Costantino.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. (Doc. VII n. 767) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4330 e n. 4331</i>)	159

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Emendamenti C. 3500-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	160
---	-----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	167
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	174

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Atto n. 387 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	172
Sull'ordine dei lavori	172

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Esame emendamenti C. 3500/A	173
--	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500-A (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	176
<i>ALLEGATO (Relazione tecnica)</i>	196
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: <i>a)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; <i>b)</i> Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; <i>c)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; <i>d)</i> Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; <i>e)</i> Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; <i>g)</i> Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. Nuovo testo C. 3980 Governo (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	177
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	179
DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una condizione)</i>	179
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	186
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500-A (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)</i>	186
<i>ERRATA CORRIGE</i>	190

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 4226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	206
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	219
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	220
DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	207
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	221
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	208

RISOLUZIONI:

7-01204 Sibilia: Problematiche concernenti la definizione agevolata dei ruoli (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	224
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	229
DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	224
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	231
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. C. 3980 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	225

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 388 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	225
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	227
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	228
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	228

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	232
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4130 Governo (Alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	232

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	233
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	240
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	379
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazioni</i>)	382
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	384
ERRATA CORRIGE	239

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE CONSULTIVA:**

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	389
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	392

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Ugo Patroni Griffi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Nomina n. 97 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	390
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	391

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: <i>a)</i> Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; <i>b)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; <i>c)</i> Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; <i>d)</i> Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; <i>f)</i> Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. C. 3980 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	393
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	395
DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	394
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	396
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	394

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	397
DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>).	397
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	399

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo	398
---	-----

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	401
DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	401
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	404
Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Nuovo testo C. 1063 Bonafede (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	403

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Fondazione Alberto Sordi – Centro per la salute dell'anziano, del Forum nazionale del terzo settore, della Comunità di Sant'Egidio e di Vittorio Pelligra, professore associato di politica economica presso il Dipartimento di economia dell'Università di Cagliari, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi, recanti « Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale »	403
---	-----

XIII Agricoltura**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	406
Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo Parere alla VIII Commissione (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	406
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	411

RISOLUZIONI:

7-01081 Zanin, 7-01141 L'Abbate e 7-01190 Russo: Interventi a favore del settore pataticolo (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	410
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	415
DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	415

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	416
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	419

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	420
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	430
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	432

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. S. 1367 (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	427
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	434
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.	
Audizione dei professori Nicola Lupo e Stelio Mangiameli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	429
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e del Consiglio nazionale forense (CNF) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	436
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sui lavori della Commissione	438
Audizione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, Roberto Scarpinato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	438
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	439
Variazione dell'ordine del giorno	439
Comunicazioni del Presidente	439
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	440
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	441
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	441
Audizione di Paolo Inzerilli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	442
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	
AVVERTENZA	443
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PAR-	

TICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	444
Audizione dell'Ispettore Generale della Sanità Militare Gen. Enrico Tomao e del Capo del VI Reparto di SMD – Sistemi C4I e Trasformazione Gen. Div. Angelo Palmieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	444

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Direttore interinale del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC Ten. Col. Ing. Vinicio Pasquali (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	445
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	447
Audizione del Presidente di ANUSCA, Paride Gullini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	447
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	448
Comunicazioni del Presidente	448

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC0008000